

SENTENZA

Cassazione penale sez. III - 03/03/2022, n. 5234

**Intestazione**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio - Presidente -  
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere -  
Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere -  
Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere -  
Dott. GAI Emanuela - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.D., nato a (Omissis);  
I.G., nato a (Omissis);  
V.A., nato a (Omissis);  
T.L., nato a (Omissis);  
P.D.M., nato a (Omissis);  
N.M., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ACETO ALDO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa COCOMELLO ASSUNTA che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;

udito, per le parti civili, l'AVV. DE SANCHES DE LAS HERAS EMILIO, sostituto processuale degli AVV.TI SPINELLI SANTA, CROCE'

MARGHERITA, PINO EMILIA, MAZZETTI GIUSEPPE, che si riporta alle conclusioni formulate per iscritto dai predetti difensori depositate in udienza unitamente alle rispettive note spese.

uditi i difensori degli imputati, AVV.TI CIAMPA GIANLUCA e NISI LORIS MARIA per S., AVV. IARIA GIACOMO per T., AVV.TI VOLPE SALVATORE e ZANCONI MARIA CHIARA per N., AVV.TI BELCASTRO GIUSEPPE e NISI LORIS MARIA per I., AVV. FABRIZI DANIELE, anche

quale sostituto processuale dell'AVV. GASPERINI SERENA ANTONELLA, per V. e T., che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti.

## RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 04/11/2020, la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato la sentenza del 21/12/2018 del Tribunale dello stesso capoluogo che aveva dichiarato i sigg.ri S.D., I.G., V.A., T.L., N.M. e P.D., colpevoli, a vario titolo, dei reati di atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, detenzione di materiale pornografico, lesioni personali, violenza privata, ascritti ai primi cinque, e favoreggiamento personale, ascritto al solo P., e li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia.

1.1. In particolare, la Corte di appello:

- ha assolto lo S. e il V. dal reato di violenza privata di cui all'art. 610 c.p., rubricato al capo N), perché il fatto non sussiste (in primo grado erano stati assolti con la formula "perché il fatto non costituisce reato"); ha conseguentemente dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per il reato di lesioni personali di cui all'art. 582 c.p., rubricato al capo O), per difetto di querela e ha rideterminato la pena (principale) in nove anni e otto giorni di reclusione, per lo S., e in sei anni e sei mesi di reclusione per il V.;
- ha rideterminato la pena nei confronti del N. in sei anni di reclusione;
- ha confermato, nel resto, la condanna degli imputati e le statuizioni civili di condanna condividendo con il primo Giudice la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, T.M., sia in sede di incidente probatorio che in dibattimento in quanto dettagliate, dotate di coerenza logica ed argomentativa (contrariamente a quelle rese dagli imputati che, per molti aspetti, erano risultate generiche ed incoerenti) e corroborate dalle perizie sulla stessa espletate;
- in particolare, gli imputati erano stati dichiarati colpevoli:
  - S.D.: dei delitti di cui ai capi A (atti sessuali con minore ex art. 609-quater c.p., comma 1), B (violenza sessuale di gruppo ai danni di persona non ancora quattordicenne di cui all'art. 609-octies c.p., commi 1 e 2, art. 609-ter c.p., comma 1, n. 1), D (violenza sessuale di gruppo ai danni di persona non ancora quattordicenne di cui all'art. 609-octies c.p., commi 1 e 2, art. 609-ter c.p., comma 1, n. 1), E (violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609-octies c.p., commi 1 e 2), F, H (detenzione di materiale pornografico ex art. 600-quater c.p., riqualificati in un unico reato con condotta dall'ottobre 2013 alla fine del 2014) ed M (lesioni personali di cui all'art. 582 c.p., esclusa l'aggravante di cui all'art. 576 c.p., n. 5.1);

- I.G.: dei delitti di cui ai capi E, H, L (violenza sessuale di gruppo aggravata di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 4, e art. 609-octies c.p., commi 1 e 2, art. 609-ter c.p., comma 1, n. 5-sexies, commesso in concorso con il minore G.G., a carico del quale si è proceduto separatamente) ed M, condannandolo alla pena finale (confermata in appello) di anni otto, mesi due e giorni otto di reclusione:

- V.A. e N.M.: del delitto di cui al capo D;

- T.L.: del delitto di cui al capo B, condannandolo alla finale pena di anni sei di reclusione;

- P.D.: del delitto di cui al capo Q (favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p.), condannandolo alla pena di mesi dieci di reclusione.

Quanto alle sanzioni accessorie, il Tribunale di Reggio Calabria aveva applicato a tutti gli imputati, escluso il P.: l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; lo stato di interdizione legale per tutta la durata della pena; l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture, pubbliche o private, frequentate da minori; l'applicazione, dopo l'esecuzione della pena e per la durata di un anno, delle misure di sicurezza previste dall'art. 609-nonies c.p., comma 3.

Infine, gli imputati erano stati condannati, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, nonché delle spese processuali, oltre accessori dovuti per legge.

2. La Corte di appello di Reggio Calabria ha ritenuto di poter trattare congiuntamente i motivi di appello proposti dagli imputati (ad eccezione di quello di P.D., imputato del solo reato di favoreggiamento) presentando, gli stessi, molti aspetti comuni in quanto miranti, prevalentemente, ad incrinare la credibilità della persona offesa, nonché le modalità della sua audizione - anche in ragione dell'espletamento congiunto, da parte del GIP del Tribunale Ordinario e del GIP del Tribunale per i Minorenni, dell'incidente probatorio - e delle perizie sulla stessa espletate.

2.1. Il giudice di seconde cure ha, innanzitutto, affrontato le singole questioni preliminari, in parte comuni ai vari appelli, proposte dalle difese degli imputati.

2.1.1. Quanto alla doglianza relativa al rigetto, in primo grado, della richiesta di riesaminare la persona offesa su fatti e circostanze diverse da quelle già oggetto di incidente probatorio - riesame resosi necessario, a detta degli appellanti, alla luce del reperimento di materiale sul computer della persona offesa, del raggiungimento, da parte della stessa, della maggiore età, nonché della modifica della composizione del collegio - la Corte di appello, condividendo la scelta del Tribunale e le motivazioni contenute nella sentenza di primo grado, ha rilevato che l'eventuale, nuova, audizione della persona offesa non solo non avrebbe apportato alcun ulteriore elemento (posto che i temi di prova dovevano ritenersi già sufficientemente esplorati

sia nel corso delle indagini, che nel corso dell'incidente probatorio) ma addirittura si poneva in contrasto con quanto osservato dalle stesse difese, le quali lamentavano la circostanza che M. fosse stata sentita oltre sette volte, e da uno dei consulenti di parte, il Dott. S., secondo cui ripetere più volte l'esame della persona offesa doveva considerarsi controproducente.

2.1.2. La questione relativa alla nullità dell'audizione protetta della minore svolta in data 11 novembre 2015 ed alla inutilizzabilità dei suoi contenuti è stata, dagli appellanti, sollevata con riferimento a molteplici aspetti; la Corte di appello ha ritenuto:

- infondato il profilo di censura relativo alla inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese, in quella sede, dalla persona offesa ed al mendacio delle stesse, posto che dalla relazione del 14 dicembre 2015 della CTU, Dott.ssa C., è risultato che la minore fosse dotata di "adeguata credibilità clinica anche se non priva di elemento di problematicità psicologica sul piano dinamico-affettivo (...)" e "capace per quanto concerne le capacità di osservare, esaminare e rievocare la realtà (...);"

- infondato il profilo di censura relativo alla nullità dell'audizione, ed alla conseguente inutilizzabilità dei suoi contenuti, per non avere debitamente informato la persona offesa in merito all'obbligo di dire la verità, non sussistendo in capo alla stessa, nel caso di specie, nessun obbligo di dire la verità in quanto secondo costante giurisprudenza "nell'assunzione delle sommarie informazioni da parte della polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 351 c.p.p., non è prescritta l'osservanza delle regole dettate per il solo esame dibattimentale dei testimoni dall'art. 149 disp. att. c.p.p." (Cass., Sez. 2<sup>a</sup>, 12.07.2002, n. 26714);

- infondato il profilo di censura attinente alla inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla minore nel corso dell'audizione protetta per avere, la stessa, consultato (come nel corso dell'incidente probatorio) appunti (redatti da lei e dal padre) che avrebbero, a detta degli appellanti, inficiato la genuinità del narrato, in quanto l'indicazione di redigere degli appunti su quanto accaduto per evitare dimenticanze, stante la complessità della situazione ed il numero degli episodi verificatisi - era stata fornita dal maresciallo C. e la possibilità del loro utilizzo era stata autorizzata dal Presidente del Collegio giudicante in ossequio a quanto disposto dall'art. 499 c.p.p., comma 5.

2.1.3. La Corte di appello ha, parimenti, ritenuto infondata la censura relativa alla asserita alterazione della capacità di testimoniare della persona offesa per essere stata, la stessa, sottoposta alla terapia "EMDR" dalla Dott.ssa M., presso la quale la minore era in cura, stante la concordanza delle deposizioni rese dalla CTU, Dott.ssa C., e dal perito, Dott.ssa F. - in merito alla validità della tecnica "EMDR" ed alla non alterazione dei ricordi a seguito del suo impiego - con quanto affermato dalla stessa Dott.ssa M., la quale aveva dichiarato di aver fatto ricorso a tale metodo solo per consentire una migliore elaborazione del vissuto da parte

della minore (scorporando la componente emotiva dal ricordo strettamente considerato), senza alcun intento di alterarne la ricostruzione.

2.1.4. Infondata è anche la questione relativa alla circostanza che la prova della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla minore dovesse rinvenirsi nella condotta tenuta dalla stessa, la quale, con l'ausilio del fratello, avrebbe, dapprima, recuperato alcuni file precedentemente cancellati dal proprio computer per poi eliminarli definitivamente; secondo la difesa, tale comportamento dimostrerebbe la volontà della minore di eliminare prove da cui si sarebbe potuta ricavare la volontarietà dei rapporti sessuali avuti con gli imputati. I giudici del merito hanno, di contro, osservato che, pur richiedendosi, a fronte di tale condotta, una valutazione più approfondita delle dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa, non può dirsi venga, per ciò solo, meno l'offensività dei fatti contestati agli imputati e la lesione al bene giuridico protetto dalle norme penali violate.

2.1.5. Come per la asserita nullità dell'audizione protetta della minore, anche la censura relativa alla nullità dell'incidente probatorio, ed alla conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali assunte in quella sede, è stata articolata lungo diversi profili; la Corte di appello ha ritenuto:

- infondato il profilo di censura attinente alla nullità dell'incidente probatorio per essere stato celebrato da due GIP (quello del Tribunale Ordinario e quello del Tribunale per i Minorenni) che avrebbero, a detta degli appellanti, agito come organo unico ed in composizione collegiale - pur essendo, il GIP, un organo monocratico - in violazione dell'art. 33 c.p.p., in relazione all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a) e art. 179 c.p.p., precisando, innanzitutto, che le questioni attinenti alla composizione del giudice vanno tenute distinte da quelle riguardanti la rilevanza della prova (non sussistendo tra le stesse alcun rapporto di interdipendenza), ed inoltre, che l'esistenza di un protocollo stipulato tra gli uffici giudiziari del distretto di Reggio Calabria (il quale contempla una collaborazione tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni in caso di procedimenti che vedono imputati, per il medesimo fatto, sia soggetti maggiorenni che minorenni), riguardando aspetti di ordine amministrativo-funzionale, non determina alcuna violazione delle norme sulla capacità del giudice;

- infondati i profili di censura riguardanti la circostanza che, nel corso dell'incidente probatorio, i due GIP si sono sovrapposti nel porre le domande, anche non relative ai fatti di rispettiva competenza (non esistendo norme che precludono al giudice di rivolgere al teste domande che consentano di comprendere in modo più puntuale quanto accaduto, anche se relative a fatti ascritti a coimputati) e hanno proposto alla persona offesa domande suggestive (avendo, il giudice di prime cure, nel far ricorso al criterio della "credibilità frazionata", valutato caso per caso quali dichiarazioni della minore fossero assistite da riscontri, considerando, dunque, solo quest'ultime come dotate di credibilità).

2.1.6. Infine, per quel che riguarda la richiesta dell'istruttoria dibattimentale (effettuata dalla difesa S. con motivi aggiunti depositati in data 18 gennaio 2020) volta ad acquisire la consulenza tecnica dell'ing. C. relativa alla geolocalizzazione dell'utenza del cellulare utilizzato dallo S. consulenza che, a detta di parte, avrebbe dovuto attestare l'incompatibilità tra la posizione dello smartphone e i luoghi e gli orari di commissione dei reati - dopo aver accolto detta richiesta ammettendo sia la consulenza tecnica, sia l'escussione dell'ing. C. in ordine alle risultanze dell'elaborato peritale, la Corte di appello ha ritenuto che dalla deposizione dello stesso fossero emersi elementi compatibili con i dati relativi agli spostamenti dello S. già raccolti durante le indagini preliminari, dunque per nulla idonei a scalfire le precedenti risultanze istruttorie.

2.2. La Corte di appello ha, poi, trattando distintamente i vari capi di imputazione.

2.2.1. Capo di imputazione A), concernente il reato di atti sessuali con minore di cui all'art. 609-quater c.p., comma 1, ascritto all'imputato S.D. (in concorso con l'imputato V.A., per il quale, solo per questo reato, si è proceduto separatamente) e commesso quando la persona offesa era minore di anni quattordici (ottobre-novembre 2013).

Preliminarmente, i giudici di seconde cure hanno rigettato l'eccezione relativa alla mancanza di procedibilità per difetto di querela della persona offesa e ritenuto assorbita quella relativa alla non applicabilità dell'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4, per mancanza di connessione tra il reato in questione ed altro procedibile d'ufficio. Fermo restando che all'epoca del fatto il delitto di cui all'art. 609-quater c.p. era procedibile a querela della persona offesa (in quanto la procedibilità d'ufficio è frutto della novella normativa di cui alla L. n. 69 del 2019), la Corte, come già evidenziato dal giudice di primo grado, ha ritenuto che al caso di specie dovesse applicarsi il disposto di cui all'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4), a mente del quale la procedibilità è d'ufficio "se il fatto è connesso con altro per il quale si deve procedere d'ufficio", posto che, secondo prevalente giurisprudenza, la "connessione" di cui alla suddetta disposizione è da intendere in senso ampio, anche come mero collegamento investigativo e non solo processuale o materiale. Nel merito, la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado in punto di riconoscimento della responsabilità dell'imputato, ritenendo:

- non condivisibile la ricostruzione dei fatti fornita dalla difesa, mirante all'assoluzione piena dell'imputato per la sussistenza del consenso della minore, in quanto il reato in questione incrimina la condotta consistente nel compimento di atti sessuali con minore anche quando vi è il consenso di quest'ultimo, consenso che, per giurisprudenza costante, non scrimina, né esclude la punibilità dell'agente;
- infondata l'eccezione relativa alla mancata consapevolezza (o, quanto meno, all'ignoranza inevitabile) dell'età, inferiore agli anni quattordici, della minore, posto che da quanto affermato dallo stesso S. si poteva chiaramente desumere che lo stesso fosse pienamente consapevole

dell'età della minore (avendo, egli, riferito in sede di esame che quando aveva conosciuto la minore, questa "doveva iniziare la terza media");

- infondata la questione relativa alla non credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, in quanto la versione dalla stessa fornita è stata lucida e priva di contraddizioni, a differenza di quanto, invece, affermato dall'imputato il quale, in sede di esame, lungi dal manifestare dubbi circa l'età della minore, si è, piuttosto, limitato a collocare il delitto in questione successivamente al gennaio 2014, con la chiara finalità di (cercare di) spostare il compimento del fatto in un momento in cui la minore aveva, quanto meno, compiuto gli anni quattordici;

- infine, infondata l'eccezione relativa alla applicabilità della circostanza attenuante della minore gravità di cui all'art. 609 quater c.p., comma 5, risultando, di contro, con evidenza la gravità del fatto contestato in quanto l'imputato, ben consapevole di avere un forte ascendente nei confronti della minore, si è servito dello stato di subordinazione psicologica della stessa, di fatto spingendola ad avere rapporti sessuali con lui e con il suo amico V.A. (tant'è che, in sede di incidente probatorio, la minore, pur precisando che era ben consapevole della situazione nel momento in cui si verificavano gli episodi, ha, tuttavia, affermato di essersi lasciata convincere al compimento dei rapporti sessuali dal "ricatto" dello S.).

2.2.2. Capo di imputazione B), riguardante il reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609-octies c.p., commi 1 e 2, in relazione all'art. 609-ter c.p., comma 1, n. 1), ascritto a S.D. e T.L. e commesso in epoca in cui la persona offesa era minore di anni quattordici (novembre 2013).

La Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità penale degli imputati così come formulato dal giudice di prime cure sulla base della testimonianza della minore ritenuta dotata di "coerenza sia logica che argomentativa, a differenza della versione dei fatti fornita dai due imputati, che invece è per molti tratti incongruente, e poco verosimile".

In particolare, la Corte ha ritenuto che dal materiale probatorio raccolto fosse possibile ravvisare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi necessari per il perfezionamento del reato contestato nel capo di imputazione B) per le seguenti ragioni:

- la pluralità di agenti che, trattandosi di un reato necessariamente plurisoggettivo, è richiesta ai fini dell'integrazione dello stesso risulta pienamente soddisfatta in quanto, secondo giurisprudenza costante, detta pluralità deve ritenersi sussistente anche quando gli autori del fatto siano solo due (come nel caso di specie);

- l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa si evince dalla circostanza che le stesse sono sempre state dettagliate e mai accondiscendenti alle domande suggestive che le

sono state poste, avendo la minore risposto a tali domande offrendo la sua personale e coerente versione dei fatti (un esempio per tutti: alla domanda sul se aveva gridato per chiedere di farla scendere, la minore ha risposto di non averlo fatto, ma di aver comunque detto di voler scendere "perché non aveva intenzione");

- parimenti, l'attendibilità delle sue dichiarazioni non può essere scalfita dalle deduzioni difensive che, di contro, sono risultate generiche e non fondate (ancora a titolo esemplificativo, non appare inverosimile che un ragazzo di appena 18 anni, quale era l'imputato T. all'epoca del fatto, possa aver compiuto quella che la difesa ha definito una "acrobatica azione" nel passare alla parte posteriore della macchina per impedire alla minore di aprire lo sportello; non credibile è anche l'affermazione della difesa secondo cui lo S. aveva soltanto dato un passaggio al T., non comprendendosi il motivo per il quale il primo, anziché accompagnare a casa il secondo, lo avesse portato con sé all'incontro chiarificatore con la minore, tenendo anche conto che quest'ultima non conosceva affatto il T. e che, per di più, lo S., alla guida dell'auto, si è diretto verso una zona isolata e non di certo nei pressi della casa del T.);

- il fatto che la minore fosse consapevole quantomeno dell'incontro programmato con il solo S. non può far desumere la consensualità del rapporto con quest'ultimo, né scriminare la posizione dello stesso, piuttosto la volontà della minore di riprendere la relazione con lo S. dimostra ancora una volta l'intento di quest'ultimo, ben consapevole di avere un forte ascendente nei confronti della minore, di servirsi dello stato di subordinazione psicologica in cui la stessa si trovava per indurla ad avere rapporti sessuali con lui e con i suoi amici (in questo caso l'imputato T.L.);

- allo stesso modo, la circostanza che in altri episodi la minore fosse consenziente o che, addirittura, avesse preso l'iniziativa per gli incontri (come risulta da alcuni screenshot di messaggi contenuti nel suo computer) non esclude che in altre circostanze, come quella di cui si tratta, la stessa non fosse d'accordo, anche in ragione del fatto che tali screenshot non riguardano l'episodio in questione;

- la circostanza che il rapporto sessuale con il T. non sia stato completo non può determinare la degradazione della lesività del fatto-reato entro la soglia del tentativo in quanto, secondo giurisprudenza costante, la peculiarità del reato di violenza sessuale di gruppo risiede nel fatto che l'atto sessuale deve essere compiuto in presenza di una pluralità di persone, non richiedendosi, tuttavia, che ciascuna di esse lo ponga in essere autonomamente ed in effetti nel caso di specie la presenza del T. nel momento in cui lo S. compiva atti sessuali contro la volontà della minore rafforzandone l'azione e l'intento (o quanto meno avendoli rafforzati posto che già in precedenza il T. aveva impedito alla minore di scendere dalla macchina) deve considerarsi integrativa del reato in questione;



- infine, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 609-ter c.p., comma 1, n. 1), in ragione dell'età inferiore agli anni quattordici della vittima, si fonda sulla dimostrata collocazione temporale dell'episodio contestato nel mese di novembre 2013.

2.2.3. Capo di imputazione D), relativo al reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609-octies c.p., commi 1 e 2, in relazione all'art. 609-ter c.p., comma 1, n. 1), ascritto a S.D., N.M. e V.A. e commesso in epoca in cui la persona offesa era minore di anni quattordici (data anteriore e prossima al 9 dicembre 2013).

La Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità penale degli imputati formulato dal giudice di prime cure, ancora una volta, sulla base della riconosciuta attendibilità delle dettagliate e coerenti dichiarazioni rese dalla persona offesa in merito all'episodio in esame.

In particolare, la Corte ha rigettato gli appelli proposti dai tre imputati ritenendo:

- prive di pregio le doglianze relative alla asserita non credibilità della persona offesa, essendo, a detta delle difese, inverosimile che la minore fosse stata consenziente per la prima parte dei rapporti sessuali (quelli avuti inizialmente con lo S. e il N.) per poi non esserlo più nella seconda parte dell'episodio contestato (vale a dire quella successiva all'arrivo del V. e relativa al rapporto sessuale avuto con quest'ultimo mentre gli altri due imputati la immobilizzavano). Ancora una volta si ripropone il binomio consenso/dissenso della minore ai rapporti sessuali con lo S.: se, nella prima fase dell'incontro, la minore aveva acconsentito al rapporto a tre con quest'ultimo e il N., è evidente che lo aveva fatto (come accaduto negli altri episodi contestati nei precedenti capi di imputazione) in ragione della condizione di subordinazione in cui versava nei confronti dello stesso S.. In altri termini, la minore, nella malriposta speranza di riconquistarlo, ha nuovamente subito il ricatto dello S. il quale, ribadisce la Corte territoriale, era perfettamente conscio del forte ascendente che aveva nei confronti della minore e se ne è servito per indurla ai molteplici rapporti sessuali con lui e i suoi amici. Inoltre, il "consenso" prestato dalla minore per la prima parte dei rapporti non comporta automaticamente il suo riverberarsi anche nella fase successiva, in quanto gli episodi (anche se in effetti svoltisi in un medesimo arco temporale e spaziale) devono, tuttavia, essere considerati autonomi e distinti proprio in ragione del loro essersi realizzati attraverso una progressione di eventi caratterizzata da un'iniziale consenso della minore, poi venuto meno al variare delle condizioni in cui detto consenso era stato prestato (ossia dopo aver compreso che all'incontro avrebbe preso parte anche il V.);

- pienamente attendibile il racconto, coerente e dettagliato, della persona offesa, le cui dichiarazioni hanno trovato riscontro tanto negli accertamenti effettuati presso il luogo in cui gli episodi in questione si sono verificati, quanto negli screenshot delle conversazioni avute con il N. nei giorni successivi. Peraltro, la minore ha dimostrato piena consapevolezza del narrato anche a fronte delle domande suggestive poste dal Tribunale. In particolare, alla

domanda volta a verificare la manifestazione del suo dissenso rispetto alla prima parte degli accadimenti, la minore ha risposto in modo perfettamente coerente rispetto a quanto in precedenza dichiarato, ovvero che si era recata volontariamente all'incontro con lo S. - pur sapendo quale sarebbe stato, molto probabilmente, l'esito - proprio al fine di riconquistarlo. Dunque, non sarebbe affatto logico ritenere che tale coerenza venga meno proprio in relazione a quella parte di narrato in cui la minore ha specificato, senza peraltro incorrere in nessuna titubanza, che la seconda parte dell'episodio contestato (quello che ha visto la partecipazione del V.) si è svolto contro la sua volontà;

- contraddittorie le versioni rese dagli imputati, i quali hanno fornito ricostruzioni dei fatti completamente discordanti tra di loro (il N. ha, dapprima, in sede di interrogatorio, negato di essersi recato con lo S. e la minore nella casa da lui messa a disposizione, per poi cambiare versione, in sede di esame dibattimentale, ammettendo tale circostanza ma negando che all'incontro si fosse successivamente unito anche il V.. Affermazione, quest'ultima, smentita sia dal V., che non ha mai negato la sua presenza, sia dal contenuto dei messaggi intercorsi tra lo stesso N. e la minore nei giorni successivi all'episodio);

- non fondate le doglianze sollevate dalle difese degli imputati secondo cui il fatto che la minore si dimenasse durante il rapporto non fosse di per sé indicativo del suo dissenso o, quanto meno, non fosse percepibile come tale dagli imputati, risultando inverosimile che il comportamento della ragazza non sia stato percepito come chiaro segno non solo di dissenso, ma anche di opposizione, tenendo conto del fatto che in due avevano bloccato la minore tenendola per i polsi mentre il terzo consumava il rapporto;

- parimenti non fondata l'eccezione sollevata dalla difesa di N. secondo cui il contributo arrecato dallo stesso doveva considerarsi del tutto marginale. Difatti, posto che la presenza di un maggior numero di persone comporta anche una maggior forza intimidatoria nei confronti della vittima, la presenza del N. sul luogo del fatto, l'aver messo a disposizione la casa in cui il reato è stato consumato e l'aver partecipato attivamente al compimento degli ulteriori atti sessuali posti in essere successivamente all'arrivo del V. (bloccando i polsi della vittima per consentire a quest'ultimo di consumare il rapporto) sono tutti elementi che consentono di ritenere integrata la fattispecie di reato contestata;

- infine, sussistente l'aggravante di cui all'art. 609-ter c.p., comma 1, n. 1), in ragione dell'età inferiore agli anni quattordici della vittima, stante la possibilità di ritenere con certezza la collocazione temporale dell'episodio contestato in data anteriore e prossima al 9 dicembre 2013 e non dopo il 4 gennaio 2014 (data in cui la minore ha compiuto i quattordici anni) in quanto nel periodo tra il 29 dicembre 2013 e il 3 febbraio 2014 la ragazza ha avuto una relazione sentimentale con S.A., per cui si ritiene inverosimile che nel gennaio 2014 la stessa possa aver avuto questo rapporto sessuale, dapprima consenziente e poi violento.

2.2.4. Capo di imputazione E), concernente il reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609-octies c.p., commi 1 e 2, ascritto a S.D. e I.G. e commesso in epoca in cui la persona offesa aveva compiuto gli anni quattordici (10 marzo 2014 in luogo del 14 febbraio 2014, data originariamente contestata).

Anche con riferimento a tale reato, la Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato gli appelli proposti da entrambi gli imputati, ritenendo:

- infondate le doglianze relative alla asserita sussistenza del consenso della minore, essendo indubbia la coartazione della sua volontà. Costituisce, senz'altro, dato pacifico quello secondo cui la minore ha volontariamente accettato di incontrare lo S. (lei stessa aveva dichiarato di aver ricominciato a vederlo all'inizio del febbraio 2014, dopo la fine della relazione con S.) ma, ancora una volta, tale volontà si inserisce in un contesto di soggezione psicologica della ragazza, soggezione determinata dal fatto che la minore continuava a subire l'ascendenza dello S. e mirava a riprendere con quest'ultimo una relazione sentimentale esclusiva. Tuttavia, se questa è la "volontà" della minore rispetto al rapporto con lo S., non può di certo estendersi al punto da determinare il suo consenso relativamente all'episodio contestato: la coartazione della volontà della minore e', in sostanza, dovuta al subentro dell'imputato I. (originariamente escluso dalle condizioni in cui la volontarietà si era manifestata) e al ricatto psicologico consistito nell'inganno dello S. e nelle frasi pronunciate dai due correi in quella circostanza ed emerse dal racconto minuzioso fornito dalla persona offesa (la quale aveva affermato che ciò che l'aveva portata a subire il rapporto sessuale era stata proprio la minaccia proveniente dallo I. il quale le aveva intimato che, qualora si fosse opposta, non solo avrebbe raccontato ai genitori dei suoi precedenti rapporti sessuali, ma avrebbe anche fatto del male a loro e alle persone a lei vicine, nominando esplicitamente " N. di (Omissis)", ossia S.A.);

- attendibili le dichiarazioni della persona offesa, non solo in quanto dettagliate e prive di contraddizioni, ma anche perché, come precisato dalla sentenza di primo grado, dotate di molteplici riscontri tra cui: alcuni post-it annotati dalla minore spontaneamente e nell'immediatezza dei fatti; l'analisi dei tabulati telefonici relativi alle celle di aggancio delle utenze in uso alla minore, allo S. e allo I.; la testimonianza del padre della persona offesa, T.S., il quale aveva dichiarato che molto prima di venire a conoscenza dei fatti, la figlia gli aveva chiesto di accompagnarla a (Omissis) per poter parlare con un ragazzo (senza sapere, all'epoca, che tale ragazzo fosse S.A.) ed in effetti dalle dichiarazioni della minore è emerso che la stessa, dopo il verificarsi dell'episodio contestato, nello stesso giorno, aveva chiesto al padre di accompagnarla con urgenza a (Omissis), con ciò dimostrando di aver pienamente subito la minaccia dello I. e di esserne rimasta intimorita al punto da sentire il bisogno di recarsi dallo S. per verificarne le condizioni;

- infondata l'eccezione, sollevata dalla difesa S., relativa alla effettiva e storica verifica dell'episodio contestato, posto che i dati acquisiti in primo grado dall'analisi incrociata dei tabulati telefonici hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dal teste ing. C., CTP della difesa S.;

- prive di pregio le doglianze relative alla insussistenza, nel giorno in cui si è verificato il fatto, di contatti telefonici tra lo S. e I., tenuto conto della dimostrata compresenza sul posto dei due imputati e della minore (stante l'analisi dei tabulati telefonici) e del fatto che, secondo il racconto di quest'ultima, i due si erano recati da lei insieme, sulla stessa auto, ben potendo, dunque, essersi accordati durante il tragitto;

- infondata, infine, la doglianza della difesa dello I. volta a collocare i primi incontri con la minore solo nel settembre 2014. Difatti, gli episodi riportati nell'atto di appello non smentiscono affatto la genuinità delle dichiarazioni della minore (la quale aveva ammesso che in alcune occasioni il rapporto era stato "consensuale", volendo con ciò intendere che in alcune occasioni aveva provato piacere pur essendone, in seguito, molto turbata), rendendo, invece, pienamente credibile che, tra i vari episodi, quelli in cui la minore ha dichiarato di essere stata costretta effettivamente siano stati violenti.

2.2.5. Capi di imputazione F) e H), relativi al reato di detenzione di materiale pornografico ex art. 600-quater c.p., riqualificati dal Tribunale come unico reato con condotta dall'ottobre 2013 alla fine del 2014, il primo (capo F, dall'ottobre 2013 al febbraio 2014) contestato al solo S., il secondo (capo H, dal febbraio 2014 fino alla fine del 2014) contestato allo S. in concorso con I..

La Corte di appello ha confermato la responsabilità penale degli imputati anche in ordine a tale reato in quanto il materiale probatorio raccolto (le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso dell'incidente probatorio e i documenti informatici acquisiti) è risultato idoneo a dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, l'integrazione del reato in questione.

In particolare, la Corte ha ritenuto:

- infondato il motivo di censura, sollevato dalla difesa S., relativo alla erronea applicazione delle norme di diritto sostanziale ed alla trascuratezza di elementi probatori. Secondo costante giurisprudenza, la condotta punita dall'art. 600-quater c.p. consiste, alternativamente, nel procurarsi o detenere materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18 e, trattandosi di un reato di mera condotta, ai fini del suo perfezionamento è richiesta solamente la consapevolezza del procurarsi o del detenere materiale pornografico, senza la necessità che vi sia anche pericolo di una sua diffusione. Ebbene, nel caso di specie, la condotta penalmente sanzionata risulta pienamente integrata essendo comprovato

che gli imputati abbiano acquisito la disponibilità fisica, per via telematica, del materiale pornografico;

- infondate le censure relative alla asserita mancanza di offensività del fatto contestato in ragione della sussistenza del consenso della vittima. Ancora, secondo costante giurisprudenza, la fattispecie di cui all'art. 600-quater c.p. deve essere letta alla luce dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, stipulati a New York il 6 settembre 2000 e ratificati dall'Italia con L. 11 marzo 2002, n. 46, nonché alla luce della decisione quadro del Consiglio Europeo n. 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, la quale estende la protezione del minore sino al compimento del diciottesimo anno di età. Pertanto, in ragione del profilo di tutela rafforzata che, coerentemente con i richiamati dettami internazionali, il legislatore ha inteso accordare, con tale fattispecie incriminatrice, ai minori di anni 18, si deve ritenere che la condotta incriminata sia intrinsecamente, di per sé, offensiva senza che, a tal fine, possa venire in rilievo alcun profilo attinente una presunta libera autodeterminazione del minore, dovendosi escludere in radice che, in tale fattispecie, quest'ultimo sia in grado di manifestare un consenso libero;

- privo di rilevanza, infine, il motivo di gravame sollevato dalla difesa dello I. attinente alla collocazione temporale del fatto contestato in quanto, a detta dell'appellante, dallo sfondo del cellulare della minore (emerso dagli screenshot delle conversazioni in cui si allude al materiale pornografico) doveva ritenersi che la stessa avesse già compiuto i quattordici anni. Alla luce di quanto già ampiamente osservato, tale censura non coglie nel segno posto che la condotta contestata consiste nell'essersi procurati materiale pornografico mediante l'utilizzo di un minore di anni diciotto e non di un minore di anni quattordici (a nulla rilevando, dunque, che la minore potesse aver raggiunto questa età).

2.2.6. Capo di imputazione L), relativo al reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 4), e art. 609-octies c.p., commi 1 e 2, in relazione all'art. 609-ter cpv. c.p., n. 5-sexies, ascritto a I.G. (in concorso con il minore G.G., a carico del quale si procede separatamente) e commesso in epoca in cui la minore aveva compiuto gli anni quattordici ((Omissis)).

La Corte di appello ha confermato, reputandole pienamente condivisibili, le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Reggio Calabria in ordine al riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato anche per tale reato. La Corte ha, in particolare, ritenuto:

- priva di pregio la censura volta negare il ruolo svolto dall'appellante nella vicenda in esame alla luce della asserita incertezza manifestata sul punto dalla persona offesa. La minore,

infatti, ha mostrato incertezza solo in un primo momento, per poi proseguire nel racconto in modo lineare e dettagliato, riferendo della violenza subita anche dall'imputato;

- pienamente attendibili le dichiarazioni della persona offesa relativamente alla violenza subita in quanto, come detto, coerenti e dense di particolari ed, inoltre, dotate di riscontri quali: la deposizione dell'amica dalla quale la minore si era recata dopo l'accaduto, la quale aveva confermato il dichiarato della persona offesa, sia con riferimento all'episodio in esame, sia con riferimento alle confidenze fatte dalla minore in quella stessa occasione in merito alle precedenti vicende di violenza sessuale subite; la deposizione della cugina della persona offesa, la quale aveva riferito di aver saputo da M. che in alcune occasioni I. l'aveva costretta ad avere rapporti sessuali con lui e con altri e di aver ricevuto dalla minore alcuni screenshot di conversazioni intercorse tra lei e G.; gli stessi screenshot di tali conversazioni, dai quali si evince la volontà della minore di avere un rapporto finalmente "normale" con un ragazzo, appunto G., credendolo diverso dagli altri e del quale si era evidentemente fidata per poi rimanerne delusa (come emerge anche dal fatto che, dopo tale episodio, la minore non ha più risposto ai messaggi di G.); l'ulteriore circostanza consistente nel fidanzamento dello S. tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 e la conseguente interruzione, da tale momento, dei contatti con la minore, circostanza questa che conferma la necessità dello I. di "avvalersi" di un altro soggetto, diverso dallo S., appunto il minore G., per riprendere i rapporti con la persona offesa la quale, dopo l'episodio di cui al capo di imputazione E) aveva smesso di rispondere ai messaggi dello I.; l'analisi dei tabulati telefonici dai quali risulta che dalle 11.12 alle 12.25 del (Omissis) le utenze della minore e dei due coimputati erano agganciate alla stessa cella telefonica; gli appunti presi dalla minore sul suo cellulare relativi all'episodio in esame;

- infondata la doglianza relativa alla asserita mancata attribuzione, da parte del Tribunale, della giusta importanza ai tabulati telefonici alla luce del considerevole traffico rilevato sulle utenze dei coimputati e della minore nel giorno in cui si sarebbe verificato il fatto. Quel giorno tra I. e G. è stato rinvenuto un solo contatto telefonico (evidentemente finalizzato ad accordarsi), dunque nessun rilievo può essere attribuito ad ulteriori eventuali contatti telefonici che gli stessi hanno avuto con persone non coinvolte nella vicenda, risultando, piuttosto, perfettamente compatibili con la versione data dalla minore la quale ha riferito che i rapporti sono avvenuti a turno, perciò è ben possibile che queste chiamate siano state effettuate da uno nel momento in cui il rapporto veniva consumato dall'altro e viceversa;

- sussistenti le aggravanti di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 4 (per aver commesso il fatto avvalendosi di un minore, G., nella misura in cui se ne è servito per arrivare a M. che fino a quel momento aveva interrotto i rapporti con I.) e 609 ter cpv. c.p., n. 5 sexies (per avere, i disturbi da stress ed i gesti autolesivi della minore, trovato origine proprio nella condotta dello I. come meglio si dirà in merito al capo di imputazione M).

2.2.7. Capo di imputazione M), concernente il reato di lesioni personali ex art. 582 c.p., ascritto agli imputati S.D. e I.G. per aver cagionato alla T., a seguito delle plurime condotte illecite di cui ai precedenti capi di imputazione, lesioni consistenti in uno stato ansioso e un disturbo post traumatico da stress con atti autolesivi.

La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale - alla luce delle deposizioni di numerosi testimoni, tra cui le figure professionali che, a vario titolo, avevano seguito la minore (dalle cui deposizioni era emerso come quest'ultima, tramite atti di autolesionismo, scarsa autostima, apatia e peggioramento in ambito scolastico, manifestasse segni di un profondo stato di sofferenza ricollegato ad un trauma molto probabilmente relativo all'aver subito maltrattamenti o abusi) - ritenendo sussistente il nesso di causalità tra gli abusi sessuali subiti e l'elemento soggettivo relativo al reato in questione, ha concluso per l'affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati.

La Corte ha ritenuto:

- infondata la doglianza relativa alla mancanza di prova in merito al rapporto di causalità tra le condotte tenute dagli imputati e la condizione psicologica della minore. Ai sensi dell'art. 41 c.p. "il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento"; pertanto, l'impossibilità di escludere con certezza la concomitanza di ulteriori fattori potenzialmente causali non impedisce di ritenere che gli abusi compiuti dagli imputati abbiano comunque concorso alla causazione dello stato di sofferenza della vittima. In altri termini, ciò che rileva è che detti abusi abbiano innescato un meccanismo che, sia pur in concorso con altre cause, ha contribuito a causare il disturbo post traumatico della minore; tanto basta, in assenza di prove circa l'esistenza di fattori eccezionali o straordinari che abbiano interrotto il nesso di causalità, per ritenere che le lesioni abbiano trovato origine nelle condotte di abuso poste in essere dagli imputati;

- sufficientemente dimostrata la sussistenza dell'elemento soggettivo così come accertato dalla sentenza di primo grado;

- infondata la censura riguardante la mancata manifestazione, da parte della minore, nell'immediatezza dei fatti, di alcuna sofferenza, dovendosi considerare sufficienti, a tal fine, i chiari segnali non solo di dissenso ma di opposizione che hanno caratterizzato gli episodi di violenza e tenendo in debito conto il fatto che le conseguenze psicologiche di un abuso possono manifestarsi anche a distanza di tempo;

- priva di pregio la doglianza sollevata dalla difesa di I., secondo cui la condotta contestata avrebbe dovuto essere compresa nella circostanza aggravante prevista dall'art. 609-ter c.p., comma 1, n. 5, di cui al capo di imputazione L). Si osserva che tale aggravante riguarda il

singolo reato cui si riferisce, mentre le lesioni contestate con il presente capo di imputazione riguardano il (e derivano dal) complesso delle vicende subite dalla minore.

2.2.8. Capi di imputazione N) e O), riguardanti, rispettivamente, il reato di violenza privata ex art. 610 c.p., e il reato di lesioni personali ex art. 582 c.p., ascritti agli imputati S.D. e V.A. commessi ai danni di S.A..

La Corte di appello, riformando la sentenza di primo grado, ha:

- assolto entrambi gli imputati dal reato di cui al capo N) perché il fatto non sussiste. Alla luce degli elementi raccolti, deve, infatti, escludersi che l'aggressione allo S. fosse finalizzata a "costringere lo stesso ad interrompere la relazione sentimentale" con la minore in quanto, alla data della contestazione di tale reato (anteriore e prossima al 9 marzo 2014), detta relazione era già stata interrotta; pertanto, non può ritenersi provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'aggressione abbia costretto S. "a fare, tollerare od omettere qualche cosa" così come e', invece, richiesto dalla norma incriminatrice di cui al reato contestato;

- prosciolto entrambi gli imputati dal reato di cui al capo O) per difetto di querela della persona offesa. La procedibilità d'ufficio del reato in questione era stata determinata dalla connessione con il reato di violenza privata di cui al precedente capo; pertanto, l'assoluzione degli imputati dal reato ascritto al capo N), determina il venir meno del suddetto collegamento e la conseguente declaratoria di non doversi procedere in ordine al reato di lesioni personali.

2.2.9. Capo di imputazione Q), riguardante il reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p. ascritto a P.D. per aver aiutato gli altri imputati ad eludere le investigazioni rifiutandosi di rispondere alle domande postegli in sede di sommarie informazioni testimoniali.

La Corte di appello ha confermato la statuizione del Tribunale in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato, risultando evidente come l'atteggiamento reticente del P. abbia contribuito a favorire l'elusione delle indagini. In particolare, la Corte ha ritenuto:

- priva di pregio la doglianza con la quale la difesa ha contestato l'interpretazione letterale delle dichiarazioni dell'imputato fatta dal Tribunale, posto che nessun'altra interpretazione, se non proprio quella letterale, poteva essere effettuata in quanto le parole utilizzate dal P. non avevano alcun significato recondito;

- parimenti infondata la censura volta a "chiarire" l'intento dell'imputato il quale, a detta della difesa, lungi dal voler eludere le indagini - avendo iniziato soltanto da poco la relazione con la minore e non avendo, per questo, dato credito a quanto dalla stessa raccontato - ha preferito non rispondere per timore di riferire fatti non veritieri. Invero, il P. non ha fatto alcun cenno a questa circostanza in sede di s.i.t.; piuttosto, proprio dall'unica risposta che in quella circostanza egli ha fornito, "di questa storia non ne voglio sapere assolutamente niente



perché non riguarda la mia persona", emerge chiaramente l'intenzione di non essere coinvolto nella vicenda e di non voler fornire alcun contributo alle indagini;

- priva di rilevanza, infine, l'affermazione di non aver ricevuto alcuna confidenza dagli altri imputati, posto che, per sua stessa ammissione, i fatti gli erano stati riferiti dalla persona offesa; pertanto, avrebbe quanto meno dovuto riportare quest'ultima circostanza.

2.3. Per quel che riguarda il trattamento sanzionatorio, come detto, la Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado nei confronti di N.D. (rideterminando la pena nella misura di anni sei di reclusione in ragione del comportamento dallo stesso tenuto a seguito del compimento della violenza sessuale - l'essersi preoccupato delle condizioni della minore - con ciò mostrando una non totale insensibilità), S.D. (rideterminando la pena nella misura di anni nove e giorni otto di reclusione essendo stato assolto dal reato di cui al capo N) e prosciolti dal reato di cui al capo O)) e V.A. (rideterminando la pena in anni sei e mesi sei di reclusione stante l'assolvimento dal reato di cui al capo N) e il proscioglimento di cui al capo O)).

Per quel che attiene le richieste di applicazione delle circostanze attenuanti generiche o, per coloro ai quali erano già state riconosciute in primo grado, le richieste di riconoscimento della loro prevalenza rispetto alle aggravanti contestate, la Corte, nel rigettare le varie doglianze, ha rilevato:

- l'incontestabile gravità dei fatti commessi e l'insussistenza, a fondamento della richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio, di un'indicazione circa gli elementi positivi da valorizzare ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche (appelli S. e V.);

- la natura irrisoria degli elementi indicati a fronte della gravità dei fatti contestati (appello I.);

- la congruità della pena così come applicata dal Tribunale (appello T. e P.).

2.4. Infine, in merito alle statuizioni civili, la Corte di appello ha ritenuto che la sentenza di primo grado fosse pienamente meritevole di conferma in quanto:

- certamente ammissibili le costituzioni delle parti civili, sia in ragione del fatto che la costituzione di parte civile non può più essere contestata una volta ammessa in primo grado, sia in ragione della sussistenza della "legitimatio ad causam" delle parti civili stesse;

- provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'incidenza causale delle condotte contestate (e non solo di quella di cui al capo di imputazione M)) rispetto al danno prodotto alla minore, peraltro consistito non solo nel grave stato di sofferenza di cui si è già detto, ma anche nel grave disagio certamente patito a causa del trasferimento, a seguito di tali vicende, dalla cittadina ove la minore aveva sempre vissuto;

- pienamente provato il danno riconosciuto ai familiari della minore, anche in ragione della difficile situazione familiare e ambientale venutasi a creare;
- condivisibile la condanna in solido al risarcimento dei danni, in quanto la solidarietà passiva deve ritenersi sussistente anche quando le azioni ed omissioni dei vari colpevoli sono tra loro indipendenti perché tutte hanno concorso a causare il medesimo evento;
- sussistente la legittimazione alla costituzione di parte civile del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza in quanto la lesione del suo interesse statutario (tutela dell'infanzia) costituisce un danno diretto ed immediato cagionato dai fatti contestati;
- sussistente la legittimazione alla costituzione di parte civile del Comune di Melito Porto Salvo e della Regione Calabria avendo, senza dubbio, tali enti subito un rilevante danno all'immagine stante la rilevanza mediatica che l'intera vicenda ha avuto.

3. Per l'annullamento della sentenza hanno proposto distinti ricorsi tutti gli imputati.

4. S.D. ha presentato due ricorsi, uno a firma dell'Avv. Ciampa Gianluca, l'altro a firma dell'Avv. Nisi Loris Maria.

Ricorso Avv. Ciampa;

4.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella valutazione dei risultati della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale circa il giudizio di responsabilità per i fatti-reato contestati ai capi A, B, D, E e, di riflesso, ai capi M, F ed H.

Oggetto di censura è il malgoverno logico, sul piano della valutazione della prova, della consulenza tecnica dell'Ing. C., relativa alla ricostruzione dei movimenti dell'utenza telefonica in uso al ricorrente nel periodo che va dal 15/07/2013 al 23/12/2014, acquisita in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale insieme con l'esame del consulente stesso. All'argomento la Corte di appello - afferma - dedica le pagine da 46 a 53 della sentenza sminuendone ogni significato probatorio con motivazione palesemente illogica e contraddittoria caratterizzata da argomentazioni viziate per inconciliabilità tra le affermazioni in essa contenute e incompatibili con i dati forniti dal consulente. Sei delle pagine suindicate riproducono uno stralcio della sentenza di primo grado nella parte riassuntiva della testimonianza del M.llo S., una pagina costituisce la mera trascrizione letterale della pagina 36 della testimonianza del consulente resa all'udienza del 21/07/2020, le altre sono prive di considerazioni logiche. Non si trattava di confutare le risultanze degli accertamenti sui movimenti dell'imputato nel periodo in considerazione, svolti dalla PG in base alle celle telefoniche agganciate dall'imputato, quanto di introdurre un dato infinitamente più accurato derivante dal sistema di geolocalizzazione "Google". La Corte di appello avrebbe dovuto

prendere in considerazione la testimonianza dell'UPG nella parte in cui introduceva un dato, l'ampio raggio di copertura delle celle telefoniche, talvolta anche di chilometri, tale da rendere privo di certezza il luogo nel quale si trovava esattamente il ricorrente al momento dei fatti. Il CT, invece, aveva ben spiegato che la geolocalizzazione del dispositivo consente di accertare l'esatto punto nel quale si trova il suo utilizzatore nel momento dato. Di tanto dà atto la stessa sentenza impugnata a pag. 47 che riporta però solo uno stralcio delle dichiarazioni del consulente, omettendo di riportare anche quanto da lui riferito in ordine al grado di precisione del rilevamento "Google" (circa 10 metri) e al modo con cui Google gestisce, in modo automatico, le informazioni sulla posizione del dispositivo seguendo, in ordine decrescente, l'ordine del miglior segnale (GPS, reti WiFi, celle telefoniche). Peraltro, la geolocalizzazione GPS opera sempre, per il sol fatto che l'utenza è attiva, mentre la posizione rilevabile dalle celle telefoniche dipende dall'utilizzo effettivo dell'utenza (chiamata, ricezione/invio di messaggi). Aver pensato che i dati delle celle telefoniche e quelli di GPS e Wi-Fi fossero indifferenti ai fini dell'esatta localizzazione del telefono in uso al ricorrente, mostra quanto sia stato superficiale ed inadeguato il ragionamento della Corte d'appello. Affermare che ha lo stesso valore probatorio il dato della presenza del ricorrente in un punto qualsiasi dell'abitato di (Omissis) (coperto con un'unica cella dall'antenna in località (Omissis)), rispetto al dato della più precisa collocazione dello stesso in un raggio di dieci metri dalla sua abitazione o in un altro specifico indirizzo, è assurdo ed illogico.

Con riferimento al capo A della rubrica, non si rinviene alcun cenno, alcuna considerazione, alcun apprezzamento o valutazione dei risultati dell'accertamento tecnico svolto dall'ing. C.. La Corte di appello insiste nel collocare il fatto quando la ragazza era infraquattordicenne, quindi nell'anno 2013, tra il mese di ottobre e quello di novembre, più precisamente, secondo quanto aveva affermato il Tribunale, una notte intera tra il sabato e la domenica. Nei motivi nuovi di appello era stato dedotto che, in base alle risultanze della consulenza tecnica di parte, il ricorrente non si era mai posizionato in via (Omissis) per una notte intera fra l'ottobre-novembre del 2013. In particolare, dai nuovi e più accurati dati di geolocalizzazione, è stato accertato che l'utenza del ricorrente non si è mai trattenuta, negli ultimi cinque mesi dell'anno 2013, per una intera notte presso un immobile sito in via (Omissis). Il dato probatorio è dotato di autonoma forza dimostrativa ed è palesemente incompatibile sia con la ricostruzione adottata dal Tribunale che dalla Corte di appello così da inficiare radicalmente sotto il profilo logico entrambe le motivazioni.

A non diverse valutazioni si espone la motivazione della sentenza impugnata in relazione al capo B della rubrica. Manca, anche qui, un qualsiasi cenno, considerazione, apprezzamento o valutazione dei risultati dell'accertamento tecnico svolto dall'ing. C. dal quale risulta che il ricorrente, tra i mesi di novembre e dicembre 2013, non aveva mai stazionato presso il cimitero vecchio per un tempo apprezzabile e comunque sufficiente a commettere il reato ipotizzato. Non solo la Corte non si cura di rivalutare questi dettagli ma arriva persino a

scrivere che non è stata offerta alcuna concreta allegazione contraria alla ricostruzione dei movimenti operata dalla persona offesa laddove il CT aveva dimostrato che l'utenza dello S. si trovava nel centro del paese, ben lontano dalla strada panoramica verso il (Omissis).

Analoghe considerazioni valgono per il fatto di cui al capo D che, secondo i giudici di merito, era stato commesso in località (Omissis) tra le ore 13,30 e le ore 17,30 di un giorno anteriore e prossimo al 09/12/2013 e comunque prima del 04/01/2014. Con i motivi di appello era stato dedotto che l'utenza dello S. non aveva mai interessato la località (Omissis) nelle ore pomeridiane dell'intero periodo in analisi. Nel periodo settembre 2013-gennaio 2014 l'unica permanenza del ricorrente in quella località è stata segnalata il giorno 11 novembre 2013, in cui, peraltro, dalle ore 15,31 fino alle ore 17,29 l'utenza era rimasta agganciata alla rete Wi-Fi della propria residenza. Di certo egli non era mai stato in quella località nel mese di dicembre. Il dato è particolarmente rilevante se si evidenzia, aggiunge il ricorrente, che secondo i giudici di merito egli nella circostanza in questione aveva certamente utilizzato il proprio telefono per chiamare il V..

Con riferimento al reato di cui al capo E, la Corte di appello sembra interessarsi ai risultati dell'analisi tecnica della geolocalizzazione ma, nel tentativo di motivarne l'irrelevanza, cade in macroscopiche contraddizioni, travisamenti e manifeste illogicità. Secondo il Tribunale il fatto andava collocato in (Omissis), nella strada vicino al (Omissis), il giorno 10/03/2014. In sede di appello il ricorrente aveva dedotto che in base agli accertamenti tecnici svolti dall'Ing. C., egli non era mai stato quel giorno presso il (Omissis). Il CT, esaminato in udienza, aveva affermato chiaramente che l'utenza del ricorrente, dalle ore 16,23 alle ore 19,27, era agganciata al WiFi della propria abitazione, in prossimità di Via nazionale, 88, ed era stato da lui utilizzato (a dimostrazione del fatto che non l'aveva dimenticato a casa). Sottolinea che la localizzazione dell'utenza quel 10/03/2014 non era il frutto di un accertamento a campione (come sostiene la Corte di appello, che così svislisce il dato) ma di una verifica mirata, né il fatto che l'esito di tale verifica fosse stato riferito per la prima volta in udienza, nel contraddittorio tra le parti, e non riportato nell'elaborato scritto toglie validità al dato probatorio in tal modo inserito. Se la P.G. (a mezzo tabulati) accerta che i cellulari dei tre ragazzi erano agganciati all'antenna di (Omissis) e quindi si trovavano tutti all'interno della relativa e vasta cella di copertura (che copre tutto (Omissis)), il CT accerta che all'interno di quell'area ampia (indicata dai tabulati) il cellulare dello S. era esattamente localizzato in via (Omissis), in una sala giochi, lontano dal (Omissis). Incomprensibile, afferma, è la critica secondo cui i risultati dell'analisi tecnica avrebbero scarsa precisione poiché il consulente ha effettuato l'analisi "esclusivamente su una delle utenze telefoniche interessate"; si tratta di un'affermazione assurda che ben tratteggia la superficialità della motivazione e quindi della decisione. L'imputato ha fornito una prova d'alibi: si trovava in altro luogo nel momento in cui la Corte di appello dà per commesso il reato. Peraltro, dai tabulati del 10/03/2014 dell'utenza in uso allo S., risulta che con la persona offesa vi era stato un fitto scambio di SMS (ben 32) tra le ore

18,02 e le ore 18,21, nonché una conversazione a voce dalle ore 18,23 alle ore 18,26. L'omessa valutazione delle informazioni rinvenienti dalla CT C., conclude, vizia la motivazione in relazione sia ai singoli capi d'imputazione, sia in relazione al generale giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (e delle note e appunti dalla stessa redatti) ancora e nuovamente contraddette da dati oggettivi acquisiti al processo, motivazione che si pone anche in contraddizione con i dati probatori specifici assunti in rinnovazione istruttoria, perfino materialmente riportati in sentenza, e comunque in contraddizione con i dati risultanti chiaramente dalle dichiarazioni rese dal consulente in aula e riassunte nella relazione tecnica.

4.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), la nullità dell'incidente probatorio relativo alla assunzione della testimonianza della persona offesa, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in quel contesto, la nullità delle ordinanze che hanno respinto la questione in conseguenza dell'inosservanza e dell'erronea applicazione dell'art. 33 c.p.p., in relazione all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a) e art. 179 c.p.p., nonché degli artt. 24,25 e 111 Cost., artt. 6 e 7 Convenzione EDU.

Ricorda che l'audizione protetta della persona offesa era stata assunta in sede di incidente probatorio alla presenza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Ordinario di Reggio Calabria e del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria che hanno condotto congiuntamente e direttamente l'esame della minore. La nullità dell'incidente probatorio era stata dedotta all'udienza dibattimentale del 20/12/2018 ed in conseguenza del suo rigetto riproposta in sede di impugnazione della sentenza di primo grado. Sia il Tribunale che la Corte di appello hanno disatteso le doglianze difensive sul rilievo che non sono state violate le norme sulla composizione dei collegi, non avendo i due GIP tenuto le udienze dell'incidente probatorio costituiti in collegio, ma semplicemente avendo tenuto udienza ed esercitato l'attività giurisdizionale "in corrispondenza temporale". In realtà, obiettata, in relazione alla propria posizione, nessun potere giurisdizionale poteva essere riconosciuto al GIP del Tribunale per i Minorenni, il quale, benché non fosse il suo giudice naturale, aveva proceduto all'esame della persona offesa, elaborando e sottoponendo le proprie domande nel corso di tutte le udienze in cui si è articolato l'atto istruttorio. Non si tratta del fatto che i due giudici abbiano tenuto udienza in contemporanea e nello stesso luogo, ma che il GIP del Tribunale per i Minorenni ha effettuato domane le cui risposte sono state poi trasfuse nel verbale di udienza del tribunale ordinario, registrate e trascritte e successivamente utilizzate nel corso dello stesso incidente probatorio, nel corso del processo, e, in ultima analisi, nel giudizio e nella decisione del Tribunale e della Corte di Appello in relazione all'imputato maggiorenne S.D.. I due GIP non si sono limitati ad agire "in corrispondenza temporale", ma hanno interloquito ed esaminato come farebbe un qualunque collegio di tribunale, a nulla rilevando l'esistenza di un protocollo tra Uffici Giudiziari, il quale,

mero strumento di prassi, non deroga né può derogare a norme di legge, e del quale è stata probabilmente data una applicazione pratica scorretta.

4.3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 499 e 191 c.p.p., e il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di attendibilità della testimonianza della persona offesa.

Con l'atto di appello - afferma - la difesa aveva evidenziato l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in incidente probatorio, in quanto sollecitate con domande suggestive e nocive, in violazione delle regole del codice di rito per assicurare la sincerità e genuinità delle risposte (artt. 499 e 191 c.p.p.), tali da rendere la prova non genuina e poco attendibile. Inoltre, aveva formalmente eccepito la nullità di tutte le domande suggestive rivolte a T.M. e la inutilizzabilità conseguente di tutte le risposte date dalla minore a tali domande suggestive. La Corte di appello non ha colto il senso della deduzione, essendosi limitata ad affermare che il giudice di prime cure aveva tenuto conto di tali domande suggestive, indicandole espressamente e valutando caso per caso se le dichiarazioni rese a seguito di tali domande fossero assistite da riscontri. Anche per questo - afferma la Corte di appello - il Tribunale aveva utilizzato il criterio della credibilità frazionata, ritenendo, appunto, la minore credibile solamente quando il suo narrato era stato riscontrato. La Corte territoriale - lamenta - non ha colto la questione giuridica sottesa alla doglianza e ha finito per recepire quanto espresso in primo grado, senza fornire puntuale risposta alle censure avanzate e la nuova valutazione di merito richiesta con il gravame. Il Tribunale aveva espressamente riconosciuto che nell'esame della persona offesa si riscontra una abnorme presenza di domande suggestive e la loro accertata influenza sulle dichiarazioni della stessa e, tuttavia, né il primo Giudice, né quello dell'impugnazione hanno tratto le necessarie conseguenze da questa constatazione: la completa assoluta compromissione della credibilità della dichiarante. L'intero esame è caratterizzato da suggestione e suggerimenti, domande nocive, domande canalizzanti, domande-affermazioni inducenti ad una correzione del narrato, domande più volte reiterate "per chiarimento"; è caratterizzato da un utilizzo delle precedenti dichiarazioni rese al p.m. del tutto improprio, fuori da ogni schema di semplice "contestazione" e nell'ottica di una evidente prospettiva verificazionista, tramite domande e commenti connotati da un alto tasso di implicatività, in evidente violazione delle raccomandazioni della Carta di Noto e delle Linee Guida Nazionali per "L'ascolto del minore testimone" redatte dalla Consensus Conference del 2010. La conduzione diretta dell'esame del minore da parte del giudice rende assoluto il divieto di porre domande suggestive. Il consulente tecnico della difesa, Prof. S.G., ha rintracciato nell'esame dell'incidente probatorio almeno 361 domande suggestive (in tutte le articolazioni possibili: direttamente suggestive, ripetute, a risposta forzata, verificazioniste, a cui risponde il giudice stesso, in cui viene chiaramente suggerita la risposta). La Corte di Appello, richiesta esplicitamente con il gravame, avrebbe dovuto offrire una nuova ed esauriente valutazione della testimonianza e dell'attendibilità della prova, il cui risultato si

mostra inficiato a causa delle modalità di assunzione, poiché il metodo con cui il soggetto viene interrogato non è neutrale rispetto alla sua attendibilità. La risposta fornita, invece, è contraddittoria: pur ritenendo l'irritualità dell'esame, ritengono la testimonianza (il cui risultato era inaffidabile per il metodo con il quale era stato condotto l'esame) idonea ad essere posta a fondamento di una declaratoria di responsabilità, seppure solo per alcuni dei capi d'imputazione.

Ne' la Corte prende in considerazione quanto evidenziato nell'atto di appello riguardante il grado di "suggestionabilità" della persona offesa, risultante dagli approfondimenti psico-attitudinali condotti secondo il test di Gudjonsson, che tutti i consulenti descrivono come uno dei migliori per misurare la resistenza alla suggestione dell'esaminando. Da tale test è emersa (lo riconosce il Tribunale) una cedevolezza alla suggestione pari al 20% delle domande (20 ogni cento).

Era stato altresì dedotto che la vittima, oltre alla "cedevolezza" involontaria (misurata dal test), manifesta una concreta propensione (o abilità) a cogliere le informazioni utili portate dalle domande suggestive per variare il proprio narrato, adeguandolo a quelle che sono le sopravvenienze e l'aspettativa dell'interrogante.

L'espedito dei riscontri, utilizzato dai Giudici di merito, è fallace: i riscontri esterni servono a corroborare dichiarazioni già caratterizzate dalla credibilità soggettiva del dichiarante e dall'attendibilità intrinseca del suo racconto, mai a puntellare una dichiarazione viziata perché frutto di domande che tendono a suggerire la risposta al teste, ovvero forniscono le informazioni necessarie per rispondere secondo quanto desiderato dall'esaminatore.

4.4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), la nullità dell'atto di assunzione delle informazioni testimoniali rese dalla persona offesa in sede di audizione protetta l'11/11/2015, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in detta sede, la nullità della sentenza per violazione delle norme processuali disciplinanti le modalità, il regime, il valore probatorio delle contestazioni all'esame testimoniale e delle sommarie informazioni testimoniali rese in fase di indagini preliminari, in conseguenza dell'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 362 c.p.p., comma 1, e art. 198 c.p.p., comma 1. Deduce, altresì, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.

Premette che l'11/11/2015 la persona offesa era stata esaminata in audizione protetta per l'assunzione di informazioni sui fatti per cui è processo. Tali dichiarazioni sono state largamente utilizzate dai due G.i.p. in sede di incidente probatorio, non tanto e non solo per formali "contestazioni" ai sensi dell'art. 500 c.p.p., commi 1 e 2, quanto, piuttosto, quale canovaccio dell'esame e mezzo per la formulazione delle domande suggestive e nocive che hanno caratterizzato integralmente l'incidente probatorio. L'audizione protetta, però, non era stata preceduta dall'avviso alla testimone dell'obbligo di riferire secondo verità quanto era a

sua conoscenza, nonché delle finalità dell'audizione e della veste giuridica dell'esaminatrice, Dott.ssa C., esperto richiesto dell'assistenza ai sensi dell'art. 351 c.p.p., comma 1-ter. Investita di specifico gravame, la Corte di appello ha disatteso l'eccezione difensiva con motivazione oscura, disordinata e contorta nella quale si mescolano affermazioni relative alla capacità a testimoniare (inconferenti al tema proposto), a conclusioni giuridiche fuori da ogni logica e dal nostro sistema codicistico. La Corte territoriale semplicemente ignora l'esistenza del reato previsto dall'art. 371-bis c.p., nonché dei reati previsti agli artt. 368 e 378 c.p., così come gli incumbenti e le garanzie imposti dall'art. 362 c.p.p. e art. 198, comma 1, in esso richiamato. La Corte di appello sembra peraltro confondere gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 351 c.p.p. con quelli espletati ai sensi dell'art. 362 c.p.p.. Delle due l'una: o si tratta di affermazioni rese alla Dott.ssa C. (ed in tal caso sono inutilizzabili come fonte di prova per la ricostruzione del fatto), o si tratta di dichiarazioni rese da persona informata dei fatti, inutilizzabili per il mancato avviso dell'obbligo di dire la verità. La questione posta dalla difesa non riguardava un vuoto formalismo, ma la necessità che la persona interrogata (futura testimone), fosse informata sulla natura dell'atto e sugli obblighi che incombevano sulla stessa, ben avendo presente che trattavasi di una quindicenne. Come riferito dagli operanti, la persona offesa e la madre furono prelevate, senza preavviso, dalla loro abitazione dai Carabinieri ed accompagnate presso il Tribunale di Palmi, ove M. venne condotta nell'aula delle audizioni protette e lì esaminata dalla Dott.ssa C.. Ebbene, sia la madre che la ragazza hanno riferito che non compresero il motivo dell'audizione ed anzi pensarono e continuarono a pensare che la Dott.ssa C. agisse per conto del Tribunale per i Minorenni, per valutare un possibile allontanamento di M. dai genitori. Alla ragazza fu semplicemente detto che era "importante" (concetto ben diverso da quello di "obbligatorio per-legge") che dicesse la verità, senza alcun riferimento alle conseguenze derivanti da false dichiarazioni. In ogni caso, l'equivoco sulle finalità dell'audizione protetta ragionevolmente indusse la minore a calibrare le risposte alle domande, spingendola a narrare una versione dei fatti "salvifica" e tale da non farla passare per una ragazza eccessivamente libera e quindi negletta dai genitori (ed in effetti, in seguito, il Tribunale per i Minorenni ritenne di intervenire sull'esercizio della capacità genitoriale: il timore della minore non era affatto peregrino).

4.5. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 188 e 191 c.p.p., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa il giudizio sull'alterazione della capacità testimoniale della persona offesa per sottoposizione a terapia E.M.D.R. e circa il giudizio di attendibilità della testimonianza.

Premette che con l'appello era stata dedotta l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in incidente probatorio (in quanto raccolte dopo che la ragazza era stata sottoposta a terapia EMDR, tecnica idonea ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti) e la loro inutilizzabilità in quanto assunte in violazione dell'art. 188 c.p.p. che vieta



appunto tali tecniche. Era stato accertato che - dopo la "rivelazione" di quanto subito da M. - la madre decise di far visitare la minore dalla sua psicoterapeuta - la Dott.ssa M.M., semplice psicologa - la quale l'aveva sottoposta a terapia "EMDR" dalla primavera fino all'agosto del 2015, quindi prima dell'audizione protetta innanzi al Pubblico Ministero, e prima dell'esame in incidente probatorio.

La motivazione della sentenza e', sul punto, del tutto carente e priva di completezza in relazione alle specifiche doglianze e rilievi formulati nel gravame, illogica nello sviluppo argomentativo, contraddittoria rispetto a specifiche risultanze istruttorie. In particolare, la Corte di appello non valuta in alcun modo le critiche dirette alle conclusioni sul tema della Dott.ssa F. (ed alla sentenza di primo grado che queste conclusioni recepiva), critiche semplicemente ignorate, e travisa quanto riferito sugli effetti della terapia EMDR dalla Dott.ssa C.. La difesa aveva richiamato l'attenzione sul fatto, concordemente riferito dagli esperti sentiti in giudizio e dallo stesso Tribunale, che dopo l'EMDR i ricordi disturbanti legati all'evento traumatico hanno una desensibilizzazione e perdono la loro carica emotiva, con "la perdita della carica emozionale associata all'evento ricordato" (così il Tribunale, pag. 194-195 della sentenza). Si chiedeva al giudice del gravame di rivalutare il giudizio, tenendo in considerazione che "il presente processo comporta il giudizio su atti sessuali e sulla volontarietà di questi atti; e tanta parte del giudizio si basa sulla descrizione che di questa "volontà" offre la persona offesa: anche a voler mettere da parte il dato della modificazione del ricordo nei suoi aspetti descrittivo-fattuali, già il fatto incontrovertito che l'EMDR porti ad una riscrittura e modificazione dell'emozione associata al ricordo deve mettere in serio allarme il Giudice. Ricordando l'atto sessuale, in mancanza di una eclatante violenza "corpore corpori", che cosa, se non l'emozione del momento, differenzia il ricordo di atto voluto e agito dal ricordo di atto al quale ci si sentiva costretti? Se l'emozione legata ad un semplice "mi teneva la mano" o "aveva uno sguardo (spaventoso)" è stata modificata dalla terapia, cosa può garantire che quanto riferito mesi o anni dopo (l'incidente probatorio è del 2017) non sia frutto di una rilettura negativa dell'evento? Il "sentire" nel momento del fatto è uno dei punti essenziali di questo processo. Quel "sentire" è stato irrimediabilmente falsato." (pg. 26 appello). Che qualcosa fosse cambiato, del resto, lo ammette la stessa M. ("ho cambiato anche modo di pensare riguardo ad alcune cose, mi sono resa conto di altre cose, che allora non capivo, non percepivo allo stesso modo di ora (...) certe cose non me le spiego nemmeno ora di quello che facevo o di quello che potevo pensare"). La Corte di Appello non si cura minimamente della questione: in ciò manca la motivazione.

La critica delle conclusioni sull'effetto della terapia EMDR andava ben oltre, e non è stata correttamente affrontata dalla Corte di Appello, che ha violato le indicazioni interpretative di questa Corte di cassazione sul tema dell'escussione di minori e soggetti fragili ed, in particolare, sulla necessità che l'escussione venga effettuata il più presto possibile, vicino ai fatti o alla loro emersione per cristallizzare la prova prima di una eventuale psicoterapia sulla

vittima che non è neutrale, mettendo in guardia dall'inevitabile incidenza del tempo e della terapia, secondo quanto prevedono le Linee Guida Nazionali per "l'ascolto del minore testimone" e la Carta di Noto. Se, per consolidato orientamento scientifico e giurisprudenziale, la sottoposizione a psicoterapia (quale che sia) può già di per sé influenzare la resa testimoniale, gli effetti della specifica terapia EMDR non sono stati soppesati in sede di merito. La Corte di appello, anzi, travisa le dichiarazioni rese della Dott.ssa C. e della Dott.ssa F. che non concordano affatto sugli effetti della terapia alla quale - ricorda il ricorrente - la ragazza fu sottoposta prima che rendesse le dichiarazioni testimoniali e due anni prima dell'incidente probatorio. Nell'atto di appello, la difesa aveva trascritto ed invitato la Corte di Appello a valutare, sul punto, le conclusioni tecniche del CT, S.G., in ordine all'attitudine della terapia a produrre falsi ricordi mediante la metodica dell'immagine mentale, come peraltro riconosciuto anche da una recente e specifica ricerca scientifica sull'argomento. La valutazione offerta dalla Corte di appello in risposta a questo specifico argomento e', deduce il ricorrente, praticamente inesistente, affidata ad un laconico "nulla di rilevante". La Corte di appello sembra piuttosto stigmatizzare il fatto che la difesa abbia messo in discussione la professionalità del perito, Dott.ssa F. in quanto non accreditata nel mondo "scientifico-accademico non risultando al suo attivo pubblicazioni in materia" (pg. 38 sentenza C.App.). La questione non era tuttavia ininfluenza, essendo principio giurisprudenziale indiscusso che nella scelta della teoria scientifica di copertura, tra quelle prospettate dagli esperti, il giudice non può che fare riferimento agli studi che sorreggono la tesi prescelta, alle basi fattuali sui quali essi sono condotti, all'ampiezza, rigore e oggettività della ricerca, all'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica, al grado di consenso che la tesi raccoglie nell'ambito scientifico, all'autorità indiscussa e all'indipendenza del soggetto che ha gestito la ricerca. Nell'atto di appello non si voleva rimarcare solo l'inesperienza della Dott.ssa F., priva di inserimento nel mondo accademico, priva di specifica esperienza nel campo della ricerca sulle materie in trattazione, psicologa alla quale non è riferibile alcuna pubblicazione di un qualche rilievo scientifico, ma il fatto che aveva macroscopicamente errato nella semplice valutazione di almeno due dei cinque test ai quali aveva sottoposto la testimone (il test "Minnesota" e il test di Gudjonsson). Nel corso della deposizione, il perito aveva più volte fatto riferimento a letteratura e teorie sformite di ogni validazione scientifica ed ampiamente screditate sia dalla gran parte del mondo accademico, sia dalla concreta prassi della migliore giurisprudenza italiana. Non si prospettava alla Corte di Appello una gara di titoli, le si chiedeva di rivalutare e motivare la scelta delle conclusioni tecniche da porre a fondamento del giudizio alla luce dell'affidabilità professionale degli esperti, della perizia nella valutazione dei dati (come già detto la Dott.ssa F. aveva pacificamente errato nel definire i risultati di due test su cinque), del fatto che solo quest'ultima ha ritenuto la terapia EMDR ininfluenza sul ricordo. La circostanza che il prof. S.G. sia ricercatore e scienziato di indubbia competenza e fama (Professore Ordinario di Neuroscienze Forensi e di Neuropsicologia Forense dell'Università di Padova, Direttore del Master in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense dell'Università di Padova, Direttore della Scuola di Specializzazione in

Neuropsicologia dell'Università di Padova, autore di centinaia di pubblicazioni ed articoli scientifici nelle materie di competenza, pubblicati sulle migliori e più accreditate riviste scientifiche), non è dettaglio che il giudice del merito poteva semplicemente ignorare.

Si era chiesto alla Corte di appello di valutare anche la professionalità della psicologa (non psichiatra, sottolinea il ricorrente) che aveva praticato la terapia EMDR dopo aver diagnosticato un disturbo post traumatico da stress senza aver prima somministrato alcun test psicodinamico e incurante delle devastanti conseguenze che la terapia avrebbe avuto sulla genuinità della futura testimonianza. Peraltro, è la stessa psicologa, sentita in dibattimento, ad ammettere di aver suggerito alla persona offesa - e quindi instillato in lei il falso ricordo - l'idea che la medesima fosse stata vittima di abuso e che i suoi rapporti fossero non-consensuali sul rilievo (errato) che a dodici/tredici anni una ragazzina non possa mai esprimere un valido consenso (tesi sconfessata dal Tribunale che ha assolto gli imputati da alcune delle imputazioni loro ascritte).

4.6. Con il sesto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), l'erronea applicazione dell'art. 196 c.p.p., e la mancanza di motivazione in ordine al giudizio sulla capacità a testimoniare della persona offesa.

Afferma che con specifico motivo di appello erano stati evidenziati gli errori del Tribunale nella valutazione della capacità di testimoniare della persona offesa chiedendo al giudice dell'impugnazione di dichiarare tale incapacità, ovvero di disporre una nuova perizia e di tenere comunque in considerazione i risultati delle consulenze tecniche. Nell'atto di appello, in particolare, si chiedeva di rivalutare criticamente i risultati di alcuni test psicodiagnostici e le conclusioni a cui erano giunti i consulenti tecnici. In particolare, si indicavano: a) il grado di "suggestionabilità" di T.M., pari al 20% secondo il test di Gudjonsson epurato degli errori della Dott.ssa F.; b) la sua scadente capacità di linguaggio.

La Corte di appello ha omesso ogni motivazione sulla questione, avendo affrontato l'argomento esclusivamente in relazione alla terapia EMDR ma disinteressandosi completamente delle altre censure sulla mancanza di capacità clinica a rendere testimonianza. Nell'unica pagina nella quale la Corte di appello sembra affrontare l'argomento relativo alla capacità di testimoniare (pag. 38), non appare per nulla chiaro se stia ancora trattando la questione "terapia EMDR" o se stia valutando la generale capacità a testimoniare. Ne' l'onere di motivazione può ritenersi assolto dalla pura e semplice affermazione di condivisione delle valutazioni espresse dal giudice nel provvedimento impugnato, senza alcun reale vaglio critico dei motivi di censura né risposta puntuale in merito ad essi, in quanto ciò si traduce - nella sostanza - in una motivazione solo apparente.

4.7. Con il settimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nel giudizio relativo alla attendibilità della persona offesa circa il giudizio di responsabilità per tutti i reati contestati.

La Corte di appello, afferma, era stata chiamata a valutare:

a) l'inattendibilità della testimonianza della persona offesa T.M. in relazione alla genesi della testimonianza (il "giudizio" del nuovo fidanzato P. ed il confronto con i genitori, i motivi delle prime rivelazioni, i pettegolezzi correnti nel paese, le spinte a mentire nei primi racconti, le sollecitazioni ed il numero di ripetizioni del racconto, le aspettative di chi la sollecitava, il contenuto e le caratteristiche delle primissime dichiarazioni e le loro modificazioni a seguito delle reiterazioni sollecitate);

b) le prove del deliberato mendacio di T.M.: per le menzogne in ordine ad "appunti" e "note"; per la cancellazione delle memorie fisiche del computer e per le menzogne nel negarla; per l'incompatibilità della narrazione originaria della persona offesa con i contenuti dei file rinvenuti sul suo computer (con conseguente cambio di versione); per le menzogne in ordine alla non volontarietà dei rapporti sessuali avuti con N.M.; per le menzogne in ordine alla non volontarietà dei rapporti sessuali avuti con I.G.;

c) l'inattendibilità del narrato per l'assenza di file - fra quelli recuperati che avallassero la narrazione di T.M..

Si trattava di allegazioni idonee ad incidere sulla attendibilità della persona offesa, la cui testimonianza rappresenta l'unica e decisiva prova a carico dell'imputato, indici di inattendibilità che meritavano un'adeguata analisi da parte della Corte di Appello e che dovevano essere presi in considerazione e valutati dalla Corte di merito, poiché in astratto idonei a destabilizzare il quadro accusatorio.

La Corte di Appello ha omesso questa analisi: l'omessa valutazione delle allegazioni difensive, nella misura in cui queste ultime si presentavano in astratto idonee ad incidere sulla valutazione di attendibilità della testimonianza della persona offesa, integra una carenza di motivazione che merita di essere emendata da altra Corte territoriale, attraverso un nuovo, questa volta completo e logico, giudizio sul punto.

Quanto alla specificità e decisività delle questioni devolute con l'appello, e frettolosamente disattese con il generico richiamo alla validità del metodo di valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie, afferma di aver rimarcato che T.M. non era semplicemente stata ritenuta poco credibile su alcune circostanze riferite, ma erano state acquisite prove del deliberato mendacio della stessa, così che la Corte di appello doveva valutare quanto la falsa dichiarazione compromettesse la generale attendibilità della ragazza secondo l'insegnamento della Corte di cassazione per il quale la verifica dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni

può portare anche ad esiti differenziati, purché la riconosciuta inattendibilità di alcune di esse non dipenda dall'accertata falsità delle medesime, giacché, in tal caso, il giudice è tenuto ad escludere la stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante. In secondo luogo, la difesa aveva evidenziato che la certa e accertata inattendibilità di significative parti della narrazione offerta dalla persona offesa era talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie e per insuperabili lacune e contraddizioni interne, da compromettere per intero la stessa credibilità della dichiarante. Con l'appello si chiedeva che il giudizio sulla attendibilità (frazionata) tenesse conto non solo dei fatti-reato per i quali è stata ritenuta la responsabilità (come afferma la sentenza a pag. 45), ma che fosse complessivamente rivolto a tutta la testimonianza, riconsiderando le cause che avevano portato il Tribunale alla pronuncia assolutoria per contestazioni certo non secondarie e richiedendo un nuovo e proprio giudizio della Corte sulla sussistenza di un'interferenza fattuale e logica tra le narrazioni dei singoli episodi contestati, tale da non consentire una reale parcellizzazione delle condotte. La Corte territoriale nulla aggiunge ad un immotivato "tali presupposti di interdipendenza... non ricorrono nel caso di specie" e ribadisce che "le contestazioni per le quali è stata ritenuta la responsabilità degli imputati sono distinte e riguardano episodi tra loro ben diversificati, sia dal punto di vista delle persone, che delle modalità, che della distanza cronologica, il che impedisce, appunto, tale intersecazione." (pg. 45 sent.). E tuttavia è la stessa Corte di appello a contraddirsi quando ammette, almeno con riferimento al capo E un "incedere degli eventi criminali a suo danno" che mal si concilia con la valutazione frazionata del racconto della PO. Ma questo "incedere degli eventi criminali" è nella natura della contestazione dei fatti, nello stesso editto accusatorio nel quale ogni episodio contestato si innesta come imprescindibile antecedente logico di quelli temporalmente successivi, tanto da proporre quasi un rapporto di causalità necessaria nello sviluppo diacronico delle condotte criminose a danno della ragazza, indubbiamente inserendo ogni singolo fatto in un'unica concatenazione di eventi caratterizzante il rapporto tra la ragazza e il "gruppo", ovvero tra la ragazza e i singoli imputati. Tanto sono legati tra loro i singoli episodi che in tutto il dibattimento si è cercato il filo conduttore che spiegasse l'asservimento della ragazza al "branco": il "ricatto" per la minacciata diffusione dei video (inesistenti) delle violenze, l'"abbindolamento" da parte dello S., la fama criminale della famiglia di uno degli imputati e la forza che una sua prima minaccia avrebbe esercitato per tutto lo sviluppo degli avvenimenti.

In altri passaggi la valutazione di credibilità della ragazza viene supportata da un ragionamento che confonde il piano dell'indagine sollecitato con l'offensività della condotta (il riferimento a pag. 40 della sentenza).

Questo modo confuso di ragionare si coglie anche nella risposta, del tutto illogica, oscura, a tratti incomprensibile, al motivo con il quale si argomentava sull'inaffidabilità generale della persona offesa derivante dal provato e deliberato mendacio della stessa nel riferire della

cancellazione della memoria del suo computer. La Corte di appello avrebbe dovuto spiegare perché la provata manomissione delle prove, che pure riconosce, "non sposta i termini della vicenda", spiegando la affermata ininfluenza di questa manomissione per il giudizio di affidabilità della ragazza e di credibilità dei suoi racconti (sul punto manca la motivazione); avrebbe dovuto spiegare in che modo, pur avendo la persona offesa negato di aver cancellato alcun dato prima di consegnare il pc (menzogna ripetuta dal fratello), questa falsa dichiarazione non poteva interagire col giudizio di affidabilità e credibilità della ragazza.

La Corte di appello (che peraltro travisa le dichiarazioni della persona offesa che aveva riferito che il programma di "keylogger", grazie al quale rimaneva traccia di ciò che veniva digitato sul computer, era stato installato dal fratello a sua insaputa e su richiesta della madre, non già con il suo consenso) fa mostra di non aver ben compreso le censure difensive. La questione posta con l'atto di appello era la seguente: la persona offesa non ha mai inteso preconstituirsi prove perché all'epoca dei fatti non si sentiva vittima di nulla, accumulava dati (screenshot, conversazioni, foto...) relativi a tutte le sue relazioni ed amicizie (pg. 48-49 atto appello); richiesta dagli operanti di portare prove utili, fa invece formattare il pc; quando deve consegnare il pc per l'incidente probatorio, il giorno prima fa avviare dal fratello un programma di recupero dati (per vedere cosa era scampato alla formattazione) e subito dopo un programma di cancellazione (più efficace della formattazione); poi consegna il pc e, interrogati sul punto, lei e il fratello, rispondono sicuri che non hanno cancellato nulla (solo il perito li smentirà). Ebbene, lamenta il ricorrente, si chiedeva alla Corte di appello, alla luce di queste circostanze di fatto, di rivedere il giudizio di generale affidabilità della ragazza e di credibilità dei suoi racconti: la Corte territoriale non ha compreso la doglianza e comunque ha ommesso una vera e logica motivazione sul punto.

La Corte di appello, inoltre, omette qualsivoglia motivazione in relazione alle questioni dedotte nei paragrafi Parte prima 2<sup>^</sup>.3 -2<sup>^</sup>.3.A e 2<sup>^</sup>.3.13 e 2<sup>^</sup>.3.0 dell'atto di appello a firma avv. Ciampa (rispettivamente svolti da pg. 55, da pg. 60 e da pg. 69), sempre in tema di attendibilità della persona offesa e di circostanze idonee a compromettere per intero la stessa credibilità della dichiarante. In particolare si era evidenziato che i contenuti dei pochi file recuperati fra la mole di quelli prima nascosti e poi irreversibilmente cancellati dalla persona offesa avevano insanabilmente smentito i contenuti delle iniziali dichiarazioni rese da quest'ultima nel corso dell'audizione protetta e della prima udienza dell'incidente probatorio, tanto da costringerla - in ciò agevolata dalle domande suggestive - a modificare le proprie precedenti dichiarazioni, nella narrazione degli avvenimenti (vi erano state altre due udienze di incidente probatorio). Era stato dedotto che tanta parte del narrato della persona offesa era stato scartato, persino dal Tribunale, non tanto perché incerto nei riferimenti fattuali o non riscontrato, non solo perché smentita da dati probatori sopravvenuti, ma perché, messa di fronte alle contraddizioni, la ragazza aveva modificato le accuse che lanciava, evidenziando così la precedente menzogna. L'assoluzione dal reato di cui al capo I, per esempio, è derivata

non dalla mancanza di riscontri ma perché la dichiarazione della persona offesa, sul punto della riferita non consensualità e della costrizione ai rapporti sessuali era stata smentita da incontrovertibili dati documentali sopravvenuti. Sulle menzogne della persona offesa al riguardo la Corte di appello non ha detto alcunché.

Erano state altresì denunciate le menzogne della persona offesa in ordine alla non volontarietà dei rapporti sessuali avuti con N.M.: in un primo momento indicati come mai consensuali, poi, a fronte dei messaggi recuperati, costretta ad ammettere che così non era. Anche su questo argomento la Corte di appello ha taciuto.

Erano state anche denunciate le menzogne della persona offesa nel riferire sulla redazione di appunti e note; anche su questo punto la Corte omette ogni motivazione su quanto allegato.

Giova peraltro evidenziare, afferma il ricorrente, che, con riferimento al tema relativo all'accostamento "attendibilità frazionata-riscontri" come metodo di giudizio, anche le dichiarazioni relative agli incontri sessuali relativi al capo I avevano trovato dei riscontri come affermato dallo stesso Tribunale.

In realtà, sostiene il ricorrente, i giudici del merito hanno utilizzato impropriamente la valutazione frazionata delle dichiarazioni di T.M., teste che si era dimostrata inattendibile, e l'affermazione secondo cui "Anche per questo ha utilizzato (il Tribunale, n.d.r.) il criterio della credibilità frazionata, ritenendo, appunto, la minore credibile solamente quando il suo narrato è stato riscontrato." (pg. 45 sentenza C.App.), appare come un espediente retorico: la condanna si basa in realtà sull'assunto che ove il racconto della ragazza, pure riscontrato, è stato smentito da dati documentali, si assolve; dove non si è trovato modo di smentirlo (magari perché in quel caso specifico non furono scambiati messaggi o magari perché tali messaggi furono tra quelli cancellati da M.), si condanna. Perché riscontri di contorno, nessuno in effetti legato al punto fondamentale della prestazione del consenso, è facile trovarne. Risolvendosi così il metodo di giudizio in una indebita inversione dell'onere della prova. Inoltre, che nel raccontare un singolo episodio M. sia riuscita a evitare contraddizioni e illogicità non può, di per sé, fornire credibilità allo specifico racconto reso da una testimone per il resto inattendibile e mendace. Parcellizzare il narrato della persona offesa, chiosa il ricorrente, non fa altro che affidare il giudizio alla circostanza, del tutto casuale, di non aver trovato documenti che smentissero il racconto (solo perché, come si è visto, T.M. riuscì a cancellarli efficacemente, a differenza di altri episodi), oppure di essere riuscita la testimone a non modificare la versione (magari perché in questo caso nulla le fu contestato durante l'esame da parte dei due GIP). Tale espediente non salva da un doveroso e logico giudizio di esclusione della generale credibilità soggettiva della dichiarante, nelle cui dichiarazioni non è in effetti possibile distinguere il vero dal falso, quanto frutto di suggestione, quanto frutto di falsi ricordi indotti dalla psicoterapia, quanto frutto di menzogne. La questione prospettata con

l'atto di appello era seria, specifica, incidente su un punto decisivo: era dovere del Giudice del gravame esaminarla ed esaustivamente motivare.

4.8. Con l'ottavo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione alla condanna per il reato di cui al capo A.

In particolare, afferma, la Corte di appello omette di motivare sull'unico punto decisivo devoluto: la collocazione temporale del fatto, non di certo la consensualità del rapporto implicitamente ammessa dal tipo di contestazione mossa (art. 609-quater c.p.). Sul punto la Corte di appello contraddice il Tribunale sostenendo, apoditticamente, che "la versione fornita dalla vittima in sede di incidente probatorio è stata lucida e puntuale anche di fronte a domande suggestive alla stessa poste dal GIP" (pg. 59 sent. C.App.), laddove i primi Giudici avevano affermato che dalle prove dichiarative non era possibile addivenire ad una collocazione temporale certa del fatto, essendosi affidato alla "prova documentale", costituita dal file "note" e dai file di screenshot delle conversazioni tra M. e N.M.. E ciò a prescindere dalla omessa considerazione dei nuovi dati di geolocalizzazione, che escludono la presenza di S. per tutti gli ultimi mesi dell'anno 2013 nei luoghi del fatto, con le tempistiche riferite dalla persona offesa.

4.9. Con il nono motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 609-septies c.p., comma 4, n. 4), e il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio sulla connessione del reato di cui al capo A con altro delitto perseguibile d'ufficio.

Invoca, al riguardo, l'applicazione del principio secondo il quale "la procedibilità d'ufficio dei reati di violenza sessuale, per connessione con altro reato procedibile d'ufficio, presuppone l'esistenza di un collegamento reale secondo la previsione di cui all'art. 12 c.p.p., e non meramente processuale che si ha quando in un medesimo contesto investigativo si abbia la scoperta di altro reato, perché il riferimento a ogni forma "atipica" di connessione si risolve in una interpretazione "in malam partem", esclusa in campo penale."

In ogni caso la Corte di appello ha fornito una motivazione contraddittoria sul punto avendo comunque affermato che tra i fatti non vi è intersecazione.

4.10. Con il decimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione alla condanna per il reato di cui al capo B anche in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter c.p., comma 1, n. 1).

Premessa la mancanza di credibilità della persona offesa, afferma di aver investito la Corte di appello della doglianza relativa al fatto che il Tribunale non aveva tenuto conto delle



contraddizioni in cui era incorsa T.M. nel raccontare il fatto (con cambi di versione relativi al nucleo centrale dell'episodio) e delle smentite che il narrato aveva trovato in dati probatori successivamente acquisiti. La Corte di appello ha disatteso la censura con motivazione incongrua e contraddittoria osservando che, sul punto, la persona offesa in sede di incidente probatorio aveva reso dichiarazioni particolarmente dettagliate e mai accondiscendenti alle domande suggestive poste. Affermare - osserva - che se il teste non asseconda la domanda suggestiva allora è sincero, più che un sillogismo è un paralogismo. In realtà, se il teste non cede alla suggestione, potrà solo dirsi che la risposta non è stata inquinata dall'intervistatore, ma resta impregiudicato il giudizio sulla verità del contenuto della risposta. La Corte di appello aggiunge che sul fatto in parola la persona offesa "ha dimostrato un elevato grado di coerenza sia logica, che argomentativa a differenza di quella fornita dagli imputati, poco verosimili ed illogica" (pg. 65 sent.). Anche queste sono asserzioni, non spiegazioni. La Corte avrebbe dovuto motivare in ordine agli specifici dati che l'appello indicava come confliggenti con la asserita coerenza logica ed argomentativa. I Giudici distrettuali, afferma, non si sono curati minimamente del fatto che la testimone ha più volte cambiato versione in merito ad elementi decisivi del fatto, così non rispondendo alla questione devoluta in gravame. Sulle dedotte incongruenze in ordine alle specifiche modalità con cui sarebbe stata trattenuta all'interno dell'autovettura contro la sua volontà, la Corte di appello non spende una sola parola ed, anzi, offre una motivazione illogica rispetto alla questione che già il Tribunale aveva riconosciuto come effettivamente non riscontrata: il sistema di chiusura dell'autovettura nella quale si erano svolti i fatti (l'abbassamento della sicura, dispositivo assente nel tipo di macchina in questione). La Corte liquida in poche righe la questione qualificandola come non essenziale, dando prova di non aver compreso il senso della doglianza, tutt'altro che banale, visto che, come affermato nell'atto di appello, "nell'economia del suo racconto la chiusura della sicura rappresentò una determinante modalità di costrizione, quella che le impedì di andarsene. Tanto che essa è stata espressamente indicata nel capo d'imputazione come modalità di esercizio della violenza volta a costringere la minore a subire l'atto sessuale: "impedivano alla stessa di scendere dalla autovettura con violenza, consistita nel chiudere la sicura delle portiere". (pg. 78 atto appello a firma avv. Ciampa).

La motivazione della Corte (e del Tribunale prima) è illogica e contravviene ad un principio giurisprudenziale indiscusso. Infatti, i giudici del merito, per superare le aporie del complessivo narrato della persona offesa, staccano i singoli episodi l'uno dall'altro, per operare poi una valutazione frazionata delle dichiarazioni riferibili ad ognuno di essi. Qui si va oltre: si pretende di svolgere una valutazione frazionata delle dichiarazioni relative ad un singolo episodio, violando tra l'altro le stesse regole di giudizio che la Corte di appello si era data perché il narrato non solo non ha trovato riscontro nei punti essenziali ma è stato smentito sia per l'elemento della chiusura della vettura, sia dai nuovi dati di geolocalizzazione, che escludono la presenza di S. nei luoghi del fatto, con le tempistiche riferite dalla persona offesa.

Ulteriore profilo di illogicità e contraddittorietà della motivazione è rinvenibile nella considerazione per la quale il T. era uno sconosciuto per la persona offesa ciò che conferma la mancanza del consenso. Per la Corte di appello è impensabile che la ragazza volesse avere un rapporto sessuale anche con T., perché non lo aveva conosciuto in precedenza. La Corte sconta un pregiudizio moralistico, che è nei fatti di causa smentito da un dato probatorio certo, riportato anche dal Tribunale, rinveniente dalla conversazione con lo I. nel corso della quale la ragazza lo sollecitava a coinvolgere in incontri sessuali "qualcun altro" senza dare ulteriori indicazioni e/o nominativi specifici.

Non può non evidenziarsi, prosegue il ricorrente, che l'episodio in esame non è poi così dissimile da quello contestato al capo 3, che coinvolgeva un altro "sconosciuto" per M. ( P.P.): lì il Tribunale assolve, perché, fortunatamente per l'imputato, erano state rinvenute (tra i file scampati alla cancellazione) delle chat della persona offesa dalle quali "non (era) emersa alcuna tensione da parte della ragazza nei confronti dell'imputato" anzi si "evoca(va) l'atteggiamento attivo e partecipato della stessa" (pg. 242 sent. Trib.); qui si condanna il T. perché non si sono trovati messaggi simili (magari perché irrimediabilmente cancellati dalla persona offesa nella provata distruzione del suo archivio); non ci si chiede perché non è stato rinvenuto neanche un messaggio, tra le centinaia, ove M. mostrasse un minimo di disappunto verso S. per aver aiutato T. a molestarla.

Ancora, la motivazione è illogica quando afferma che "il dato dirimente che smentisce la ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato T., ovvero che era stata M., mostrandosi senza pantaloni, ad offrirsi di avere un rapporto sessuale anche con lui, è dato dalla circostanza, confermata dallo stesso ragazzo, che il rapporto non era stato consumato." (pg. 70 sent. C.App.). Per la Corte di appello, il fatto che l'imputato non abbia voluto commettere il reato di "atti sessuali con minorenni" (art. 609-quater c.p.) è dato dirimente per provare che la ragazza dice il vero e che quindi non vi fu sua disponibilità, ma un assalto che solo la strenua resistenza della vittima ha evitato arrivasse alla violenza carnale. Per la Corte, il fatto che un ragazzo riferisca di essere stato invitato ad avere un rapporto, ma che lo ha rifiutato (magari proprio perché, in tesi della Corte, la ragazza non aveva ancora 14 anni...), è necessariamente spudorata menzogna. Si tratta di un argomento illogico.

La motivazione è apparente (e contraddittoria) circa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter c.p., comma 1, n. 1). La questione riguarda la collocazione temporale del fatto che la Corte di appello ritiene provata (mese di novembre 2013) in base alle dichiarazioni della ragazza e del di lei padre.

Senonché: a) in sede di impugnazione della sentenza di primo grado si richiamava quanto diffusamente allegato nel motivo di appello relativo al capo A ove vi era ampia critica alla ricostruzione cronologica offerta dal Tribunale di prime cure, ma nessuna risposta è stata fornita sul punto; b) lo stesso Tribunale aveva ritenuto quelle stesse dichiarazioni tanto

inaffidabili da affermare che "dalle prove dichiarative assunte nel corso dell'istruttoria non è possibile addivenire ad una collocazione temporale certa di tali episodi" (pag. 196, sent. Trib.), quelle stesse prove che la Corte, con motivazione apparente e contraddittoria, ritiene idonee a collocare il fatto nel mese di novembre 2013.

4.11. Con l'undicesimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 56 c.p., in relazione agli artt. 609-bis e 609-octies c.p. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione circa il giudizio di sussistenza degli atti sessuali in relazione al reato di cui al capo B.

Era stato dedotto, in appello, che il T. non aveva posto in essere alcun "atto sessuale" nei confronti della minore: egli avrebbe solamente tentato senza riuscirci - di avere con lei un rapporto sessuale. Non si poneva questione di "incompletezza del rapporto sessuale con T.", si chiedeva alla Corte di indicare quale "coinvolgimento della corporeità sessuale" si sia in concreto realizzato, visto che T.M. non ne aveva riferito alcuno. La Corte omette di chiarire quale atto sessuale (pur nella larghissima accezione definita dalla Corte di Cassazione) abbia concretamente attuato T. sul corpo di T.M.. In questo la motivazione manca.

4.12. Con il dodicesimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione alla condanna per il reato di cui al capo D anche in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter c.p., comma 1, n. 1).

Con l'atto di appello era stata dedotta la mancanza di credibilità della persona offesa (che aveva riferito di essere stata costretta al rapporto sessuale a quattro con V.), sia perché il racconto era stato inquinato da domande nocive, sia perché si era mostrato menzognero in aspetti decisivi, sia perché la successiva condotta della ragazza, nei rapporti con gli stessi soggetti che l'avrebbero stuprata, era totalmente incompatibile con la riferita violenza. Era stata altresì dedotta la problematica della percezione che dell'asserito dissenso potevano aver avuto gli imputati, di quale fosse stato in concreto il comportamento concludente di T.M. che potesse consentire agli imputati stessi di rendersi conto della asseritamente mutata volontà della ragazza, sino a poco prima pienamente e volontariamente partecipe al rapporto a tre con lo S. e il N., tanto più che in precedenza la stessa era stata più volte consenziente a rapporti sessuali con V., sia da sola che in gruppo (capo A).

La Corte di Appello, nella parte della motivazione dedicata all'argomento, mostra di non aver realmente preso in esame i motivi di appello (travisansoli), di non essersi soffermata sui dati probatori che venivano indicati, di non aver proceduto ad un nuovo e proprio giudizio, affastellando affermazioni illogiche e immotivate.

In primo luogo, illogica appare la valorizzazione del preteso "riscontro" del narrato della minore, in relazione alla descrizione della casa dove si sarebbero svolti i fatti; che la ragazza fosse stata in quella casa non era stato contestato nel gravame e si tratta di elemento comunque neutro rispetto al punto della doglianza e del giudizio, se cioè ci fosse stata costrizione o meno all'atto sessuale.

In secondo luogo, la Corte di appello era chiamata a pronunciarsi proprio sulle questioni che la stessa dà per scontate e sulle quali era stato sollecitato il suo intervento: la prova che la ragazza si "dimenasse" (nell'accezione negativa che riconnette al termine la Corte) e che fosse "tenuta per i polsi" da S. e N., così da essere bloccata dai due mentre il V. la stuprava, il fatto se la testimone avesse veramente dichiarato questo, se la dichiarazione era credibile o inquinata da domande nocive e suggestive o dalla psicoterapia EMDR, se il suo comportamento fosse compatibile con quelli successivi.

La difesa aveva richiamato la valutazione del consulente tecnico, prof. S., sulle modalità di conduzione dell'esame e sui risultati giungendo alla conclusione che il ricordo non era spontaneo, ma la Corte di appello non se ne è curata.

Ma la Corte di appello va oltre persino i risultati che avevano ottenuto i GIP con le loro domande suggestive: trattando della posizione di N., scrive che "l'aver attivamente partecipato al compimento degli ulteriori atti sessuali posti in essere all'arrivo del V., fra cui bloccare tutti i tentativi che la vittima faceva per divincolarsi, fa ritenere integrata la fattispecie". Sennonché la ragazza aveva riferito di non avere manifestato alcun dissenso, di non avere "gridato", di non avere "scalpitato", incalzata dalle domande suggestive dei due G.I.P. si era spinta a dire che "si muoveva".

Nell'atto di appello era stato evidenziato come la ricostruzione del fatto non fosse credibile, considerato il comportamento della ragazza ad esso successivo, tanto incompatibile con lo stupro da non potersi credere che si sia effettivamente verificato. In particolare, si richiamavano i contenuti delle conversazioni che successivamente la persona offesa aveva intrattenuto con lo stesso N. (il riferimento è alle chat del febbraio 2014). Facendosi logica applicazione della comune esperienza, non può credersi - sostiene il ricorrente - che una ragazza, costretta e violentata nel modo descritto, possa poi parlare così tranquillamente con uno dei suoi aguzzini. Assurdamente la Corte si premura di ricordare che la prima parte del rapporto era stata consensuale, ma il fatto che N. l'avesse subito dopo trattenuta per i polsi costringendola a subire lo stupro di V., mal si concilia con una chat nella quale la vittima non esprime alcun rancore, proprio parlando di quell'episodio, anzi lo ricorda con piacere. Ancora, la Corte di appello ha negletto alcune chat di epoca successiva dimostrative di quanto il rapporto tra N. e M. fosse improntato ad amicizia e forse ad un timido e reciproco interesse affettivo, decisamente poco compatibile con la partecipazione del N. ad una violenza carnale. Si evidenziava che M. riferiva di aver avuto altri rapporti sessuali con N.M. e S.D. del tutto

consensuali, ma della compatibilità di tali atteggiamenti con la violenza sessuale di gruppo di cui al capo D non è fatta menzione. E ciò senza considerare che in un primo momento la persona offesa aveva descritto in termini negativi il suo rapporto con il N., salvo poi cambiare versione quando le erano state mostrate le chat nelle quali descriveva molto positivamente il rapporto sessuale con lo S. ed il N. che aveva immediatamente preceduto lo stupro. Ne' la Corte di appello prende in considerazione i dati relativi alla geolocalizzazione dello S. nei tempi e luoghi da essa riferiti.

Del tutto apparente, infine, è la motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter cpv. c.p., n. 1), in considerazione dell'età della ragazza al momento del fatto avuto riguardo al tempo del commesso reato, indicato dalla rubrica in data anteriore e prossima al 09/11/2013 e validato dalla Corte di appello in considerazione del fatto che la persona offesa dal 29/12/2013 al 04/01/2014 aveva avuto una relazione sentimentale con un altro ragazzo. Sicché deve ritenersi del tutto inverosimile che a gennaio, durante tale relazione del tutto soddisfacente per M., quest'ultima avesse questo rapporto sessuale di gruppo prima consenziente e poi violento, tanto più che la stessa aveva collocato il fatto sicuramente dopo le vacanze natalizie. Lamenta la natura congetturale del ragionamento seguito dalla Corte per disattendere il dato riferito dalla vittima: a) in primo luogo, afferma, non si comprende da dove deriva l'assunto che la relazione con S. fosse "del tutto soddisfacente" visto che lo stesso Tribunale aveva sminuito la relazione affermando che non si era trattato di un vero e proprio fidanzamento; b) durante le proprie relazioni T.M. vedeva altri ragazzi, con i quali aveva anche rapporti sessuali, anche di gruppo.

4.13. Con il tredicesimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione circa il giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo E.

In primo luogo, afferma, la Corte di appello non si cura della denunciata contraddizione tra la condanna di S. e I. per il capo E (violenza sessuale commessa il 10/03/2014 - datazione rideterminata dal Tribunale - pg. 223 sent. Trib.) e l'assoluzione degli stessi dal reato di cui al capo I (violenza continuata con episodi dal (Omissis)): anzi, platealmente ne distorce la valenza. Il punto, afferma il ricorrente, è che non è possibile ritenere, sul piano logico, che le minacce profferite il 10/03/2014 avessero esaurito la propria forza intimidatrice poco più di un mese dopo. La questione, devoluta in appello, è rimasta irrisolta avendo la Corte di appello semplicemente affermato che la ragazza inizialmente non aveva mai avuto rapporti consensuali con lo I.. Ma sui rapporti con costui la ragazza aveva mentito; solo il recupero dei file che M. sperava di avere definitivamente cancellato ha dimostrato che la realtà era ben diversa e che la minore, ancora una volta, aveva deliberatamente mentito nel riferire la non volontarietà dei rapporti sessuali intercorsi con I.G., ben evidente dagli screenshot delle conversazioni WhatsApp dai quali emerge che la ragazza ha l'ultima parola su se e quando vedersi, facendosi anche parte attiva nell'introdurre il discorso su pratiche sessuali.

L'argomento del mendacio è stato oggetto di articolato e specifico motivo di appello ma la Corte territoriale omette una motivazione congrua. Ne' può soccorrere, a salvare da illogicità e contraddizione il giudizio, il pretesto della valutazione frazionata. Il fatto di cui al capo "E" viene indicato come il primo episodio di una nuova fase di sopraffazione della persona offesa, la quale, terrorizzata da I.G. si sarebbe vista costretta a subire rapporti sessuali a cui avrebbe partecipato anche S.D.; sono le stesse minacce proferite in occasione del capo E che consentono il verificarsi dei fatti contestati al capo I (ma pure J e K), minacce che la persona offesa riferisce che le furono sempre ripetute per forzarla. Sussiste, dunque, quella "interferenza fattuale e logica" che la Corte di cassazione indica come limite di ammissibilità della valutazione frazionata. Appare quindi fuorviante l'energia che la Corte di Appello spende nel riportare asseriti "riscontri", in realtà elementi marginali o di dubbia forza persuasiva, per altro ricollegandoli in modo illogico (il ricorrente si riferisce al malgoverno logico dell'aggancio dei cellulari dei tre ragazzi, la PO e i due imputati, alla medesima cella telefonica che, però, dominava tutto l'abitato di (Omissis), laddove erano stati offerti dati più precisi mediante la geolocalizzazione dell'utenza dell'imputato; alla neutralità del dato rinveniente dalla mancanza di contatti tra la PO e lo S. negli intervalli di tempo compatibili con la collocazione temporale del fatto, che però non esclude che i due avessero utilizzato WhatsApp, applicazione non intercettata dalle celle telefoniche, laddove tra i due vi era stato un fitto scambio di sms - ben 32 messaggi - tra le ore 18.02 e le ore 18.21, nonché una telefonata a "voce" durata dalle 18.23 alle 18.26, dopo cioè che era stato consumato lo stupro). La Corte, inoltre, indica come "riscontri" quanto scritto da M. sui post-it e sulle note che consegnò agli inquirenti; bizzarro - annota il ricorrente - che si considerino "riscontri" per una dichiarante inattendibile degli appunti dalla stessa scritti, non si sa come, non si sa quando, e sulla cui redazione T.M. aveva più volte mentito. La affidabilità di questi riscontri documentali costituiva specifico motivo di appello del tutto negletto dalla Corte territoriale.

Lamenta, inoltre, che la Corte di appello ha ritenuto l'esistenza di un "metus" della ragazza verso lo I. già smentito dal Tribunale e le ragioni della cui insussistenza erano state ampiamente dedotte in appello ma del tutto ignorate. La superficialità del giudizio della Corte di appello traspare di nuovo, conclude il ricorrente, nella affermazione per la quale proprio tale "metus" avrebbe dovuto "sconsigliare" la persona offesa dal coinvolgere nei fatti proprio un componente della famiglia I.. La Corte di Appello, però, ha ommesso di valutare i motivi di impugnazione (paragrafi Parte prima - 1.1 e 1.2) sulla genesi della testimonianza: i primi nomi che la persona offesa fa sono proprio quelli in relazione ai quali giravano per il paese voci incontrollate di rapporti sessuali, rapporti dei quali, con specifico riferimento a S. e I., le chiedeva sprezzantemente e violentemente conto il nuovo fidanzato P.D..

4.14. Con il quattordicesimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 600- quater c.p., rubricato ai capi F ed H, e il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto.

In sede di impugnazione, afferma, erano state devolute le seguenti questioni: - sui dispositivi informatici sequestrati all'imputato non erano state rinvenute fotografie riconducibili alla minore; - non era emersa la prova che immagini pornografiche, di cui pure si parlava nelle chat, fossero mai state effettivamente inviate a S.D., o meglio dallo stesso ricevute; - la chat (riportata a pg. 229 sent. Tribunale) nella quale S. scriveva a M. "manda una tu" non è univocamente riferibile a una richiesta di una foto pornografica, e soprattutto non è seguita dall'invio di una foto pornografica.

La Corte di appello, osserva, ha disatteso i rilievi difensivi in base ai seguenti argomenti: a) "Dagli scambi, risultanti dai documenti informatici, di foto e dialoghi aventi ad oggetto ed inerenti a materiale pornografico emerge, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la prova che le immagini pornografiche di cui le parti discutevano ampiamente erano state effettivamente inviate agli appellanti e dagli stessi ricevute e detenute"; b) ve ne è prova nel fatto che la PO, conversando con I., aveva riferito di aver fatto autoscatti di pose in atteggiamenti inequivocabilmente a sfondo sessuale per lo S., alludendo esplicitamente all'invio di foto pornografiche.

Senonché, lamenta il ricorrente, la Corte di appello non indica quali siano i documenti informatici di cui al punto a), né la loro collocazione nel fascicolo processuale. Quanto al punto sub b), la circostanza che la persona offesa avesse riferito, nella chat menzionata dalla Corte di appello, di avere tenuto una condotta, non prova che l'abbia effettivamente tenuta e che non stesse invece mentendo per fare ingelosire il suo interlocutore.

Aggiunge che l'unico invio di una unica foto è contenuto nella chat richiamata a pg. 232 della sentenza del Tribunale e che essa ritrae solamente parte di un busto, sì da non poter essere considerata alla stregua di materiale pornografico, non trattandosi di organo genitale. In ogni caso, non vi fu alcuna richiesta da parte dell'imputato (come inutilmente dedotto in appello); fu infatti la ragazza a chiedere al ricorrente se volesse vedere una cosa (domanda che, peraltro, poteva precedere l'invio di qualsiasi genere di materiale, non necessariamente pornografico, annota il ricorrente). Questi, dunque, nell'unico caso in cui privatamente gli era stata inviata una foto, non aveva tenuto alcuna condotta riconducibile al concetto di "procurarsi il materiale" di cui all'art. 600-quater c.p.. Ne', d'altra parte, vi è prova che la fotografia, pur ricevuta, sia stata, almeno per un tempo apprezzabile, conservata e quindi "detenuta" ai sensi della norma incriminatrice (anche su questo - conclude il ricorrente - la Corte non' offre risposta e motivazione).

4.15. Con il quindicesimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione circa il giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo M.

Afferma di aver censurato, in appello, la decisione del Tribunale di aver ritenuto sussistente il contestato disturbo da stress post traumatico in capo alla persona offesa, senza disporre una perizia medico-legale che fosse effettuata quantomeno da un esperto in psichiatria e medicina legale. Non vi era stata, infatti, alcuna indagine di questo tipo, indagine che i consulenti tecnici della difesa avevano pur indicato come necessaria. Il Tribunale aveva ritenuto di poter utilizzare le dichiarazioni della Dott.ssa M., ma si trattava di decisione errata sotto diversi profili: la testimone non aveva fornito alcun dato verificabile, non avendo, per sua stessa ammissione, somministrato alcun test psicodiagnostico; non aveva le competenze per una valutazione medico-legale, trattandosi di una semplice psicoterapeuta; aveva mostrato scarsissimo rigore scientifico e non aveva particolari necessità di indagare causa, nesso causale, entità del disturbo, essendosi esclusivamente preoccupata della terapia. In ogni modo, un testimone non può surrogarsi ad un perito, essendo molto diverso il tema di prova sottoposto al contraddittorio dibattimentale: la Dott.ssa M. poteva solo riferire su dati di fatto, non esprimere pareri sulla loro interpretazione. Della questione non si era occupata nemmeno la Dott.ssa F. non essendole stata demandata una valutazione medico-legale in sede di conferimento dell'incarico. L'accertamento di "eventuali deviazioni comportamentali e/o altri segni rivelatori dell'esperienza della violenza subita" non è assimilabile ad un quesito di diagnosi e nesso di causalità. Inoltre, è principio condiviso dalla migliore scienza che "Le evidenze scientifiche non consentono di identificare quadri clinici riconducibili a specifica esperienza di vittimizzazione, né ritenere alcun sintomo prova di un'esperienza di vittimizzazione o "indicatore" di specifico traumatismo" (linee guida CF). Infine, la Dott.ssa F. non possedeva le necessarie competenze tecniche.

La Corte di appello non ha preso in considerazione nessuna delle valutazioni tecniche offerte dalla difesa in sede di appello arrivando a desumere una così complessa diagnosi persino dalle dichiarazioni della madre della persona offesa.

In secondo luogo, era stato censurato il giudizio di riconducibilità, in termini di certezza, della malattia di T.M. alla condotta di S.D..

Anche su questo aspetto la motivazione della Corte manca del tutto, così come manca il nuovo esame alla luce delle censure articolate. La Corte di Appello si adagia, come già il primo Giudice, sul concetto di concorso di cause che, tuttavia, non può essere mezzo per eludere la prova del nesso di causalità tra condotta ed evento. Se non si è in grado di attribuire i disturbi di M. con certezza alla condotta di S., o con certezza ai maltrattamenti da parte di P., o con certezza alla conflittualità familiare, non può semplicemente dirsi che tutto può aver contribuito e quindi ritenere sussistente il reato contestato all'imputato. La Corte territoriale non ha fornito una puntuale motivazione sul punto.

4.16. Con il sedicesimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle



circostanze attenuanti generiche che la Corte di appello non ha applicato con motivazione stereotipata che non ha tenuto conto degli argomenti difensivi allegati: l'incensuratezza, la mancanza di carichi pendenti, l'età (all'epoca dei fatti il ricorrente era poco più che ventenne - in una situazione in cui la giovanissima età ha evidentemente inciso sulla percezione del disvalore delle condotte imputate), le condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, proveniente da una famiglia semplice, di modesto livello culturale.

4.17. Con il diciassettesimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 185 c.p., artt. 2043,2055,2056 e 1226 c.c. e il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del danno risarcibile e alla quantificazione della provvisionale.

Afferma che con l'appello aveva sostenuto la mancanza di prova dell'esistenza di un danno risarcibile derivante dalle condotte da lui ipoteticamente tenute nei confronti di T.M., unica persona offesa dei reati per i quali è intervenuta la condanna. La Corte di appello era stata sollecitata a dichiarare inammissibile, per mancanza di legittimazione o comunque perché infondata, la richiesta di risarcimento del danno avanzata dagli enti territoriali fondata sul solo fatto che il reato era stato commesso nel territorio di rispettiva competenza. L'affermato danno all'immagine degli enti pubblici in questione è risarcibile solo in caso di delitti contro la pubblica amministrazione posti in essere dai pubblici dipendenti, qualifica assente in tutti gli imputati. L'immagine deteriorata del Comune o della Regione ove si sono svolti i fatti è responsabilità dei servizi giornalistici e non potrebbe risolversi che in una responsabilità risarcitoria in capo a quei giornalisti e testate che avessero utilizzato affermazioni offensive e prive di riscontro e continenza.

Era stato altresì impugnata la condanna al risarcimento in favore sia della Regione Calabria, sia del suo Ufficio del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, così duplicando, di fatto in favore del medesimo ente territoriale, la pronuncia risarcitoria. La Corte di appello omette ogni motivazione sul punto anche in relazione all'esistenza di un autonomo danno risarcibile in capo all'Ufficio del Garante che la sentenza qualifica come "Istituzione" ma della cui natura giuridica nulla si sa, non essendone stato acquisito nemmeno lo statuto.

Ricorso Avv. Nisi Loris.

4.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), l'erronea applicazione dell'art. 362 c.p.p., la nullità dell'audizione protetta dell'11/11/2015 e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in quella sede perché non precedute dall'avvertimento dell'obbligo di dire la verità.

Gli argomenti dedotti sono del tutto analoghi a quelli devoluti con il quarto motivo del ricorso a firma dell'Avv. Ciampa. In questa sede il ricorrente ribadisce che le dichiarazioni rese dalla

persona offesa in sede di audizione protetta erano state assunte dal PM e non dalla PG, come sembra invece affermare la Corte di appello. L'inutilizzabilità delle dichiarazioni in tal modo rese riverbera i suoi effetti sulla utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio.

4.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), l'erronea applicazione dell'art. 499 c.p.p., comma 5, la nullità dell'audizione protetta dell'11/11/2015 e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla minore in quella sede per l'indebita sottoposizione e utilizzazione di appunti redatti anche da altri.

Deduce che nel corso dell'incidente probatorio, all'udienza dell'8/02/2017, alla persona offesa erano state esibite le fotocopie degli appunti vergati dal padre sotto dettatura della figlia medesima, nonché altri appunti che la ragazza aveva affermato essere stati redatti copiandoli dall'agenda del telefonino e da quest'ultima consegnati agli stessi Ufficiali di P.G. operanti al ritorno dall'audizione protetta. Dunque, in assenza di esplicita autorizzazione, resa ex art. 499 c.p.p., comma 5, la difesa aveva sostenuto che la prova dichiarativa era inficiata da nullità/inutilizzabilità, poiché la propalante aveva consultato quegli appunti inficiando il ricordo e la genuinità del racconto.

Diversamente da quanto sostiene la Corte di appello, la doglianza non era volta a censurare (solo) il metodo di formazione di quel memorandum, bensì la sua utilizzabilità nel corso dell'incidente probatorio, laddove l'incombente istruttorio è divenuto un ibrido tra il documento precostituito e la prova dichiarativa, essendo stato preservato solo formalmente il valore dell'oralità attraverso l'effettuazione dell'esame della p.o., ma influenzandone in maniera determinante i contenuti. Oltretutto, a differenza di quanto accade per i testimoni appartenenti alla P.G., sovente, nella prassi, autorizzati a consultare atti fidefacenti in aiuto alla memoria, nel caso di specie si trattava di annotazioni redatte congiuntamente dal padre della PO e dalla PO stessa, in mancanza di una norma codicistica di "copertura" legittimante siffatto *modus procedendi*. In quegli appunti erano contenuti elementi decisivi per l'individuazione degli autori delle violenze e per la collocazione temporale dei fatti, elementi che hanno fornito non solo il canovaccio (sostituendo ed alterando il ricordo) attraverso il quale si è dipanato il narrato, ma altresì il riscontro a quanto dalla minore dichiarato, secondo una logica connotata da autoreferenzialità; invero, il dato probatorio si sarebbe dovuto ottenere, nella completezza e nella trasparenza del contraddittorio, esclusivamente mediante la rievocazione testimoniale della teste, così da non vanificare la portata del principio di separazione tra le fasi e non consentire, di fatto, il passaggio diretto in dibattimento (di cui l'incidente probatorio è anticipazione) del materiale precostituito dalla persona offesa (poi parte civile). Peraltro, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, il Tribunale aveva espresso forti riserve sulla validità della testimonianza resa dal padre della persona offesa, siccome sollecitato a rispondere alle domande del PM con continui riferimenti agli "appunti" da lui redatti insieme con la figlia (tanto che, il Collegio, al fine di "sanare" la testimonianza, aveva

proceduto a un nuovo ed integrale esame del teste, senza fare alcun riferimento agli appunti, escludendo, finanche, che potessero essere stati acquisiti ai sensi dell'art. 493 c.p.p., comma 3. E' evidente, dunque, l'irritualità dell'avvenuta consultazione degli appunti e, ancora di più, che alcuna autorizzazione era intervenuta, né nel corso dell'incidente probatorio, né nel corso del dibattimento. Stante l'assenza di espresso consenso delle parti in ordine all'acquisizione del manoscritto (formato al di fuori del processo da una parte privata e acquisito senza il consenso delle difese) l'assenza di richiesta di consultazione da parte della testimone e l'assenza di autorizzazione, considerando, anche, che la prova dichiarativa si è sviluppata sulla base del canovaccio risultante dagli appunti cui la teste si è affidata, per apparire più attendibile e credibile, collocando temporalmente i singoli episodi (divenuti, poi, capi d'imputazione), ne è stata così minata, irrimediabilmente la sua attendibilità. La prova dichiarativa acquisita, sia in sede di audizione protetta, sia nel corso dell'incidente probatorio, anche per tale motivo, va dichiarata nulla e/o inutilizzabile, con conseguenziale annullamento della sentenza che su quella si è appoggiata.

4.3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 499 c.p.p., commi 2 e 3, e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in incidente probatorio dalla persona offesa poiché condotto in violazione del divieto di porre domande suggestive e nocive. Deduce altresì l'omessa motivazione sul punto e il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla valutazione della testimonianza resa dalla PO.

Gli argomenti a sostegno dell'eccezione sono gli stessi già illustrati dall'Avv. Ciampa con il terzo motivo del suo ricorso. Precisa che i GIP non si sono limitati a porre domande suggestive, ma hanno posto anche domande nocive. Al riguardo afferma che il racconto della vittima è stato sollecitato da domande (in gran parte tese a dimostrare la penale responsabilità dei due maggiori imputati), che lungi dal limitarsi a "rinverdire" il ricordo della minore o dal contenere semplici inferenze deduttive, hanno posto la persona offesa in una condizione di soggezione inducendola a rispondere secondo le modalità attese e confermando le aspettative di risposta nutrite dal sollecitante. La Corte di appello aggira la questione (si vedano, sul punto, gli argomenti già illustrati dall'Avv. Ciampa) e non fornisce risposta alla natura "nociva" delle domande poste.

Con riferimento alla valutazione della testimonianza della persona offesa, lamenta l'illegittimo ricorso alla valutazione frazionata delle dichiarazioni di quest'ultima. Per un primo profilo deduce l'omessa motivazione sulla questione devoluta con l'appello in ordine alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulle (censurate) modalità di assunzione e valutazione della testimonianza resa dalla persona offesa, poiché pur in presenza di plurimi fattori inquinanti, incidenti sull'attendibilità della persona offesa, si era ritenuto "di procedere ad una valutazione frazionata delle dichiarazioni di quest'ultima". La Corte di appello semplicemente non motiva sul punto. Le critiche alla credibilità della persona

offesa, aggiunge, muovevano dalle stesse considerazioni del primo Giudice in ordine: a) alla scarsa capacità di rendimento della ragazza; b) al suo grado di suggestionabilità; c) alla sottoposizione a trattamento EMDR; d) al giudizio "postumo" del nuovo fidanzato della persona offesa in relazione alla vita sessuale di quest'ultima precedente il loro rapporto. Da tale base di partenza veniva attaccata la sentenza di prime cure, poiché quelle criticità che avevano condotto il Tribunale ad "optare" per la credibilità frazionata, avrebbero dovuto, invece, far deporre per un giudizio di inattendibilità. Al fine dell'attendibilità delle dichiarazioni rese in sede processuale, dovevano essere valutate attentamente la genesi delle accuse (maturata in un contesto di forti frizioni familiari) e la loro (eventuale) spontaneità: M., infatti, nella prima parte del 2015, aveva (almeno parzialmente) riferito degli incontri con gli imputati al fidanzato P., il quale, in preda a una sorta di "gelosia retroattiva", introduceva l'elemento del "giudizio" in capo alla persona offesa, tanto da lasciarsi andare a crisi di isteria conducenti ad atti di autolesionismo. Ella inoltre si era confidata con l'amica V.D. ed infine aveva redatto il tema scolastico nel quale esternava il proprio malessere addebitandolo ai genitori: quindi, aveva raccontato i fatti alla madre su sollecitazione della stessa, preoccupata proprio per il contenuto dell'elaborato con il quale la ragazza aveva lanciato un j'accuse nei confronti dei genitori, rei di non aver seguito i figli (e non solo lei), assenti perché troppo impegnati a litigare tra di loro, di non averle trasmesso i valori essenziali e di averla sottoposta a restrizioni sol perché si era rasata i capelli, secondo la moda emo (diventando poco femminile). Quel tema, dunque, lungi dall'essere disvelatore di un trascorso di violenze, era un chiaro rimprovero a quei genitori che non le avevano indicato i comportamenti da mantenere nel suo percorso adolescenziale, permettendole di assumere scelte invero ardite in specie nel campo della sessualità, senza mai cercare il dialogo, senza mai indicare i valori relazionali, senza mai accettare di potersi mettere in discussione, arrivando sempre a colpevolizzare la figlia, al punto che la ragazza chiude quel tema, scrivendo che non avrebbe mai esternato loro queste sue valutazioni, per non sentirsi dire che "hai sempre sbagliato tu e non noi". Parallelamente, prima dell'estate 2015, la minore aveva iniziato un percorso con una psicoterapeuta, la dottoressa M., alla quale, al fine di superare i disturbi post traumatici, era costretta a riferire cosa aveva subito (sotto ponendosi a terapie EMDR): la natura del trattamento psicoanalitico, chiarito e "validato", secondo la sentenza impugnata, dai testimoni F., C. e M. (ma quest'ultima, si ritiene non poter essere affidabile sul punto, in quanto è la medesima professionista che aveva effettuato il trattamento) si ritiene abbia, inevitabilmente ed inesorabilmente viziato (o falsato) il ricordo di M..

Quanto al trattamento EMDR il ricorrente ribadisce le considerazioni già svolte dall'Avv. Ciampa, stigmatizzando la mancanza della prova documentale della registrazione delle sedute cui non può ovviarsi con la deposizione testimoniale dei consulenti, questione sulla quale la Corte di appello è rimasta silente. Così come è rimasta silente sulle numerose violazioni della Carta di Noto in tema di metodo di ascolto e di reiterazione del racconto

(almeno sette, escluso l'incidente probatorio) che imponevano una motivazione rafforzata, del tutto assente.

L'elemento del "giudizio postumo" e la questione relativa al "tema in classe" introducevano elementi di sospetto sulla genesi spontanea del disvelamento avendo la ragazza riferito per la prima volta i fatti al proprio fidanzato che le chiedeva conto di ciò che si mormorava nel paese, cioè dei numerosi rapporti sessuali avuti con più persone. Ed allora, era altamente probabile che M. avesse fornito una versione dei fatti capace di renderla "pulita" agli occhi di chi raccoglieva il racconto, superando così l'elemento del giudizio. Ed ancora, sempre al momento del disvelamento, alla madre aveva riferito che era stata costretta a subire in silenzio perché ricattata con video a sfondo sessuale: ebbene, di questo video, non si è trovata mai traccia.

Alla luce di tanto, andava rigorosamente valutato se T.M., avendo intrapreso una nuova relazione con un ragazzo estraneo a tutta la vicenda, volesse in qualche modo mantenere un'immagine socialmente accettabile, e in questo modo ha sottoposto ad una revisione (il livello di consapevolezza non è qui di interesse), i ricordi dei motivi che l'hanno portata a prendere la decisione, rendendoli maggiormente negativi rispetto a quello che le sembravano nella immediatezza dell'accadimento. Per questo andava verificato se la minore non avesse inteso compiacere l'interlocutore ed adeguarsi alle sue aspettative, ricostruendo e focalizzandosi sulla genesi della notizia di reato, con rigoroso vaglio della prima dichiarazione del minore (che, se spontanea, è la più genuina perché immune da interventi intrusivi), su quali fossero state le reazioni emotive degli adulti coinvolti, quali le loro domande, nonché se la narrazione si fosse amplificata nel tempo.

In conclusione, dalla lettura della motivazione risulta evidente che non è stata fornita risposta alle articolate censure proposte in appello, ma non solo: la decisione risulta di scarsa tenuta argomentativa e logica, nonostante letta in correlazione alla sentenza di primo grado, poiché ne ribalta le premesse di partenza. Infatti, diversamente dal primo Giudice, la Corte di appello, ha negato qualunque rilevanza a fattori esterni inquinanti, confondendo (almeno così appare) il profilo della capacità di testimoniare con quello dell'attendibilità.

4.4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 14 e 392 c.p.p., e la nullità dell'incidente probatorio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. a) e art. 179 c.p.p..

La questione riguarda la conduzione dell'incidente probatorio da parte di due GIP (l'uno del Tribunale, l'altro del Tribunale per i minorenni) già posta dall'Avv. Ciampa con il terzo motivo del suo ricorso.

4.5. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), l'inutilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti in violazione dei divieti di legge.

In particolare, eccepisce l'inutilizzabilità patologica dei tabulati per contrasto della normativa interna, che ne consente l'acquisizione con decreto motivato del Pubblico Ministero (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 132 c.d. "Codice della Privacy), con l'art. 15, p. 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni, letto alla luce degli artt. 7,8 e 11, nonché dell'art. 52, p. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, alla luce della interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, con sentenza del 2 marzo 2021 (causa C-746/18), nel caso H.K.

Nel caso in questione i tabulati sono stati acquisiti su decreto motivato del pubblico ministero (e, dunque, non da un giudice) e per reati non gravi contro la criminalità o posti a tutela della sicurezza pubblica.

In subordine, solleva la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 132, comma 3, per violazione dell'art. 117 Cost. con riferimento alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 - relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009 letto alla luce degli artt. 7,8 e 11, nonché dell'art. 52, p. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

4.6. Con il sesto motivo, relativo al capo A della rubrica, deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), l'inosservanza dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 192 c.p.p., comma 2, e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), nonché l'illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del procedimento, il travisamento della prova nella parte in cui la Corte d'Appello non ha minimamente valutato le plurime risultanze a favore dello S. e, comunque, non hanno enunciato le motivazioni per le quali le stesse dovessero essere ritenute non attendibili.

La questione riguarda, precisa il ricorrente, il travisamento della prova e la mancanza di motivazione in ordine alla esatta collocazione temporale del fatto.

Con l'atto di appello, si era evidenziato che il Tribunale aveva accertato che il V. all'epoca dei fatti aveva un telefono cellulare modello I-phone A6 come da perizia informatica effettuata sui dispositivi in uso agli imputati (pag. 205 sent. Trib). Per i primi Giudici, afferma, tanto riscontrava il narrato di M. che aveva dichiarato di aver dato un carica batteria di i-phone al V. quella notte: tuttavia, il dato era clamorosamente erroneo ed, anzi, rappresentava un elemento monumentale a favore della tesi difensiva poiché quel modello di cellulare era

entrato in produzione nel settembre 2014, tanto di per sé dimostrava, inesorabilmente, la falsità (o l'erroneità) delle dichiarazioni. Tale deduzione è stata totalmente negletta dalla Corte di appello.

Un ulteriore aspetto riguarda la consulenza tecnica dell'Ing. C. (sul punto si rimanda alle stesse argomentazioni sviluppate dall'Avv. Ciampa con il primo motivo di ricorso a sua firma).

Deduce, altresì (motivo 6.1) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 609-septies c.p. e art. 12 c.p.p. in ordine alla ritenuta connessione tra il reato di cui al capo A e gli altri reati procedibili d'ufficio.

Gli argomenti a sostegno della deduzione sono analoghi a quelli oggetto del nono motivo del ricorso a firma Avv. Ciampa in ordine alla necessità di una connessione forte e qualificata, ai sensi dell'art. 12 c.p.p., ai fini della procedibilità d'ufficio ex art. 609 septies c.p..

4.7. Con il settimo motivo - che riguarda il reato di cui al capo B - deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), l'inosservanza dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 192 c.p.p., comma 2, e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), nonché l'illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del procedimento, e il travisamento della prova nella parte in cui la Corte d'Appello non ha minimamente valutato le plurime risultanze a favore del ricorrente e, comunque, non hanno enunciato le motivazioni per le quali le stesse dovessero essere ritenute non attendibili.

Oggetto di doglianza è l'omessa valutazione della posizione del ricorrente alla data e all'ora del fatto (come risultante dalla consulenza dell'Ing. C.), alla dinamica del fatto (spostamento della minore dal sedile posteriore a quello anteriore lato passeggero, occupato dal T. che, contestualmente, seppur alto 1,90 mt. si sposta su quello lato guida, per cedere il posto al ricorrente che si posiziona su di lei) e alle modalità di chiusura dell'autovettura (centralizzata e non con sicura tradizionale).

4.8. Con l'ottavo motivo - che riguarda il reato di cui al capo D - deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), l'illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del procedimento, il travisamento della prova nella parte in cui la Corte d'Appello non ha minimamente valutato le plurime risultanze a favore del ricorrente e, comunque, non ha enunciato le motivazioni per le quali le stesse dovessero essere ritenute non attendibili. Travisamento della prova in ordine all'aggravante di cui all'art. 609-ter c.p., comma 1, n. 1).

Gli argomenti a sostegno della doglianza sono analoghi a quelli oggetto del dodicesimo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Ciampa.

4.9. Con il nono motivo - che riguarda il reato di cui al capo E - deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), il travisamento della prova e la contraddizione della motivazione. Gli argomenti sono già oggetto del primo, settimo e tredicesimo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Ciampa con riferimento: a) alla impossibilità materiale che il fatto sia avvenuto per come ricostruito in sentenza (avuto riguardo alla ricostruzione dei movimenti dello S. secondo la CT C. e al travisamento del relativo risultato probatorio); b) alla illogicità del procedimento gnoseologico seguito nella valutazione della prova (la predilezione del dato rinveniente dall'aggancio alle celle telefoniche rispetto a quello derivante dalla geolocalizzazione GPS).

4.10. Con il decimo motivo - che riguarda i capi F e H - deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 600-quater c.p. in tema di cd. "pornografia domestica".

Deduce che in appello era stata chiesta l'esclusione della propria penale responsabilità perché, ricorrendo un'ipotesi di c.d. pornografia domestica, difettava il presupposto della "utilizzazione" della minore e, dunque, l'elemento costitutivo del reato. Tanto era stato chiesto posto che: a) le foto incriminate, raffiguranti la minore (ma ultraquattordicenne), erano state scattate direttamente da quest'ultima, senza l'intervento di alcuno e, poi, dalla minore scambiate con terzi, tra i quali vi è l'odierno ricorrente; b) dalle molteplici conversazioni versate in atti (e così come riportato in sentenza dal Tribunale), emergeva chiaramente che M. e l'imputato si scambiavano, tramite WhatsApp, reciprocamente delle immagini pornografiche. Dunque, vi erano alcune occasioni in cui gli imputati sollecitavano la minore all'invio delle fotografie-autoscatti; mentre, in altri casi era la stessa minore, sua sponte, ad inviare autoscatti in pose pornografiche. L'invio di quelle immagini rappresentava la manifestazione della autodeterminazione di M., che consapevolmente e volontariamente scambiava quelle immagini erotiche con l'imputato.

Richiamata la sentenza di questa Corte, Sez. U, n. 51815/2018 e la decisione quadro del Consiglio n. 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003, afferma che manca nel caso di specie l'utilizzazione del minore, nel senso della sua strumentalizzazione, laddove la Corte di appello ha fatto esclusivo riferimento al fatto che la persona offesa fosse minore di diciotto anni di età, così smarcandosi dalle argomentazioni difensive volte a dimostrare che lo scambio di foto era avvenuto nell'ambito di una relazione "paritaria" (tra e) con l'odierno ricorrente, secondo una prassi (lo scambio di foto pornografiche) che la minore aveva riferito di aver tenuto anche con i precedenti ragazzi con i quali aveva avuto una relazione. Lo scambio di immagini pornografiche tra M. e I.G. va dunque inquadrato nel contesto di un rapporto privato di contenuto erotico, quale potrebbe avvenire tra adulti consenzienti poiché l'età della giovane, ultra quattordicenne all'epoca dei fatti, era tale da rendere valido il suo consenso al contatto privato di natura sessuale. Tant'è che lo stesso Tribunale aveva escluso la sussistenza dell'ipotizzato reato di violenza privata contestata al capo G per la mancanza di condotte minacciose volte a ottenere i fotogrammi di cui si discute. Peraltro, sempre in primo grado, il



ricorrente (e lo I.) erano stati assolti dal reato di cui al capo I (art. 609-octies c.p.) perché la persona offesa "non poteva assurgere agli occhi dei due imputati quale mero strumento utilizzato per dare sfogo ad un loro atteggiamento aggressivo. Ella si mostrava infatti non solo collaborativa, ma anche propositiva". Dunque, sostiene il ricorrente, se nello stesso arco temporale in cui si è ritenuto che la minore era propositiva e consenziente in ordine agli incontri sessuali, allora tale consenso (indice inequivocabile della mancata "utilizzazione" della minore) non poteva non involgere anche gli autoscatti pornografici, in assenza di induzione, minaccia o coartazione (e quindi di "strumentalizzazione").

Per gli stessi motivi sopra indicati viene censurata la conferma della condanna anche per il reato di cui al capo H.

4.11. Con l'undicesimo motivo - che riguarda il capo M ed è articolato in tre sub motivi - deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la manifesta illogicità della motivazione anche rispetto alle risultanze probatorie acquisite al processo.

Premessa la mancanza di specifiche consulenze tecniche, afferma di aver investito la Corte di appello delle seguenti criticità: l'adolescente, per come anche precisato dal consulente di parte, aveva evidenziato una spiccata ipersessualità, tanto che la stessa già a partire dall'età di undici anni aveva avuto rapporti sessuali con uomini di ogni età, nonché precedenti rapporti consenzienti con gli stessi imputati; - al momento della realizzazione delle condotte, gli imputati si rappresentavano una ragazza con una personalità sessuale molto più sviluppata di quanto ci si potesse normalmente aspettare da una ragazza, della sua età, non avendo, ella, mai mostrato timidezza, né, tantomeno, imbarazzo e disagio; anzi, in più di un'occasione, aveva manifestato (e gli screenshot ne sono la conferma) il suo appagamento per i rapporti sessuali (anche di gruppo) avuti con gli imputati, che spesso venivano da lei sollecitati in tal senso; - gli imputati sono stati assolti dai reati di cui ai capi C), G), I), J), N), O), P), proprio per l'assenza di minacce e/o per la consensualità dei rapporti (o irriconoscibilità del dissenso). In presenza di tali presupposti, gli imputati non potevano rappresentarsi la possibilità di causare le lesioni contestate al capo M. Ebbene, afferma, di questi aspetti la Corte territoriale non ha tenuto conto, nemmeno per confutarli, quasi a ritenere sufficiente la responsabilità oggettiva.

In alcun passo motivazionale si rinviene l'esame degli specifici rilievi difensivi mossi con l'atto d'appello, con la totale assenza di prova in ordine alla avvenuta rappresentazione e volizione del fatto; parimenti, la Corte territoriale non effettua alcun vaglio sull'idoneità causale degli atti e sulla univocità della loro destinazione, che devono essere valutate "ex ante", considerando tutte le modalità e le circostanze effettive e concrete della fattispecie, compreso l'"elemento del giudizio" introdotto dal fidanzatino P., che non solo ne aveva sollecitato il disvelamento (contestualmente al quale iniziavano gli atti lesivi), ma aveva morbosamente iniziato a chiederle conto su ciò che si mormorava in paese (cioè dei numerosi rapporti sessuali avuti

con più persone). Ciò nonostante, la Corte di appello non solo ha ritenuto la idoneità degli elementi a carico, ma ha anche "sorvolato" sulle contraddizioni emergenti, puntualmente evidenziate dalla difesa. Manca (e non è stato individuato) un effettivo, specifico e riscontrato apporto del ricorrente all'attuazione della condotta delittuosa, poiché dalla motivazione della gravata sentenza si deduce che l'affermazione di responsabilità (e prima ancora, la formulazione dell'imputazione) è intervenuta in assenza di prove rappresentative delle condotte contestate, ed anzi in assenza della stessa identificazione di condotte, concretamente individuate, che siano riconducibili al paradigma dell'art. 110 c.p., proprio perché il difetto principale della pronuncia impugnata è insito nella sua stessa struttura argomentativa che accomuna indistintamente (e ne è riprova l'identità del trattamento sanzionatorio) la posizione di entrambi gli imputati, così che la responsabilità personale viene sostituita con la "colpa d'autore", sol perché ritenuti colpevoli dei delitti contemplati "ai capi precedenti". I Giudicanti avrebbero dovuto necessariamente indicare e dimostrare con quale modalità si fosse concretizzata la consapevolezza del ricorrente nella realizzazione della condotta delittuosa, ed invece si constata una forte componente congetturale nella concatenazione degli assunti, in relazione agli episodi "che precedono" e alla scansione delle sue varie successive fasi (dipanatesi per quasi due anni); in assenza di elementi di prova del concorso del ricorrente idonei a dimostrare con sufficiente precisione una sua partecipazione all'evento contestato al capo M), le sentenze di merito paiono trincerarsi, tra le righe, dietro l'enunciato " I. e S. non potevano non prevedere le lesioni".

Con il motivo 11.1. deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale sostanziale in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo M nella fattispecie di cui all'art. 586 c.p..

La Corte di appello ha implicitamente rigettato la richiesta di riqualificazione del reato di cui al capo M ritenendo corretto il giudizio del tribunale sul punto. Richiamando Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, ritiene necessario che il criterio di imputazione della conseguenza lesiva deve essere legato a un coefficiente di prevedibilità concreta degli elementi più significativi della fattispecie. Ma, ammonisce, la violazione della regola cautelare da cui scaturisce la colpa, non deve essere quella che incrimina il delitto doloso di base; quindi, nel caso in esame, deve essere una norma diversa da quella che incrimina la violenza sessuale e/o gli atti sessuali con minorenne. E' evidente, afferma, il malgoverno della legge penale sostanziale fatto dalla Corte territoriale, laddove ha ravvisato, in via automatica, il coefficiente psicologico doloso eventuale sol perché il ricorrente ha agito in un territorio illecito (violenza sessuale), quasi a "strumentalizzare" fatti del passato per accollargli una pena idonea secondo la logica della c.d. pena esemplare. Dunque, pacifico che l'evento (se ritenuto sussistente il nesso causale) sia frutto di concause (per come espressamente riconosciuto da entrambe le sentenze) l'odierno ricorrente, risponderà per colpa dell'esito ulteriore (lesioni) poiché, in virtù della ipersessualità della persona offesa nonché dei precedenti rapporti consenzienti (anche di

gruppo) con gli stessi imputati, ha ignorato, al più per colpa, che le fragilità pregresse della persona offesa, in uno con le condotte poste in essere, avrebbero potuto causarle uno stato ansioso e un disturbo post traumatico da stress con gesti autolesivi.

Con il motivo 11.2, deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 576 cpv. c.p., n. 5, ritenuta dalla Corte di appello sul rilievo che il fatto (lesioni da stato ansioso e disturbo post traumatico da stress con gesti autolesivi) era stato commesso dagli imputati in occasione dell'esecuzione di delitti contro la libertà personale di cui agli artt. 609-quater e 609-octies c.p.. Orbene, la lettera dell'art. 576 c.p., comma 1, n. 5, considera applicabile l'aggravante solo al caso in cui la lesione sia compiuta contestualmente al delitto sessuale. Quando la Corte di appello afferma che le lesioni sono il risultato anche degli altri reati commessi dagli imputati sottende, inevitabilmente, la non contestualità delle lesioni alle violenze sessuali poste in essere, giacché il fatto che esse siano state causate (anche) da altri reati, non consente di ritenere che esse fossero contemporanee agli atti di violenza sessuale né ad essi univocamente riconducibili.

4.12. Con il dodicesimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), l'erronea applicazione degli artt. 2,62-bis, 133 c.p., e art. 536 c.p.p., comma 1, lett. e), la carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'erronea commisurazione della pena.

La Corte di appello, afferma, si è affidata a una vera e propria clausola di stile che non può essere valorizzata al punto tale da ritenere soddisfatto l'onere di motivare, per quanto attenuato, che incombe sul giudicante, poiché non ha correttamente valutato la vicenda complessivamente intesa. Difatti, l'esame delle singole vicende attesta una sostanziale e non generalizzata elevata gravità, atteso che gli episodi si sono innestati in un contesto di rapporti, anche di gruppo, consenzienti, tanto che il ricorrente riporta assoluzione per plurimi capi di imputazione; è smentito che vi fosse una minaccia (con correlato timore della minore), tanto che spesso la minore sollecitava lo S. (o i coimputati) ad avere rapporti sessuali e a scambiare foto hot. Il ricorrente, ove confermato il giudizio di penale responsabilità, non giudica affatto i vari fatti "poco gravi". Ma allo stesso tempo i singoli fatti non sono, all'interno delle singole fattispecie astratte, "particolarmente gravi", tanto che la pena base si è assestata ai minimi edittali.

4.13. Con il tredicesimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 185 c.p. in relazione alle statuizioni civili di condanna.

Afferma che l'eventuale danno non è univocamente riconducibile all'imputato, poiché gli stessi giudicanti riconoscono che l'evento lesivo è dovuto ad una serie di concause (ex art. 41 c.p.). Il risarcimento del danno non è dovuto neppure per il trasferimento della PO in altra città disposto, in via cautelare, prima ancora dell'accertamento della penale responsabilità, atteso

che, nel corso del procedimento è emerso che non vi è mai stato alcun ricatto con video/foto né alcuna "minaccia implicita derivante dall'essere I.G. figlio di I.R.". Difatti gli imputati I. e S. sono stati assolti (oltre che dai reati di cui ai capi G ed I, contemplanti la minaccia) anche dall'imputazione di cui al capo P (stalking), l'unico che avrebbe potuto giustificare siffatta voce di danno. Del resto è lo stesso Tribunale a riconoscere che non v'era "alcuno stato di soggezione ovvero di timore della minore", sicché è evidente che il disposto trasferimento non aveva (e non ha) ragion d'essere e, dunque, non è addebitabile, almeno in termini economici, agli imputati. Sono inoltre ingiustificate, conclude, le "provvisoriamente" riconosciute ai genitori ed al fratello della persona offesa e al Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria.

4.14. Il ricorrente ha presentato motivi nuovi di ricorso relativamente a inutilizzabilità dei tabulati (1 motivo nuovo) e alla insussistenza reati capi F-H (2 motivo nuovo). Gli argomenti sono gli stessi utilizzati dallo I. nei suoi motivi nuovi (infra).

5. I.G. propone dodici motivi.

5.1. Con il primo deduce gli stessi vizi dedotti dallo S. con il primo motivo di ricorso dell'Avv. Nisi.

5.2. Anche il secondo motivo propone gli stessi argomenti dedotti dallo S. con il secondo motivo di ricorso dell'Avv. Nisi.

5.3. Con il terzo motivo deduce gli stessi vizi dedotti dallo S. con il corrispondente motivo di ricorso dell'Avv. Nisi.

5.4. Con il quarto motivo deduce gli stessi vizi dedotti dallo S. con il quarto motivo di ricorso dell'Avv. Nisi.

5.5. Con il quinto motivo deduce gli stessi vizi dedotti dallo S. con il quinto motivo di ricorso dell'Avv. Nisi e propone la medesima questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 132.

5.6. Con il quinto (rectius, sesto) motivo deduce gli stessi vizi dedotti dallo S. con il nono motivo di ricorso dell'Avv. Nisi.

5.7. Con il sesto (rectius, settimo) motivo deduce gli stessi vizi dedotti dallo S. con il decimo motivo di ricorso dell'Avv. Nisi.

5.8. Con il settimo (rectius, ottavo) motivo, relativo al capo L della rubrica, deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione a seguito di travisamento della prova, e l'omessa enunciazione delle ragioni relative all'inattendibilità delle

prove a discarico, nonché la contraddittorietà della motivazione risultante da altri atti del processo.

Osserva che, con specifico motivo di appello, era stato evidenziato che, in ordine al fatto rubricato al capo L) dell'imputazione, il ricordo della ragazza risultava viziato per una serie di imprecisioni ed incongruenze tutt'altro che marginali. In un clima ascendente di contraddizioni, afferma, inizialmente non ricordava neppure se quel giorno avesse avuto un rapporto sessuale con il ricorrente e ciò nonostante l'episodio fosse stato definito come il "più brutto dei più brutti". L'incertezza del ricordo era tale che tra i protagonisti della violenza aveva incluso anche lo S. (estraneo all'addebito). La Corte di appello era stata altresì sollecitata a esaminare le seguenti ulteriori incongruenze: l'esistenza di un cancello posizionato proprio all'inizio della salita che porta alla casa di I., nel punto più vicino all'abitazione dei parenti di M.: poiché aveva compreso che il G. era uno strumento del suo aguzzino e che la stava conducendo proprio dallo I., appariva strano che non fosse scesa dall'autovettura (la macchinina si sarebbe dovuta fermare, all'inizio della salita, attendendo che le due ante del cancello si aprissero), raggiungendo l'abitazione dei suoi parenti; - la discrepanza nella collocazione dello sfogo liberatorio all'amica V.D., che in sede di SIT sostenne essere avvenuto di pomeriggio, mentre M. aveva dichiarato di essere stata riaccompagnata da G.G. direttamente dall'amica; - dai tabulati emergeva chiaramente che sul cellulare dei due imputati e su quello della parte offesa si era registrato un considerevole traffico telefonico durante la riferita violenza; - l'esistenza di screenshot confermant un rapporto di natura sessuale tra la PO e G., tra cui uno del (Omissis) (data della violenza), nel quale M. (che ha affermato che dopo questo episodio di violenza aveva troncato ogni rapporto con gli imputati) scherza con il G., giocando sul loro rapporto sentimentale.

La Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello travisando: a) gli screenshot presentati dalla difesa relativi ad uno scambio di messaggi avvenuto tra la T. e l'imputato nel pomeriggio del 14/02/2015 (successivamente, cioè, alla consumazione della violenza); b) i tabulati telefonici delle utenze dei tre soggetti coinvolti nella vicenda.

Quanto allo scambio di messaggi avvenuto tra la T. e l'imputato nel pomeriggio del (Omissis), successivamente, cioè, alla consumazione della violenza, osserva che nella conversazione in questione la PO aveva chiesto al G. se lui la stesse prendendo in giro e il ragazzo, per tutta risposta, l'aveva rassicurata sulla serietà delle proprie intenzioni. Il tono disteso della conversazione e il fatto che i due interlocutori si fossero anche inviati emoticons affettuosi rappresentanti baci, dimostrano, afferma, che, in realtà, quel giorno non si era consumata alcuna violenza. La Corte di appello ha travisato il dato avendo sostenuto che la PO aveva affermato che i messaggi in questione erano precedenti il fatto e che era ben possibile che la stessa li avesse scaricati proprio quel giorno in contrasto con quanto avvenuto. La PO infatti, sentita dai GIP, aveva affermato che lo screenshot era stato fatto subito, nello stesso orario;

la minore ha chiaramente affermato che la conversazione è avvenuta nello stesso orario in cui è stato eseguito lo screen shot.

Quanto alle risultanze dei tabulati telefonici, era emersa l'incompatibilità dei traffici tra le utenze della PO e dei suoi aggressori, incongruente con la contestuale consumazione del reato. Ed, infatti, tra le ore 11,12 e le ore 12,15 (orario in cui le tre utenze agganciavano la stessa cella) di quel (Omissis), sul cellulare dei due imputati e su quello della PO era stato registrato un notevole traffico telefonico. Era stato altresì dedotto che il cellulare di M. alle ore 11,23 (nonché in frangenti successivi e fino alle 12,25), orario ritenuto compatibile con la perpetrazione della violenza, aveva agganciato altra "cella", in via (Omissis). Orbene, afferma il ricorrente, la Corte di appello utilizza un dato "introdotto" dalla difesa, avente efficacia deflagrante in ottica assolutoria, distorcendolo, giungendo ad affermare un fatto mai emerso neppure nel corso del giudizio di prime cure (e né, tantomeno, nel corso dell'incidente probatorio): che gli imputati, con evidente disprezzo per la P.O., effettuassero telefonate durante i rapporti sessuali. Ne' poteva essere considerato elemento di riscontro il fatto che le tre utenze fossero agganciate alla stessa cella attesa la non univocità dei dati derivanti da tale circostanza. V'e' piuttosto da evidenziare che la sola utenza della minore, alle ore 11,23 (in orario in cui sarebbe stato perpetrato il reato) di quel medesimo giorno, aveva agganciato altra cella, quella di via (Omissis).

Oltre a ciò, quell'episodio è connotato da particolare di rilevanza pregnante, poiché l'elemento qualificante sarebbe stato lo sguardo di I.G., incutente quel timore che le aveva ricordato la prima subita violenza (quella del 10 marzo 2014). Orbene, se quel primo episodio, per come documentalmente accertato, non si è mai verificato, se lo stesso Tribunale è costretto ad ammettere che la minore non aveva alcun timore dell'aggressività dello I. al punto che lo derideva, appare ben arduo che quel comportamento (connotato da forte suggestione) possa aver inculcato nella vittima quel timore rievocativo.

5.9. Con l'ottavo (rectius: nono) motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la contraddittorietà della motivazione in relazione alla applicazione, al reato di cui al capo L della rubrica, della circostanza aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 4), e comma 2, nonché di quella di cui all'art. 609-ter c.p., comma 1, n. 5)-sexies.

Premette che il Tribunale aveva assolto lo I. e lo S. dai reati loro ascritti ai capi I, 3 e K per la mancanza di prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della riconoscibilità da parte degli stessi del dissenso manifestato dalla minore che aveva assunto, in quel periodo, un atteggiamento ambiguo e contraddittorio, difficilmente interpretabile da parte degli imputati. Tale periodo andava ricompreso tra il (Omissis). Orbene, se il periodo di collocazione temporale tra le condotte di cui ai capi I, 3, e K e la condotta contestata all'odierno ricorrente è del tutto coincidente, il ricorrente si chiede (e pone il quesito alla Corte) per quale motivo per l'episodio

di cui al capo L, pure commesso all'interno dell'arco temporale di riferimento, le ragioni a sostegno dell'assoluzione non valgono anche per esso.

L'annullamento della sentenza limitatamente al capo L travolge, afferma, anche il capo M.

5.10. Con il nono (rectius, decimo) motivo, che riguarda il capo M della rubrica, deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli artt. 15 e/o 84 c.p. in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter c.p., comma 1, n. 5)-sexies.

Nel disattendere l'analogo motivo di appello (violazione del divieto di bis in idem), la Corte territoriale non ha colto minimamente il fulcro della censura e cioè che il medesimo fatto storico è giudicato due volte nella medesima pronuncia, questione risolvibile applicando l'art. 84 c.p.: la condotta e l'evento che hanno condotto a ritenere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 609-ter c.p., n. 5)-sexies sono pienamente sovrapponibili a quelli che sorreggono la fattispecie di lesioni da stato d'ansia e disturbo post traumatico da stress di cui al capo M della rubrica (con assoluta contestualità d'azione). La fattispecie di lesioni (capo M) non concorre formalmente con la violenza sessuale di gruppo aggravata dalla circostanza dalla circostanza di cui all'art. 609-ter c.p., n. 5)-sexies, bensì ne rimane assorbita, mercede l'applicazione della disciplina del reato complesso.

Con il nono.1 (rectius, decimo.1) motivo deduce, sempre in relazione al capo M, l'inosservanza e/o l'erronea applicazione dell'art. 576 c.p., n. 5). Al riguardo richiama gli argomenti sviluppati dall'Avv. Nisi con il motivo undici.2 del ricorso dello S..

Con il nono.2 (rectius, decimo.2) motivo deduce gli stessi argomenti sviluppati dall'Avv. Nisi con il motivo undicesimo del ricorso dello S..

Con il nono.4 (rectius, decimo.3) motivo deduce gli stessi argomenti sviluppati dall'Avv. Nisi con il motivo undicesimo.1 del ricorso dello S..

5.11. Con il decimo (rectius, undicesimo) motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), l'erronea applicazione degli artt. 2,62-bis, 133 c.p., e art. 536 c.p.p., comma 1, lett. e), e carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'erronea commisurazione della pena. Utilizzando gli argomenti già sviluppati a sostegno del dodicesimo motivo del ricorso dello S. a firma dell'Avv. Nisi, lamenta il ricorso a clausole di stile per disattendere la motivata richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

5.12. Con l'undicesimo (rectius, dodicesimo) motivo deduce gli stessi argomenti dell'ultimo motivo del ricorso dello S. a firma dell'Avv. Nisi.

Lo I. ha presentato anche motivi nuovi di ricorso.

5.12.1. Il primo motivo aggiunto sviluppa gli argomenti oggetto del terzo motivo del ricorso introduttivo relativo alla valutazione della testimonianza resa dalla PO anche nella prospettiva dei criteri sanciti dalla Carta di Noto e alla inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa. Plurime, afferma, sono le violazioni della Carta. In particolare, ne sono stati violati i punti 1 (censurabile la scelta di non aver attivato immediatamente l'incidente probatorio), 9 (che ritiene opportuno procedere all'audizione in sede di S.I.T. solo in caso di necessità ovvero quando gli elementi probatori non siano sufficienti per proseguire l'azione penale), 3 (essendo stata svolta terapia di sostegno psicologica durante la formazione della prova e non successivamente), 7 (l'esperto che coadiuva il magistrato nella raccolta della testimonianza deve essere diverso dall'esperto incaricato della verifica dell'idoneità a testimoniare; nel caso in esame la Dott.ssa C.S. ha coadiuvato il PM ex art. 351 c.p.p., comma 1-ter, e alla stessa era stato poi conferito incarico per valutare l'attendibilità e la personalità della minore p.o.). La Corte di appello non si è uniformata alle metodiche della Carta di Noto, ma nemmeno ha ritenuto di offrire argomenti giustificativi del ridetto scostamento, producendo così un vizio di carenza assoluta della motivazione. Quanto alla inutilizzabilità delle dichiarazioni della PO siccome frutto di domande suggestive e nocive, ribadisce che la genuinità del prodotto dichiarativo, su cui si fonda il giudizio di credibilità, è ineluttabilmente pregiudicata a monte da un orizzonte costellato di domande suggestive e soprattutto nocive, innervate sul rischio - forse nemmeno più valutabile ex post - dell'inquinamento causato dalla terapia EMDR e dalle ripetute violazioni della Carta di Noto per tutto il corso dell'iter procedimentale di acquisizione e, quindi, di valutazione della prova. L'unico rimedio possibile era il recupero della prova in appello mediante la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ma tutte le istanze difensive sono state rigettate sul presupposto che la minore età della vittima e la sua particolare vulnerabilità, ai sensi dell'art. 90-quater c.p.p., una volta divenuta maggiorenne, consentissero/imponessero il rifiuto di rinnovazione ai sensi dell'art. 190-bis c.p.p. anche per assenza di fatti o circostanze nuove da approfondire. Eppure, afferma, proprio i difetti e le lacune nella genesi di quel dichiarato rappresentano una specifica esigenza di riedizione della prova, che andava esaminata - essendovene la possibilità - in un contraddittorio pieno e provando a ripulire il quadro da fattori di contaminazione che non comportano necessariamente il mendacio, ma, anzi, con più alta probabilità sono generati da metodiche improvvisate e contrarie ai criteri condivisi dalla comunità scientifica, mai compensati, come sopra segnalato, da argomentazioni serie a sostegno. Tanto più in un caso come l'attuale in cui l'originario disegno delle imputazioni appare largamente rimaneggiato dal filtro dibattimentale, che ha saputo già disvelare le criticità probatorie, rese più rischiose dall'assenza di rigore nel metodo. Viene in gioco, afferma, il diritto dell'accusato di essere messo a confronto con i testimoni in presenza del giudice che da ultimo decide, diritto di matrice convenzionale e unionale che non tollera limitazioni nella fase dibattimentale. Il processo è palesemente iniquo alla luce della normativa sovranazionale, mentre, per i profili domestici, esso si conclude con una motivazione del tutto illogica quanto all'esclusione della rinnovazione e solo apparente quanto alla declaratoria di responsabilità, fondato com'è sulla



palese violazione dell'immediatezza, quale unico canone potenzialmente in grado di recuperare al processo l'equilibrio e la genuinità della prova cardine proposta dall'accusa. L'esigenza di una rinnovata audizione della PO si alimentava anche della mancata videoregistrazione delle sue dichiarazioni

5.12.2. Il secondo motivo aggiunto torna sull'argomento dedotto con il quinto motivo del ricorso introduttivo (inutilizzabilità dei tabulati) e muove dalla sentenza di questa Corte di cassazione, Sez. 2, n. 28523/2021 secondo cui le limitate finalità sottese all'acquisizione dei dati (accertamento e repressione di reati) non viola la normativa sulla privacy, considerando anche che il P.M. nello stato Italiano costituisce Autorità indipendente. Secondo questa sentenza "l'attività interpretativa del significato e dei limiti di applicazione delle norme comunitarie, operata nelle sentenze CGUE, può avere efficacia immediata e diretta nel nostro ordinamento limitatamente alle ipotesi in cui non residuino, negli istituti giuridici regolati, concreti problemi applicativi e correlati profili di discrezionalità che richiedano l'intervento del legislatore nazionale, tanto più laddove si tratti di interpretazioni di norme contenute nelle direttive". Sennonché, il legislatore è intervenuto con D.L. n. 132 del 2021 che, in sede di conversione, ha introdotto una disciplina transitoria che, afferma il ricorrente, non è immune da censure di legittimità costituzionale perché finisce per validare, di fatto, (con il solo discrimine del limite edittale o della tipologia del reato) l'acquisizione dei tabulati già disposta (con (solo) decreto motivato) dal Pubblico Ministero. Dunque, da un lato, il legislatore riconosce "per tabulas" (mediante l'introduzione della nuova disciplina) l'illegittimità della acquisizione dei tabulati disposta (sulla scorta della vecchia normativa) con decreto motivato del pubblico ministero; dall'altro lato, irragionevolmente, fa salve le acquisizioni già avvenute (illegittimamente, quindi) antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto legge. L'utilizzabilità o meno dei tabulati già acquisiti non è un problema di retroattività (o di disciplina transitoria), ma di rapporti tra norma interna e norma sovranazionale. Di qui il quesito posto a questa Corte se sia possibile ritenere legittima l'acquisizione di tabulato(i) acquisito(i) sulla scorta di norma che, nel momento in cui è stata disposta l'acquisizione, si poneva in contrasto con la normativa sovranazionale (tanto da essersi resa necessaria una modifica legislativa proprio al fine di (ri)allinearla al diritto sovranazionale-comunitario). Oltretutto, che i tabulati possano essere utilizzati (per fondare la penale responsabilità) solo unitamente ad altri elementi di prova era un dato già assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità che non necessitava di alcuna introduzione legislativa. Insiste, pertanto, nella già dedotta questione di legittimità costituzionale e sollecita, in subordine, la richiesta di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE, sulla seguente questione: se l'art. 15, p. 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli artt. 7,8 e 11 nonché dell'art. 52, p. 1, della Carta di Nizza, in forza anche dei principi stabiliti dalla stessa CGUE nella sentenza del 2 marzo 2021 nella causa C746/18, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, quale quella prevista dal D.L. n. 132 del 2021, art. 1, comma 1-bis, (convertito con la L. 23 novembre 2021, n. 178), che consente l'utilizzabilità dei tabulati

acquisiti nei procedimenti penali, con decreto motivato del Pubblico Ministero (autorità non connotata da terzietà e neutralità), in data precedente alla data di entrata in vigore del sopra citato D.L. n. 132 del 2021).

5.12.3. Il terzo motivo aggiunto ribadisce gli argomenti oggetto del quinto (rectius, sesto) motivo del ricorso introduttivo relativamente, con riferimento al capo E) della rubrica, al travisamento della consulenza dell'Ing. C., prova sconosciuta al primo Giudice e vagliata, per la prima volta, dalla Corte di appello. Si ribadisce, ancora una volta, l'inconciliabilità del dato rinveniente dall'esame delle celle agganciate dal telefono cellulare dello S. con quello derivante dall'esame del rilevamento geosatellitare e dalla connessione alle reti wi-fi della propria abitazione e della sala giochi di via Nazionale, dato che prova l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa non solo in relazione allo specifico episodio ma a tutto il narrato. Lo svilimento probatorio del dato, sol perché frutto di una verifica a campione, non rende la sentenza impugnata immune dalle seguenti criticità: - non è spiegato in che maniera la modalità a campione incida sul risultato della verifica (forse - afferma il ricorrente - perché non incide affatto); - le rilevazioni del consulente C., contrariamente a quanto sostenuto, sono inoppugnabilmente dotate di precisione elevata dacché sono certi l'aggancio della rete wi-fi, il suo tempo e il ristretto perimetro di copertura di tale rete e, comunque, per ragioni tecniche evidenti, la precisione di tali rilevazioni certamente molto più elevata di quella assegnabile alle rilevazioni della PG, che si riferisce alle celle radiobase; - nessuna rilevanza ha il fatto che lo studio abbia interessato solo uno dei due cellulari. La storia tracciata dalla imputazione e dalle dichiarazioni della persona offesa li vuole entrambi sul posto in contemporanea: se una prova contraddice ciò essa disarticola insieme la teoria del processo e la credibilità della fonte probatoria. L'apparente convergenza decisoria tra i due provvedimenti giurisdizionali non può fino in fondo dissimulare la effettiva fragilità delle argomentazioni complessivamente utilizzate con riferimento specifico alla ricostruzione del fatto e non potrà quindi concretamente venire in soccorso dei deficit motivi del provvedimento di appello (ai quali, nel ricorso principale, è stata dedicata puntuale attenzione).

5.12.4. Il quarto motivo aggiunto riguarda l'argomento oggetto del settimo motivo di ricorso in tema di cd. "pornografia domestica" e richiama a suo fondamento la recente sentenza delle Sezioni Unite del 28/10/2021 a sostegno della assenza di una qualsiasi condotta di "utilizzo" "coartazione" della persona offesa nel libero invio, "sua sponte", di fotografie altrettanto liberamente autoprodotte.

5.12.5. Il quinto motivo aggiunto riguarda gli argomenti oggetto del nono motivo del ricorso introduttivo relativi alla erronea applicazione degli artt. 15/84 c.p. (reato complesso circostanziato) con riferimento alle lesioni contestate al capo M (stato ansioso e disturbo post traumatico da stress) siccome interamente assorbite, si ribadisce, dalla circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter c.p., n. 5-sexies). Aggiunge che tale circostanza aggravante è stata contestata per entrambe le violenze sessuali di gruppo attribuite al ricorrente.

6. V.A. propone dieci motivi.

6.1. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la manifesta illogicità della motivazione, anche per travisamento della prova, nella parte in cui si afferma l'irrelevanza, rispetto al fatto di cui al capo D, della consulenza tecnica a firma dell'ing. C. avente ad oggetto la geolocalizzazione del telefono del coimputato S.D. acquisita ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 1.

I risultati del lavoro effettuato dal consulente tecnico, afferma, escludevano, anche con riferimento al reato di cui al capo D, che lo S. si trovasse in località (Omissis) nel giorno e nell'ora indicata dalla persona offesa come luogo e momento di consumazione del fatto. In particolare, nel periodo compreso tra il mese di settembre dell'anno 2013 ed il 4 gennaio 2014 lo S. si era trovato nella località in questione soltanto l'11/11/2013 e, nello specifico, dalle ore 9,48 alle ore 10,43, dalle ore 12,57 alle ore 13,00, nonché alle ore 13,49 e alle ore 14,58, lasciando pensare, come affermato dal CT, che fosse solo di passaggio in quella zona. Dalle ore 15,31 alle ore 17,29 il telefono dello S. era connesso alla rete internet casalinga. Secondo le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di incidente probatorio, il fatto sarebbe stato commesso in un giorno antecedente e prossimo al 09/12/2013, dopo essere uscita dalla scuola alle ore 13,00 e prima del rientro a casa intorno alle 16.30/17,00. E' la stessa sentenza di primo grado a dare atto che dopo circa quattro ore gli imputati avevano accompagnato la vittima a casa. Senonché afferma - il giorno 11/11/2013, ancorché "antecedente", non può essere considerato "prossimo" al 09/12/2013, e di certo lo S. era a casa in un momento della giornata in cui, secondo la PO, era impegnato a consumare il reato. Evidente è il travisamento, sul punto, della consulenza e della testimonianza dell'ing. C. che la Corte di appello erroneamente valuta come riscontro positivo delle dichiarazioni della vittima, laddove il CT aveva chiaramente affermato che il raggio di azione della cella telefonica (da 400/550 metri a 5.10 km) è tale da non fornire alcuna certezza sull'effettiva localizzazione dell'utenza, mentre decisamente più affidabile è la geolocalizzazione GPS che ha un margine di errore di pochi metri, laddove la connessione al Wi-Fi dà un margine di errore non superiore a 20 metri. Si aggiunga che la Corte di appello, nel dare conto degli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria in base ai tabulati telefonici, non solo non menziona mai il ricorrente, ma fa riferimento ad un arco temporale (dal 14/02/2014 al 08/01/2015) che nulla ha a che vedere con la data del 09/12/2013 indicata al capo D della rubrica come limite temporale massimo di commissione del reato.

Gli accertamenti tecnici svolti dal CT della difesa erano tali da minare la credibilità della persona offesa che, peraltro, già in sede di incidente probatorio, dapprima aveva affermato che il fatto era avvenuto a gennaio 2014, e certamente dopo le vacanze, e solo dopo le domande suggestive del giudice lo aveva retrodatato al 09/12/2013, laddove gli imputati S. e N. avevano riferito, in dibattimento, che nell'abitazione di (Omissis) vi era stato un unico incontro sessuale consensuale avvenuto tra febbraio e marzo 2014 ed al quale avevano

preso parte la giovane M. e gli imputati S. e N., ma certamente non il V., il quale invece viene inopinatamente collocato nel contesto di un altro rapporto sessuale, consumato, a dire della vittima, sempre a (Omissis). Questo rapporto sarebbe iniziato consensualmente con S. e N. e poi, al termine, sarebbe sopraggiunto il V. che avrebbe consumato con gli altri due imputati un altro rapporto sessuale questa volta non consenziente.

Ora, prosegue, l'assoluzione dello S. e del N. dal reato di cui al capo C suggella l'inaffidabilità della persona offesa in ordine ai fatti occorsi in (Omissis) ed alla loro collocazione temporale, oggetto di varie modifiche e precisazioni nel corso delle varie audizioni della stessa; pertanto, i dati relativi alla geolocalizzazione del cellulare dello S. risultano ancor più dirimenti alla luce delle numerose contraddizioni nelle quali è incorsa la persona offesa anche per i fatti di cui al capo D.

6.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione che violando l'art. 192 c.p.p. e art. 499 c.p.p., comma 3, operando una valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa ed utilizzando risposte a domande suggestive mai riscontrate, ha confermato la condanna per il reato di cui al capo D nonostante la assoluzione dal reato di cui al capo C.

Quanto alla valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, lamenta che tale operazione non è possibile con riguardo a dichiarazioni relative a due rapporti sessuali avvenuti nello stesso luogo e nello stesso contesto temporale. In ultima analisi, l'incapacità della vittima di ricordare se in località (Omissis) si fossero verificati uno o più incontri di natura sessuale non poteva non interferire nella ricostruzione della complessiva esperienza in quella località e dunque sulla attendibilità delle dichiarazioni che avevano ad oggetto il capo D della rubrica. La Corte di appello ha disatteso tale deduzione con motivazione generica che ha prescinduto dalla peculiarità del caso concreto poiché la affermata diversificazione tra episodi distinti cronologicamente e per le persone coinvolte semplicemente non esiste visto che è stata esclusa dallo stesso Tribunale.

Il ricorrente ribadisce che una volta messa di fronte all'evidenza della natura consensuale del rapporto a tre (con il N. e lo S.) consumato a (Omissis), rispetto al quale la ragazza aveva manifestato via WhatsApp il proprio gradimento, quest'ultima aveva repentinamente aggiustato il tiro recuperando improvvisamente il ricordo di un altro rapporto sessuale, da lei non voluto, al quale avrebbe successivamente partecipato il V.. E' lo stesso Tribunale a sconfessare il maldestro tentativo della persona offesa di ricondurre quel messaggio ai fatti di cui al capo C piuttosto che a quelli di cui al capo D in tal modo sancendone la assoluta inattendibilità per condotte contrarie alla buona fede processuale.

Aggiunge, sempre con riferimento ai fatti di cui al capo D della rubrica, che in sede di appello aveva contestato il diverso metro di giudizio utilizzato dal Tribunale nel valutare le

conversazioni intercorse via Facebook tra la persona offesa e gli altri imputati successivamente ai rapporti sessuali, traendo dallo stesso tenore di tali messaggi in alcuni casi il convincimento del pieno consenso della prima agli atti sessuali (e' il caso del P.), in altri, invece, l'esatto contrario ritenendo il contenuto del messaggio del tutto ininfluenza (e' il caso del N. e, di riflesso, dell'odierno ricorrente) perché immotivatamente ricondotto alla prima parte del rapporto sessuale. E in ogni caso il Tribunale non aveva spiegato la ragione per la quale, dopo aver asseritamente subito una violenza sessuale dai contorni così terrificanti, la minore avesse espresso apprezzamenti di piacere e compiacimento nei confronti di due suoi aggressori. In appello aveva contestato l'utilizzo, a fini accusatori, di un'altra chat intercorsa tra la persona offesa e il N. nel corso della quale la vittima aveva chiesto al suo interlocutore il motivo per il quale aveva chiamato il V.. La natura di riscontro alle dichiarazioni accusatorie doveva essere esclusa in base a due considerazioni: 1) la conversazione estrapolata dal telefono della ragazza era per molti versi incomprensibile e interrotta ed in ogni caso quest'ultima aveva affermato, con riferimento ai fatti di cui al capo D, che era stato lo S. a chiamare il V. e non il N., incorrendo in evidente travisamento della prova; 2) con quel messaggio la persona offesa replicava all'esortazione del suo interlocutore, che l'aveva invitata a fare maggiore attenzione nello scegliere le persone con cui accompagnarsi per non farsi una brutta nomea, chiedendogli perché allora egli avesse chiamato il V., con l'ulteriore conseguenza che tale conversazione riguardava circostanze del tutto diverse da quelle di cui al capo D. Il Tribunale, dunque, aveva tradito le sue intenzioni (la volontà di non utilizzare le dichiarazioni della persona offesa rese a seguito di domande suggestive e non assistite da riscontri oggettivi) perché aveva utilizzato come riscontro alle dichiarazioni della vittima circostanze del tutto estranee ai fatti, né aveva spiegato perché non potessero costituire prove a discarico le conversazioni successive ai fatti risalenti al mese di settembre del 2014 allorquando la minore manifestava (o comunque lasciava intendere) al N. la sua volontà di volersi fidanzare con lui a riprova dell'assenza di tensioni, violenze o pregresse minacce. Si deduceva anche che nel capo D di imputazione si fa riferimento a rapporti orali mai menzionati dalla persona offesa in sede di incidente probatorio. Orbene, prosegue, la Corte di appello ha fornito la sua risposta semplicemente non argomentando in ordine alla lamentata disparità di trattamento nel valutare i messaggi oggetto di specifico motivo di impugnazione, fornendo anzi una risposta ancora più illogica del primo Giudice. La Corte non si premura nemmeno di spiegare perché mai la ragazza, invece di limitarsi a rimproverare il proprio aguzzino per aver chiamato il V. non gli abbia direttamente espresso il suo dolore per essere stata violentata, né perché si sia limitata ad affermare di non sapere se si poteva fidare o meno del N. piuttosto che esprimergli la certezza di non potersi più fidare di lui e di evitare ogni conversazione con lui, né perché la ragazza avrebbe dovuto esprimere successivamente al fatto l'estremo gradimento del rapporto sessuale a tre (con il N. e lo S.), occorso precedentemente l'asserita violenza avvenuta in quello stesso giorno, né, ancora, perché la ragazza avrebbe addirittura successivamente sondato l'eventuale disponibilità del N. a fidanzarsi con lei. La Corte di appello, lamenta, ha superato tutti questi interrogativi

ipervalorizzando puramente e semplicemente la stessa conversazione già utilizzata dal primo Giudice e illogicamente aggiungendo a riscontro della credibilità della ragazza la descrizione dell'abitazione di (Omissis) nella quale era stato consumato il rapporto: la questione - osserva il ricorrente - non è la descrizione dell'abitazione ma l'affermazione della presenza del V. in quella circostanza, tanto più che la Corte di appello non spiega nemmeno perché mai gli altri due imputati, che avevano appena goduto dei favori sessuali della persona offesa con il suo consenso, avrebbero dovuto costringerla a congiungersi con un terzo contro la sua volontà. Ne' può dirsi irrilevante il fatto che la persona offesa non ricordasse se uno dei ragazzi avesse fumato o meno le sigarette richieste al V. poiché la risposta a tale domanda presupponeva, logicamente, il ricordo della presenza del ricorrente, e non si trattava, dunque, di una questione marginale, come afferma la Corte di appello. Tantomeno convince la risposta fornita dalla Corte di appello all'obiezione circa la mancata descrizione dei rapporti orali nell'esame reso della persona offesa in sede di incidente probatorio. E' un silenzio significativo che in alcun modo può essere qualificato, così come afferma la Corte territoriale, come "specificazione" di quanto avvenuto. Tanto più che in sede di incidente probatorio la giovane aveva ommesso di riferire dei rapporti orali precedentemente denunciati ma aveva descritto rapporti sessuali con il N. mai precedentemente denunciati.

Quanto alla collocazione temporale del fatto (epoca anteriore e prossima al 09/12/2013), con conseguente ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter c.p., n. 1), la Corte di appello - afferma - ha ragionato in base ad un sillogismo smentito da altre emergenze processuali. La Corte territoriale, infatti, ricorda che la persona offesa (che avrebbe compiuto quattordici anni il (Omissis)) dal 29 dicembre 2013 al 3 febbraio 2014 aveva avuto una relazione sentimentale per lei molto soddisfacente sicché non avrebbe avuto motivo di avere un rapporto sessuale di gruppo prima consensuale e poi violento durante questo periodo. Il ricorso a tale "espediente" motivazionale è dovuto alla necessità di eludere l'utilizzo delle risposte fornite sul punto dalla persona offesa in base a domande suggestive. Senonché, già nell'agosto 2013, la persona offesa aveva tradito lo S., con il quale aveva una relazione, proprio con il V.. Inoltre, l'attitudine della ragazza ad avere rapporti sessuali di gruppo anche con terzi estranei è attestata persino dalla sentenza di primo grado, con conseguente fallacia del ragionamento della Corte di appello che fa leva su una sconfessata fedeltà della ragazza al fidanzato dell'epoca. Resta dunque la collocazione temporale dei fatti operata dalla ragazza con riferimento al compleanno dell'amica, collocazione talmente inaffidabile che persino il Tribunale ne ha prescisso facendo ricorso ad argomenti e fatti (una nota scritta dalla PO sul proprio cellulare il 5 febbraio 2014 nella quale scriveva che non vedeva lo S. da un mese) la cui tenuta logica era stata oggetto di specifico motivo di appello del tutto eluso dalla Corte territoriale mediante le considerazioni oggetto di odierna censura.

6.3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la nullità assoluta ed insanabile dell'incidente probatorio tenuto ad opera, contemporaneamente, del

GIP del Tribunale ordinario e del GIP del Tribunale per i minorenni in violazione dell'art. 33 c.p.p. (in relazione all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a, e art. 179 c.p.p.), artt. 24,25 e 111 Cost., artt. 6 e 7 Convenzione EDU.

La questione, afferma, non riguarda il fatto che i due giudici abbiano tenuto udienza nello stesso luogo e nello stesso tempo, né la rilevanza della prova, bensì il fatto che il GIP presso il tribunale per i minorenni abbia posto domande e sia concretamente intervenuto anche con riferimento alla posizione degli imputati maggiorenni dei quali non è giudice naturale, con conseguente inutilizzabilità della prova in quanto assunta da giudice "incapace" e dunque in violazione di legge. Ne' un protocollo condiviso tra due uffici giudiziari del medesimo distretto può giustificare violazioni della legge ordinaria. Ammettere che la tutela della vittima del reato - ed il fine di arginare il più possibile il rischio di vittimizzazione secondaria - possa legittimare qualsiasi intervento di fonte secondaria che, in nome della persona offesa, finisca per comprimere ulteriormente il diritto di difesa, significa ammettere che, almeno in prospettiva, l'imputato possa definitivamente essere privato, tra gli altri, del diritto di controesame il proprio accusatore. Il rischio di vittimizzazione secondaria non impediva in alcun modo la rinnovata audizione della persona offesa da parte del GIP del tribunale per i minorenni in relazione alla sola posizione del correo minorenne il quale, invece, ha concorso a porre domande anche sulle posizioni degli imputati maggiorenni. Sicché, la violazione dell'art. 33 c.p.p. non riguarda solo l'aspetto statico della composizione (di fatto) collegiale del giudice e della sua irregolare costituzione, ma anche quello dinamico dell'effettivo esercizio delle prerogative nei confronti di persone non sottoposte alla giurisdizione di uno dei due.

6.4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), l'inosservanza dell'art. 499 c.p.p., comma 3, per essere state utilizzate, ai fini della decisione con riferimento al capo D della rubrica, dichiarazioni rese in risposta a domande suggestive.

Afferma che la Corte di appello, nel disattendere le analoghe doglianze relative all'utilizzo delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in risposta a domande suggestive senza che le stesse risultassero assistite da alcun riscontro oggettivo, ha affermato che le allegazioni difensive facevano riferimento all'esistenza "in generale" di tali domande. Sennonché, fermo restando che la stessa Corte di appello dà atto dell'oggetto delle domande suggestive indicate con l'appello stesso (pag. 12 della sentenza), resta il fatto che in sede di impugnazione era stato riportato l'elenco delle domande suggestive, alcune delle quali anche trascritte testualmente, e le relative risposte a dimostrazione delle modifiche della versione dei fatti rese dalla persona offesa in risposta a tali domande. E' arduo sostenere, di conseguenza, che le deduzioni difensive in ordine all'illegittima utilizzazione delle risposte fornite a domande suggestive e non riscontrate erano generiche. Tali risposte, evidentemente compiacenti, riguardavano anche la dinamica del rapporto sessuale, un'eventuale costrizione, l'eventuale opposizione all'atto sessuale ed anche la sua collocazione temporale.

6.5. Con il quinto motivo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche per travisamento della prova, con riferimento alla percezione, da parte degli imputati, di un consenso tacito della persona offesa anche per i fatti di cui al capo D.

La persona offesa, afferma, interrogata sui fatti di cui al capo D, aveva sempre sostenuto di aver avuto dapprima un rapporto sessuale consensuale con S. e N. e che successivamente era sopraggiunto il V. con il quale, in passato, aveva avuto rapporti sessuali consensuali, anche di gruppo. I tre l'avrebbero spogliata senza aver mai opposto resistenza o aver manifestato il proprio dissenso. Solo a seguito di domande suggestive, la ragazza aveva affermato di aver reagito in qualche modo. Con l'atto di appello il ricorrente si era doluto della disparità della motivazione rispetto ad altri imputati e della illogicità del ragionamento del primo Giudice che, da un lato aveva illogicamente escluso l'incidenza dei pregressi rapporti sessuali con la vittima sul convincimento del consenso di quest'ultima al rapporto sessuale in questione, dall'altro aveva anche travisato il contenuto delle risposte fornite dalla vittima stessa che si era comunque espressa con formula ipotetica ("magari mi spostavo...magari mi muovevo"). La Corte di appello si è limitata a prendere atto delle dichiarazioni della minore omettendo di scrutinare, in modo critico, l'utilizzo dell'avverbio "magari" che dimostra l'incapacità della persona offesa di prendere una precisa posizione sul punto relativo alla manifestazione del proprio dissenso. Affermare, di conseguenza, che la vittima si è certamente opposta all'azione dell'imputato significa travisarne le dichiarazioni. Allo stesso modo, il dimenarsi della ragazza (che la difesa non ha mai ammesso) non esclude che possa essere stato percepito come partecipazione attiva all'atto sessuale. Se si considera che la T. aveva appena avuto un rapporto sessuale con lo S. ed il N., che con il primo aveva avuto una relazione sentimentale e con il quale era desiderosa di tornare, che con il V. c'era stata una breve relazione nell'estate precedente e che con il N. ambiva ad avere una relazione anche dopo i fatti per i quali si procede, non pare che la stessa si fosse trovata in una situazione di coercizione tale da impedirle di manifestare verbalmente il proprio dissenso. La presenza del consenso qualifica il fatto ai sensi dell'art. 609-quater c.p., non procedibile per mancanza di querela né d'ufficio in assenza di connessione o di collegamento probatorio con gli altri reati.

6.6. Con il sesto motivo deduce la carenza assoluta di motivazione in ordine ai lamentati vizi del procedimento tecnico-scientifico con cui si affermava essere stata accertata la capacità di testimoniare della persona offesa e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui conferma il rigetto della richiesta di nuova perizia collegiale sulla capacità di testimoniare della stessa e la richiesta di una sua nuova audizione. A fronte delle articolate censure mosse con l'atto di appello avverso la validazione del giudizio di capacità di testimoniare della persona offesa, la Corte di appello si è limitata ad aderire alle conclusioni del Tribunale senza motivare sui vizi del relativo procedimento tecnico-scientifico ampiamente illustrati in sede di impugnazione della sentenza di primo grado. La Corte di appello, prosegue, nel limitare la regiodicanda all'alternativa consenso/dissenso all'atto sessuale, supera le incongruenze



emerse nel corso dell'esame della persona offesa, anche rispetto al materiale informatico maldestramente eliminato con l'aiuto del fratello di quest'ultima (e successivamente recuperato), facendo leva sulla fragilità della ragazza e sulla sua possibile manipolazione e strumentalizzazione, quasi a significare che se consenso v'è stato, esso era invalido perché ottenuto approfittando delle condizioni di inferiorità psico-fisica della ragazza stessa. Il ricorrente ricorda, però, di non essere stato condannato per il delitto di violenza sessuale di gruppo mediante induzione, con la conseguenza che la questione doveva rimanere confinata alla verifica dell'esistenza di un consenso agli atti, ancorché tacito. Orbene, afferma, la capacità di testimoniare della persona offesa e la valutazione di attendibilità della stessa andavano rivalutate alla luce del mutato (e, per tanti versi, ribaltato) quadro istruttorio per cui occorreva che la capacità di testimoniare venisse riconsiderata da un collegio di periti - anche al fine di emendare i macroscopici errori in cui era incorso il perito di primo grado - e che la ragazza venisse messa in condizione di spiegare tutta quella immensa mole di chat, di immagini e di video che si erano rivelati incompatibili con quanto dalla stessa affermato (il riferimento, precisa il ricorrente, è alle chat con cui la giovane sollecitava e organizzava incontri sessuali di gruppo con gli imputati e con altri soggetti estranei al processo, all'insofferenza mostrata se non veniva esaudita, alle numerose immagini pornografiche, una vera e propria galleria di organi genitali maschili, ai video di rapporti sessuali di gruppo). È tautologico e manifestamente illogico sostenere che qualunque cosa vi fosse all'interno del PC della ragazza, ciò sarebbe comunque compatibile con la condizione di insofferenza nella quale si trovava precipitata a causa delle condotte violente degli imputati. In realtà, molte dichiarazioni della vittima sono risultate smentite dal contenuto del materiale informatico in questione alla luce del quale la sua idoneità specifica a testimoniare avrebbe dovuto essere riesaminata tenendo conto della comprensibile urgenza della ragazza di dissimulare la realtà emergente da quel materiale e di proporre una lettura salvifica del proprio comportamento. La richiesta, in primo grado, di nuova audizione della persona offesa si basava su elementi nuovi, non considerati in sede di incidente probatorio e sui quali non era stata ovviamente interrogata: a) l'analisi del contenuto del PC, consegnato dalla stessa ragazza nel corso del suo esame, dopo che qualche giorno prima aveva inutilmente tentato di eliminarne il contenuto, analisi effettuata solo dopo la conclusione dell'incidente probatorio; b) la geolocalizzazione del telefono in uso allo S.. La risposta della Corte di appello alle doglianze sulla decisione del Tribunale di non risentire la vittima, confermativa della decisione stessa, si espone a due considerazioni critiche: a) se nuoce alla credibilità della vittima reiterarne l'esame più e più volte perché ciò viola la Carta di Noto, allora si sarebbe dovuto dichiarare inattendibile l'intero narrato della stessa proprio perché sentita più volte; b) l'affermazione che la ragazza era stata sentita su tutti i temi di prova i quali erano già stati abbondantemente esplorati contrasta con la logica poiché al più si sarebbe dovuto discutere della rilevanza e novità dei temi di prova, non sull'apporto conoscitivo che il loro esame avrebbe prodotto.

6.7. Con il settimo motivo deduce la nullità delle sommarie informazioni testimoniali rese dalla persona offesa al PM l'11/11/2015 utilizzate ai fini delle contestazioni e assunte in violazione degli artt. 362 e 198 c.p.p. in mancanza dell'ammonimento a dire la verità. Diversamente da quanto sostiene la Corte di appello, la persona informata dei fatti che rende dichiarazioni al PM in sede di indagini preliminari deve essere informata dell'obbligo di dire la verità su di essa gravante ai sensi dell'art. 198 c.p.p..

6.8. Con l'ottavo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza dell'art. 192 c.p.p., nella parte in cui è stata rimessa al perito la valutazione di attendibilità della persona offesa. Le valutazioni della dottoressa F., perito incaricato dal GIP di valutare anche l'attendibilità della persona offesa, sono state recepite dalle sentenze di merito così come quella del CT del PM.

6.9. Con il nono motivo deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, disattendendo lo specifico motivo di appello (che aveva valorizzato l'incensuratezza dell'imputato, la sua giovanissima età, la non continguità ad ambienti dubbi, l'impegno scolastico e accademico, i pregressi rapporti consensuali con la vittima, il buon comportamento tenuto dopo i fatti), nega le circostanze attenuanti generiche applicate, invece, ad altro coimputato sulla base degli stessi elementi di fatto. Lamenta, in particolare, la totale assenza di motivazione sugli indicatori di una possibile attenuazione della pena dedotti in appello i quali, peraltro, sono stati ritenuti idonei ad applicare le circostanze attenuanti generiche nei confronti del T..

6.10. Con il decimo motivo impugna le statuizioni civili di condanna deducendo la manifesta illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui condanna tutti gli imputati in solido al pagamento di una provvisionale senza operare distinzioni tra le diverse posizioni, non essendo a tal fine sufficiente l'unicità dell'evento se cagionato da condotte ulteriori e diverse dalla propria.

7. T.L. ha proposto due ricorsi, uno a firma dell'Avv. Fabrizi, l'altro a firma degli Avv. Iaria-Fabrizi.

Il ricorso dell'Avv. Fabrizi propone otto motivi.

7.1. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la manifesta illogicità della motivazione anche per travisamento della prova nella parte in cui si afferma l'irrilevanza, rispetto al fatto di cui al capo B, della consulenza tecnica a firma dell'ing. C. avente ad oggetto la geolocalizzazione del telefono dell'imputato S.D. acquisita ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 1. Gli argomenti sviluppati a sostegno del motivo sono identici a quelli dedotti con il primo motivo del ricorso del V.. ma precisa, rispetto ad essi, che il telefono in uso allo S. non si era mai trovato in località "(Omissis)" in orario pomeridiano nei mesi di novembre e

dicembre 2013, luogo e tempo nei quali la persona offesa aveva temporalmente collocato il fatto. L'accertamento tecnico difensivo rendeva più credibile la versione difensiva degli imputati del reato di cui al capo B che avevano affermato di aver avuto rapporti consenzienti con la persona offesa nei mesi di gennaio o febbraio 2014.

7.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, che, violando l'art. 192 c.p.p. e art. 499 c.p.p., comma 3, ha operato una valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa. Le questioni, pur con specifico riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa in relazione alla posizione del T., sono del tutto simili a quelle dedotte dal V. con il secondo motivo del suo ricorso. In primo luogo, il ricorrente censura l'utilizzo, ai fini ricostruttivi della dinamica del fatto, delle risposte a domande suggestive del GIP formulate in sede di incidente probatorio, quindi la minimizzazione di aspetti tutt'altro che marginali che smentiscono la persona offesa, come le modalità di chiusura dall'interno dell'autovettura dello S. che la stessa aveva descritto e visualizzato senza alcuna esitazione, aspetto che, ammette il ricorrente, potrebbe anche essere considerato astrattamente marginale (ma tale non è se si considera che la chiusura della pulsantiera è descritta dalla rubrica come condotta finalizzata e prodromica alla consumazione della violenza) se non fosse che la credibilità della persona offesa era stata fortemente minata dalle numerose assoluzioni e dal fatto che, prima dell'incidente probatorio, era stata sentita almeno sei volte, aveva intrapreso già da tempo un percorso di psicoterapia e si era sottoposta a terapia EMDR ancor prima di essere sentita dal PM. A non diversi rilievi si espone la collocazione temporale del fatto (novembre/dicembre 2013), affermata dalla Corte di appello, nonostante i tentennamenti della stessa PO, sulla base del riscontro fornito dal padre di quest'ultima che, però, aveva a sua volta riferito quanto appreso dalla figlia (quanto al riferimento temporale già utilizzato dal Tribunale vengono replicate le analoghe considerazioni svolte dal V. con il secondo motivo di ricorso relativamente alla fallacia del dato ricavabile dalla nota scritta dalla PO sul proprio cellulare il 05/02/2014). Quanto alla specifica condotta a lui contestata (violenza sessuale di gruppo) lamenta che la sentenza impugnata dà per scontato il fatto che egli avesse raggiunto le zone erogene della ragazza, confermando al riguardo la sentenza di primo grado ed escludendo, di conseguenza, il tentativo dedotto in appello. Senonché, afferma, il fatto che lui si fosse posizionato sopra la vittima risulta dalla risposta fornita da quest'ultima all'ennesima domanda suggestiva del GIP. In ogni caso, la Corte di appello travisa il dato riferito dalla vittima la quale comunque non aveva mai riferito di un contatto tra le rispettive parti intime o un qualsiasi raggiungimento delle sue zone erogene. Ben più lineari sono, sul punto, le dichiarazioni dell'imputato rese in dibattimento. Precisa di essersi opposto, in sede di incidente probatorio, alla formulazione di domande suggestive e ribadisce che sia il Tribunale che la Corte di appello hanno fatto ampio utilizzo delle risposte compiacenti date dalla PO benché non riscontrate. La Corte, prosegue, si contraddice quando, da un lato, esclude il consenso della persona offesa al rapporto a tre

perché sorpresa dalla presenza del T., dall'altro ammette che nell'incontro successivo con lo S. ella aveva acconsentito ad un rapporto a tre con il N.. Il fatto, dunque, che la presenza del terzo non fosse nota alla vittima non può costituire valido criterio discretivo per ritenere la sussistenza o meno del suo consenso all'atto.

7.3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la nullità assoluta ed insanabile dell'incidente probatorio tenuto ad opera, contemporaneamente, del GIP del Tribunale ordinario e del GIP del Tribunale per i minorenni in violazione dell'art. 33 c.p.p. (in relazione all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a, e art. 179 c.p.p.), artt. 24,25 e 111 Cost., artt. 6 e 7, Convenzione EDU. Gli argomenti a sostegno dell'eccezione di nullità sono identici a quelli sviluppati dal V. con il suo terzo motivo di ricorso.

7.4. Con il quarto motivo propone le medesime questioni oggetto del sesto motivo di ricorso del V..

7.5. Con il quinto motivo propone le medesime questioni oggetto del settimo motivo del ricorso del V..

7.6. Con il sesto motivo propone le medesime questioni oggetto dell'ottavo motivo del ricorso del V..

7.7. Con il settimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la carenza assoluta della motivazione in relazione al diniego della applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante. La Corte di appello, afferma, nel confermare la (immotivata) decisione del Tribunale di applicare le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza non ha tenuto conto degli specifici motivi di gravame sul punto, né vengono spiegate le ragioni dello scostamento della pena dal minimo edittale.

7.8. Con l'ottavo motivo propone le medesime questioni oggetto dell'ultimo motivo di ricorso del V..

Il ricorso a firma Avv. Iaria-Fabrizi propone tre motivi.

7.9. Con il primo deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125 e 192 c.p.p. non avendo i giudici di appello fornito risposta alle doglianze avanzate in ordine alla attendibilità della minore a testimoniare e all'applicazione della valutazione frazionata. Manca un approfondito controllo circa la attendibilità delle dichiarazioni assunte in incidente probatorio della persona offesa, manca un approfondito controllo delle dinamiche dei primi racconti anche alla luce del contesto familiare travagliato. Benché lo stesso Tribunale avesse comunque individuato dei limiti (quoziente intellettuale molto basso; scarsa capacità di rendimento verbale; grado di suggestionabilità) che minavano fortemente la credibilità soggettiva e l'oggettiva inattendibilità del racconto, con motivazione

contraddittoria la Corte di Appello ha ribadito la credibilità della minore e l'attendibilità del racconto ricorrendo alla valutazione frazionata e ai riscontri esterni, seppure non ne ricorressero i presupposti e le condizioni. L'interferenza logica tra le varie parti del racconto osta alla sua valutazione frazionata. Per la posizione del T. l'interferenza logica e fattuale sussiste tra le parti delle dichiarazioni relative ai fatti di reato che gli sono stati contestati (B, N e O) e ne dà conferma lo stesso Tribunale laddove, per i fatti di cui ai capi N ed O di cui sarebbe rimasto vittima l'altra parte offesa, S.A., ritiene, secondo la prospettazione accusatoria, di rinvenire la causale "nella non accettazione, da parte del gruppo, di un soggetto estraneo al "branco" (pag. 259 della sentenza).

7.10. Con il secondo motivo reitera l'eccezione di nullità dell'incidente probatorio siccome condotto in forma congiunta da due giudici di uffici diversi.

7.11. Con il terzo motivo ripropone le deduzioni oggetto del decimo motivo del ricorso del V..

8. N.M. articola sette motivi.

8.1. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), l'inosservanza dell'art. 499 c.p.p., comma 6, e la mancanza di motivazione in ordine alla lamentata assenza di genuinità della testimonianza della persona offesa a causa delle modalità di conduzione dell'incidente probatorio caratterizzato dal sistematico ricorso a domande suggestive.

Premette che nelle lunghe tre audizioni in sede di incidente probatorio, nel porre le domande sono state utilizzate, come traccia per ripercorrere gli eventi, oltre che ai fini della formulazione di formali contestazioni, le trascrizioni dell'audizione protetta dell'11/11/2015 rese davanti all'ausiliario del PM, Dott.ssa C.. Ciò ha comportato che l'incidente probatorio non sia stato condotto utilizzando domande aperte utili a raccogliere il racconto quanto più spontaneo e genuino della persona offesa, ma è stato sollecitato con domande estremamente specifiche, moltissime delle quali suggestive (361, secondo la consulenza del prof. S.; 505 secondo una stima meno prudenziale). In molti casi, per esempio, la domanda iniziava richiamando direttamente le dichiarazioni rese nella precedente audizione. In grado di appello era stata pertanto data evidenza della completa elencazione delle domande suggestive, delle domande ripetute, delle contestazioni e delle affermazioni suggestive poste dai Giudici presenti nell'incidente probatorio, con relative risposte rese dalla minore. Ogni domanda suggestiva è stata classificata nella categoria corrispondente: domande dirette; domande ripetute; domande a risposta forzata; domande verificazioniste; domande nocive; domande a cui risponde il Giudice stesso; domande a cui viene suggerita la risposta. Sono state altresì evidenziate le domande suggestive riguardanti la collocazione temporale dei fatti di reato e quelle sul consenso/dissenso, domande che riguardano temi centrali della testimonianza sia con riferimento alla ricostruzione del fatto che agli aspetti soggettivi dalle quali discendono conseguenze dirompenti in tema di responsabilità penale. La presenza di

numerose domande suggestive nel corso dell'intervista (in cui gli intervistatori hanno addirittura fatto ricorso all'istituto delle contestazioni, in aiuto alla memoria o per correggere dichiarazioni della persona offesa del tutto opposte a quelle rese in audizione protetta) è circostanza che è stata pacificamente riconosciuta dal perito del Giudice e dallo stesso Tribunale in primo grado (pag. 193 sentenza primo grado). Ebbene, la difesa, con l'atto di appello, aveva richiesto di verificare se le palesi violazioni dei metodi di ascolto della minore, così come delineati dalla Carta di Noto e dalle Linee Guida in tema di abuso su minori Sinpia, con la proposizione di numerosissime domande suggestive, fossero tali da incidere sulla sua attendibilità e sulla genuinità della prova nel suo complesso. Ciò alla luce anche del grado di suggestionabilità della minore calcolato sulla base del test di Gudjonsson somministrato dalla Dott.ssa F.. Quest'ultima aveva escluso la suggestionabilità della persona offesa ma la conclusione era stata contestata dal prof. S. che, analizzando il medesimo test, era giunto a conclusioni opposte; tant'è vero che lo stesso CT del PM, Dott.ssa C., chiamata nuovamente a deporre in dibattimento a seguito dell'audizione del Prof. S., aveva ridimensionato la percentuale di errore ritenendo che dovesse essere stimata nella misura del venti per cento, collocando la minore al ventottesimo percentile rispetto all'ottantesimo calcolato dalla Dott.ssa F. (pag. 126 sentenza primo grado). Sicché, ci si doveva attendere che su 361 domande suggestive, potenzialmente la minore avrebbe potuto fornire 72 risposte distorte (pag. 137 sentenza primo grado). Lo stesso Tribunale, come detto, ha riconosciuto che se la minore è suggestionabile e l'incidente probatorio è stato condotto in modo sistematicamente suggestivo, la prova è assai fragile e ha bisogno di riscontri esterni. Con l'impugnazione, dunque, era stato chiesto alla Corte di appello di determinare se le modalità di conduzione dell'audizione della minore, in aperta violazione peraltro dei protocolli delineati nella Carta di Noto, fossero idonee a compromettere, oltre che l'attendibilità della persona offesa, la stessa genuinità e valutabilità della prova formatasi.

La risposta fornita dalla Corte di appello sul punto (pag. 45) tradisce una superficiale comprensione della questione sottoposta alla sua attenzione ed una incompleta lettura delle prove acquisite.

In primo luogo, il problema non attiene alla proposizione di "alcune" domande suggestive bensì la modalità complessiva di conduzione dell'incidente probatorio che rende impraticabile la soluzione prospettata dalla Corte di appello. Dinnanzi ad un numero così rilevante di domande suggestive - 505 nella numerazione definitiva - non è possibile, e infatti il Tribunale di primo grado non lo ha fatto contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, impegnarsi in una valutazione di attendibilità incrociata con riscontri estrinseci per ogni risposta resa. Soprattutto se si considera che molte delle domande suggestive ricadevano su temi, primo fra tutti la presenza del consenso, che attengono a fenomeni psichici e sono dunque impossibili da riscontrare con elementi estrinseci.

In secondo luogo, il Tribunale e la Corte di appello non hanno svolto alcuna verifica caso per caso; lo dimostrano le stesse sentenze di merito che riportano stralci dell'incidente probatorio contenenti domande suggestive fondandovi il giudizio di responsabilità penale degli imputati in assenza di riscontri estrinseci o addirittura a fronte di versioni diverse fornite dalla persona offesa in udienze successive.

Il problema, dunque, non attiene alla singola domanda e alla singola risposta, ma attiene all'aggregato, alla probabilità che una percentuale significativa di risposte rese dalla minore alle domande suggestive postele sia frutto di suggestione. La difesa, dunque, non si era limitata - come afferma la Corte di appello - a lamentare in astratto la presenza di domande suggestive, ma, al contrario, ha proceduto alla loro puntuale indicazione e quantificazione a più riprese in un numero assolutamente considerevole, con evidenza delle risposte rese dalla minore. Ed era stata anche esplicitata la sicura ricaduta che la proposizione delle domande suggestive ha sul tema dell'attendibilità, ricaduta dovuta al grado di suggestionabilità della minore e ai temi su cui tali domande incidono: consenso e collocazione temporale.

La Corte di appello ha liquidato tali censure con una motivazione superficiale, non confrontandosi con la costante giurisprudenza di legittimità che ha stabilito che la violazione del divieto di porre domande suggestive compromette la genuinità della dichiarazione se destruttura l'esame nel suo complesso. Nel caso di specie, il numero e la natura delle domande suggestive sono tali da viziare la prova nel suo complesso. La testimonianza non è valutabile in quanto non è possibile analizzare separatamente ogni risposta per verificare se è confortata da riscontri estrinseci. Da qui il vizio di motivazione che affligge la sentenza, sia in termini di motivazione assente, perché non si confronta con la specifica censura mossa dalla difesa, sia in termini di motivazione illogica perché il criterio con il quale i Giudici di merito intendono superare il problema della presenza di domande suggestive è impraticabile.

Conclude aggiungendo che il divieto di porre domande suggestive si applica anche al giudice.

8.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), il vizio di illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta capacità di testimoniare della minore e alla validità della prova scientifica formatasi sull'argomento (consulenza tecnica del PM, la perizia e le consulenze tecniche di parte privata). La divergenza delle conclusioni dei consulenti e del perito del tribunale imponeva uno specifico onere motivazionale in ordine alla validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dagli esperti e in ordine alla razionalità scientifica dei risultati. Il portato di tale operazione è il divieto per il giudice di disattendere gli esiti degli accertamenti tecnici una volta che i criteri e i metodi di indagine siano stati ritenuti validi, anche alla luce di una prova di resistenza nel confronto con altri criteri e metodi di indagine. Il Tribunale aveva posto in luce tutta una serie di criticità in ordine alla capacità a testimoniare della minore, anche sulla scorta di quanto emerso dal contraddittorio tra gli esperti, senza tuttavia farne discendere le opportune

conseguenze in tema di validità della testimonianza, così violando l'obbligo imposto dalla giurisprudenza di legittimità che vieta di disattendere gli esiti degli accertamenti tecnici ove i criteri e i metodi di indagine siano ritenuti validi. La sentenza di appello, invece, ha liquidato la questione della prova scientifica e della capacità a testimoniare in modo del tutto superficiale, aderendo acriticamente alle conclusioni del CT del PM, Dott.ssa C. (come se le altre valutazioni non esistessero), così ritenendo di superare i limiti riconosciuti in primo grado.

Quanto alle capacità generiche, il Tribunale aveva riconosciuto che la minore ha un quoziente intellettivo basso (81 di Q.I., laddove 100 è la media) e una scarsissima capacità di rendimento verbale (73 di Q.I. verbale, laddove 70 è il limite sotto il quale si parla di ritardo mentale) (pagg. 33 e 192). Peraltro, afferma, il fatto che la minore possedesse bassissime capacità cognitive di natura verbale, non solo incide sulla sua capacità testimoniale, ma - come affermato dal prof. S. - dispiega un ruolo centrale sulla questione della manifestazione del dissenso che diventa fondamentale nell'analisi dei singoli episodi contestati. Esempio tipico è la confusione mostrata dalla testimone tra aspetto del consenso all'atto sessuale e piacere provato, aspetto sollevato in primo e secondo grado ma del tutto negletto.

Quanto alla capacità specifica e alla suggestionabilità, riconosciuta - come detto - dal Tribunale, ribadisce che il tema è direttamente collegato anche alla presenza di dinamiche familiari e sociali che possono aver condotto la persona offesa a riferire i fatti in un determinato modo. Sottolinea, al riguardo, che la Dott.ssa C. aveva evidenziato una pericolosa relazione di accomodamento della persona offesa nei confronti della madre. Di fronte ad una acclarata suggestionabilità della minore, assumeva indubbia rilevanza un rapporto sintonico tra madre e figlia, dove la figlia vive un senso di colpa indotto dall'atteggiamento giudicante della madre. Il Tribunale, però, non ne aveva tratto le dovute conseguenze.

Quanto alle capacità generiche, deduce che con l'appello era stata rappresentata l'erronea conclusione a cui era pervenuto il perito del Tribunale, Dott.ssa F., che aveva escluso in capo alla minore la presenza di elementi psicopatologici tali da alterare il rapporto con la realtà sulla base dei risultati del test MMPI-A, test che presenta numerose scale di controllo e validità delle quali il perito, tuttavia, si era limitato a commentare solo alcune. In particolare, non era stato valutato lo specifico indicatore che non solo misura il grado di contraddittorietà e incoerenza delle risposte fornite (scala di VRIN) ma addirittura inficiava lo stesso test. Tali risultanze deponevano a favore della necessità di un approfondimento sotto il profilo psicopatologico della persona offesa. Questo è uno dei motivi per i quali nell'atto di appello era stato chiesto che venisse disposta una nuova perizia al fine di valutare aspetti psicopatologici che, non solo non sono stati oggetto di analisi da parte della Dott.ssa F., ma che dovevano correggere i numerosi errori di valutazione da essa commessi (per come sono emersi nel corso del dibattimento grazie alle valutazioni del consulente di parte non presente



all'incidente probatorio). Richiesta tuttavia disattesa dalla Corte con una motivazione apparente e sbrigativa.

Sempre con riferimento alla capacità generica, deduce di aver devoluto in appello la questione relativa alle difficoltà mnestiche confessate dalla minore che, afferma, dovevano essere oggetto di approfondimento perché direttamente incidenti sulle abilità generiche a rendere testimonianza. Il fatto che la persona offesa riporti gravi difficoltà mnestiche è un dato rilevante da considerare per fondare o escludere la capacità della stessa di rendere testimonianza. E' lo stesso Tribunale a riconoscerne l'importanza in astratto (pag. 130 sentenza), salvo non affrontare direttamente la questione, nonostante le richieste difensive di approfondimento anche disponendo una nuova e maggiormente approfondita perizia; istanza mai riscontrata dai Giudici di merito.

Al tema della capacità di testimoniare si iscrive anche l'argomento relativo alla sottoposizione della minore a sedute psicoterapeutiche con tecnica EMDR prima di rendere testimonianza. Il Tribunale non si era spinto oltre una mera ricognizione della prova formatasi in dibattimento, nel senso che, pur riprendendo in astratto le deposizioni della Dott.ssa F. e dei consulenti tecnici di parte (Dott.ssa C. e prof. S.), non ha svolto una benché minima valutazione delle posizioni assunte dagli esperti. Il CT del PM, diversamente da quanto afferma la Corte di appello, aveva espressamente riconosciuto, in sede di controesame, che la tecnica EMDR può modificare/alterare/cancellare i ricordi portando ad una loro distorsione. Il rischio di produrre falsi ricordi - ribadisce - è riconosciuto dalla letteratura riferibile ai maggiori studiosi mondiali del funzionamento sulla memoria e da alcune Corti di giustizia estere che hanno escluso l'EMDR come fonte di prova in quanto la ripetizione meccanica di un fatto in un contesto di alleanza terapeutica può condurre a validare da un punto di vista emotivo una memoria che in realtà è inaccurata. Ma, anche a voler prescindere dalla creazione di false memorie, la perdita della carica emozionale associata ad un ricordo è circostanza assai rilevante se, come nel caso di specie, l'evento da ricordare è un evento psichico, quale la presenza o l'assenza di consenso, argomento denso evidentemente di carica emotiva.

A fronte di tali doglianze, la Corte di Appello ha motivato in maniera apparente e giuridicamente scorretta richiamando le categorie della capacità e dell'attendibilità sulla scorta della acritica adesione alle sole risultanze della Dott.ssa C. e, prima ancora, sulla relazione (cfr. pagg. 28 e 30 della sentenza impugnata) che la stessa aveva redatto a seguito di un incarico non portato a termine e del dichiarato della minore assunto a sommarie informazioni testimoniali mai entrate nel fascicolo del dibattimento. Le criticità sollevate dall'appellante non sono state nemmeno richiamate, così violando l'insegnamento di legittimità che impone al giudice di analizzare in modo esteso le diverse posizioni assunte dagli esperti, per aderire con motivazione congrua alle conclusioni ritenute più soddisfacenti. Non solo; la Corte d'Appello dimostra di confondere la capacità testimoniale con la credibilità clinica e con l'attendibilità, torcendo nel ragionamento i diversi concetti l'uno sull'altro, richiamando

confusamente categorie che, non solo sono del tutto diverse, ma che spettano nella loro valutazione a soggetti diversi (l'una in capo ai periti, l'altra in capo agli organi giudicanti). In questo modo i Giudici distrettuali, da un lato, rinunciano ad una vera e propria valutazione dell'attendibilità - giudizio che spetterebbe unicamente alla Corte - aderendo acriticamente alle conclusioni della Dott.ssa C. che tuttavia riguardano la capacità della persona offesa a rendere testimonianza (scorretto, al riguardo, fondare la valutazione di tale capacità sulla asserita mancanza di prova del mendacio della persona offesa - pag. 29 della sentenza - laddove il mendacio attiene, semmai, al momento della valutazione dell'attendibilità), dall'altro rifuggono da ogni approfondimento critico sulla capacità testimoniale, ritenendo sufficiente la valutazione del CT del PM e tralasciando le numerosissime critiche emerse nei motivi di appello e le altrettanto numerose prove di segno contrario, tra le quali la CT del prof. S. del tutto svilita nel suo contenuto, non limitata alla sola critica della professionalità del perito. E' plateale sotto vari profili la mancata valutazione della prova scientifica: (1) la Corte di Appello riprende la circostanza esplicitata nella relazione della Dott.ssa C. secondo cui la minore resisterebbe alle suggestione, quando, invece, nel corso della sua audizione del 07/12/2018, la stessa aveva dichiarato, dopo aver ricalcolato i risultati del test di Gudjonsson somministrato dal perito, che la minore si colloca nel ventottesimo percentile delle persone suggestionabili, con una percentuale di errore atteso a domande suggestive pari al venti per cento; (2) la Corte di Appello supera, senza neppure motivare, il dato emergente dal test di Wechsler somministrato dalla Dott.ssa F. che ha dimostrato che la minore ha gravi difficoltà semantiche. Sul punto, la Corte di appello ha aderito acriticamente alle conclusioni del CT del PM che, nonostante non avesse somministrato alcun test alla minore (perché la minore si era deliberatamente sottratta alla valutazione), ha ritenuto che la stessa presentasse una espressione sul piano linguistico fluida e ben strutturata, priva di difficoltà sintattico-grammaticali e/o semantiche, accompagnata da buona capacità nella comprensione e nella verbalizzazione delle proprie e altrui emozioni. E ciò quando le difficoltà semantiche, di comprensione e di verbalizzazione, come si è visto, emergevano palesi dalla stessa lettura delle dichiarazioni della minore, come riconosciuto anche dal Tribunale; (3) la Corte di appello ha ignorato tutte le criticità evidenziate nell'impugnazione per concentrarsi unicamente sul profilo dell'EMDR, come se la difesa avesse richiesto di fondare l'assenza di capacità testimoniale della minore unicamente sul fatto di essere stata sottoposta a questa terapia. E, comunque, questo argomento è stato liquidato dalla Corte territoriale con motivazione superficiale, avendo semplicemente ritenuto che la tecnica psicoterapeutica in esame, pur epurando i ricordi dalle emozioni, non alteri il ricordo, perché così hanno concluso la Dott.ssa C. e la Dott.ssa F. (cfr. sent. di appello, p. 35 ss.), benché lo stesso Tribunale nutrisse dubbi al riguardo; (4) nessun cenno viene fatto alla possibile presenza di elementi psicopatologici in capo alla minore, non esclusi dal test MMPI in quanto probabilmente invalido, nessun cenno viene fatto alla relazione sintonica tra madre e figlia con una modalità di costante accomodamento della figlia nei confronti della madre, nessun cenno viene fatto alle gravi difficoltà mnestiche della minore. Non vengono trattati, oltre che i limiti non considerati in

primo grado posti ad oggetto di altrettanti motivi di impugnazione, neppure gli stessi limiti, in termini di capacità intellettive, capacità linguistiche e suggestionabilità, riconosciuti dai Giudici di prime cure che la difesa chiedeva di porre a fondamento di una pronuncia di incapacità a testimoniare.

8.3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), l'illogicità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta credibilità clinica delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di incidente probatorio.

Premette che il Tribunale aveva ritenuto la credibilità clinica della persona offesa validandone la testimonianza mediante l'applicazione delle tecniche S.V.A. (Statement Validity Analysis) e C.B.C.A. (Criteria Based Content Analysis), tecniche che - osserva - non consentono in astratto di superare una accertata incapacità a testimoniare. Non vi sono studi scientifici - afferma - che stabiliscono che un racconto possa essere considerato valido o meno sulla base dei risultati ottenuti dalla applicazione di tali tecniche come sostenuto dallo stesso perito e dal CT del PM secondo i quali: 1) da un lato, "oggi, uno studio sul campo della SVA con un campione di numerosità adeguata non esiste" (così perizia della Dott.ssa F. del 7.06.2017, pag. 16) e quindi "non ha i presupposti per ritenersi uno strumento standardizzato, (...) perché non vi è attualmente un campione di riferimento" (così Dott.ssa C., ud. 18.06.2018, p. 23 ss.); 2) dall'altro, "non c'è una quantità precisa, un "cut off": sostanzialmente, che permette di dire che al di sopra e al di sotto dello stesso il racconto sia sicuramente credibile, anche perché intervengono tantissime variabili" (così, ancora Dott.ssa C., ud. 18.06.2018, p. 23 ss.). Inoltre, la validazione della testimonianza mediante SVA e CBCA non ha valenza scientifica per le modalità di applicazione che sono state seguite in concreto e già contestate dal CT della difesa, prof. S., le cui censure sono state disattese in primo grado perché "scontano il carattere esclusivamente cartolare della sua valutazione (non avendo il consulente preso parte all'esame) a fronte di un'analisi che, invece, ha riguardato proprio il contenuto delle affermazioni verbali rese in sede, di deposizione testimoniale" (sent. di primo grado, pag. 193).

Il punto è, segnala il ricorrente, che la SVA e la CBCA sono strumenti applicati ad un testo scritto e sono sempre cartolari, avendo ad oggetto l'esame delle trascrizioni delle audizioni rese da un minore e non l'ascolto del racconto verbale. Anche il perito, Dott.ssa F., infatti, ha applicato tali strumenti alle trascrizioni dell'incidente probatorio nel corso del quale è stata assunta la testimonianza di T.M.. La sentenza di primo grado ha di fatto negato la scientificità del metodo abdicando al proprio dovere di confrontarsi con le diverse posizioni assunte dagli esperti al fine di tentare una falsificazione delle conclusioni su cui ha fondato le proprie determinazioni. La sentenza di appello, non affrontando il tema della credibilità clinica oggetto di specifico motivo di impugnazione (motivo di appello sub 2.5.), ha mancato di motivare su un profilo rilevante in quanto la confutazione della prova scientifica in tema di validazione clinica della testimonianza (id est la perizia della Dott.ssa F. recepita dai Giudici di primo

grado), unita a tutti i limiti in tema di capacità testimoniale già evidenziati nei precedenti motivi, ha evidenti e rilevanti ricadute in tema di valutabilità della deposizione della persona offesa. Il ricorrente ribadisce, sulla base di quanto rilevato dal prof. S. nella sua consulenza tecnica (pagg. 31 e ss.) e nella sua deposizione (cfr. ud. 30.11.2018, pag. 90 ss.), che la SVA e la CBCA sono state applicate in maniera non corretta e che pertanto non si possa sostenere che il dichiarato della persona offesa sia clinicamente credibile e, per l'effetto, intrinsecamente attendibile. Il ricorrente quindi elenca i molteplici errori posti in essere nelle tre fasi nelle quali si articola la SVA (raccolta della testimonianza, applicazione dei criteri CBCA, applicazione della checklist di validità), diffusamente descritti nei motivi di appello e del tutto pretermessi dai Giudici distrettuali.

8.4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità della minore nonostante l'omessa valutazione dei fattori di inquinamento che hanno inciso sulla genuinità della sua deposizione.

Lamenta che nelle sentenze di primo e secondo grado non risultano essere stati adeguatamente considerati tutti i fattori di possibile inquinamento e usura della fonte dichiarativa, potenzialmente incidenti sulla genuinità delle dichiarazioni accusatorie della minore, con la conseguente insufficienza e illogicità della motivazione sul punto. Le criticità riscontrabili nel caso in esame sono molteplici e non valutate né in primo grado (seppure il Tribunale riconosca in astratto l'importanza di una indagine in tema di fattori inquinanti la testimonianza, effettuando anche un richiamo alla Carta di Noto; cfr. sent. di primo grado p. 194), né in secondo grado (nella sentenza di secondo grado non si trova neppure un cenno sulla questione), nonostante siano state e a più riprese denunciate nei motivi di appello.

Il primo aspetto di criticità riguarda il progressivo disvelamento da parte della minore degli abusi asseritamente subiti. Nei motivi di appello si era ampiamente argomentato come la minore, prima di rendere la propria testimonianza nelle tre udienze di incidente probatorio conclusosi il 17/02/2018, avesse parlato dei fatti risalenti al 2013 e 2014 ad almeno otto persone, con un narrato non costante nel tempo. Inoltre, se in alcuni casi le modalità di sollecitazione del racconto da parte dei soggetti intervenuti appaiono sicuramente idonee a inquinare la fonte dichiarativa (ad esempio il racconto rilasciato dalla minore alla Dott.ssa M. nel contesto psicoterapeutico, il racconto al fidanzato dell'epoca P.D., il racconto fatto ai genitori, ai carabinieri, all'avvocato della madre...), in altri casi semplicemente non è dato sapere, perché tema non indagato, in che modo siano emersi i fatti e se i soggetti intervenuti abbiano, seppure non volontariamente, condizionato o manipolato la persona offesa. La questione relativa a quante persone e cosa la minore avesse riferito è stata dedotta con il motivo di appello 3.2.1. in cui si faceva riferimento a quanto dalla stessa raccontato a L.C., a V.D., a P.D., alla madre, alla Dott.ssa M., al padre, al maresciallo c.c. C., all'Avv. Guarna.

La minore, dunque, prima dell'audizione protetta e prima dell'incidente probatorio, aveva parlato con molte persone della vicenda per cui è processo. Il dato è incontestabile e tuttavia, afferma il ricorrente, si deve rilevare come il narrato non risulti costante nel tempo. Il racconto, inizialmente del tutto generico, si arricchisce con il tempo e dietro la spinta suggestiva: (1) del fidanzato, P.D., che manifesta morbosa curiosità e che introduce il giudizio, colpevolizzando la minore che diventa una "poco di buono" che se l'e' "andata a cercare"; (2) della madre scandalizzata da fatti "che per lei erano inimmaginabili"; (3) della terapeuta che vittimizza la minore perché "tra i dodici e i tredici anni, non so cosa sia "consensuale" e la sottopone a terapia con la tecnica dell'EMDR per riscrivere il ricordo asseritamente traumatico; (4) del padre che, seppure imbarazzato, vuole "incoraggiarla un attimino, e cercare di capire qualcosa in più"; (5) dei Carabinieri che le chiedono di raccogliere prove per il processo e suggeriscono la raccolta di materiale da cellulare e computer (materiale che invece di essere raccolto verrà selezionato e cancellato dalla stessa persona offesa). L'incidente probatorio si è concluso il 17/02/2018, a distanza di 4/5 anni dai fatti, dopo due anni e mezzo dall'audizione protetta e dopo quasi tre dai primi racconti avvenuti nel maggio del 2015; nel mezzo, continue e autorevoli ripetizioni suggestive e pressanti. Questo argomento è stato posto dal ricorrente in primo grado ma il Tribunale non ha nemmeno lontanamente colto la delicatezza della questione e non ne ha trattato in sentenza. La questione ripresa a più battute nei motivi di appello è stata nello stesso modo del tutto trascurata dalla Corte di appello che ha confermato acriticamente la sentenza di primo grado consegnando una motivazione apparente e a tratti incomprensibile su questioni, peraltro, centrali della vicenda processuale. Invece la distanza temporale tra la testimonianza resa in incidente probatorio e i fatti a cui si riferisce doveva essere oggetto di valutazione ai fini del giudizio sull'attendibilità del dichiarato.

Quanto a tali fattori esterni di disturbo, rilevano senz'altro il numero di ripetizioni del racconto e le modalità di tali ripetizioni, nonché le pressioni subite a rilasciare le accuse. Se, infatti, le prime dichiarazioni sono sempre le più genuine, le dichiarazioni successive scontano inevitabilmente l'incidenza di fattori di inquinamento e condizionamento. E questo è assolutamente lampante nella vicenda che ci occupa, dove le prime rivelazioni della minore, quelle alle amiche, le pari che non la giudicano e la mettono a suo agio, sono generiche e non fanno riferimento ad abusi, mentre le successive risultano sempre più dense di aspetti violenti e ricattatori, sulla scorta delle suggestioni provenienti da soggetti che riversano sulla minore il proprio giudizio, il proprio imbarazzo personale e sociale, i propri timori. Se, come nel caso di specie, la testimonianza diverge dalle precedenti dichiarazioni occorre comprendere le ragioni di tale mutamento e trarne le dovute conseguenze in tema di attendibilità testimoniale. Ed è questo sicuramente il caso, perché la minore modifica progressivamente la versione dei fatti, con ricadute gravi nel processo. Basti pensare che il capo di imputazione sub D, formulato evidentemente sulla base di quanto emerso in fase di indagini preliminari e nel corso dell'audizione protetta, ha ad oggetto atti sessuali completi e

orali, mentre la condanna, sulla base di quanto riferito in incidente probatorio, è intervenuta per atti sessuali completi e manuali, vale a dire condotte materiali completamente diverse che non sono state mai oggetto di verifica da parte dei Giudici del merito. Le ragioni per le quali la minore ha cambiato versione possono essere molteplici (la distanza temporale, la suggestione, la narrazione di un episodio vissuto in termini diversi da quelli riportati, la pressione derivante dal giudizio sociale innescatosi con l'intervento di P., il timore del giudizio della famiglia, ecc. ecc.), ma la divergenza esiste ed è esplicativa dell'incidenza di fattori che hanno influito sulla attendibilità della minore, fattori non indagati né dal Tribunale né dalla Corte di Appello.

Tra i fattori di condizionamento v'è sicuramente il "giudizio" del fidanzato, P.D.. Mentre M. ricava dagli imputati un rinforzo positivo rispetto alle condotte che ha avuto con ciascuno di loro e assegna un valore al proprio operato, ne va in qualche modo fiera, P.D. per la prima volta le dà della poco di buono e scatena nella minore una rilettura degli episodi. E' allora ragionevole ritenere, come ipotizzato dal perito e anche dal prof. S., che per salvare la propria immagine davanti al fidanzato, la minore si sia sentita costretta a introdurre una connotazione non consensuale ai fatti per sottrarsi al giudizio di essere "una poco di buono". E' una dinamica nota nella letteratura scientifica ed ammessa dalla stessa persona offesa ("Dall'anno scorso, 2016, ho elaborato un po' la situazione, ho cambiato anche modo di pensare riguardo ad alcune cose, mi sono resa conto di altre cose, che allora non capivo, non percepivo allo stesso modo di ora e quindi apposta ho chiesto "ora o allora", perché in quel momento magari la vivevo in un modo, adesso... (...) perché comunque nel 2015 ero stata anche con P.D., nel 2016 ho, diciamo, ripreso il controllo di me stessa" (ud. 12.04.2017, p. 228)). Dunque, la relazione tra T.M. e P.D. è estremamente rilevante nel presente procedimento sul tema dell'attendibilità come del resto riconosciuto dallo stesso Tribunale (pag. 195) che tuttavia non ne trae le coerenti conseguenze. La Corte di appello, invece, si disinteressa completamente dell'argomento omettendo di pronunciarsi sul punto. La rilevanza della questione è ulteriormente sottolineata dal fatto che la pressione cui la minore è sottoposta a causa del giudizio di P.D. si amplifica con l'intervento dei genitori. Viene in rilievo la relazione di accomodamento della figlia nei confronti della madre, situazione notata anche dal padre, e il fatto che la madre ad un certo punto diviene la portavoce della minore, relazionandosi con la Dott.ssa M., con la Dott.ssa C. e con gli stessi Carabinieri. La madre riversa i propri timori sulla figlia che, subendo la relazione di accomodamento rilevata dalla Dott.ssa C., aderisce alle sue decisioni. Ne è riprova la reazione di M. di fronte all'intenzione del padre di denunciare i fatti appresi. Mentre il padre manifesta in maniera ferma e a più riprese la volontà di denunciare, la madre si oppone e la figlia si allinea alla decisione della madre. Il contesto familiare, ricorda il ricorrente, è un tema importantissimo da indagare nel caso di denunce di abuso da parte di minorenni, tanto che la Carta di Noto impone di considerarla attentamente, perché situazione idonea ad influire sulle dichiarazioni dei minori. Le separazioni dei genitori caratterizzate da inasprimento di conflittualità possono generare,

ancor più che in altri casi, situazioni di falsi positivi o falsi negativi. Nel caso in esame non va dimenticato che il primo disvelamento della notizia di reato si colloca contestualmente alla scoperta da parte della madre di un tema in cui la minore accusa i genitori di averla delusa perché gli stessi avrebbero dovuto occuparsi di più di lei invece di litigare tra di loro. E' di fronte alla reazione rabbiosa della madre che la figlia le chiede perdono ammettendo di averla delusa; è a quel punto che, come riferito dalla madre, emerge la notizia degli abusi.

Questo passaggio - sottolinea il ricorrente - rappresenta bene la dimensione del rapporto tra la persona offesa e la madre. La minore a scuola, chiamata a scrivere il tema, si sente libera di manifestare il disagio vissuto nel contesto endofamiliare, così come si sente libera di farlo con le amiche e a tale problematica l'amica V. attribuisce la causa dell'inquietudine vissuta dalla compagna di classe. In famiglia, invece, la minore, dipendente dalla figura materna, preferisce sollevare la madre dalle proprie responsabilità e attribuire il proprio stato emotivo alle relazioni sessuali intrattenute con gli imputati.

Concludendo sul punto, il ricorrente afferma che è indubbio, perché emerge dal compendio probatorio, che la minore si collochi in un contesto familiare conflittuale e estremamente complesso che ha svolto un ruolo essenziale nel disvelamento degli abusi asseritamente subiti, senza che tale contesto familiare sia entrato nella valutazione dei Giudici chiamati a verificare se vi fossero fattori in grado di contaminare e usurare la fonte dichiarativa. Nel corso del dibattimento avanti il Tribunale è stata impedita ogni domanda della difesa volta ad indagare l'aspetto conflittuale nella famiglia e a verificare il tema delle pressioni personali e sociali e della spinta a fornire un certo tipo di dichiarato. Come se il dato fosse irrilevante ai fini della valutazione dell'attendibilità. La Corte d'appello, nonostante puntuali riserve sul punto espresse nei motivi, non ne ha fatto cenno ritenendo sufficiente dichiarare completa adesione ai Giudici di primo grado.

8.5. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 1, e la contraddittorietà e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità intrinseca della persona offesa in relazione al fatto di cui al capo D della rubrica.

Oggetto di censura è il criterio della "credibilità frazionata" utilizzato sia dal Tribunale che dalla Corte di appello per selezionare le parti del racconto spontanee (e dunque non frutto di sollecitazione esterna), dettagliate e logicamente coerenti tra di loro, riscontrate da elementi probatori a carattere oggettivo (e quindi nella produzione documentale versata in atti) ovvero di natura logica (così la sentenza del Tribunale, pag. 195, confermata in parte qua dalla Corte di appello, pag. 45 della sentenza impugnata).

Senonché, afferma, lo stesso Tribunale aveva riconosciuto che la minore aveva effettuato un racconto di difficile comprensione, frammentario, contraddittorio, semplicistico, equivoco, e

tuttavia, sempre secondo quanto affermato dal Tribunale, la fedele riconsegna delle sue dichiarazioni consentirebbe di superare gli equivoci in cui la stessa incorre. Si tratta di una motivazione palesemente illogica (la lettura fedele di un racconto di difficile comprensione, contraddittorio, equivoco non può consegnare una ricostruzione coerente, coesa, inequivoca) dedotta nei motivi di appello (cfr. motivi sub 2.4. e 3) ma non sanata dalla motivazione della sentenza di secondo grado che nemmeno affronta l'argomento in tali termini. Si aggiunga, prosegue, che il giudizio in punto di attendibilità intrinseca svolto dai Giudici di primo e secondo grado in relazione ai singoli episodi appare a più riprese del tutto scollegato dagli atti di causa. Il Tribunale e la Corte di Appello arrivano a ritenere intrinsecamente attendibili frazioni di narrato che sono palesemente frammentarie, incoerenti, contraddittorie e frutto di suggestione.

Tanto premesso, il ricorrente deduce che il racconto dell'episodio di cui al capo D della rubrica non è spontaneo ma frutto di suggestione. Il Tribunale e la Corte di Appello ridimensionano la problematicità della valutazione affermando che la minore avrebbe resistito ad una domanda suggestiva. Senonché, sottolinea il ricorrente, selezionare una singola domanda suggestiva a cui la minore avrebbe resistito e farvi discendere un giudizio di resistenza completo alla suggestione anche rispetto alle numerosissime altre domande suggestive poste con riferimento ai capi C e D di imputazione è un ragionamento illogico e scorretto che travolge, viziandola, l'intera motivazione della sentenza impugnata. Che la minore resista ad una domanda suggestiva è perfettamente in linea con la prova scientifica (che afferma che la minore produce dal 20% al 40% di risposte errate a domande suggestive), senza dunque in alcun modo escludere che la stessa produca risposte errate alle altre pur numerosissime domande suggestive poste in particolare con riferimento ai capi di imputazione che interessano il ricorrente. In presenza di un intervistatore che utilizza domande suggestive e di un intervistato suggestionabile, il racconto completamente frutto di suggestione si rivelerà molto probabilmente coerente ma non credibile, mentre il racconto solo in parte frutto di suggestione sarà molto probabilmente frammentario e incoerente. Le porzioni di deposizione che hanno ad oggetto i rapporti contestati nei capi C e D di imputazione sono tra le più dense di domande suggestive di tutto l'incidente probatorio. Attraverso la proposizione di domande suggestive i Giudici di merito hanno letteralmente indotto la ricostruzione dei fatti che poi è stata recepita dal Tribunale e dalla Corte di appello.

Il racconto, inoltre, non è preciso, coerente e costante nel tempo. Entrambe le sentenze di merito fondano il giudizio di attendibilità intrinseca quasi esclusivamente sulla capacità della minore di descrivere con precisione gli ambienti della casa di (Omissis), una casa in cui è pacifico che la stessa sia stata. La capacità della minore di descrivere la casa di (Omissis) viene utilizzata dai Giudici di appello addirittura per riscontrare estrinsecamente il narrato della minore in punto di consenso all'atto sessuale di cui al capo D di imputazione. E' di chiara evidenza l'illogicità della motivazione sul punto; nessuno ha mai contestato che la



ragazza fosse stata in quella casa. Deve piuttosto sottolinearsi che: (1) la minore non è stata in grado di ricordare e riportare alcuni aspetti che attengono al nucleo centrale del ricordo; (2) la minore non ha effettuato, rispetto alla dinamica della violenza sessuale, un racconto preciso, bensì molto generico e frutto di suggestione.

Quanto al primo aspetto, M. non è stata in grado di riferire, e sul punto ha cambiato versione tre volte nel corso dell'incidente probatorio, se i rapporti sessuali tra lei, S. e N. e i rapporti sessuali tra lei, S., N. e V. si siano verificati in due giorni differenti (come da capo di imputazione) o in un solo giorno (come da condanna). Nella prima udienza di incidente probatorio (08/02/2017) la minore aveva in un primo momento affermato che gli episodi di (Omissis) erano stati due o forse di più, e che gli atti sessuali tra lei S. e N. e tra lei, S., N. e V. erano avvenuti in due giorni distinti. Successivamente, sollecitata sul punto con domande suggestive, aveva affermato che i due episodi erano avvenuti nello stesso giorno a distanza di poco tempo l'uno dall'altro, con una prima fase consensuale e una seconda fase, in seguito all'arrivo di V.A., non consensuale. Tale versione viene nuovamente modificata nel corso dell'incidente probatorio dell'11/04/2017 allorquando, chiesta di commentare alcuni messaggi tra lei e N.M. in cui dichiarava di avere particolarmente apprezzato un determinato momento del giorno in cui "ci siamo visti io tu e D.", aveva affermato di aver fatto chiarezza sulla dinamica dei fatti avvenuti a (Omissis) dichiarando che erano accaduti in giorni separati, la prima volta con la macchina di S. e la seconda con la macchina di N., collocando i messaggi citati dopo il primo episodio. Dalla sentenza di primo grado emerge chiaramente che il Tribunale non ha considerato le dichiarazioni effettuate dalla minore nel corso dell'incidente probatorio dell'11/04/2017, aderendo alla seconda versione dei fatti e ritenendo che l'episodio descritto sub C di imputazione rappresentasse la prima fase del rapporto descritto nel capo D di imputazione dopo il quale si collocavano i messaggi tra T.M. e N.M.. La Corte di appello, cui il travisamento (per omissione) era stato puntualmente dedotto, si è allineata alla conclusione del Tribunale travisando anch'essa (per omissione) le dichiarazioni rese l'11/04/2017 facendo ricorso a giudizi del tutto ipotetici ("non si può escludere, infatti, che quella conversazione si riferisca all'episodio contestato al capo d) dell'imputazione"). Quel che più conta, annota il ricorrente, è il fatto che la minore ha cambiato versione tre volte nel corso dell'incidente probatorio (a cui si deve aggiungere la versione dei fatti resa in audizione protetta sulla base della quale sono stati formulati i capi di imputazione) il che è sintomatico di inattendibilità intrinseca del suo narrato in quanto contraddittorio, frammentario e all'evidenza incostante nel tempo. A ciò si aggiunga che la minore non riesce a ricordare e riportare in modo preciso una circostanza, la contestualità o meno dei rapporti sessuali a tre e a quattro avuti con N.M., che attiene con tutta evidenza al nucleo centrale del ricordo, assolutamente più importante del ricordo di elementi di contorno, quali la disposizione dei locali nella casa di (Omissis) o il colore delle tende, circostanze - ripete il ricorrente - mai poste in discussione. Il fatto che la minore ricordi e riferisca con precisione aspetti di dettaglio e non riesca a ricordare e a riferire con precisione aspetti centrali del ricordo è circostanza peculiare che

dovrebbe destare allarme. M. ricorda il colore delle coperte e la disposizione del mobilio ma non sa ricostruire gli atti sessuali che avrebbe subito contro la sua volontà. Viene pertanto recisamente contestato quanto affermato nella sentenza di secondo grado secondo cui, "visti i numerosissimi rapporti, la ragazza non poteva ricordare tutti i dettagli (...) non potendosi, appunto, pretendere che il racconto, a distanza di parecchi anni ed a fronte, appunto, di diversi rapporti, sia leciti che illeciti, non divergesse per alcuni elementi" (sent. di appello, pag. 46). In buona sostanza, i Giudici di merito, scalzando tutti i principi in tema di funzionamento della memoria, hanno valutato attendibile la persona offesa al di là delle sue stesse dichiarazioni e proprio facendo leva sulla precisione di elementi di dettaglio, a discapito del nucleo centrale del fatto da ricordare.

La totale carenza di precisione in ordine alla ricostruzione di aspetti centrali del ricordo emerge palese altresì dal raffronto tra il capo di imputazione sub D e le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado in relazione al medesimo capo (cfr. sent. di primo grado, pag. 213 e ss. e sent. di appello, pag. 73 ss.). La dinamica degli atti sessuali descritta nel capo di imputazione formulato sulla base delle sommarie informazioni testimoniali rese dalla minore è diversa da quella affermata in sentenza sulla base di quanto riferito dalla persona offesa nel corso dell'incidente probatorio. Stando al capo di imputazione (evidentemente redatto sulla base di quanto la minore afferma in audizione protetta in fase di indagini preliminari), dapprima S.D. avrebbe avuto un rapporto completo con la minore alla presenza di N.M. (e non con la partecipazione attiva di quest'ultimo). In un secondo momento, V.A. avrebbe consumato un rapporto completo con T.M., mentre N.M. e S.D. la avrebbero immobilizzata costringendola a praticare loro rapporti orali. Nell'incidente probatorio la minore descrive una dinamica totalmente diversa, recepita dalle sentenze di condanna: dapprima S.D. avrebbe avuto un rapporto sessuale con la stessa mentre V.A. e N.M. le avrebbero tenuto i polsi mentre si sarebbero masturbati, dopodiché i partecipanti dell'azione violenta si sarebbero dati il cambio e avrebbero avuto un rapporto sessuale completo con la minore. Incomprensibile la risposta fornita sul punto dalla Corte di appello secondo cui la diversità del fatto deriva dalla circostanza che le parole della ragazza costituiscono solo una specificazione di quanto avvenuto (sent. di appello, pag. 84). Si tratta di fatti diversi, di azioni diverse, sottolinea il ricorrente. La dinamica del rapporto sessuale violento attiene a tutti gli effetti al nucleo centrale del ricordo, quanto, se non di più, rispetto alla contestualità degli episodi, e l'incapacità della minore di descriverla adeguatamente è un indice rilevante che depone in senso contrario alla sua attendibilità. La minore cambia continuamente versione e a cambiare non sono mai gli elementi periferici del racconto, ma elementi centrali e dirimenti.

Secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, dopo una prima fase consensuale, tra T.M., S.D. e N.M., ve ne sarebbe stata un'altra violenta successiva all'arrivo di V.A.. Il punto è, lamenta il ricorrente, che nell'incidente probatorio la minore non aveva riferito cosa era avvenuto una volta giunto il V. e non aveva spiegato in che modo avrebbe rappresentato agli

imputati il suo diniego ad avere rapporti sessuali con loro. Dalla lettura dell'incidente probatorio non si comprende come si sia passati da rapporti assolutamente consensuali a rapporti invece estremamente violenti (per come descritti dalla minore alle pagg. 81 e segg. dell'incidente probatorio dell'8/01/2017). La persona offesa ricostruisce gli eventi compulsata dalle domande suggestive del GIP volte a colmare le parti del racconto oscurate dalle lacune mnemoniche della dichiarante, il che mina la credibilità del racconto. La Corte di appello non ha compreso (e ha minimizzato) il senso delle deduzioni difensive sul punto; non si tratta, come afferma la sentenza impugnata, di dettagli (che in quanto tali potrebbero non essere stati fissati nella memoria) circa il fatto che uno o più ragazzi possano aver fumato nell'intervallo tra la fase consenziente del rapporto e quella violenta. La difesa, afferma il ricorrente, aveva svolto un penetrante e approfondito esame dell'attendibilità della minore, rilevandone in ogni suo aspetto la fallacia, sulla base di spunti scientifici e di evidenze emerse nel contraddittorio del dibattimento. Non si tratta di contraddizioni che evidentemente non intaccano il narrato della persona offesa ma di radicali e trasversali errori nel ragionamento giudiziario che ne corrodono lo svolgimento e travolgono il risultato. Il punto non è se i ragazzi avessero fumato o meno bensì che la minore non ricorda una porzione di episodio che attiene al nucleo centrale del racconto, una porzione di episodio in cui la stessa passa dall'aver rapporti consensuali con due ragazzi ad averne di violenti con tre. La centralità dell'argomento riguarda la manifestazione del dissenso; senza la ricostruzione di tale fase intermedia tra rapporti consensuali e rapporti non consensuali è impossibile comprendere in che termini la minore abbia manifestato il proprio dissenso senza che gli imputati lo rispettassero. L'insufficienza motivazionale, sul punto, è figlia della mancanza di comprensione della questione.

La persona offesa, inoltre, fornisce una descrizione del fatto del tutto stentata e dubitativa. Benché, come detto, la testimonianza sul fatto di cui al capo D sia il risultato di un numero significativo di domande suggestive, la Corte di appello non le considera tutte ma si limita, perché ciò serve a sostenere il proprio ragionamento, a riportarne una sola, rendendo uno dei maggiori problemi della raccolta della prova principe un dettaglio insignificante arrivando addirittura a condensare in quella che ritiene una singola domanda suggestiva una sequenza di domande pressanti rivolte dai Giudici alla minore per obbligarla a riferire in merito ai fatti di (Omissis). E' un dato di fatto che dal racconto della persona offesa, in gran parte sollecitato, non si comprende - perché la minore non lo dice - non solo se la stessa abbia manifestato in qualche modo il suo dissenso ma addirittura se la stessa abbia detto qualcosa agli imputati. La minore, sollecitata dai Giudici, si limita, infatti, a dire che: 1) non ricorda di avere gridato; 2) non ha chiesto di essere tenuta per i polsi; 3) non scalpitava ma che si era ritrovata in quella situazione; 4) non voleva stare in quella situazione. Questo non significa che ella avesse manifestato il suo dissenso. Il racconto della minore sul nucleo essenziale del ricordo è talmente scarno e carente di una descrizione seppur minima delle interazioni tra le persone coinvolte e delle conversazioni intrattenute che sono di fatto i GIP a cristallizzare la

sussistenza di una coercizione all'atto sessuale che alla minore viene chiesto solo di confermare. La versione dei fatti "ricostruita/suggerita" dai GIP viene recepita dal Tribunale (pag. 216 sentenza) con una evidente connotazione violenta (gli imputati dovevano addirittura tenere i polsi alla persona offesa per evitare che la stessa scappasse), versione dei fatti che, tuttavia, non è altro che una sintesi, formulata con toni accorati e drammatici, della ricostruzione che i GIP hanno suggerito alla minore. Tale sintesi, tuttavia, sconta e continua a scontare la ineliminabile genericità della deposizione della minore che non riferisce questa versione dei fatti. La Corte di appello però preferisce adagiarsi alla ricostruzione del Tribunale (frutto di una creazione della prova che non è mai emersa in dibattimento) e supera le censure difensive argomentando in maniera semplicistica che la ragazza aveva manifestato il suo dissenso "anche divincolandosi", "magari" muovendosi, "perché comunque non voleva stare in quella situazione". Dinnanzi ad una articolata censura difensiva che aveva denunciato la genericità della deposizione (manca qualsiasi riferimento, come si è detto, alle interazioni e alle conversazioni tra i soggetti coinvolti), i termini dubitativi ("magari") e afferenti a stati interiori e non a manifestazioni esteriori ("non volevo stare in quella situazione") attraverso cui viene riferito il dissenso agli atti sessuali da parte della minore, unitamente alla presenza massiccia di domande suggestive che hanno veicolato il racconto, la motivazione della sentenza non può ritenersi soddisfacente. Il divincolarsi della persona offesa è invenzione del Tribunale prima e della Corte di appello dopo. Nessuno negli atti ne parla mai. Neppure i GIP con le loro domande suggestive sono arrivati a tanto. La motivazione è dunque apparente, assertiva e autoreferenziale.

8.6. Con il sesto motivo - che riguarda sempre il reato di cui al capo D deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 1, e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla applicazione della valutazione frazionata della attendibilità della persona offesa.

Lamenta, nello specifico, il malgoverno del criterio della valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa che, a prescindere da quanto già in precedenza detto sui suoi presupposti applicativi (genuinità del racconto e attendibilità intrinseca), secondo l'insegnamento di legittimità non è consentito quando le dichiarazioni riguardano un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale, in quanto il giudizio di inattendibilità su alcune circostanze inficia, in tale ipotesi, la credibilità delle altre parti del racconto, essendo sempre e necessariamente ravvisabile un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato.

Orbene, a fronte di tale insegnamento, il Tribunale e la Corte di appello effettuano un'abile opera di segmentazione suddividendo il narrato della persona offesa per riferire i vari segmenti ai vari capi di imputazione. Con particolare riguardo ai capi di imputazione che riguardano il N., i capi C e D, tale abile opera di segmentazione consente al Tribunale di relegare tutte le contraddizioni e le lacune presenti nel narrato della persona offesa attinenti la descrizione dei rapporti sessuali con l'imputato, la loro collocazione temporale e la loro

quantificazione (tutti aspetti come ampiamente illustrato che attengono al nucleo centrale del ricordo), al solo capo C di imputazione per il quale il Tribunale ha deciso l'assoluzione proprio perché le dichiarazioni della minore erano frammentarie e contraddittorie. Ciò ha consentito alla Corte di appello di ignorare l'esistenza di tali contraddizioni nel racconto dei fatti di (Omissis) in quanto apparentemente riguardanti un capo per cui vi è stata assoluzione.

Senonché, sostiene il ricorrente, le difficoltà della minore a ricordare con precisione la collocazione temporale, ma soprattutto la contestualità o meno degli episodi svoltisi con la presenza del N., sono aspetti che necessariamente coinvolgono il giudizio sull'attendibilità di entrambe le contestazioni sub C e D. Sono gli stessi Giudici di merito a stabilirne la connessione ritenendoli di fatto un unico episodio seppur disgiunti e separati nel racconto della minore. I fatti di cui al capo C diventano a tutti gli effetti l'antecedente logico e cronologico dei fatti di cui al capo D di imputazione, in tal modo escludendo l'applicabilità di una valutazione frazionata dell'attendibilità. Insomma, anche volendo aderire alla ricostruzione operata dai Giudici di merito secondo cui i fatti di cui ai capi C e D si sarebbero verificati il medesimo giorno, appare chiaro che S.D. e N.M. non sono stati ritenuti responsabili per il rapporto consensuale avuto con la minore in occasione della prima fase dell'episodio sub D in quanto, rispetto a tale fase di azione, è stata ritenuta inattendibile. La Corte di appello nega questa connessione con motivazione manifestamente illogica e forzando il criterio della attendibilità frazionata.

Infine, il ricorrente stigmatizza il passaggio della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui sembra quasi affermare che la difesa non aveva sostanzialmente contestato il ricorso alla valutazione frazionata. Ciò, afferma il ricorrente, non corrisponde al vero (cfr. motivi di appello sub 3, 3.1., 10); è la Corte di appello che preferisce, ella sì, nascondersi dietro di un dito e trascurare le precise e puntuali doglianze senza dover affrontare il faticoso tentativo di provare a confutare, motivando, la diversa ricostruzione difensiva. Nel che sta anche il vizio di mancanza di motivazione.

8.7. Con il settimo motivo - che riguarda ancora il reato di cui al capo D deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 1, e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di riscontri estrinseci alla testimonianza resa dalla persona offesa.

I Giudici di merito si sono dotati - afferma - di un criterio da utilizzare per selezionare le dichiarazioni attendibili da quelle che tali non sono: la presenza di riscontri estrinseci.

Nel caso di specie, un elemento di riscontro è stato indicato nella fedele descrizione della abitazione di (Omissis): la descrizione della casa diventa il riscontro estrinseco dell'esistenza o meno del consenso di un atto sessuale. La neutralità del dato è già stata oggetto di articolate deduzioni nei precedenti motivi.

Il Tribunale e la Corte di appello fanno inoltre massiccio riferimento a riscontri estrinseci di tipo documentale e informatico, in particolare agli screenshot delle conversazioni intercorse tra la vittima ed il ricorrente e alla copia delle note scritte dalla persona offesa sul cellulare. Tali documenti, afferma il ricorrente, risultano di difficile valutabilità e di dubbia attendibilità per una serie di motivi.

In primo luogo, le note sul cellulare costituiscono scritti che provengono dalla persona offesa ed evidentemente risentono delle limitazioni, soprattutto cognitive, che la stessa presenta. Inoltre, si tratta pur sempre di appunti segreti di una tredicenne che, in un flusso di pensiero, riporta tra l'altro anche affermazioni attribuite al tanto desiderato S.D. ("Ti ho aspettata un mese"). Per di più tali note non sono state sottoposte alla minore perché le commentasse in incidente probatorio, quindi non si può sapere dall'autrice in che modo, con quali finalità e in che stato d'animo la stessa le aveva redatte.

In secondo luogo, gli screenshot contenenti i messaggi con N.M., non solo non sono di significato univoco, ma presentano enormi problemi di valutabilità e attendibilità non superati in motivazione dalla Corte d'Appello, in quanto scontano il fatto che, come riportato nei motivi di impugnazione (motivi di appello 4, 9 e 10.3.), sono rimasti privi di riscontro. E ciò per varie ragioni, tutte puntualmente indicate nel gravame e rimaste senza risposta: (1) negli screenshot non è presente la data di cattura dello schermo né la data di invio dei messaggi; (2) non si sa se tali screenshot rappresentino in modo fedele e integrale la conversazione tra l'imputato e la persona offesa, anzi dal tenore di domande e risposte e dal minutaggio dei messaggi sembra al contrario che la minore abbia cancellato alcuni messaggi; (3) si tratta di alcuni screenshot di messaggi che si inseriscono nel contesto di una conversazione molto più lunga tra l'imputato e la minore, messaggi che sono stati selezionati dalla stessa persona offesa che prima di consegnare il proprio computer portatile all'Autorità Giudiziaria ha effettuato una operazione di recupero, selezione e cancellazione definitiva dei file non selezionati.

Già dalla sola deposizione dell'ing. C. emerge evidente come la fonte di prova consistente nella documentazione di natura informatica utilizzata come riscontro estrinseco alla testimonianza della minore sia stata in realtà manipolata dalla stessa e debba essere considerata non genuina. Il fatto, inoltre, che la minore si sia impegnata, aiutata dal fratello, in tale attività di recupero, selezione e cancellazione definitiva dei file informatici e il fatto che, sentita sul punto, avesse ammesso solo di aver attivato il programma Recuva senza cancellare alcunché nonostante l'analisi del dispositivo abbia dimostrato il contrario, sono circostanze che incidono in maniera diretta sul profilo della credibilità soggettiva della minore e sulla attendibilità delle sue dichiarazioni. Ci si doveva interrogare - come ha fatto la difesa senza ricevere risposta alcuna - sul motivo per cui la minore non si sia limitata a consegnare il proprio computer alla Autorità Giudiziaria ma abbia avvertito la necessità di selezionare i file per decidere cosa lasciarvi e cosa cancellare per sempre. Ma soprattutto si deve prendere

atto del fatto che, a causa della attività condotta dai fratelli T., ormai il compendio probatorio di tipo documentale e informatico risulta compromesso dal punto di vista della sua genuinità. La minore, insomma, aveva cancellato la prova, l'aveva manipolata e non v'e' dubbio che la cancellazione di una prova è attività che deve essere valutata negativamente minando la credibilità del soggetto che ha proceduto alla alterazione.

Il Tribunale e la Corte di Appello utilizzano come riscontri estrinseci alcuni messaggi il cui significato è tutt'altro che univoco. In altri casi, i Giudici di merito, dinnanzi a messaggi dal significato piuttosto intuitivo, ne negano la forza dimostrativa appiattendosi su un approccio verificazionista e rifiutando di procedere ad un leale ragionamento probatorio. Ne è tipico esempio il (mal)governo probatorio del messaggio riportato a pag. 217 della sentenza di primo grado (messaggio con cui la minore chiede a N.M. "perché quel giorno che hai chiamato V.A. gli hai detto che c'ero io là") utilizzato per affermare la natura non consensuale del rapporto a quattro contestato al capo D. Il ricorrente, in appello, aveva dedotto: (1) l'impossibilità di datare il messaggio; (2) la possibilità che si riferisca ad altri incontri che pure c'erano stati; (3) il contrasto con quanto affermato dalla PO secondo cui era stato S. a chiamare il V. e non il N.. La Corte di appello, afferma il ricorrente, segue un ragionamento verificazionista che adotta, tra le molte parimenti plausibili, l'interpretazione che meglio si attaglia all'obiettivo di riscontrare l'episodio di cui al capo D. L'aspetto più sorprendente e più preoccupante è che i Giudici di merito sposino a tal punto tale prospettiva verificazionistica che arrivano a negare l'interpretazione più intuitiva di alcuni dei messaggi agli atti, solo perché l'interpretazione più intuitiva non è funzionale alla condanna degli imputati. Ne costituisce esempio il messaggio inviato a N.M. in cui la minore fa riferimento ad un incontro di natura sessuale tra lei, S.D. e il suo interlocutore esprimendo il suo apprezzamento per un momento particolare di quell'incontro e che ben descrive, afferma il ricorrente, il fatto di cui al capo C contestato come verificatosi il giorno prima di quello di cui al capo D. Ed invece il Tribunale ha superato le stesse parole di T.M. aderendo, contro ogni logica, ad una interpretazione anti-intuitiva. Dopo aver subito una violenza così drammatica come quella descritta nel capo di imputazione la persona offesa difficilmente avrebbe inviato un messaggio rappresentando che, al di là della violenza sessuale di gruppo subita, poco prima le era piaciuto un momento particolare in cui erano coinvolti guarda caso gli stessi autori della violenza. La fragilità del ragionamento è talmente evidente che per lo stesso Tribunale l'unico rifugio diviene il ragionamento della possibilità ("non si può escludere che") che però non ha e non può avere alcuna valenza probatoria e si risolve in una congettura utile, semmai, a fondare un ragionevole dubbio, non certo una sentenza di condanna. Investita di tali censure, la Corte di appello non spende una singola parola. Anche quella della Corte territoriale - che richiama le conclusioni del Tribunale - è un'intuizione e dove c'e' intuizione non c'e' motivazione.

Ulteriore riscontro utilizzato dai Giudici di merito è costituito dalle massime di esperienza, adottate per collocare i fatti di (Omissis) prima del compimento del quattordicesimo anno di età della persona offesa. Il dato di fatto di partenza è costituito da una nota del cellulare nella quale la minore afferma di aver rivisto S.D. il pomeriggio del 05/02/2014, dopo un mese di distacco. Da tale dato il Tribunale ricava, mediante la semplice operazione aritmetica di sottrazione, che il mese in questione sia iniziato il 05/01/2014. E tuttavia, poiché la minore in incidente probatorio aveva ricordato di essersi recata a (Omissis) in un giorno di frequenza scolastica, il Tribunale anticipa ulteriormente i fatti di cui ai capi c) e d) ai giorni di dicembre prima delle vacanze natalizie. In appello era stato dedotto che non risponde ad una regola comune di esperienza ritenere che quando la minore fa riferimento ad "un mese" intenda riferirsi ad un periodo pari a esattamente 31 giorni. Chiare le implicazioni pratiche: se si prende per assodato che il riferimento che la minore fa non deve necessariamente equivalere a 31 giorni esatti, ma possa correttamente identificare un arco temporale dai contorni meno netti, diviene del tutto possibile affermare che i fatti siano avvenuti dopo le vacanze di Natale, durante un giorno di frequenza della scuola. Del resto da lunedì 07/01/2014 (data di inizio delle lezioni dopo le vacanze natalizie) al 05/02/2014 trascorrono 29 giorni, periodo evidentemente considerabile "un mese". Tale contro-ipotesi disvelava in tutta la sua evidenza come il Tribunale avesse proposto, rivestendola da massima di esperienza, quella che invece si risolve, ancora una volta, in una mera congettura. Orbene, la Corte di appello, investita della questione, non ha speso una sola parola sul punto, preferendo impegnarsi nel tentativo di operare una collocazione temporale dei fatti di (Omissis), se possibile, ancora meno convincente di quella proposta in primo grado. Per i Giudici distrettuali è inverosimile che la persona offesa, che fino al 03/02/2014 aveva avuto una relazione sentimentale (definita del tutto soddisfacente solo dalla Corte d'appello) con S.A., potesse avere, in costanza di detto rapporto, un rapporto sessuale di gruppo consenziente prima e violento poi. Il che nell'ottica della Corte territoriale giustifica la collocazione del fatto al mese di dicembre. Escluso che la persona offesa avesse mai definito come "del tutto soddisfacente" la sua relazione con S., il ricorrente censura fortemente il ricorso ad una proposizione così lontana da una regola di comune esperienza quale quella che vuole che una persona impegnata in una relazione non possa averne un'altra contemporaneamente. E ciò a maggior ragione se si cala la regola di comune esperienza, che tale non è, nel contesto dell'odierna reg giudicanda ove la protagonista dell'intera vicenda è una minorenni nel periodo dell'adolescenza con relazioni disfunzionali e contemporanee radicate sin dall'età di 11 anni. Si tratta di una motivazione inconsistente e illogica fornita peraltro in relazione ad un aspetto, la collocazione temporale, di importanza capitale nell'economia del processo. Di fronte alla incapacità della minore di collocare i fatti di cui ai capi C e D di imputazione, i Giudici tentano di riempire il vuoto con indizi che non hanno nemmeno l'apparenza di un riscontro estrinseco.

9. P.D. articola due motivi.



9.1. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), l'erronea applicazione dell'art. 378 c.p., nonché dell'art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 192 c.p.p. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla eventuale sussistenza del dolo, seppur nella sua forma generica. Nei motivi di appello aveva evidenziato che non v'era alcuna certezza sul fatto che fosse effettivamente a conoscenza (o fosse comunque consapevole) del fatto che la giovane T. era stata fatta effettivamente oggetto di violenza sessuale da parte del cd. "branco", essendosi inizialmente persuaso che la ragazza fosse una seduttrice consenziente e non di certo una vittima, come reso palese dal suo atteggiamento nei confronti della ragazza stessa con la quale aveva avuto dei conflitti e che nella rubrica del proprio telefono aveva indicato come "Troia", a dimostrazione del fatto che egli non le aveva mai creduto.

La Corte di appello si è limitata a rigettare le deduzioni difensive affermando che l'imputato non aveva provato l'esistenza di una interpretazione alternativa da dare alla frase oggetto della contestazione e, dunque, pretendendo che fosse l'imputato stesso a dimostrare che effettivamente non aveva creduto al narrato della giovane. La motivazione contrasta con il criterio della credibilità frazionata utilizzato per affermare la credibilità della ragazza ed in particolare per selezionare i rapporti sessuali consenzienti da quelli non consenzienti, a riprova del fatto che nemmeno i Giudici di merito le hanno creduto in pieno. In buona sostanza, se si dubitava della credibilità della ragazza, non è dato comprendere perché il ricorrente dovesse essere certo della verità del suo racconto. La frase profferita quando era stato chiamato a rendere dichiarazioni non era affatto univoca ma doveva essere letta e valutata nel contesto in cui era sorta, ossia in seguito allo sconvolgimento psicologico che aveva subito allorquando aveva scoperto (dal proprio punto di vista e senza voler entrare nel merito della vicenda) che la propria fidanzata - giovanissima - aveva avuto moltissimi rapporti sessuali, avendo percepito una serie di tradimenti. La Corte di appello ha preteso una sorta di inversione dell'onere della prova facendogli carico delle ragioni per le quali non aveva creduto alla (allora) fidanzata sulle violenze subite e di non aver fornito una versione alternativa credibile alla sua condotta.

9.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), la mancanza di motivazione in ordine al diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E' fondato, per quanto di ragione, il ricorso del P., che è inammissibile nel resto; sono infondati tutti gli altri ricorsi.

2. Prima di procedere all'analisi dei singoli ricorsi è necessario richiamare (e ribadire) gli insegnamenti di questa Corte di cassazione in ordine ai criteri in base ai quali deve essere scrutinata la credibilità della persona offesa vittima di abusi sessuali e ai limiti del sindacato di legittimità sulla relativa motivazione.

3. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, in generale, la testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede non necessita di altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) ma, anzi, al pari di qualsiasi altra testimonianza, è sorretta da una presunzione di veridicità secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l'attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso (salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza) (così, da ultimo, Sez. 6, n. 27185 del 27/03/2014, Rv. 260064; Sez. 4, n. 6777 del 24/01/2013, Grassidonio, Rv. 255104; cfr. anche Sez. 6, n. 7180 del 12/12/2003, Mellini, Rv. 228013 e Sez. 4, n. 35984 del 10/10/2006, Montefusco, Rv. 234830, secondo le quali "in assenza di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza").

3.1. La testimonianza della persona offesa, quando portatrice di un personale interesse all'accertamento del fatto, deve essere certamente soggetta ad un più penetrante e rigoroso controllo circa la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto, fino a valutare l'opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, 41461 del 2012, cit.; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Rv. 279070 - 01), ma ciò non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilità della testimonianza stessa (espressamente vietata come regola di giudizio) e non consente di collocarla, di fatto, sullo stesso piano delle dichiarazioni provenienti dai soggetti indicati dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, (con violazione del canone di giudizio imposto dall'art. 192 c.p.p., comma 1).

3.2. In tema di reati sessuali, peraltro, tale valutazione risente della particolare dinamica delle condotte il cui accertamento, spesso, deve essere svolto senza l'apporto conoscitivo di testimoni diretti diversi dalla stessa vittima. In questi casi la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri

elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi (Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Rv. 232018; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661).

3.3. Non sarebbe pertanto giuridicamente corretto fondare il giudizio di inattendibilità della testimonianza della persona offesa sul solo dato dell'oggettivo contrasto con altre prove testimoniali, soprattutto se provenienti da persone che non hanno assistito al fatto. Ciò equivarrebbe a introdurre, in modo surrettizio, una gerarchia tra fonti di prova che non solo è esclusa dal codice di rito ma che sottende una valutazione di aprioristica inattendibilità della testimonianza della persona offesa che, come detto, non è ammissibile.

3.4. Non si tratta, come pure è stato adombrato dalle difese in sede di discussione, di attribuire alla vittima una patente di credibilità a priori né di imporre un atto di fede nei suoi confronti, quanto, piuttosto, di evitare il rischio del contrario: che si ritenga, cioè, la vittima di reati sessuali mossa sempre da un personale interesse a denunciare il falso, a mentire sull'esistenza dell'atto sessuale e/o sul consenso, sì da trasformare la presunzione di veridicità in presunzione di falsità (o non credibilità) del suo racconto. Ed è questa presunzione (irragionevole nei suoi fondamenti giuridici) che spesso inquina dibattiti, discussioni, approfondimenti sul tema della credibilità della vittima dei reati sessuali che non hanno eguali in altri campi del diritto penale, sostanziale e processuale, ove raramente si assiste alla idealizzazione della vittima-modello del reato il cui comportamento deve adeguarsi, per essere credibile, a schemi comportamentali predefiniti e astratti, teorizzati da un approccio culturale-morale frutto, a sua volta, di pregiudizi non infrequentemente alimentati dalla personale esperienza di chi è chiamato a scrutinare il racconto della vittima. Troppo spesso la credibilità della persona offesa risente di questi inaccettabili stereotipi alla luce dei quali si dovrebbe saggiarne la credibilità; il giudizio sulla coerenza (e la credibilità) del racconto risente allora della (ritenuta) incoerenza-devianza del comportamento concretamente tenuto dalla vittima da quello teorizzato in base a "pseudo-massime di esperienza" forgiate su inaccettabili (ed obsoleti) stereotipi "culturali", come se questa Corte di cassazione non avesse mai affermato, per esempio, che i costumi e le abitudini sessuali della vittima di reati sessuali non influiscono sulla sua credibilità e non possono costituire argomento di prova per l'esistenza, reale o putativa, del suo consenso (Sez. 3, n. 46464 del 09/06/2017, Rv. 271124 - 01) o non avesse predicato l'irrilevanza dell'antecedente condotta provocatoria tenuta dalla stessa persona offesa (Sez. 3, n. 7873 del 19/01/2022, Rv. 282834 - 01) o non avesse da lungo tempo ormai insegnato che il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609 bis c.p. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga "in itinere" una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà (Sez. 3, n. 15010 dell'11/12/2018, Rv. 275393 - 01; Sez. 3, n. 4532 dell'11/12/2017, Rv. 238987 - 01; Sez. 3, n. 39428 del 21/09/2007, Rv. 237930 - 01;

Sez. 3, n. 25727 del 24/02/2004, Rv. 228687 - 01). Il rischio è che oggetto del processo non sia più il fatto-reato, ma la persona che l'ha subito, che il giudizio si sposti dall'uno all'altra.

3.5. Peraltro, oggetto di scrutinio di legittimità non può mai essere la prova in sé, ostandovi, per quanto si dirà, il chiaro tenore letterale dell'art. 606 c.p.p., lett. e), bensì il modo con cui il giudice di merito ha valutato i possibili specifici indicatori della sua inattendibilità, dando conto della loro effettiva esistenza e, in caso positivo, della loro incapacità di vincere la presunzione di credibilità del testimone. Poiché il giudizio sulla credibilità della persona offesa (come di qualsiasi altro testimone) deve essere illustrato e spiegato nella sentenza di merito, che deve dar conto "dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e (...)" l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie" (art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), motivo di ricorso in questa sede non può essere la credibilità in sé della persona offesa ma solo l'eventuale deduzione di mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto.

4. Quanto al vizio di motivazione e ai limiti della sua deducibilità in cassazione, devono essere ribaditi i principi secondo i quali:

4.1. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali;

4.2. l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794);

4.3. la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o

interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903);

4.4. è possibile estendere l'indagine di legittimità a "specifici atti del processo" solo se ne venga dedotto il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499);

4.5. il travisamento della prova, come detto, consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento della prova rende la motivazione, insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il travisamento è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n. m. sul punto, il travisamento delle prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato);

4.6. poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438).

4.7. Sul punto si rendono necessarie le seguenti ulteriori precisazioni:

4.8. il "travisamento del fatto" (e non della prova) era tradizionalmente inteso quale vizio logico che aveva ad oggetto la ricostruzione dei fatti insanabilmente in contrasto con la realtà

indiscussa od almeno manifesta nel processo (Sez. 2, n. 1195 del 01/07/1965, dep. 1967, Wobbe), quando cioè la pronuncia fosse emanata sul presupposto dell'esistenza o inesistenza di fatti, che invece dagli atti risultino, di certo, inesistenti o esistenti, con esclusione del momento valutativo della prova (Sez. 1, n. 86 del 25/01/1966, Spucches). Il nuovo codice di rito ha voluto mantenere "il sindacato sul piano della legittimità, evitando gli eccessi (...) che hanno talvolta dato luogo a invasioni da parte del giudice di legittimità dell'area in giudizio riservata al giudice di merito" (Relazione al progetto del codice di procedura penale). L'iniziale formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), era perciò chiaramente finalizzata a evitare che il giudizio di legittimità si trasformasse, di fatto, in un'ulteriore grado di giudizio di merito, vietando qualsiasi incursione nel materiale raccolto nelle precedenti fasi di merito ed imponendo come oggetto di valutazione della logicità, congruità e coerenza della sentenza esclusivamente il testo della motivazione. Coerentemente, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato il principio per il quale il travisamento del fatto intanto poteva essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risultasse inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606 c.p.p., lett. e); l'accertamento di esso richiedeva, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione potesse, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi fossero stati valutati (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimo; nello stesso senso, Sez. 4, n. 31064 del 02/07/2002). La L. n. 46 del 2006, art. 8, comma 1, ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Il legislatore ha così introdotto il "travisamento della prova" (e non del fatto) quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione ma ciò non muta, alla luce delle considerazioni che precedono, la natura dell'indagine di legittimità il cui oggetto resta la motivazione del provvedimento impugnato, l'esame della cui illogicità non può mai trasmodare in un inammissibile e rinnovato esame dell'intero compendio probatorio già utilizzato dal giudice di merito per giungere alle sue conclusioni. Il travisamento, insomma, deve riguardare uno o più specifici atti del processo, non il fatto nella sua interezza;

4.9. ne consegue, in conclusione che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che

impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli; d) non è consentito, in caso di cd. "doppia conforme", eccipire il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello soprattutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado.

4.10. Non è dunque consentito, in sede di legittimità, interloquire direttamente con la Suprema Corte sul significato delle prove assunte in sede di giudizio di merito sollecitandone l'esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento/significante della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. Oggetto di cognizione in sede di legittimità non è il fatto come ricostruibile in base alle prove assunte nella fase di merito, bensì il fatto come ricostruito (e descritto) nel provvedimento impugnato. Il vizio di motivazione, dunque, deve essere apprezzato in base alla lettura diretta e immediata del testo del provvedimento impugnato senza la "mediazione" di elementi spuri ad esso estranei (inequivoco il riferimento al "testo del provvedimento impugnato" contenuto nella lett. "e" dell'art. 606 c.p.p., comma 1). oggetto di cognizione in sede di legittimità non è il fatto come ricostruibile in base alle prove assunte nella fase di merito, bensì il fatto come ricostruito (e descritto) nel provvedimento impugnato. Il vizio di motivazione, dunque, deve essere apprezzato in base alla lettura diretta e immediata del testo del provvedimento impugnato senza la "mediazione" di elementi spuri ad esso estranei (inequivoco il riferimento al "testo del provvedimento impugnato" contenuto nella lettera "e" dell'art. 606 c.p.p., comma 1). Il giudice "indica le prove poste a base della decisione (...) e l'enunciazione delle ragioni per le quali ritiene non attendibili le prove contrarie" (così l'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e, prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 103 del 2017, art. 1, comma 52); nel valutare la prova egli deve dar conto, nella motivazione, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati (art. 192 c.p.p., comma 1). La frattura tra il fatto descritto nel provvedimento impugnato in base alle prove poste a base della decisione e quello ricostruibile in base alle stesse ovvero ad altre prove comunque assunte nel corso del giudizio può viziare il provvedimento solo se tale frattura è il frutto di un errore di natura percettiva e non valutativa. Orbene, di tale errore di natura percettiva non v'è traccia nel provvedimento impugnato.

4.11. In ogni caso, quando si deduce la omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente, in virtù del principio di

"autosufficienza del ricorso" suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).

4.12. Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p.).

4.13. E' necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).

5. I ricorsi di S.D..

Il ricorso a firma dell'Avv. Ciampa.

5.1. Il primo motivo deduce il malgoverno logico della consulenza tecnica (e della deposizione) dell'ing. C., acquisita, come prova nuova, dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p., su richiesta della difesa. Poiché la credibilità della persona offesa era stata testata anche dall'esame dei tabulati telefonici che confermavano la localizzazione degli imputati e della persona offesa nei tempi e nei luoghi da quest'ultima riferiti, scopo della consulenza era proprio quello di ricostruire con più precisione i movimenti dello S. mediante la



geolocalizzazione del suo telefono cellulare, geolocalizzazione che aveva un margine di imprecisione di pochissimi metri (non più di dieci) rispetto alla posizione effettiva del telefono cellulare rilevabile anche in mancanza di effettivo utilizzo del telefono stesso, laddove, come noto, le celle radio base agganciate dai telefoni cellulari ne rilevano la localizzazione solo se effettivamente usati e con un margine di approssimazione decisamente elevato se si considera - afferma il ricorrente - che l'intero territorio del Comune di Melito di Porto Salvo è coperto da una (o due) celle radio base. Il sistema di geolocalizzazione consentiva anche di rilevare la rete wi-fi alla quale il telefono cellulare si era eventualmente agganciato. I risultati, afferma il ricorrente, sono sorprendenti perché dimostrano, con molta maggior precisione dei tabulati telefonici, che l'imputato non era mai stato nei luoghi, nei giorni e nelle ore indicate dalla PO nelle sue dichiarazioni.

5.2. Secondo la Corte di appello, invece, la consulenza tecnica dell'Ing. C. corrobora gli accertamenti della PG sugli spostamenti della vittima e degli imputati: "se da un lato l'acquisizione della relazione di parte a firma del Dott. C. ha completato il già copioso materiale probatorio raccolto, dall'altra - afferma - la sua deposizione testimoniale resa all'udienza del 21 luglio 2020 ha messo in luce alcuni aspetti che, nella sostanza, non solo non spostano i termini della vicenda, ma corroborano i dati relativi agli spostamenti dello S. come registrati dalle celle agganciate dal dispositivo mobile in uso allo stesso e che hanno tratteggiato il percorso stradale seguito, già evidenziate in sede di indagini preliminari". Quindi la sentenza riporta le dichiarazioni del testimone alle pagg. 47 e 48 e afferma che "gli accertamenti tecnici di parte fatti dall'ing. C., le cui dichiarazioni testimoniali sono state disposte (unitamente alla CTP) in questa fase di appello, non solo non smentiscono i dati probatori raccolti in ordine alla presenza dello S. sui luoghi dei delitti via via contestati, ma li confermano" e (testualmente) "(c)ìò in quanto, seppure il CTP ha riferito che in determinati momenti l'analisi dei dati, come tratti dalle fonti informatiche-tecnologiche su indicate, registrava il dispositivo in uso allo S. (e cioè quello sempre all'interno dell'area di interesse, ossia quella in cui era commesso il reato; d'altronde, il fatto che in alcuni momenti la rete segnava un raggio di copertura ampio che poteva far propendere anche per un posizionamento in un luogo diverso da quello teatro dei fatti specifici, tuttavia il dato raccolto, a detta dello stesso perito di parte, si poneva sempre in termini di "compatibilità" della presenza dello S. in quella determinata zona e, pertanto, non scalfisce le precedenti risultanze istruttorie".

5.3. In buona sostanza, afferma il ricorrente, la Corte di appello fornisce una lettura manifestamente illogica del dato utilizzandolo a riscontro del posizionamento del ricorrente nell'area coperta dal raggio di copertura delle singole celle. Il dato certo della posizione viene utilizzato a conferma della bontà del dato incerto secondo un'inaccettabile inversione logica.

5.4. Osserva il Collegio che la polizia giudiziaria aveva monitorato il periodo che va dal (Omissis); ne restavano esclusi i periodi precedenti pure oggetto di analisi del consulente tecnico i cui dati erano gli unici utilizzabili nella specie.

5.5. Il vizio dedotto dal ricorrente ha dunque una duplice valenza: a) per la parte fino al 10/03/2014 rileva come sostanziale travisamento della prova (sotto il profilo della omessa valutazione della CT dell'ing. C., l'unica che riguardasse i movimenti della vittima); b) per la parte successiva riguarda la sostanziale illogicità manifesta della motivazione che ha ritenuto di trarre dall'elaborato del CT una conferma dei dati (molto meno precisi) ricavabili dai tabulati telefonici, oltretutto anche per il periodo da essi non coperti (secondo semestre 2013 e primi due mesi dell'anno 2014).

5.6. Tanto premesso, va fatta una prima considerazione di ordine generale che riguarda il rapporto tra la prova nuova introdotta dall'imputato in appello e le sue stesse dichiarazioni rese in sede di esame.

5.7. Esaminato dal primo Giudice, lo S. aveva confermato di aver avuto una relazione sentimentale con la persona offesa iniziata nell'estate dell'anno 2013, relazione interrotta dopo che egli aveva scoperto che la ragazza si era vista, di nascosto, con un suo (del ricorrente) amico, V.A. (con il quale peraltro la ragazza avrebbe riferito in sede processuale di aver avuto rapporti sessuali). Nonostante la "mediazione" del padre della ragazza, egli non aveva più voluto vederla, né si sarebbero visti fino a quando la T. aveva compiuto quattordici anni ((Omissis)). I due si erano quindi di nuovo incontrati per la prima volta dall'estate precedente appartandosi in un luogo dove avevano avuto il loro primo rapporto sessuale.

Diversa la ricostruzione della vicenda da parte della ragazza: le due versioni concordano sull'inizio della relazione e sulle cause della cessazione (la scoperta dell'incontro clandestino con il V.) ma divergono sugli sviluppi successivi. Mentre, infatti, l'imputato, secondo la propria versione, esce di scena e ricompare solo dopo il compimento del quattordicesimo anno di età della persona offesa, quest'ultima sostiene l'esatto contrario avendo affermato che: a) la mediazione del padre era andata a buon fine, essendosi i due rivisti insieme con altri due amici, M.R. e l'amica di questi, M.G.; b) in quell'occasione l'imputato le aveva detto che, essendosi divertita con il V., avrebbe dovuto fare altrettanto con lui (proposta respinta nell'immediato); c) successivamente l'imputato aveva iniziato a scriverle messaggi dicendole che se voleva il suo perdono avrebbe dovuto avere rapporti sessuali con lui e con i suoi amici tra i quali il V.; d) nei mesi di ottobre-novembre 2013 aveva ripreso a frequentare lo S. con il quale, una notte (un sabato o una domenica, o comunque un giorno festivo) aveva avuto con lui il primo rapporto sessuale completo nell'abitazione in costruzione sita in Via (Omissis), nei pressi di quella dei nonni di lei; e) a tale rapporto aveva assistito il V. con il quale la ragazza avrebbe avuto un rapporto subito dopo su richiesta dello stesso S. (la ragazza aveva anche

riferito che, secondo il P., i due l'avevano videoripresa, circostanza però da lei non confermata perché, ove vera, non se ne era accorta).

Il Tribunale dedica all'esame del capo A della rubrica le pagg. 201-206 della sentenza nella quale indica i seguenti riscontri a suggello della credibilità della vittima ordine a tale fatto: a) i messaggi scambiati con l'imputato (che provavano il rapporto di "subordinazione" psicologica della ragazza nei confronti di questi); b) l'effettivo possesso da parte del V. di un telefono iPhone mod. A6 (che quegli aveva chiesto di poter ricaricare; sulla validità di tale riscontro si rimanda anche all'esame sul punto del ricorso del V. il quale però confonde il modello iPhone 6 con quello A-6); c) la conoscenza del fatto che la mamma del V. faceva un lavoro per il quale doveva rispettare dei turni ed aveva necessità dell'autovettura con cui lo S. ed il V. l'avevano raggiunta a Via Roma (in effetti la donna lavorava in ospedale e doveva rispettare dei turni prestabiliti).

Nel paragrafo dedicato alla "violenza nei confronti del soggetto infraquattordicenne" (pagg. 196 e segg.), il primo Giudice aveva riportato una schermata delle "Note" del cellulare della ragazza ed, in particolare, la nota intitolata "Scemo" modificata da ultimo il 05/02/2014 nella quale la T. aveva ricostruito le vicende relative al periodo dicembre 2013-febbraio 2014. Ebbene, appare chiaro, dalla piana lettura del documento in questione (del quale non è mai stato dedotto il travisamento, nemmeno in appello) che la persona offesa aveva continuato a vedere lo S. anche prima del suo quattordicesimo compleanno ("con lui è durata sei mesi e mi piaceva da morire perciò non sono sicura di averlo dimenticato del tutto anche se mi ha trattato davvero malissimo...alla fine della fiera con Nino è durata dal 29-12-2013 al 03-02-2014 (...) oggi pome ci siamo rivisti con D. e mi diceva: (...) ti ho aspettata un mese perché tu non mi rispondevi (...) x lui devo continuare perché è giusto però i suoi amici stavolta non c'entrano niente... così ha detto (...)" . Il Tribunale riporta anche il contenuto di una conversazione intercorsa tramite messaggi nel mese di febbraio 2014 tra la T. ed il N. nel corso della quale la PO riferisce al suo interlocutore di non aver più visto lo S. da un mese.

Tali dati di fatto, dei quali non è mai stato dedotto il travisamento nemmeno in appello, escludono, sul piano logico, che lo S. non avesse più visto la ricorrente prima del compimento del suo quattordicesimo compleanno dando così dimostrazione della non corrispondenza a vero del dato informativo introdotto nel processo attraverso il suo esame.

Esiste, dunque, un primo punto di frizione tra l'argomento di prova introdotto dall'imputato mediante il suo esame e quello affidato alla consulenza dell'ing. C.: il primo riguarda la negazione in radice della frequentazione della persona offesa dopo la scoperta del tradimento con il V. (e prima che compisse il quattordicesimo anno di età); il secondo si limita alla sola assenza dell'imputato per una notte intera in via (Omissis) nel secondo semestre dell'anno 2013. Si potrebbe obiettare che tale elemento conforta la deduzione difensiva della mancanza di rapporti con la persona offesa per l'intero ultimo trimestre del 2013 ma non è

questo il punto che interessa in questa sede; il punto è che il dato introdotto con la consulenza non esclude la valenza probatoria di quelli indicati dal primo Giudice dai quali si desume che lo S., contrariamente a quanto da lui sostenuto, si era comunque visto con la persona offesa prima che costei compisse quattordici anni, circostanza, si ribadisce, esclusa in radice dall'imputato. La consulenza, dunque, non solo non risolve questo aspetto (dimostrandosi non decisiva e dunque priva di un requisito essenziale ai fini del travisamento della prova; infra) ma non si pone nemmeno nel solco della difesa introdotta dall'imputato con il suo esame il quale, si ribadisce, non ha mai introdotto nel processo il tema specifico oggetto dalla consulenza il quale, si badi, non esclude la frequentazione con la persona offesa nel periodo invece escluso dall'imputato (si vedano peraltro le considerazioni svolte al successivo p. 5.97 sulla detenzione di materiale pedopornografico inviato dalla T. già nell'ottobre 2013).

Il dato, dunque, non è dotato di autonoma forza dimostrativa in grado di disarticolare il complessivo ragionamento del giudice in ordine alla credibilità della persona offesa.

Il travisamento della prova, come detto, deve essere decisivo. Ne consegue che ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova" è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica, indicando le ragioni per le quali l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 - 01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117 - 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816 - 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035 - 01).

Il punto non colto dal ricorrente è proprio questo: la radicale incompatibilità del dato introdotto dalla consulenza tecnica con il quadro complessivo degli elementi di valutazione a disposizione del giudice, a cominciare dalla stessa prospettazione del fatto per come proveniente innanzitutto dall'imputato (nel senso che sussiste un effettivo contrasto fra le opposte versioni rese dall'imputato e dalla persona offesa, oggetto di valutazione da parte del giudice anche al fine di verificare l'attendibilità di quest'ultima, solo nel caso in cui sia l'imputato personalmente ad aver fornito la contrastante versione dei fatti, cfr. Sez. 3, n. 20884 del 22/11/2016, dep. 2017, Rv. 270123 - 01).

Analoghe considerazioni valgono per il reato di violenza sessuale di gruppo di cui al capo B della rubrica che si afferma esser stato consumato nel mese di novembre 2013, in un periodo nel quale, cioè, il ricorrente, come detto, ha personalmente e direttamente negato di aver incontrato la persona offesa, men che meno di aver avuto rapporti sessuali con la stessa. In sede di esame, lo S. aveva confermato di aver consumato un rapporto sessuale consensuale con la persona offesa che poi avrebbe, sostanzialmente, essa stessa sollecitato un ulteriore rapporto sessuale con l'amico T..

Il Tribunale dedica allo specifico episodio le pagg. 206-210 della sentenza.

In particolare, la responsabilità penale del ricorrente (e del suo correo, T.) è stata affermata dal Tribunale che ha ritenuto:

- pienamente attendibile la testimonianza della minore in quanto dotata di un elevato grado di coerenza logica ed argomentativa. In particolare, aveva descritto in maniera molto dettagliata quanto accaduto in occasione del fatto oggetto di contestazione (indicando di aver manifestato il proprio dissenso tentando, senza riuscirci perché bloccata dal T., di scendere dall'auto e descrivendo in modo puntuale il susseguirsi dei rapporti sessuali) e non aveva mostrato alcun cedimento di fronte alle domande suggestive che le erano state poste discostandosi dalle stesse ed argomentando in modo personale le relative risposte (alla domanda se il T. l'avesse tenuta ferma o bloccata in qualche modo, la minore aveva risposto che l'imputato si era limitato a tenerla lontana dallo sportello per non farla scendere dall'auto; alla domanda sul se avesse gridato per chiedere di farla scendere, la minore aveva risposto di non averlo fatto, ma di aver comunque detto di voler scendere "perché non aveva intenzione"; ancora, alla domanda volta ad appurare se lo S. l'avesse in qualche modo tranquillizzata, la minore aveva risposto "no, tranquillizzava no, tutto tranne tranquillizzare"). L'unica affermazione della minore che non aveva trovato riscontro nell'impianto probatorio (quella riguardante il sistema di chiusura della macchina al cui interno si era svolto l'episodio indicato dalla minore come manuale quando, in realtà, si trattava di un sistema centralizzato) era totalmente marginale ai fini della ricostruzione della vicenda e, per tale ragione, non idonea a scalfire la credibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dalla stessa;

- inequivoca la manifestazione del dissenso da parte della ragazza, non solo perché non appena salita in auto, dopo essersi resa conto della presenza di un altro ragazzo (l'imputato T.), aveva tentato di scendere prima che lo S. ripartisse, ma anche per il comportamento dalla stessa tenuto durante la seconda parte dell'accaduto, quando aveva cercato di evitare il rapporto con T. tentando di rivestirsi nonostante lo S. la tenesse per impedirglielo. Inoltre, il diverso atteggiamento avuto dalla minore nell'episodio contestato al capo A di imputazione (il rapporto consensuale con lo S. ed il V.) risultava, secondo il Tribunale, pienamente compatibile con il dissenso invece manifestato nella vicenda in esame: nel primo caso, infatti, la minore aveva accettato di sottostare alle richieste dello S. sperando di essere perdonata da quest'ultimo anche in ragione del fatto che già conosceva il V., avendolo frequentato e avendo già in precedenza avuto con lui dei rapporti sessuali; in questo caso, invece, la minore era stata colta alla sprovvista, pensando che si sarebbe incontrata con il solo S., e per di più non conosceva affatto il T.;

- non attendibile la versione dei fatti fornita dagli imputati in quanto inverosimile (pur a voler ritenere veritiera l'affermazione dello S. secondo cui egli credeva di dover solo parlare con la minore, non si comprende perché la scelta del luogo fosse ricaduta su di un posto lontano dal

paese, né si comprende la ragione per cui, dovendo, a detta della difesa, dare un passaggio al T., anziché accompagnarlo a casa prima di passare a prendere la minore, o comunque subito dopo averla fatta salire in macchina, lo abbia, invece, portato con sé all'incontro chiarificatore con la minore; parimenti poco credibile è che il T., in pieno inverno e in un luogo buio ed isolato, fosse sceso dalla macchina per aspettare che lo S. si chiarisse con la minore e che poi fosse stata quest'ultima, mostrandosi senza vestiti, ad invitare il T. ad avere un rapporto sessuale con lei, essendo poco realistico sia che il T. riuscisse a vedere dall'esterno della macchina che la minore fosse senza pantaloni, sia che quest'ultima, si ribadisce, in pieno inverno, avesse il finestrino aperto nonostante fosse nuda) e non priva di contraddizioni (il T., infatti, dapprima, in sede di interrogatorio, aveva ammesso di essersi trovato all'interno della macchina quando lo S. consumava il rapporto con la minore, per poi negare tale circostanza in sede di esame dibattimentale);

- pienamente integrata tanto la componente materiale, quanto quella soggettiva della fattispecie in esame avendo entrambi gli imputati (la pluralità di agenti richiesta per la configurabilità di una violenza sessuale di gruppo risulta, secondo la più recente giurisprudenza, pienamente soddisfatta anche quando gli autori del fatto siano solo due), contestualmente presenti nel luogo e nel momento della consumazione del reato, posto in essere condotte, contro la volontà della vittima, perfettamente integranti il reato in questione (rientrando nella nozione di atto sessuale giuridicamente rilevante non solo un rapporto sessuale completo, ma qualsiasi altro atto comunque idoneo a pregiudicare la libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale del soggetto passivo);

- configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter c.p., n. 1, (essendo indubbio che la minore, all'epoca del fatto contestato, avesse un'età inferiore agli anni quattordici); non applicabile, invece, per il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter c.p., n. 5-sexies, in quanto entrata in vigore dopo la commissione dei fatti contestati (D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39).

Ne' il ricorrente, né il T., hanno mai contestato di aver avuto con la ricorrente il rapporto sessuale che quest'ultima afferma essere avvenuto con modalità violente. In sede di appello, in particolare, l'imputato aveva ribadito il consenso della ragazza all'atto ed aveva temporalmente collocato il rapporto in epoca successiva al compimento del quattordicesimo anno di età, ma non aveva contestato il rapporto in sé, la partecipazione del T., né il luogo di consumazione del rapporto (il (Omissis)).

L'alibi introdotto con la CT C. non è mai stato personalmente dedotto dal ricorrente il quale, pur spostando in avanti nel tempo la consumazione del rapporto sessuale e pur avendo attribuito ad esso una dimensione pienamente consensuale, non ha mai negato di esser stato nei luoghi indicati dalla persona offesa nel periodo da essa indicato e certamente non per il lasso di tempo necessario alla consumazione dei rapporti. Orbene, dalla consulenza tecnica

dell'Ing. C., correttamente allegata al ricorso a sostegno del dedotto travisamento della prova, risulta che il telefono cellulare del ricorrente era stato spesso localizzato in località "(Omissis)" (o comunque nelle sue vicinanze) nel secondo semestre del 2013, anche se per brevi intervalli (ritenuti dalla difesa incompatibili con la versione accusatoria); solo il lunedì 02/12/2013 risulta una permanenza più lunga: dalle ore 17,02 alle ore 17,23. Il punto, però, è un altro: dall'esame della CT non risulta che il ricorrente si sia mai intrattenuto nel primo semestre 2014 in località (Omissis) per un periodo di tempo compatibile con la consumazione dei rapporti, nell'orario indicato dalla PO e mai contestato (intorno alle ore 18,00). Ciò che insomma emerge, ancora una volta, è che lo stesso consulente della difesa smentisce la versione dei fatti resa dall'imputato in sede di esame (allegato 11, pag. 35 della CT, richiamato dallo stesso consulente in sede di esame dibattimentale; pag. 15 delle trascrizioni dell'esame).

Questa constatazione rende, a giudizio del Collegio, oltremodo non decisiva la prova (a dire del ricorrente) travisata dalla Corte di appello in quanto non in grado di disarticolare l'intero ragionamento probatorio siccome priva di autonoma efficacia persuasiva.

La non decisività del travisamento riflette le sue conseguenze anche in relazione ai fatti di cui ai capi D ed E della rubrica.

Quanto all'episodio di cui al capo D (la violenza sessuale di gruppo consumata nell'abitazione di (Omissis) messa a disposizione dal N.) è lo stesso S. ad ammettere di aver avuto un rapporto sessuale a tre con la T. ed il N. stesso nell'abitazione in questione salvo collocarlo "intorno al mese di febbraio, o di marzo (2014)" (pag. 177, sentenza primo grado) fornendo una descrizione della vicenda (pagg. 178-179) in buona parte sovrapponibile a quella resa alla T. (che però aveva aggiunto l'episodio del sopraggiungere del V. del quale lo S. non aveva parlato). Ora, quello che qui rileva è che le rilevazioni effettuate dal CT C. in ordine alla presenza del ricorrente nella località sopra indicata si fermano al 4 febbraio 2014, rendendo impossibile verificare se, effettivamente, il fatto fosse stato consumato, in tesi difensiva, nel mese di febbraio/marzo 2014 (e nel pieno consenso della persona offesa). All'obiezione (logica) che alla difesa serve solo insinuare il dubbio sulla effettiva presenza dell'imputato nella località indicata dalla persona offesa nel tempo contestato dall'accusa, è agevole rispondere che il dubbio deve essere comunque ragionevole e confrontarsi con tutti gli elementi indicati dal giudice a sostegno della decisione. Dell'inaffidabilità del dato rinveniente dalla CT C. s'e' già detto. Si deve aggiungere, allora, che secondo la concorde ricostruzione della vicenda operata dai Giudici di merito, la PO aveva rievocato con il N. quel rapporto sessuale in una conversazione WhatsApp del febbraio 2014, conversazione nel corso della quale la ragazza aveva affermato che stava ripensando a quel giorno in cui aveva avuto un rapporto sessuale con il N. stesso e lo S.. Nel corso della stessa conversazione, la PO aveva rimproverato il suo interlocutore di aver chiamato il V., circostanza non negata dal N. che si era giustificato con la presenza dello S.. Il primo Giudice aveva ricostruito minuziosamente la

cronologia dei messaggi scambiati dalla PO con lo S. ed il N. nei mesi di gennaio/febbraio 2014 ed aveva rievocato l'appuntamento della ragazza che aveva acconsentito (il 5 febbraio 2014) a rivedersi con lo S. ma senza più i suoi amici. Il Tribunale colloca la conversazione WhatsApp con il N. al più tardi il 12/02/2014 (pag. 201, sentenza primo grado). Ne consegue, secondo logica, che il fatto avrebbe dovuto collocarsi prima del 5 febbraio 2014, allorquando la persona offesa annotava di non voler più avere gli amici dello S. intorno. Sennonché, è questo il punto, il CT C. esclude che il ricorrente fosse stato presente in località (Omissis) per un periodo compatibile con la consumazione del reato (o comunque di un rapporto sessuale a tre) fino al 4 febbraio 2014. Come questo dato si coniughi con gli elementi di prova che depongono a favore di un rapporto sessuale in quella località con lo S. stesso ed il N. non è spiegato dal ricorrente stesso.

A non diverse considerazioni si espone il dedotto travisamento (ed il malgoverno logico) della CT C. in relazione al reato di cui al capo E che imputa allo S. e allo I. il delitto di violenza sessuale di gruppo commessa ai danni della T. in una data che i Giudici di merito hanno individuato in quella del 10/03/2014, giorno nel quale, in base ai dati acquisiti dal CT, lo S. si sarebbe trovato altrove rispetto al luogo di consumazione del reato (strada vicino al (Omissis)).

La collocazione temporale e spaziale del fatto è stata ricostruita dai Giudici di merito in base: a) alle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio dalla persona offesa; b) alle dichiarazioni rese dal padre della stessa che aveva confermato di essere stato richiesto quello stesso giorno dalla figlia di accompagnarla urgentemente da A. (" N.") S. a (Omissis) dopo essere stata ricondotta dai due imputati nel posto dove l'avevano prelevata (dello S., con il quale la PO aveva all'epoca una relazione, aveva parlato lo I. in quell'occasione, lasciando intendere di esserne a conoscenza); c) dalle note del cellulare della persona offesa ("Lunedì 10 marzo 2014 D. E G. STRADA VICINO AL (Omissis)"), da alcuni post-it scritti dalla stessa in quei giorni ("Arrivato giorno 10, ci siamo visti prima con lui e poi mi ha portato mio cugi G. e mi hanno costretta e poi siamo andati da N. a chiarire"), da una nota sul calendario ("Cugi G. nella strada vicino al cimitero"); d) dal certificato medico dello S. (datato 09/03/2014) con diagnosi di trauma distorsivo del primo dito della mano destra (lo S. avrebbe riferito alla persona offesa di essere stato percosso dallo S. e dai suoi amici); e) dall'analisi dei tabulati telefonici che attestavano l'aggancio, da parte delle utenze dei due imputati e della persona offesa, della medesima cella (quella di (Omissis)) tra le ore 16.48 e le ore 18.10 del 10 marzo 2014 e l'aggancio, da parte dell'utenza della PO, della cella di (Omissis) dalle ore 18.10 alle ore 19.10 (a riprova del fatto che la stessa si era effettivamente recata dallo S.). Dalla lettura della sentenza di primo grado (pag. 182) emerge che lo stesso S. aveva ammesso di aver avuto una discussione con lo S. in un pomeriggio del mese di marzo, discussione legata proprio alla frequentazione di questi con la T. e durante la quale egli aveva reagito allo spintone dello S.. Lo S., dal canto suo, aveva riferito, in sede di esame



dibattimentale, che nel pomeriggio (verso le 15.00/16.00) di quello stesso giorno nel quale la T. si era recata da lui accompagnata dal padre, si era rivolto allo I. per chiedere protezione ottenendo risposta positiva.

Fermo restando quanto già detto in ordine alla non decisività del dato introdotto dall'Ing. C. (ed in tesi travisato), resta il fatto che nel caso di specie non si tratta di "travisamento" vero e proprio, bensì del malgoverno logico della prova che il ricorrente deduce senza però confrontarsi con la "ratio decidendi" nel suo complesso e ciò benché in appello egli non avesse negato il rapporto sessuale, bensì la sua natura non consensuale. E di certo, alla luce delle considerazioni che precedono, la motivazione della sentenza impugnata non può dirsi manifestamente illogica.

5.8. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

5.9. La "capacità" esprime, nel linguaggio giuridico, l'attitudine (statica) della persona ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive attive e passive, ma anche quella (dinamica) di costituirle, modificarle, estinguerle. Lo "stato (status)" costituisce il presupposto (per taluni l'insieme) dei poteri e dei doveri che fanno capo ad una persona e che la contraddistinguono nella collettività di appartenenza. Il concetto di "capacità" del giudice esprime, in questo senso, non solo l'attitudine alla titolarità del rapporto giuridico processuale, quanto (e forse più propriamente) lo "status" vero e proprio di giudice, l'insieme, cioè, di quelle condizioni che ne contraddistinguono normativamente la figura e costituiscono il presuppongono della attitudine allo svolgimento della relativa attività. La dottrina distingue tra "capacità generica" (che si acquista con la nomina e la ammissione in ruolo) e "capacità specifica" (che riguarda l'attitudine del giudice allo svolgimento di uno specifico processo). Si distingue anche tra "capacità di acquisto" (che indica il possesso dei requisiti richiesti per la nomina di giudice) e "capacità di esercizio" della funzione giurisdizionale (che riguarda, per esempio, il decreto ministeriale di nomina del magistrato).

5.10. Le condizioni di capacità di cui parla l'art. 33 c.p.p. sono quelle che comportano la "capacità generica" (o se si vuole la "capacità di esercizio") del giudice, la sua idoneità a rendere il giudizio, "la riferibilità del giudizio ad organi titolari, secondo il disegno dell'ordinamento giudiziario, della funzione giurisdizionale, quindi anche nella composizione prevista per la loro formazione collegiale" (Corte Cost., sentenza n. 419 del 1998). La capacità del giudice di cui all'art. 33, comma 1, riguarda la titolarità della funzione, non il suo esercizio (Corte Cost. n. 419, cit.). La destinazione del giudice all'ufficio giudiziario di appartenenza e/o alla relative sezioni (ove esistenti), la formazione del collegio (non il numero dei componenti), l'assegnazione del processo alla sezione, a quel collegio o a quel giudice monocratico, attengono alla "capacità specifica" del giudice (collegiale o monocratico) alla trattazione di quello specifico processo, regolata dalle norme dell'ordinamento giudiziario in base alle cd. tabelle degli uffici giudicanti.

5.11. Il giudice "capace" (genericamente) è (solo) quello che costituisce (o comunque appartiene al) l'ordine giudiziario (art. 104 Cost.), perché nominato per concorso o anche elettivamente (art. 106 Cost.). L'osservanza delle norme che riguardano la "capacità generica" (o "di esercizio") del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi è prescritta a pena di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (art. 178 c.p.p., lett. a, art. 179 c.p.p., comma 1).

5.12. Solo l'osservanza delle norme che riguardano la "capacità generica" (o "di esercizio") del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi è prescritta a pena di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (art. 178 c.p.p., lett. a, art. 179 c.p.p., comma 1). L'inosservanza delle norme che riguardano la "capacità specifica" del giudice alla trattazione di quel procedimento non produce nullità.

5.13. Come spiegato dal Giudice delle leggi, "il principio costituzionale di precostituzione del giudice non implica che i criteri di assegnazione dei singoli procedimenti nell'ambito dell'ufficio giudiziario competente, pur dovendo essere obiettivi, predeterminati o comunque verificabili, siano necessariamente configurati come elementi costitutivi della generale capacità del giudice, alla cui carenza il legislatore ha collegato la nullità degli atti. Questo non significa che la violazione dei criteri di assegnazione degli affari sia priva di rilievo e che non vi siano, o che non debbano essere prefigurati, appropriati rimedi dei quali le parti possano avvalersi" (Corte Cost. sentenza n. 419 del 1998, cit.).

5.14. La giurisprudenza di legittimità ha conseguentemente precisato che anche l'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità ("generica") del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33 c.p.p., comma 1. Ciò avviene, in particolare, quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (Cass. Sez. 6<sup>^</sup>, n. 13833/2015), o quando, per esempio, le irregolarità in tema di formazione dei collegi sono volte ad eludere o violare il principio del giudice naturale precostituito per legge, attraverso assegnazioni "extra ordinem" perché del tutto al di fuori di ogni criterio tabellare (Cass. Sez. 6<sup>^</sup>, n. 39239/2013; Cass. Sez. 1<sup>^</sup>, n. 16214/2006).

5.15. Nel caso di specie si è trattato dell'assunzione congiunta della medesima prova da parte di giudici entrambi "capaci" e tabellarmente competenti. Nessuna norma del codice di rito esclude l'assunzione congiunta della medesima prova dichiarativa soprattutto quando, come nel caso in esame, si tratta della medesima fonte testimoniale e la ripetizione dell'atto può nuocere non solo alla genuinità della prova stessa ma anche alla salute psico-fisica della vittima.

5.16. Del resto, l'art. 371 c.p.p., comma 1, prevede espressamente la possibilità per gli "uffici diversi del pubblico ministero che (come nel caso di specie) procedono a indagini collegate", di procedere congiuntamente al compimento di specifici atti. L'incidente probatorio è "atto" che il PM può sollecitare nel corso delle indagini preliminari anche (se non soprattutto) quando si procede per uno dei reati previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies c.p.. La possibilità che l'atto venga chiesto, ai fini della sua assunzione congiunta, sia dal pubblico ministero presso il tribunale che dal pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni è non solo prevista, ma in qualche modo imposta dall'art. 118-bis disp. att. c.p.p. che impone ai procuratori del distretto (senza alcuna distinzione di funzioni) di coordinarsi tra loro quando si procede, tra gli altri, per i reati di cui agli artt. 609-bis e 609-quater c.p., norma che, al pari di quella di cui all'art. 371 c.p.p., trova applicazione anche al processo minorile in virtù dei principi affermati dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 1.

5.17. Nessuno degli imputati è stato sottratto al proprio giudice naturale, né tale conclusione può essere avallata dalla fisiologica evenienza che l'esame della persona offesa (anche ai fini della valutazione sulla sua credibilità) sia stato condotto da entrambi i GIP su tutti i fatti per i quali si procede, a maggior ragione se si considera che alcuni dei reati sono contestati come commessi in concorso con persone minorenni e che l'ipotesi accusatoria si alimenta della tesi della soggezione della persona offesa ai voleri dello S. per ottenere il perdono del tradimento con il V..

5.18. Il terzo motivo è infondato.

5.19. In termini generali va ribadito che il divieto di porre domande suggestive, che l'art. 499 c.p.p., comma 3, vieta "nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e di quella che ha un interesse comune": a) non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in una ottica di terzietà (e non essendo "parte" che conduce l'esame), può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle nocive, che possono, cioè, nuocere alla sincerità delle risposte (Sez. 6, n. 8307 del 13/01/2021, Rv. 280710 - 01; Sez. 1, n. 44223 del 17/09/2014, Rv. 260899 - 01; Sez. 3, n. 27068 del 20/05/2008, Rv. 240261 - 01; Sez. 3, n. 21627 del 15/04/2015, Rv. 263790 - 01); b) la violazione del divieto deve essere eccepita al giudice innanzi al quale si forma la prova, essendo rimessa al giudice dei successivi gradi di giudizio soltanto la valutazione in ordine alla motivazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto della eccezione stessa sicché non può essere eccepita per la prima volta con i motivi di impugnazione l'inutilizzabilità dell'atto assunto in violazione dell'art. 499 c.p.p. (Sez. 5, n. 27159 del 02/05/2018, Rv. 273233 - 01; Sez. 6, n. 13791 del 10/03/2011, Rv. 249890 - 01; Sez. 3, n. 47084 del 23/10/2008, Rv. 242255 - 01; Sez. 1, n. 22204 del 31/05/2005, Rv. 232385 - 01); c) ne consegue che, in caso di assunzione della prova mediante incidente probatorio, l'eccezione deve essere proposta immediatamente dinanzi al giudice che procede all'incombente istruttorio e non a quello della "plena cognitio" (Sez. 1, n. 22204 del

31/05/2005, Rv. 232385 - 01); d) la violazione del divieto di porre domande suggestive non dà luogo né alla sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p., né a quella di nullità, atteso che l'inosservanza delle disposizioni fissate dall'art. 498 c.p.p., comma 1, e art. 499 c.p.p. non determina né l'assunzione di prove in violazione dei divieti di legge, né la inosservanza di alcuna delle previsioni dettate dall'art. 178 c.p.p. (Sez. 3, n. Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2012, dep. 2014, Rv. 259728 01; Sez. 1, n. 39996 del 14/07/2005, Rv. 232941 - 01).

5.20. Escluso, dunque, ogni profilo di inutilizzabilità della prova dichiarativa resa in sede di incidente probatorio, deve essere ribadito il costante insegnamento della Corte di cassazione (pienamente condiviso dal Collegio) secondo il quale la violazione del divieto di porre domande suggestive (o nocive) di cui all'art. 499 c.p.p., in mancanza di una sanzione processuale, rileva soltanto sul piano della valutazione della genuinità della prova, che può risultare compromessa esclusivamente se inficia l'intera dichiarazione e non semplicemente la singola risposta fornita, ben potendo il giudizio di piena attendibilità del teste essere fondato sulle risposte alle altre domande (Sez. 3, n. 36413 del 09/05/2019, Rv. 276682 - 01; Sez. 3, n. 42568 del 25/06/2019, Rv. 277988 - 01; Sez. 3, n. 4672 del 22/10/2014, dep. 2015, Rv. 262468 - 01).

5.21. Non esiste, pertanto, alcuna corrispondenza biunivoca tra numero di domande suggestive (o nocive) e inattendibilità della prova dichiarativa, sicché la deduzione per la quale alla minore erano state rivolte non meno di 361 domande suggestive (505, secondo il N.) non coglie affatto nel segno riguardando solo l'aspetto "statico"/strutturale della prova, non anche l'elemento dinamico/funzionale della prova stessa, il "risultato", cioè, del quale il giudice deve dare conto insieme con l'indicazione dei criteri adottati per la valutazione della prova (art. 192 c.p.p., comma 1, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e). L'attenzione, dunque, va focalizzata non solo sulle domande, ma anche sulle risposte date (il risultato) e capire come esse sono state valutate dal giudice insieme con tutti gli altri elementi di prova a sua disposizione. Le ragioni della decisione (la motivazione) sono sindacabili in questa sede di legittimità negli stretti limiti indicati dall'art. 606 c.p.p., lett. e), senza alcuna possibilità di una rilettura della prova (quando, come nel caso di specie, non travisata) o di una sovrapposizione del giudizio della Corte di cassazione a quello del giudice di merito.

5.22. Questi principi sono già stati affermati da questa Corte in tema di rilevanza, sull'utilizzabilità della prova, della violazione della Carta di Noto e, più in generale, dei protocolli adottati nel mondo scientifico per l'assunzione delle dichiarazioni del minore vittima di abusi sessuali. E' stato al riguardo affermato (e va qui ribadito) che le dichiarazioni acquisite in violazione delle linee guida della cosiddetta "Carta di Noto", nella parte in cui queste ultime non risultano già trasfuse in disposizioni del codice di rito con conseguente disciplina degli effetti derivanti dallo loro inosservanza, non sono inutilizzabili, ma in relazione ad esse il giudice ha l'obbligo di motivare perché egli ritiene attendibile la prova assunta con

modalità non rispettosa delle cautele e metodologie previste nell'indicato documento (Sez. 3, n. 648 dell'11/10/2016, dep. 2017 - Rv. 268738 - 01; Sez. 3, n. 39411 del 13/03/2014, Rv. 262976 - 01; nel senso che, in ogni caso, non determina nullità o inutilizzabilità della prova l'inosservanza dei criteri dettati dalla cosiddetta "Carta di Noto" nella conduzione dell'esame dei minori, persone offese di reati di natura sessuale, che hanno carattere non tassativo, in quanto si limitano a fornire suggerimenti volti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso, Sez. 3, n. 15737 del 15/11/2018, dep. 2019, Rv. 275863 - 01; Sez. 3, n. 5754 del 16/01/2014, Rv. 259133 - 01, secondo cui l'inosservanza dei protocolli prescritti dalla "Carta di Noto" non è, di per sé, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte; in senso conforme, Sez. 3, n. 15157 del 16/12/2010, Rv. 249898 - 01).

5.23. Della "prova" possono darsi due diversi significati: a) per prova si può intendere lo strumento, tipico o atipico (art. 189 c.p.p.), attraverso il quale l'informazione rilevante ai fini della decisione viene introdotta nel processo, la strada, si può dire, percorsa dall'informazione per giungere a destinazione (il mezzo di prova); b) o si può intendere l'informazione utilizzata ai fini della decisione (il risultato della prova). Non sempre e non necessariamente la strada "accidentata" danneggia il risultato; a meno che il percorso non sia vietato in modo assoluto (art. 191 c.p.p.), il modo con cui l'informazione probatoria giunge al giudice non comporta mai di per sé l'inutilizzabilità probatoria del risultato (né del resto vale il contrario, non esistendo alcuna corrispondenza tra modalità di assunzione della prova perfetta sotto tutti i profili e affidabilità del risultato). Ciò che conta è che, come già detto, il giudice sia consapevole del percorso effettuato dal mezzo di prova per giungere a destinazione e che ne dia conto nella valutazione del relativo risultato.

5.24. Non è vero, dunque, che i riscontri servono solo a corroborare dichiarazioni già caratterizzate da credibilità soggettiva del dichiarante, sicché ove la credibilità soggettiva sia compromessa essi non potrebbero mai "puntellare" una dichiarazione già viziata ab origine. Tale affermazione parte, in primo luogo, dal presupposto errato che la credibilità soggettiva derivi dalle modalità di conduzione dell'esame; in secondo luogo essa postula un rapporto a compartimenti stagni tra credibilità soggettiva e credibilità oggettiva escluso da questa Corte di cassazione nella sua più elevata espressione (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01, secondo cui nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192 c.p.p., comma 3, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale; Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Rv. 276676 - 01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Rv. 262348 - 01).

5.25. Peraltro, è la stessa prospettazione difensiva a essere contraddittoria e fallace allorché lamenta che alla minore sono state effettuate almeno 361 domande suggestive e contestualmente rimarca che a seguito del test di Gudjonsson è emersa una cedevolezza alla suggestione della stessa pari al 20% delle domande (circa 72); ciò equivale a dire che per il restante 80% delle domande suggestive (289), la minore avrebbe fornito risposte impermeabili alla suggestione (e ciò senza tenere conto delle altre domande evidentemente non suggestive proposte alla minore).

5.26. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

5.27. L'art. 362 c.p.p. non esige, a pena di nullità, che la persona informata dei fatti venga ammonita dal PM procedente a rispondere alle domande secondo verità. Che tale avvertimento sia necessario non è in discussione (Sez. 5, n. 215 del 20/01/1993, Rv. 193812 - 01, che estende anche alle dichiarazioni rese al pubblico ministero l'applicazione dell'art. 207 c.p.p.) e, tuttavia, la norma non richiama l'art. 497 c.p.p., comma 2, né prevede che dal mancato avvertimento derivi l'inutilizzabilità della prova. Tale inutilizzabilità è espressamente prevista dall'art. 391-bis c.p.p., comma 6, ma in quel caso essa costituisce presidio della facoltà della persona informata dei fatti di non rispondere o di non rendere dichiarazioni al difensore (art. 371-ter c.p.p.). Tale facoltà non può essere esercitata dinanzi al pubblico ministero al quale la persona informata dei fatti è obbligata a rispondere, salvo che non si tratti di un prossimo congiunto (nel solo qual caso, la facoltà di astensione è presidiata dalla nullità dell'atto non preceduto dal relativo avviso; art. 199 c.p.p., comma 2, richiamato dall'art. 362).

5.28. Il quinto motivo è infondato.

5.29. Va in primo luogo disattesa, in quanto totalmente infondata, la dedotta violazione dell'art. 188 c.p.p., norma che, come testualmente recita la rubrica, riguarda la libertà morale della persona "nell'assunzione della prova", vietando metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà o autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare o di valutare i fatti. Si tratta, dunque, di divieto che riguarda la fase acquisitiva della prova, allo stesso modo, del resto, con cui l'art. 64 c.p.p., comma 2, vieta l'utilizzo degli stessi metodi e tecniche nel corso dell'interrogatorio (nel senso che l'art. 188 c.p.p. si applica alla "fase acquisitiva" della prova, si veda Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, secondo cui la libertà morale del cittadino non potrebbe che essere irrimediabilmente compromessa allorché si faccia ricorso ad un procedimento acquisitivo della prova che si avvallesse di metodi e tecniche incompatibili con il riconoscimento di tale diritto, garantito dall'art. 13 Cost., comma 4, e con la necessità di attuarne un'efficace tutela). Identità di "ratio" e di tutela dei medesimi valori costituzionali (la dignità della persona, prima di ogni altro) esigono l'applicazione del divieto anche agli atti di indagine da chiunque posti in essere (pubblico ministero o difensore) e ciò non solo in ossequio ad un principio di civiltà giuridica a carattere assoluto (come si osserva in dottrina),

ma anche perché si tratta di atti destinati ad essere utilizzati ai fini del giudizio, dell'esercizio stesso dell'azione penale e, prima ancora, della domanda cautelare. Gli atti delle indagini preliminari e quelli delle investigazioni difensive, quando non utilizzati direttamente ai fini del giudizio, hanno comunque un rapporto "osmotico" con il giudizio ed in particolare con le prove che sono in esso acquisite proprio grazie agli atti di indagine, da chiunque compiuti, i quali possono essere utilizzati ai fini delle contestazioni o dei quali può essere data lettura. Sarebbe logicamente assurdo vietare metodi e tecniche non consentite in fase di assunzione della prova e contestualmente dare lettura di atti di indagine formati utilizzando le medesime tecniche e gli stessi metodi (nel senso dell'applicazione dell'art. 188 c.p.p. anche agli atti delle indagini preliminari, cfr. Cass. civ., Sez. U, n. 2444 del 01/02/2008, Rv. 601540 - 01, secondo cui, in tema di responsabilità disciplinare del magistrato, integra l'elemento oggettivo costitutivo di un illecito disciplinare, rilevante a norma del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18, sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di rispetto della dignità della persona e della conseguente compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario, il comportamento del P.M. il quale disponga, nel corso delle indagini preliminari, una consulenza tecnica attraverso la quale una persona informata dei fatti venga sottoposta, in violazione del divieto di cui all'art. 188 c.p.p., ad una seduta ipnotica al fine di recuperare ricordi rimossi).

5.30. Nel caso di specie, la persona offesa, per affermazione stessa del ricorrente, era stata sottoposta a terapia ben prima che fosse sentita dal pubblico ministero e, poi, in sede di incidente probatorio e comunque mai in un contestato strettamente procedimentale-processuale.

5.31. Ben diversa, invece, è la questione della attendibilità della testimonianza resa da chi sia stato in precedenza sottoposto a tecniche terapeutiche (nel caso di specie la E.M.D.R.) in grado di alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti oggetto di accertamento giudiziale.

5.32. Il Tribunale aveva impostato la questione valutandola insieme con tutti gli altri indicatori (scarsa capacità intellettuale verbale, tendenza ad assecondare domande suggestive, presenti - annota il tribunale - in maniera massiccia nell'esame testimoniale, timore del "giudizio" del nuovo fidanzato, P.D.) potenzialmente in grado di influire sulla valutazione di attendibilità intrinseca e credibilità soggettiva della vittima, espressamente indicando, come regola di giudizio, quella della valutazione frazionata delle dichiarazioni rese dalla persona offesa "in modo da giungere ad un giudizio di piena attendibilità delle stesse solo con riguardo a quelle parti del racconto che, oltre ad essere spontanee (e dunque non frutto di sollecitazione esterna), dettagliate e logicamente coerenti tra di loro, trovino altresì riscontro in elementi probatori a carattere oggettivo (e quindi nella produzione documentale versata in atti) ovvero di natura logica, come richiesto dalla regola processuale di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3. E ciò senza che l'eventuale giudizio di inattendibilità di una parte del racconto mini la credibilità anche delle restanti parti della deposizione, atteso che la parcellizzazione della valutazione

avrà ad oggetto i singoli episodi contestati, i quali essendo del tutto autonomi tra di loro, sia da un punto di vista fattuale che logico, oltre che temporalmente distanziati, non impongono necessariamente una valutazione unitaria" (pag. 195).

5.33. Il Tribunale non ha affrontato direttamente la questione della possibile incidenza della tecnica EMDR sulla capacità della persona offesa di ricordare i fatti (e dunque sulla possibile alterazione dei ricordi), ma ha valutato, in concreto, tale astratta possibilità esaminando i singoli fatti e verificando quali parti del racconto fossero riscontrate e quali no.

5.34. La Corte di appello ha invece affrontato la questione negando in modo espresso che la tecnica EMDR, che consiste nello "scorporare" la componente emotiva del ricordo onde renderne la rievocazione meno traumatica e dolorosa, abbia alterato i ricordi della persona offesa. Ciò ha affermato indicando le relative fonti di prova (le dichiarazioni del perito, Dott.ssa F., della Dott.ssa C. e della Dott.ssa M. che si era servita di tale tecnica per contenere le esplosioni di rabbia della vittima e per curare gli episodi autolesionismo) e spiegando le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere i rilievi critici del prof. S. il quale - secondo la Corte di appello - nulla di rilevante aveva aggiunto "in punto di attendibilità e/o credibilità delle dichiarazioni della persona offesa (...) nella ricostruzione del quadro fattuale dall'insieme delle dichiarazioni raccolte". Occorre aggiungere che la Corte territoriale si è mossa su un terreno già "arato" dal primo Giudice il quale, applicando il criterio di giudizio indicato al paragrafo che precede, e prescindendo dall'influenza che la tecnica EMDR aveva potuto concretamente avere o meno sulla capacità di rievocare i ricordi, aveva già selezionato le parti del racconto credibili da quelle che tali non sono state ritenute giungendo a pronunce di assoluzione non impugnate dal pubblico ministero e dalle parti civili. Ora, per quanto la Corte di appello abbia espressamente preso in considerazione la censura difensiva, resta il fatto che il suo ragionamento è più articolato di quanto il ricorrente voglia far credere poiché in realtà tutta la motivazione ruota sulla questione della credibilità della persona offesa della quale quella della tecnica EMDR è solo una parte; in ultima istanza se, come già aveva fatto il primo giudice in base ad un approccio più pragmatico, il racconto della vittima è riscontrato non ha senso espungere questi fatti in base ad una astratta attitudine della tecnica EMDR a falsare il ricordo perché quella astratta idoneità è concretamente smentita dai fatti.

5.35. Non si può dunque condividere la censura difensiva di mancanza o di carenza della motivazione sul punto. L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di procedere per astrazioni: la questione non è stabilire se, in astratto, la tecnica EMDR possa alterare i ricordi (e dunque inficiare la capacità di testimoniare) della vittima, bensì se, in concreto, li abbia alterati. Ne' si può condividere, nella sua absolutezza, la affermazione per la quale la acquisizione delle dichiarazioni della vittima di abusi sessuali dovrebbe sempre precedere la sottoposizione della stessa a terapie psicologiche che potrebbero alterare la capacità di ricordare gli eventi, pena un aprioristico sospetto di inaffidabilità del racconto. Ne' è esportabile al caso in esame il principio, evocato dalla difesa ed affermato da Sez. 3, n.



3258 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 254138 - 01, secondo cui in tema di reati sessuali in danno di minori di età, benché la legge non imponga nella fase delle indagini preliminari alcun obbligo al pubblico ministero di affidare la consulenza personologica nelle forme dell'art. 360 c.p.p. ovvero di richiedere al G.i.p. l'incidente probatorio, essendo ammissibile il ricorso alla procedura non garantita prevista dall'art. 359 c.p.p., il P.M., alla luce del caso concreto, delle condizioni del bambino e della prevedibile durata delle indagini, deve pur sempre valutare se l'accertamento possa essere utilmente ripetuto dopo l'arco di tempo entro il quale è necessario tutelare la segretezza delle investigazioni. Nel caso oggetto di quella pronuncia, infatti, la vittima aveva cinque anni al momento del fatto e la Corte ne aveva tratto spunto per ribadire la propria linea guida elaborata sul tema della escussione di bambini in tenera età: "E' stato reiteratamente segnalato - aveva affermato - come la sede privilegiata per l'audizione di un minore vittima di reati sessuali, nella fase delle indagini, sia l'incidente probatorio (Sez. 3 sentenze 24415 del 2011, 30964 del 2009); ciò in considerazione del fatto che - con un limite strutturale della nostra normativa, sulla cui razionalità molto si discute - le cautele disposte dal Legislatore per ottenere una testimonianza affidabile ed evitare che il minore sia vittima due volte (del reato e dello stress giudiziario) non si estendono alla audizione avanti al Pubblico Ministero ed alla Polizia Giudiziaria. L'incombente dovrebbe essere effettuato il più presto possibile, vicino ai fatti o alla loro emersione, per scongiurare il pericolo della nota amnesia infantile per la quale il bambino non è in grado di conservare i ricordi, o di contaminazioni mnestiche e per cristallizzare la prova prima di una eventuale psicoterapia sulla vittima che non è neutrale". La "ratio decidendi" osta a improbabili accostamenti al caso in esame per l'evidente disomogeneità dei presupposti di fatto.

5.36. Va a questo punto ricordato il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale il perito assume una posizione processuale diversa rispetto a quella del consulente di parte, chiamato a prestare la sua opera nel solo interesse di colui che lo ha nominato, senza assumere l'impegno di cui all'art. 226 c.p.p., con la conseguenza che il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito, in difformità da quelle del consulente di parte, non è tenuto a fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi considerare sufficiente, al contrario, che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito, senza ignorare le argomentazioni del consulente (Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, Rv. 275945 - 01, secondo cui può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, solo qualora risulti che le conclusioni del consulente siano tali da dimostrare la fallacia di quelle peritali recepite dal giudice; nello stesso senso, Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Rv. 269909 - 01; Sez. 6, n. 5749 del 09/01/2014, Rv. 258630 - 01; Sez. 1, n. 25183 del 17/02/2009, Rv. 243791 01; Sez. 4, n. 34379 del 12/07/2004, Rv. 229279 - 01). Ora, la deduzioni difensive non sono mai state in grado di dimostrare in modo inconfutabile la natura fallace delle conclusioni peritali anche perché non v'e' alcuna certezza (né convergenza scientifica) sul fatto che la tecnica EMDR produca

sempre e comunque falsi ricordi avendo il primo Giudice ricordato che non v'e' alcuna evidenza o uniformità scientifica in questo senso (pag. 135). Resta, dunque, la prudente valutazione del giudice, il quale dovrà verificare se, in concreto, la sottoposizione a terapia EMDR possa aver effettivamente alterato la capacità di ricordare i fatti, alterazione esclusa in base ad un esame complessivo di tutti gli elementi di prova a disposizione del Tribunale e della Corte di appello.

5.37. Anche il sesto motivo è infondato.

5.38. Alla luce delle considerazioni che precedono è sufficiente il richiamo operato dalla Corte di appello alla perizia disposta in primo grado sulla capacità di testimoniare della minore e sulla sua credibilità clinica non essendo stati offerti dal ricorrente (nemmeno in questa sede) elementi in grado di dimostrare in modo inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali. Non possono essere considerati tali la dedotta suggestionabilità della minore (che semmai incide sulla sua attendibilità, non sulla capacità di testimoniare) e alla sua scadente povertà di linguaggio. Del grado di suggestionabilità s'e' già detto; che la scadente povertà di linguaggio possa incidere sulla capacità di testimoniare è deduzione che contrasta con il principio dettato in modo chiaro dall'art. 196 c.p.p., comma 1, e che prescinde dal costante insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale l'idoneità a rendere testimonianza implica la capacità di comprensione delle domande e di adeguamento delle risposte, in uno ad una sufficiente memoria circa i fatti oggetto di deposizione ed alla piena coscienza di riferirne con verità e completezza; pertanto non ogni comportamento contraddittorio, ma soltanto una situazione di abnorme mancanza nell'escutendo di ogni consapevolezza in relazione all'ufficio ricoperto determina l'obbligo per il giudice di disporre accertamenti sulla sua idoneità a testimoniare, né questi devono necessariamente avere natura tecnica, ben potendo essere effettuati da parte di soggetti "qualificati" (Sez. 1, n. 6969 del 12/09/2017, dep. 2018, Rv. 272605 - 01; Sez. 1, n. 20864 del 14/04/2010, Rv. 247407 - 01; Sez. 1, n. 2993 del 05/03/1997, Rv. 207225 - 01).

5.39. Il settimo motivo è infondato.

5.40. La Corte di appello non ha ommesso di motivare sulla questione relativa alla credibilità della vittima: ha invece condiviso con il primo Giudice un approccio (la credibilità frazionata) che smentisce, sul piano logico, la tesi difensiva della inattendibilità assoluta della ragazza, della sua non credibilità soggettiva.

5.41. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di cassazione, in tema di valutazione dell'attendibilità della persona offesa costituita parte civile, le cui dichiarazioni, come già ampiamente argomentato, possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, è richiesto un vaglio particolarmente rigoroso nel caso in cui una parte del narrato, riferita ad alcuni fatti, sia ritenuta inattendibile, e deve ritenersi

illegittima la valutazione frazionata di tali dichiarazioni ove la parte ritenuta inattendibile sia imprescindibile antecedente logico dell'altra parte (così, da ultimo, Sez. 4, n. 21886 del 19/04/2018, Rv. 272752 - 01; Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, Rv. 260160 - 01). E' stato al riguardo precisato, in tema di reati sessuali, che è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate, tenendo conto che tale interferenza si verifica solo quando tra una parte e le altre esiste un rapporto di causalità necessaria o quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra, e sempre che l'inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante (Sez. 3, n. 40170 del 26/09/2006, Rv. 235575 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 3256 del 18/10/2012, dep. 2013, Rv. 254133 - 01).

5.42. L'accertata falsità di uno specifico fatto narrato non impedisce di per sé di valorizzare le ulteriori parti di un racconto più complesso svolto dal dichiarante, se supportate da precisione di riscontri, anche non specifici su ciascun elemento dichiarato, idonei a compensare il difetto di attendibilità soggettiva (Sez. 1, n. 35561 del 08/05/2013, Rv. 256753 - 01; Sez. 6, n. 20514 del 28/04/2010, Rv. 247346 - 01, che, pronunciando in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, ha affermato che l'accertata falsità su di uno specifico fatto narrato non comporta, in modo automatico, l'aprioristica perdita di credibilità di tutto il compendio conoscitivo-narrativo dichiarato dal collaboratore di giustizia, bensì rientra nei compiti del giudice la verifica e la ricerca di un "ragionevole equilibrio di coerenza e qualità", di ciò che viene riferito nel contesto di tutti gli altri fatti narrati, dovendo avere ben presente che la debole valenza di attendibilità soggettiva deve essere compensata con un più elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilità estrinseca). L'accertata falsità delle dichiarazioni può certamente escludere la stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante, sempre che non esista una provata ragione specifica che abbia indotto quest'ultimo a rendere quelle singole false provalazioni (Sez. 3, n. 14084 del 24/01/2013, Rv. 255111 - 01; Sez. 5, n. 37327 del 15/07/2008, Rv. 241638 01; Sez. 4, n. 12349 del 29/01/2008, Rv. 239300 - 01; Sez. 4, n. 9450 del 24/01/2008, Rv. 239254 - 01).

5.43. In termini generali, l'unicità dell'episodio delittuoso che si assuma essere avvenuto in un unico contesto osta, di regola, alla valutazione frazionata delle dichiarazioni della vittima in quanto il giudizio di inattendibilità su alcune circostanze inficia, in tale ipotesi, la credibilità delle altre parti del racconto, essendo sempre e necessariamente ravvisabile un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato (Sez. 5, n. 46471 del 19/10/2015, Rv. 265874 - 01;

Sez. 3, n. 19495 del 05/06/2015, dep. 2016, Rv. 266752 - 01; Sez. 3, n. 21640 dell'11/05/2010, Rv. 247644 - 01).

5.44. Nel caso di specie i fatti sono plurimi e posti in essere in tempi diversi e le assoluzioni per taluni di essi non sono state spiegate in termini di certa falsità del racconto della vittima, bensì per ragioni del tutto diverse.

5.45. Ed infatti:

1) lo S. è stato assolto dai reati di cui ai capi C, G, I, 3, N e P: con formula "dubitativa" per il capo C (le dichiarazioni della vittima non erano state precise, sì che residuava il dubbio che stesse sovrapponendo i ricordi relativi all'episodio di cui al capo D, per il quale, invece, vi era stata condanna); perché mancava la prova che la T. avesse inviato le fotografie pornografiche sotto minaccia dei destinatari piuttosto che volontariamente in relazione al reato di cui al capo G (ma la ragazza non aveva mai affermato di essere stata espressamente minacciata, avendo solo personalmente interpretato la richiesta di fotografie avanzata dallo I. ed avendo sempre affermato che lo scambio di fotografie con lo S. era volontario); per insufficienza di prove in ordine alla conoscibilità del dissenso in relazione al reato di cui al capo I e ciò sulla base delle stesse dichiarazioni della persona offesa (pagg. 233-235, sentenza di primo grado); per la non riconoscibilità del dissenso e l'assenza di minacce, per la dinamica del fatto (tale da escludere la violenza di gruppo) e, infine, per la natura contraddittoria delle dichiarazioni della PO in relazione al capo 3, ma mai per la affermata inattendibilità o non credibilità delle dichiarazioni stesse; dal reato di cui al capo P per la ritenuta assenza del fine persecutorio delle condotte poste in essere dall'imputato e per la peculiarità del rapporto di dipendenza affettiva della ragazza con lo S. e il legame di complicità con lo I., dalla stessa ritenuto "un viatico attraverso cui raggiungere D." (pag. 267 sentenza primo grado);

2) lo I. è stato assolto dei reati di cui ai capi G, I, J, K, N, O e P, per i motivi già indicati in relazione ai capi G, I, 3 e P; dal reato di cui al capo K per la mancanza di precisione nella rievocazione del ricordo del fatto e nella descrizione della sua precisa dinamica, per la ambiguità dell'atteggiamento tenuto in quel periodo dalla minore che deponeva per il dubbio alla effettiva conoscibilità del suo dissenso; dai reati di cui ai capi N ed O sia per la stessa genericità del capo N di imputazione, che in base alle dichiarazioni della T. che non lo aveva mai nemmeno menzionato;

3) il P. ed il Benedetto sono stati assolti dai reati loro ascritti ai capi 3 e K per le ragioni già sopra indicate;

4) il T. ed il N. sono stati assolti dai reati loro ascritti ai capi N ed O per le ragioni già sopra indicate.

5.46. Non vi erano dunque ragioni ostative al ricorso al metodo utilizzato dai Giudici di merito per ritenere la piena ed incontrovertibile colpevolezza degli imputati in relazione agli specifici fatti per i quali sono stati condannati. In questo modo sono stati superati i rilievi critici sollevati in primo grado e in appello relativi alla credibilità della vittima come illustrati nel settimo motivo.

5.47. Ora, oggetto di cognizione in sede di legittimità non è il fatto come ricostruibile in base alle prove assunte nella fase di merito, bensì il fatto come ricostruito (e descritto) nel provvedimento impugnato, dovendo il sindacato di legittimità limitarsi a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Sicché non è necessario che le deduzioni difensive siano espressamente confutate purché non siano logicamente incompatibili con la decisione adottata e siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01).

5.48. Non rileva, dunque, l'omesso esame delle deduzioni difensive, quanto, in una diversa prospettiva di giudizio, le positive ragioni della decisione impugnata e la loro capacità di resistere alle critiche (in tesi) neglette. Nel motivo manca questo ulteriore passaggio.

5.49. L'ottavo motivo è infondato.

5.50. Il primo Giudice ha dedicato al capo A della rubrica le pagine 201-205 della sentenza. Nell'analisi della vicenda (il rapporto sessuale consenziente consumato con il ricorrente nell'ottobre-novembre 2013) assume un rilievo centrale la datazione del fatto. Della inidoneità della cd. geolocalizzazione a mettere in discussione non tanto la sussistenza del rapporto sessuale consensuale quanto la sua collocazione temporale, s'è già detto. Non è perciò necessario tornare sull'argomento. Il Tribunale aveva affermato che "dalle prove dichiarative assunte nel corso dell'istruttoria non (era stato) possibile addivenire ad una collocazione temporale certa di tali episodi: relativamente alle condotte di cui ai capi a) e b) T.M. (aveva) dichiarato che le stesse si (erano) verificate nei mesi di ottobre- novembre 2013, quando cioè si era interrotta la storia estiva con S.D. e lei cercava di recuperarla; mentre gli imputati coinvolti, e cioè S.D. e T.L., le (avevano) collocate entrambi dopo il mese di Gennaio, in particolare D. (aveva) riferito di aver ripreso i contatti con M., dopo un periodo in cui non si erano sentiti, subito dopo il compleanno di M., e solo in quell'occasione avevano avuto un primo rapporto sessuale". Per sciogliere il dubbio il Tribunale aveva analizzato le note estratte dal telefono della persona offesa che lei stessa aveva provveduto a redigere descrivendo i fatti accaduti dal (Omissis) (data di loro redazione). Dall'interpretazione di quelle note, i primi Giudici avevano tratto il convincimento che il rapporto sessuale incriminato fosse stato consumato prima che la vittima compisse quattordici anni. In quelle note, infatti, la T. aveva descritto il comportamento ambiguo dello S.: "molto affettuoso durante il rapporto (tanto che

le dice frasi del tipo "finalmente sei mia, non mi mollo più da te" e di prudenza subito dopo, dato che giustificava le frasi affettuose dette in precedenza con il fatto che l'aveva fatto aspettare un mese, senza rispondergli al telefono ("ti ho aspettata un mese, perché tu non mi rispondevi"); essendo indecisa tra i due ragazzi ( S.A., detto N., conosciuto il 09/12/2013 e lo S.; n.d.r.) M. - afferma il Tribunale - li mette a confronto, ammettendo da un lato che " N. è una bella persona in tutti i sensi", dall'altro che non riesce a resistere a D. anche se l'aveva "trattata malissimo". M. conclude lo scritto cercando di interpretare le intenzioni di D. dopo quell'incontro, pensando che lui avrebbe voluto continuare a vederla, e che i suoi amici questa volta non sarebbero stati coinvolti ("per lui devo continuare perché è giusto, però i suoi amici stavolta non c'entrano... così ha detto"). Da questi dati il Tribunale trae le seguenti conclusioni: a) non v'e' dubbio che il gruppo di amici di S.D. è costituito da T.L., V.A. e N.M.; b) se alla data del 5 febbraio 2014 era un mese che la persona offesa non vedeva lo S. gli incontri con gli amici di questo erano certamente avvenuti prima di quella data; c) poiché però è incontestato che il fatto di (Omissis) è occorso in un giorno in cui la scuola era aperta, è certo che tale episodio si colloca prima delle vacanze di Natale; d) poiché l'episodio di (Omissis) è successivo al rapporto sessuale consensuale contestato al capo A, ne deriva che tale rapporto era stato consumato quando la ragazza non aveva ancora compiuto quattordici anni. Questa conclusione è corroborata, nella ricostruzione fatta dal Tribunale, dall'esame della conversazione intercorsa tra la T. e il N. all'incirca il 12/02/2014 e nel corso della quale si era fatto riferimento a incontri di gruppo occorsi "tanto tempo prima". Affrontando lo specifico fatto contestato al capo A, il Tribunale afferma che "il racconto che M. offre dei fatti contestati nel primo capo d'imputazione si colloca nell'ambito della dinamica dei rapporti che si erano innescati tra lei e S.D. quando, a metà agosto del 2013 e dunque durante la loro storia, l'imputato "scopre" che M. aveva frequentato per una settimana un altro ragazzo, V.A., a suo dire persona a lui sconosciuta, per cui la lasciava; salvo poi proporle una settimana dopo - ben consapevole della volontà di M. di ritornare insieme a lui, dato che continuava a scrivergli frequentemente - di farsi perdonare rendendosi disponibile ad avere rapporti sessuali anche con i suoi amici". M. aveva declinato la proposta ritenendola assurda ma alla fine aveva ceduto al "ricatto" una sera di ottobre o novembre allorquando lo S., sapendo che M. avrebbe dormito da sola nella casa vicino ai suoi nonni, che la madre stava ristrutturando per trasferirvisi, si presentava da lei, insieme all'amico V., e insisteva nel salire. A quel punto M. faceva cadere le sue riserve e li faceva salire, con la consapevolezza che avrebbe accontentato D.". In quell'occasione era stato consumato il rapporto sessuale con lo S. (ma anche con il V. nei cui confronti, però, per questo fatto si è proceduto separatamente) meglio descritto alle pagg. 36-38 e 204-205 della sentenza di primo grado. Il Tribunale aveva spiegato la condotta della persona offesa alla luce della forte ascendenza che l'imputato aveva nei suoi confronti e che lo S. stesso non aveva negato nel corso del proprio esame. Tale ascendenza, oltre che riferita dalla T., era stata rilevata dall'esame dei messaggi che la stessa di scambiava con l'imputato: "le conversazioni fotografano un rapporto in cui vi è piena consapevolezza da parte di M. della considerazione che D. aveva di lei, e cioè che la cercava

solo per incontri di natura sessuale ("ora ti risp una volta al mese e ti faccio ved io se mi usi solo x scopare oppure no") e che le riservava un trattamento peggiore rispetto alle altre ragazze che frequentava ("con le altre fai tutto il bello e romantico e con me tipo che sono 'na merda... da ora cambiano le cose) ma nonostante ciò continua a cercarlo ("mi sembrava che non volevi più ved.", "e cosa aspetto allora x venire...da te") e ad essere compiaciuta delle sue attenzioni". Il Tribunale afferma con nettezza che la persona offesa aveva descritto i fatti in maniera lineare e senza mai contraddirsi, aggiungendo "anche particolari di contorno che arricchiscono il racconto e lo rendono dettagliato e preciso, oltre che riscontrabile: riferisce che durante la notte V.A. doveva ricaricare il cellulare e lei le aveva prestato il caricabatterie del suo vecchio cellulare I-phone, dato che V.A. aveva quel modello; glielo aveva poi regalato dato che lei aveva cambiato cellulare, aveva un Samsung, e quindi non lo poteva più utilizzare. Che V.A., all'epoca dei fatti, avesse proprio un telefono cellulare modello I-phone A6 si deriva dalla perizia informatica effettuata sui dispositivi in uso agli imputati, tanto che il perito (...) ha dichiarato di aver individuato una fotografia di interesse proprio sul cellulare di V.A.". Ulteriore riscontro alla credibilità della vittima era stato indicato dal Tribunale nella circostanza che la madre del V. lavorava all'epoca in ospedale e che l'indomani avrebbe dovuto prendere servizio alle 6,00 del mattino. Questo dato collima, secondo il Tribunale, con il fatto che circa due ore prima gli amici di S. e V. erano andati a riprendere la macchina della mamma di quest'ultimo che era stata utilizzata dai due per raggiungere l'abitazione ove sarebbero stati consumati i rapporti e nella quale avevano dovuto inaspettatamente passare la notte per non correre il rischio di essere visti mentre uscivano. Quanto alla credibilità soggettiva, così si esprimeva il Tribunale: " M. non muove nessuna accusa nei confronti dei due ragazzi facendo trasparire solo un comprensibile risentimento nei loro confronti, per aver scoperto, poi, che i due si conoscevano fin dall'inizio - anzi, dà atto, che aveva acconsentito a farli salire pur essendo consapevole che avrebbe avuto un rapporto anche con V.A. (con il quale, tra l'altro, ammette di aver avuto rapporti già in precedenza). Dal suo racconto emerge chiaramente il suo comportamento collaborativo (non fa uscire di casa i ragazzi perché teme di essere scoperta dai nonni; si affaccia lei al balcone per lanciare le chiavi della macchina agli amici; consuma un altro rapporto sessuale con D.); anche quando il suo interlocutore la sollecita (attraverso alcune domande suggestive) a far emergere il dato del "ricatto" da parte di D., lei non cede del tutto alla suggestione, tenta e dà una risposta incerta (...) per poi concludere che era ben consapevole della situazione, e che sapeva che dopo D. sarebbe stato il turno di V.A.. Non conferma neanche la circostanza per cui quella sera i due ragazzi avrebbero fatto un video dell'incontro a sua insaputa elemento che le avrebbe consentito di "rafforzare" la sua posizione di vittima rispetto al ricatto del gruppo, e per tale via dare maggiore credibilità alla sua versione dei fatti - e ritiene che si sia trattato solo di una diceria (a lei riferita per la prima volta dal suo fidanzato P.) dato che durante i rapporti i due ragazzi avevano le mani libere, e che non avrebbero potuto neanche posizionare il telefono in un posto nascosto, dato che per come sono avvenuti i fatti non ne avrebbero avuto il tempo, né il modo. Un ulteriore dato che emerge con chiarezza dall'analisi di questa parte di incidente

probatorio è che, in seguito a questo episodio, M. riteneva di aver "pagato" il suo debito - esplicando in maniera inequivoca la ragione per la quale aveva acconsentito a quell'incontro per cui aveva detto a D. che quella sarebbe stata la prima e l'ultima volta".

5.51. La Corte di appello, allineandosi a quanto già affermato dal Tribunale, ha ribadito che la persona offesa aveva reso della vicenda un resoconto lineare e lucido non ponendosi, al riguardo, in linea di collisione con quanto affermato dal Tribunale il quale, nel formulare tale giudizio, si era limitato alla descrizione dell'episodio non alla sua collocazione temporale.

5.52. E' vero che la Corte di appello non fornisce una risposta chiara e definitiva alla questione "collocazione temporale" del fatto posta con l'appello a firma dell'Avv. Ciampa. E tuttavia i punti che il ricorrente indica nell'odierno libello come del tutto negletti dai Giudici territoriali non erano tali da insinuare il ragionevole dubbio della diversa collocazione temporale del fatto. Ed invero, l'informazione probatoria derivante dalla nota del 05/02/2014 era dotata di autoevidenza tale da non necessitare il "riscontro" con la chat intercorsa successivamente con il N. se non sotto il profilo della esistenza della pratica dei rapporti di gruppo cui già la T. aveva fatto riferimento nella nota del 5 febbraio. Ciò che l'appellante prefigurava nel suo appello erano interpretazioni alternative del dato certo, e non contestato nella sua corrispondenza a vero, del contenuto della nota e della sua datazione, interpretazioni fondate sul mero possibilismo o interpretazioni alternative volte, in buona sostanza, a sminuire la rilevanza del dato estrapolandolo dal chiaro contesto nel quale si collocava e dal suo stesso, inequivocabile contenuto. Che la ragazza facesse riferimento al mese antecedente il 5 febbraio 2014 era reso evidente dalla descrizione del suo rapporto con " N." (e dal confronto con quello con lo S.) completamente negletto dall'appellante. Il motivo era, dunque, a-specifico e come tale inidoneo a fondare una censura di mancanza di motivazione sul punto, trattandosi di censura non decisiva.

5.53. Il nono motivo è totalmente infondato.

5.54. Costituisce insegnamento pacifico della Corte di cassazione quello secondo il quale, in materia di delitti di violenza sessuale, la procedibilità d'ufficio determinata dalla ipotesi di connessione prevista dall'art. 609-septies c.p., comma 4, n. 4, si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 c.p.p.), ma anche quando v'e' connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora quando ricorrono i presupposti di uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 c.p.p. (Sez. 3, n. 37166 del 18/05/2016, Rv. 268313 - 01; Sez. 3, n. 10217 del 10/02/2015, Rv. 262654 - 01; Sez. 3, n. 2856 del 16/10/2013, dep. 2014, Rv. 258583 - 01; Sez. 3, n. 2876 del 21/12/2006, dep. 2007, 236098 - 01; Sez. 3, n. 45283 del 18/10/2005, Rv. 232902 - 01). Ciò sul rilievo che in tal caso viene meno la soglia di riservatezza a cui presidio è posta la



perseguibilità a querela dei reati sessuali (Sez. 3, n. 8963 del 08/10/2019, dep. 2020, Rv. 278413 - 01; Sez. 3, n. 1190 del 29/11/2011, dep. 2012, Rv. 251908 - 01).

5.55. Singolare, dunque, che da un lato si predichi l'unicità logico-probatoria dei fatti oggetto di contestazione (ai fini, come visto, del ripudio del metodo della valutazione cd. "frazionata"), dall'altro si contesti la mancanza di una connessione probatoria dei medesimi fatti (non fosse altro che per stabilire proprio la credibilità della vittima).

5.56. Il decimo motivo riguarda l'episodio rubricato al capo B.

5.57. Del ragionamento della Corte di appello si è dato conto nella premessa.; della non decisività della geolocalizzazione pure.

5.58. Nella logica decisoria hanno pesato non solo le dichiarazioni della ragazza (capace, come già affermava il primo Giudice, di non cedere alle domande suggestive) ma anche quelle degli imputati coinvolti nell'episodio ( S. e T.). Inverosimile, secondo i Giudici di merito, la versione difensiva degli imputati. Questo, in particolare, il resoconto del Tribunale dell'esame dello S.: "Riferiva che l'incontro tra lui, M. e N.M. c'era stato intorno al mese di febbraio, o di marzo, e che prima c'era stato un altro incontro, quello con T.L., che era avvenuto poche settimane dopo il loro primo rapporto sessuale e quindi verso fine gennaio. Raccontava che un pomeriggio, dopo essersi allenati insieme, T. gli aveva chiesto un passaggio a casa e lui gli aveva dato la sua disponibilità; entrato in macchina aveva trovato sul cellulare una serie di messaggi di M. che gli chiedeva di incontrarsi urgentemente perché gli doveva parlare. A quel punto aveva chiesto a T. se poteva ritardare un po' nel tornare a casa perché aveva la necessità di parlare con una ragazza. T. si era detto disponibile per cui erano andati a prenderla nei pressi dell'Immacolata; M. era salita dal lato posteriore dell'auto (come aveva sempre fatto per evitare che qualcuno la vedesse) e si era presentata a T. che era seduto avanti, dato che non si conoscevano, poi si erano diretti verso l'acquedotto (sempre perché era un posto isolato e M. non voleva essere vista). Una volta arrivati lui aveva chiesto all'amico di scendere e di aspettarlo fuori per poter parlare in modo riservato con M., così erano rimasti soli. La ragazza quindi gli aveva fatto intendere di voler avere un rapporto sessuale, ma lui aveva obiettato che il suo amico li avrebbe visti. M. aveva insistito dicendogli che essendo buio non si sarebbe visto nulla, per cui avevano cominciato ad avere un rapporto sessuale, che però non era stato completo, dato che aveva fatto allenamento ed era stanco. A quel punto era sceso dallo sportello posteriore della macchina, dal lato guida, si era rivestito e aveva chiamato l'amico affinché tornasse; mentre T.L. si avvicinava alla macchina, M. aveva ancora il pantalone abbassato, per cui appena aveva visto il T. avvicinarsi gli aveva chiesto se non fosse un bel vedere che quello che stava vedendo. Di fronte a quella scena l'amico lo aveva guardato in modo stupito, dato che gli sembrava una cosa strana, ma M. lo aveva rassicurato dicendogli che a lui non importava nulla di lei, per cui aveva dato il via libera all'amico e si era allontanato dalla macchina per lasciarli soli. Dopo

poco T. lo aveva chiamato per farlo tornare in macchina e quando si era avvicinato erano entrambi imbarazzati, M. gli aveva detto "il tuo amico non gli è nemmeno alzato" e si erano tutti messi a ridere. A quel punto l'avevano riaccompagnata all'Immacolata. L'imputato ribadiva che non c'era mai stata nessuna forma di violenza e che prima di arrivare all'acquedotto non aveva immaginato che M. volesse avere un rapporto sessuale con lui, ma semplicemente che volesse parlare, come gli aveva scritto nei messaggi, ecco perché si era portato anche T.L.. In ogni caso il loro rapporto era limitato agli incontri di carattere fisico, per cui da quando aveva deciso di interrompere una relazione seria con M., non si era mai opposto a che la stessa avesse rapporti con altri. Dato che era la prima volta che M. si era comportata in quel modo aveva chiesto a T.L. di non parlare in giro di quanto era avvenuto".

5.59. Questo il resoconto del Tribunale dell'esame del T.: "Collocava l'episodio in contestazione tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio perché ricordava che quel pomeriggio aveva fatto un allenamento intenso, dato che era il periodo della preparazione in vista della ripartenza del campionato, ed era molto stanco (...) Subito dopo l'allenamento aveva chiesto a D. un passaggio a casa e lui si era reso disponibile; una volta in auto, D. aveva guardato il cellulare e gli aveva detto che era subentrata un'urgenza: doveva andare a prendere una ragazza perché solo in quel momento poteva uscire perché la madre non era in casa, per cui gli aveva chiesto se poteva aspettare dieci minuti prima di essere riaccompagnato. Dato che non aveva fretta aveva accettato ugualmente il passaggio in macchina con D. e si erano diretti verso (Omissis) che era vicino all'abitazione della ragazza che dovevano andare a prendere. Arrivati sul luogo dell'appuntamento la ragazza era salita in macchina e si era presentata come M. dato che loro due non si conoscevano, poi si erano diretti verso l'acquedotto, per la strada che va al paese vecchio, e si erano accostati in un piazzale; precisava che D. gli aveva detto di dover parlare con urgenza con M. per questo, subito dopo aver preso la ragazza, non si era fatto accompagnare a casa, ma era andato con loro. Su contestazione del p.m. che gli faceva notare che in sede di interrogatorio aveva dichiarato che in quel frangente D. gli aveva presentato M. come la sua fidanzata, riferiva di non ricordare quella circostanza, e che forse lo aveva letto negli atti, ma non che glielo aveva riferito D.. Una volta accostati, lui era sceso dalla macchina in attesa che D. e M. parlassero delle loro cose, e per impegnare il tempo aveva fatto una telefonata ad un amico; dopo due minuti D. lo aveva chiamato, lui si era avvicinato alla macchina e aveva visto M., nella parte posteriore della macchina, con i pantaloni abbassati. A questo punto il p.m. gli contestava che in sede di interrogatorio aveva dato una versione completamente diversa dell'accaduto e cioè che arrivati sul posto D. e M. avevano cominciato ad avere un rapporto sessuale mentre lui era in macchina e che ad un certo punto era sceso dalla macchina per poi risalire di nuovo. L'imputato si giustificava dicendo di non ricordare perché aveva risposto in quel modo, probabilmente perché non aveva capito bene la domanda. Continuando il racconto di quella sera, riferiva che M. lo aveva invitato a salire in macchina dicendo(gli) "non è un bel vedere?" e lui aveva guardato D. in maniera stupita; l'amico gli aveva dato il via libera, dicendogli che

non gli interessava di M. per cui lui era salito in macchina e avevano cominciato a baciarsi, ma non avevano concluso il rapporto sessuale perché lui era molto stanco, avendo fatto allenamento. Aveva quindi richiamato D. che nel tornare in macchina aveva trovato una situazione di imbarazzo dato che non erano riusciti ad avere un rapporto sessuale; poi M. aveva fatto una battuta e si erano messi a ridere. Da quella volta non l'aveva più vista (..)"

5.60. Ben diversa la versione dei fatti resa dalla vittima; ne dà conto il Tribunale alle pagg. 38 e segg. della sentenza: "una sera di novembre-dicembre (2013 - n.d.r.), verso le sei si dava appuntamento con D. presso la (Omissis), precisando che S. non si recava mai davanti a casa sua poiché i genitori erano all'oscuro del loro rapporto. In quella occasione entrava nella macchina "GETZ" di D., di cui ricordava il colore (nero) e la targa ((Omissis) all'inizio e (Omissis) alla fine). Era un'auto piccola con quattro sportelli in cui M., tutte le volte che prendeva un passaggio da S. saliva dietro per non essere vista; quella volta, salita a bordo dell'auto nel sedile posteriore, si avvedeva della presenza del T. dal lato passeggero. Accortasi di tale presenza, la PO provava a scendere dall'auto che era ancora ferma, dal momento che conosceva T. solo di vista e aveva capito cosa sarebbe successo, ma il ragazzo si spostava nei sedili posteriori vicino a lei e la bloccava, impedendole così di scendere (...) "Sì... no, no, no, gliel'ho detto, "Fatemi scendere, perché comunque non ho intenzione....., già avevo capito quello che stava per succedere. "Non ho intenzione". Successivamente si recavano tutti insieme in macchina in una zona panoramica situata sopra (Omissis); S.D. cercava di convincere M. a rimanere in macchina e T. le diceva di stare ferma, allontanandola dallo sportello per non farla scendere (...) Poi, fermata la macchina, facevano passare M. nel sedile anteriore; D. - spostatosi al lato passeggero - la spogliava, saliva sopra di lei e consumavano un rapporto. Intanto T. li guardava, mentre era seduto al posto di guida. La persona offesa ha riferito che cercava allora di spostarsi, perché non voleva essere vista senza pantaloni dal T.; S. era in procinto di avere un orgasmo e si spostava; D. cambiava posto con T. e si metteva al lato guida. A seguito del rapporto sessuale avuto con S. si rivestiva, ma successivamente le venivano nuovamente tolti i pantaloni da S. e da T.. M. cercava dunque di scendere dalla macchina dopo che T. era salito sopra di lei e si opponeva allo stesso; T. la insultava poiché M. non gli permetteva di avere un rapporto sessuale. S.D., nel frattempo, teneva la mano alla T. per impedirle di tirarsi su i pantaloni e si infastidiva per il suo comportamento oppositivo; infine, a seguito della reazione di M., decidevano di andarsene, la accompagnavano alla chiesa e da lì lei si recava a piedi a casa, in via (Omissis)". La T. aveva affermato, più volte, che l'autovettura era dotata di sicura "tradizionale" ("Perché nella macchina di D. le sicure erano di quelle che si potevano anche abbassare con la mano, quindi quando facevi così...") specificando ulteriormente che la sicura si trovava nella parte alta vicino al vetro.

5.61. Nel valutare le prove, il Tribunale aveva così argomentato: " M. è precisa nel riferire - in maniera del tutto spontanea - i passaggi del suo primo tentativo di sottrarsi all'incontro: aveva

detto ai due di voler scendere perché aveva capito cosa stava per succedere, e poi aveva cercato di scendere dalla macchina prima che D. ripartisse, ma il T. era passato nella parte posteriore della macchina e glielo aveva impedito, chiudendo lo sportello (...) Il diverso atteggiamento con cui la minore si pone nei confronti di D. e della sua proposta, tra il primo e il secondo episodio è di facile deduzione: nel primo M. si pone nell'ottica di ottenere, con il suo atteggiamento accondiscendente, il perdono di D., con il quale spera di riacciare una stabile relazione; in uno alla circostanza, non secondaria, per cui la minore aveva già una certa confidenza con V.A., avendolo già frequentato e avendo avuto con lui rapporti sessuali in precedenza. Nel secondo, invece, M. viene colta alla sprovvista, dato che era convinta di incontrarsi solo con il ragazzo di cui era innamorata, che invece, a sua insaputa, le faceva trovare un suo amico in macchina, che per lei era perfettamente sconosciuto. Di qui la sua ritrosia M. descrive, poi, l'atto sessuale nei dettagli (...) Oltre ad essere particolarmente dettagliato, in questa parte di racconto, M. raramente fornisce risposte accondiscendenti alle domande suggestive, anzi si discosta dalle stesse ed argomenta le sue risposte: alla domanda del giudice che le chiede se T. l'aveva tenuta ferma e bloccata in qualche modo lei risponde che si era limitato a tenerla lontano dallo sportello per impedirle di scendere; alla domanda sul se aveva gridato per chiedere di farla scendere risponde di non aver gridato, ma di aver detto di voler scendere "perché non aveva intenzione"; anche quando le veniva chiesto se D. durante il tragitto la tranquillizzava lei risponde categorica "no, tranquillizzante no, tutto tranne tranquillizzare". La versione difensiva (l'atto sessuale consenziente) è stata ritenuta del tutto inverosimile: "anche a voler ritenere veritiera la circostanza che D. credeva, come da lui riferito, di dover solo parlare con M., questa male si concilia sia con la necessità di condurre M. in un posto appartato e lontano dal paese solo per "parlare", sia con la scelta di portare con sé un terzo soggetto, per altro sconosciuto a M. ed estraneo alle dinamiche della loro coppia; ben avrebbe potuto D., prima accompagnare l'amico - al quale aveva promesso un passaggio a casa dopo l'allenamento - e poi andare a prendere M., oppure dopo aver fatto salire in macchina M., accompagnare a casa T., anche in considerazione del fatto che questi non abita molto lontano dal luogo dell'appuntamento con M. (come da loro stessi riferito)". Nemmeno la dinamica del rapporto sessuale, per come descritto dagli imputati, è convincente: "E' alquanto inverosimile, che il T. sia sceso dalla macchina, in pieno inverno, in un posto buio ed isolato per aspettare che il suo amico si chiarisse con la fidanzata; così come è poco realistico sia che il T. riuscisse a vedere dall'esterno della macchina, solo con la luce dell'abitacolo, che M. posizionata sul sedile posteriore - non aveva i pantaloni; sia che la stessa avesse il finestrino aperto nonostante fosse nuda in un periodo dell'anno (novembre-dicembre) in cui le temperature sono rigide, soprattutto di sera". A queste considerazioni si aggiunge, nella valutazione del Tribunale, la non linearità delle dichiarazioni del T. dal cui esame "emergono lampanti le contraddizioni tra le dichiarazioni rese in sede dibattimentale e quelle rese in sede di interrogatorio, quando, invece, l'imputato aveva ammesso di essersi trovato all'interno della macchina quando T.M. e S.D. avevano cominciato ad avere un rapporto sessuale, e che D. gli aveva presentato M. come la sua

fidanzata. Circostanze che invece ha negato categoricamente in sede di esame, fornendo una versione dei fatti speculare a quella resa dal suo coimputato".

5.62. Una sola circostanza del racconto della vittima non aveva trovato riscontro: il sistema di chiusura dell'autovettura. Il Tribunale così giudica l'incongruenza e le sue ricadute sulla credibilità della vittima: "la minore infatti sebbene in primo momento non avesse proprio parlato di sicura, ma solo di impossibilità ad aprire lo sportello perché il T. glielo aveva impedito, non cedendo alla domanda suggestiva del giudice che, invece, per primo ha introdotto il termine "sicura" (cfr. pag.57) - chiamata a specificare nuovamente il dato alla successiva udienza, ha precisato che nella macchina di D. c'erano le sicure manuali e non quelle centralizzate (...) dato smentito dall'imputato che ha parlato di chiusura centralizzata, e dal padre, S.C., il quale ha riferito che la macchina in uso al figlio non prevedeva la cd. "sicura" nella parte superiore dello sportello, ma la sicura si trovava nella parte inferiore dello sportello". Si tratta, a giudizio del Tribunale, "di una circostanza marginale ai fini della valutazione complessiva della condotta, atteso che la manifestazione del dissenso da parte di M. emerge in maniera inequivoca sia dal fatto che la stessa tenta di scendere dalla macchina, già prima che D. mettesse in moto, non riuscendovi perché T. glielo impedisce, sia dal suo comportamento durante la seconda parte del rapporto, quando cerca di tirarsi su i pantaloni, mentre D. le tiene la mano per impedirglielo, per opporsi al rapporto con T. (che, infatti, non riesce ad avere un'erezione), (sicché) non si può ritenere che la stessa infici l'attendibilità intrinseca dell'intero racconto, che, invece, come evidenziato in precedenza è logico, lineare e coerente con il resto dell'impianto probatorio".

5.63. La Corte di appello affronta il capo B della rubrica alle pagg. 61 e segg. della sentenza argomentando nei termini sinteticamente richiamati nel "Ritenuto in fatto" della presente sentenza. Qui è utile riportare alcuni passaggi della motivazione: "come correttamente rilevato dal Tribunale, non può non evidenziarsi come la ragazza sia stata coinvolta in svariati rapporti sessuali sia consenzienti, sia prettamente violenti, sia anche non consenzienti, tali dovendosi considerare quelli nei quali, seppure non si erano raggiunti gli estremi della violenza penalmente intesa, tuttavia la ragazza aveva acconsentito nella convinzione che ciò sarebbe servito a riconquistare il "fidanzato" S.. normale, pertanto, che, a fronte di questi svariati rapporti, M. potesse non ricordare perfettamente alcuni elementi che non assumono un rilievo essenziale nella ricostruzione della vicenda. Tra questi, in particolare, vi è il sistema di chiusura della vettura in questione - valorizzato in senso negativo da entrambi gli appellanti - che, nella terza udienza di incidente probatorio, ha dichiarato trovarsi nella parte alta vicino al vetro, mentre S.C., padre dell'imputato, ha affermato che la sicura si trovava nella parte inferiore dello sportello. Peraltro, tale diversità si appalesa solo parziale, in quanto non risulta che la ragazza abbia specificato se si trattava di un sistema di chiusura centralizzata o meno. Ne' nella vicenda in esame il consenso può ricavarsi dalla circostanza che in molti casi era stata la stessa ragazza a prendere l'iniziativa, come risultante dagli screenshot dei messaggi

contenuti nel suo computer, sia perché, come si è già detto, l'aver accondisceso o anche cercato rapporti sessuali non esclude che, in altre circostanze, come quella di cui si tratta, M. non abbia voluto tale rapporto e sia stata costretta, sia perché tali screenshot non si riferiscono sicuramente all'episodio di cui si tratta. Ancora, T.L., a differenza di altri amici dello S., era uno sconosciuto per M. ed anche tale circostanza conferma la mancanza del consenso e rende affatto credibile la versione dei fatti fornita dagli imputati. Non si vede, infatti, il motivo per cui S., invece di accompagnare a casa il T. cui ha asserito di aver dato un passaggio in macchina, lo abbia portato con sé all'incontro chiarificatore con la ragazza, che con questo non aveva alcuna confidenza ed, anzi, neppure lo conosceva. Tale comportamento è ancor più inverosimile in considerazione del fatto che per tale "incontro" con M. S. si era diretto in una zona isolata, quale il (Omissis), e non certo sulla strada di casa del complice". La Corte di appello, dunque, valuta in modo parzialmente diverso il dato relativo alla "sicura" dell'autovettura aggiungendo, all'argomento del primo Giudice, quello della "diversità parziale" del racconto della persona offesa rispetto al dato introdotto dal padre dello S.. Ulteriore argomento che smentisce il T. è quello (definito "dirimente" dalla Corte di appello) "che il rapporto non era stato consumato. Anche in tal caso vi è piena congruenza tra l'opposizione della ragazza e la circostanza, che non può non apparire verosimile, che il T. si era lamentato che "glielo aveva fatto mosciare", non avendo, quindi, avuto un'erezione". Ne', secondo la Corte di appello, l'assoluzione del T. dai reati ascritti ai capi N ed O ridonda a danno della credibilità della vittima avuto riguardo alle ragioni dell'assoluzione (l'inutilizzabilità delle dichiarazioni).

5.64. Tanto premesso, esclusa la decisività del dato relativo alla geolocalizzazione dell'imputato, non solo non sussiste nessuno dei profili di criticità indicati dal ricorrente (il quale sollecita una sostanziale rilettura della prova dichiarativa) ma lo stesso motivo si presta a censure di genericità nella misura in cui neglige completamente la "ratio decidendi" nella sua complessità: manca, in particolare, ogni benché riferimento alla non credibilità della versione difensiva che, come visto, ha avuto il suo peso nella valutazione del fatto operata in modo conforme dai Giudici di merito. Il che è già di per sé sufficiente a ritenere inammissibile il motivo per aspecificità.

5.65. Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni

concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. E' quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014).

5.66. V'e' da aggiungere, piuttosto, che nemmeno nell'atto di appello a firma dell'Avv. Ciampa si rinviene traccia della valutazione dell'esame dei due imputati effettuata dal Tribunale nei termini sopra illustrati.

5.67. In ogni caso, osserva il Collegio: a) non è manifestamente illogico il ragionamento dei Giudici di merito nella parte in cui attribuiscono al dato della "sicura" un peso non determinante ai fini della credibilità della persona offesa, né si condivide l'assunto difensivo circa l'economia e il peso che il dato dovrebbe avere; b) come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, ciò che rileva è che all'imputata fu impedito di uscire dall'autovettura non appena si era resa conto delle intenzioni dello S.; c) che su tale elemento sia stato costruito il capo di imputazione non è aspetto dirimente: se è vero, come sostiene il ricorrente, che la vittima (che era stata sentita prima dell'esercizio dell'azione penale e mai dopo) aveva reso versioni diverse delle modalità con cui era stata costretta a rimanere in macchina, è altrettanto vero che la indicazione della sicura nel capo di imputazione quale modalità esecutiva della costrizione è frutto di una precisa scelta del PM che non può ridondare a danno della credibilità della vittima (potendo semmai dare la stura ad una censura di violazione della corrispondenza tra imputazione e sentenza, violazione però mai dedotta e non rilevabile d'ufficio); d) la positiva valutazione di credibilità complessiva di una persona che è stata sentita più volte in relazione ad uno specifico episodio non ha nulla a che vedere con il concetto di "valutazione frazionata", non potendosi intendere per tale la necessaria sintesi che segue all'analisi della testimonianza che è rimasta coerente nel suo nucleo essenziale ed è stata valutata, si ribadisce, insieme con la versione difensiva degli imputati; e) è vero che la costanza del racconto è argomento ambivalente (potendo fungere da indicatore della genuinità del racconto e al tempo stesso della sua costruzione a tavolino) e tuttavia, proprio per questo, la deduzione difensiva della incostanza della persona offesa si presta ad una lettura alternativa della prova che di per sé mal si presta a costituire vizio di illogicità manifesta del ragionamento; f) è piuttosto necessario che il giudice coniughi il dato della incostanza del racconto con altri elementi a sua disposizione che valgano, in una visione di sintesi, a valutare la prova nel suo complesso (che è quanto accaduto nel caso di specie ove,

oltre alla non plausibilità della versione difensiva, ha avuto il suo peso anche la dinamica impressa dallo S. al rapporto con la T., rendendo la spiegazione della credibilità della vittima tutt'altro che manifestamente illogica); g) i costumi sessuali della vittima di reati sessuali sono ininfluenti sulla sua credibilità e non possono costituire argomento di prova per l'esistenza, reale o putativa, del suo consenso (Sez. 3, n. 46464 del 09/06/2017, Rv. 271124 - 01); costituisce grave errore, pertanto, affermare che la vittima in altre occasioni aveva condiviso rapporti sessuali anche con persone sconosciute per tacciare di illogicità ("transitiva", peraltro nemmeno manifesta) la motivazione, che facendo leva sul fatto che il T. era persona sconosciuta alla T., ha ritenuto credibile la volontà di quest'ultima di uscire dall'autovettura; ché anzi, a ben vedere, tale argomento si presta ad una lettura alternativa della prova, improponibile in questa sede senza la necessità di ulteriori spiegazioni; h) sulla collocazione temporale del fatto (e dunque sulla sussistenza della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto ai danni di ragazza che non aveva ancora compiuto gli anni 14), s'e' già detto.

5.68. Le considerazioni che precedono valgono anche ai fini dello scrutinio dell'undicesimo motivo: in alcuna parte delle sentenze di merito si legge che l'accusa si basa sul solo atto sessuale posto in essere dal T., né a tanto conduce la lettura della rubrica, chiara nel contestare il delitto di violenza sessuale di gruppo a entrambi gli autori: allo S. per aver consumato, presente il T., un rapporto sessuale nelle condizioni di coercizione fisica e morale della ragazza già sopra descritte; al T. per aver subito dopo tentato di avere un rapporto sessuale completo con la ragazza, mentre lo S. la teneva bloccata. Il tutto in un contesto in cui, come detto, quest'ultima voleva subito scendere dall'auto con la quale era stata portata, contro la sua volontà, in un luogo isolato per subire le condotte sessuali dei due imputati. E' perciò a dir poco un fuor d'opera concentrarsi sulla natura sessuale o meno dell'approccio del solo T. posto in essere subito dopo la violenza consumata dall'amico. In ogni caso, lo stesso T., in sede di esame aveva riferito di aver cominciato a baciare la ragazza ma senza concludere il rapporto sessuale, essendo molto stanco. Dunque, lo stesso imputato ammette di aver posto in essere un atto chiaramente qualificabile come sessuale.

5.69. Il dodicesimo motivo riguarda il capo D della rubrica relativo alla violenza sessuale di gruppo consumata dal ricorrente insieme con N.M. e V.A. in epoca anteriore e prossima al 09/12/2013 nella abitazione disabitata in disponibilità del N. sita in località (Omissis).

5.70. Il Tribunale così ricostruisce la vicenda: " M. dichiara che, dopo l'incontro con T.L., aveva raggiunto la consapevolezza che D. la stava usando, "faceva il doppio gioco", diceva di perdonarla e poi non lo faceva mai ripresentandosi con una nuova proposta; nonostante ciò, ammette, desiderava essere perdonata da D., perché ci teneva a lui, e quindi, sebbene si sforzasse di non rispondergli al telefono, finiva sempre per assecondarlo.



Anche quel pomeriggio aveva acconsentito a che D. la andasse a prendere con un suo amico: all'inizio non sapeva chi fosse poi aveva scoperto che si trattava di N.M. quando erano andati a prenderla proprio con la macchina di N. (la Fiat Panda). Aveva detto alla madre che quel pomeriggio sarebbe rimasta a casa dell'amica M.E. per cui era salita in macchina con S.D. e N.M. e si erano diretti a (Omissis) (...). M. fornisce una versione circostanziata e meticolosa, soffermandosi a descrivere in maniera minuziosa, in primo luogo, la suddivisione degli ambienti e la predisposizione degli arredi (...): descrizione che è risultata completamente sovrapponibile allo stato dei luoghi accertato presso la casa di (Omissis) in sede di sopralluogo (come riferito dal teste di polizia giudiziaria S.D. incaricato di verificare proprio la sovrapponibilità tra le due emergenze probatorie). Poi descrive il susseguirsi degli eventi: una volta saliti tutti e tre (lei, D. e M.) al primo piano dove c'era la camera da letto, aveva arrotolato le lenzuola in fondo al materasso, (lei da un lato e D. dall'altro), poi D. l'aveva spogliata e dopo si era spogliato anche lui, per cui avevano cominciato ad avere un rapporto sessuale, al quale si era aggiunto N.M., che nel frattempo si era denudato anche lui. Alla domanda suggestiva del Tribunale volta a verificare se in quel momento M. avesse mostrato il suo dissenso rispetto a quello che stava avvenendo, la minore risponde "no, non ho detto niente" dimostrando non solo di non cedere alla suggestione ma anche di essere coerente rispetto a quanto dichiarato in precedenza, e cioè che si era recata volontariamente in quel posto, pur sapendo a cosa sarebbe andata incontro, al fine di riconquistare la fiducia di D.. Le cose cambiano quando, alla fine del rapporto a tre, D. sente al telefono V.A. e gli chiede di portargli le sigarette: a quel punto M. capisce che i due erano già d'accordo sia perché D. non gli dice dove raggiungerlo - e quindi evidentemente già lo sapeva sia perché V. aveva impiegato poco tempo per arrivare dal paese di (Omissis), per cui era chiaro che si fosse avviato prima che S. gli telefonasse. Quando V. arriva lei si era già rivestita per metà, e anche D. e M., per cui tutti e tre avevano cominciato a spogliarla di nuovo, e lei si era ritrovata "due lateralmente e uno nel mezzo e...io coricata". A turno avevano avuto un rapporto sessuale, uno sopra di lei, mentre gli altri due, posizionati lateralmente, le tenevano i polsi. Nel frattempo lei si muoveva, cercava di spostarsi a destra o a sinistra perché non voleva stare in quella situazione, ma loro avevano continuato a tenerla ferma. Una volta finito era andata in bagno a piangere, ma nessuno di loro se ne era accorto - salvo M. e N. che le aveva chiesto se stava bene, ma lei lo aveva respinto per cui si era sciacquata la faccia ed era uscita dal bagno facendo finta di niente. Si era fatta riaccompagnare alla pineta, vicino alla casa di Via (Omissis), poi aveva chiamato la madre per farsi andare a prendere (...) Sollecitata a chiarire la sua partecipazione, e dunque se fosse stata consenziente nei singoli episodi, M. ribadisce che (...) per la parte che aveva coinvolto solo S.D. e N.M. era stata consenziente, mentre "con l'ultima fase in cui è subentrato anche A., no".

5.71. Il Tribunale indica come riscontro alla credibilità della persona offesa la conversazione intrattenuta con il N. nel febbraio del 2014 nel corso della quale la minore esprime "il suo apprezzamento per un momento particolare di quell'incontro (...): la necessità di spiegare al

suo interlocutore, nonostante fosse anch'egli presente al momento dei fatti, quale fosse stato il momento in cui si era divertita di più, è indicativo del fatto che quell'incontro si era articolato in più momenti e aveva coinvolto più persone. Del resto, è lo stesso N. che chiede alla minore di specificare a quale momento si riferisce, tanto che le dice "abbiamo fatto tante cose, quindi non so, dimmi tu". M., dunque - afferma il Tribunale -, isola la prima parte dell'incontro avvenuto quel giorno a (Omissis) - quando erano presenti solo S.D. e N.M. - e la colloca nell'ambito delle esperienze sessuali, consenzienti, in cui si era divertita. E ciò perché (...) l'incontro con N.M. rientrava nel "programma" che aveva concordato con D. e a cui lei aveva acconsentito. L'arrivo di V.A. è vissuto come un tradimento di quell'accordo, M. si sente un oggetto nelle mani di D. (...) ma ormai non poteva tirarsi più indietro, per cui subisce, in una condizione di evidente minorazione (...) più rapporti sessuali". Sempre nel corso della stessa conversazione M., osservava il Tribunale, aveva chiaramente espresso il suo disappunto per l'inatteso arrivo del V.: "Invero, la sua contrarietà alla presenza del V. si percepisce in un altro passo della conversazione con N.M., in cui M. dimostra tutto il risentimento nei confronti di D. e di M. per aver chiamato, mentre erano insieme, il loro amico per farsi raggiungere: "perché quel giorno che hai chiamato V.A. gli hai detto che c'ero io là?" - "ma perché c'era anche D." (...) evidente quindi - conclude il Tribunale - che la versione della minore trova ampiamente riscontro e che dunque, a differenza di quanto dichiarato dagli imputati, c'è stato un incontro nella casa di (Omissis) (nella disponibilità di N.M.) a cui hanno partecipato S.D., N.M. e V.A. ponendo in essere atti sessuali contro la volontà, manifestata in modo esplicito - tanto che i tre le tenevano a turno i polsi per farla restare ferma - della minore T.M., soggetto, si ribadisce, all'epoca dei fatti, infraquattordicenne".

5.72. La Corte di appello ricostruisce il fatto in termini pressoché identici e nel disattendere i rilievi difensivi osserva, in primo luogo, che "anche nell'incontro in questione si ripropone il binomio consenso/dissenso ai rapporti sessuali della persona offesa con S.D.", l'ambivalenza del cui comportamento era tale da sollecitare continuamente il desiderio di essere perdonata ("Sì, perché lui faceva... secondo me lui si teneva un po' dentro e un po' fuori la situazione, nel senso, per perdonarmi mi diceva che bisognava fare queste cose, e che poi mi avrebbe perdonato, però poi non mi perdonava mai. Quindi era, secondo me, un doppio gioco, nel senso, "Ti dico che ti perdono, però in realtà non ti perdono, così nel frattempo tu fai quello che dico io"; pag. 76 della sentenza impugnata). Anche in questo caso, secondo i Giudici distrettuali, la persona offesa aveva accondisceso alle richieste dello S. fino a quando non aveva realizzato di essere stata ingannata; da quel momento, al consenso è subentrato il dissenso ad ulteriori atti sessuali. La versione della vittima trova conferma, a giudizio della Corte di appello, nella minuziosa (e corrispondente a vero) descrizione della casa, nella sua capacità di "resistere" alle domande suggestive ribadendo il proprio consenso alla prima parte dell'incontro, nella non incompatibilità del dissenso ai rapporti in concomitanza con il sopraggiungere del V., nel pianto solitario all'interno del bagno a violenza consumata. Priva di pregio, secondo la Corte di appello, "e", altresì, la doglianza sollevata dalla difesa secondo cui

il fatto che la persona offesa si dimenasse durante il rapporto non fosse di per sé indicativo del suo dissenso e che lo stesso non poteva comunque essere percepito come tale dai compartecipi all'episodio. Non si vede, invece, come tale comportamento della ragazza potesse essere equivocado, essendo del tutto esplicito in ordine non solo ad un dissenso ma ad una vera e propria opposizione, tanto che i due che non avevano il rapporto dovevano tenerle i polsi, mentre il terzo lo consumava". La chat intrattenuta con il N. nel febbraio del 2014, lungi dallo smentire la credibilità della vittima la rafforzano nel giudizio della Corte di appello. Ne' tale credibilità è messa in discussione dal rinvenimento di files nel PC della vittima che, in tesi difensiva, "avrebbe(ro) rivelato uno spaccato della realtà dei fatti decisamente contrastante rispetto al dichiarato della M. di per sé sufficienti per una ricostruzione alternativa dei fatti". In realtà, afferma la Corte di appello, "se da un lato la prova documentale data dai file del computer e dagli screen shot del cellulare recuperati dagli inquirenti ha consentito di fissare la storicità degli eventi ed il loro succedersi consentendo in tal modo una fedele ricostruzione degli accadimenti e di quali, afferma la Corte, "incrociarli" con le provalazioni della persona offesa non prive in alcuni casi di gap o vuoti di memoria, dall'altro le condotte dei soggetti coinvolti nella vicenda non sfuggono ad un giudizio di colpevolezza e di responsabilità penale".

5.73. I Giudici distrettuali si soffermano anche sulla versione difensiva degli imputati, giudicandola del tutto contraddittoria, "in quanto i tre forniscono ricostruzioni dei fatti completamente discordanti tra loro, in particolare su elementi fondamentali. Infatti, il N., dopo aver negato in sede di interrogatorio di essere andato con D. e M. in una casa a (Omissis), di cui aveva la disponibilità, ha, invece, affermato tale circostanza in sede di esame dibattimentale, negando, però, che all'incontro vi fosse stato il V.. Ma tale circostanza è chiaramente smentita dal contenuto della chat sopra menzionata e dallo stesso V., che, nel gravame, non ha negato la propria presenza. Di contro, le dedotte contraddizioni nel narrato di M. sono veramente irrilevanti, riguardando la circostanza che uno dei ragazzi avesse o meno fumato le sigarette richieste al V. e sulla quale era ben possibile che la persona offesa non avesse un ricordo chiaro, essendosi ovviamente concentrata su altri particolari.

5.74. Tanto premesso, ancora un volta le doglianze difensive non colgono nel segno e propongono un ribaltamento metodologico dell'indagine di legittimità nella misura in cui non considerano il modo con cui la Corte di appello ha deciso. Tre aspetti qualificanti della decisione sono stati del tutto negletti: a) il primo riguarda il canovaccio dell'episodio, che ben esprime la dinamica del rapporto S.- T. e ne spiega le relative, coerenti condotte (canovaccio che, peraltro, emerge chiaro anche nelle già citate note descrittive - e comparative del rapporto con lo S. e con lo S., redatte dalla T. e di cui s'e' già parlato); b) il secondo riguarda la presenza del V., la telefonata che l'aveva preceduta (la scusa delle sigarette) e la natura inaspettata (e in quel momento sgradita) del suo arrivo; c) il terzo riguarda l'argomento legato

alla valutazione dell'esame degli imputati che ha concorso, nella valutazione della Corte di appello, a ritenere credibile la persona offesa.

5.75. Di un quarto elemento (la conversazione con il N.) viene proposta una inammissibile lettura alternativa. L'interpretazione e la valutazione del contenuto dei messaggi e delle conversazioni intercorse a mezzo telefono o strumenti informatici costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una conversazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Benché applicabile alle conversazioni intercettate, la latitudine logica del principio è tale da poter essere applicata anche nella presente fattispecie.

5.76. E' sufficiente allora evidenziare che il ricorrente non deduce affatto il travisamento del contenuto dei dialoghi intercorsi tra la T. e il N. ma, astraendo dalla "ratio decidendi" nella sua organicità e completezza, invita questa Corte di cassazione ad una loro rilettura, inammissibilmente non filtrata dal governo che, sul piano della logica e della valutazione della prova, ne hanno fatto i Giudici di merito. Ne' può costituire sintomo di manifesta illogicità della motivazione il comportamento successivamente serbato dalla T. nei confronti del suo interlocutore (il N.), non potendo la "comune esperienza" costituire valido criterio di giudizio in un contesto come quello in esame e più in generale nei delitti a matrice sessuale, nei quali non sempre è possibile, come già anticipato, decodificare i comportamenti della vittima coevi e successivi ad un fatto che sconvolge la psiche. Cosa sia questa "comune esperienza" è cosa difficile a dirsi, correndosi piuttosto il rischio dell'introduzione nel processo di idee e opinioni del tutto soggettive su come una persona avrebbe dovuto comportarsi in una determinata contingenza prescindendo del tutto dal concreto stato d'animo della persona

offesa. Che la vittima possa aver successivamente provato piacere nel rivivere i ricordi del rapporto che aveva immediatamente preceduto la violenza è fatto personalissimo che non autorizza conclusioni basate su quel che si rileva, in fin dei conti, un approccio personale ed etico all'altrui comportamento.

5.77. Quanto alla collocazione temporale del fatto s'e' già ampiamente detto, sicché non è necessario tornarvi.

5.78. Il tredicesimo motivo riguarda il reato di cui al capo E della rubrica. Il Tribunale se ne occupa alle pagg. 218 e segg. della sentenza: " M., dopo aver interrotto i rapporti con S., conosceva S.A. in occasione del compleanno di F.C. di data (Omissis) e poi iniziava con lui una relazione (...) A seguito dell'inizio del rapporto sentimentale con S., S. si mostrava contrariato e la convinceva a rivedersi con lui per riallacciare il rapporto; in quella occasione si scambiavano un bacio. La relazione con S.A. durava dal 29 dicembre 2013 al 3 febbraio 2014, come scritto dalla stessa. persona offesa nella nota del 5 febbraio 2014 (...) Dalle dichiarazioni della persona offesa è emerso che la stessa all'inizio di febbraio 2014 (il 10 o il 14, sul punto la PO è risultata essere imprecisa e contraddittoria in occasione delle varie udienze di incidente probatorio), usciva con D. e che, dopo essere tornata a casa, quest'ultimo le scriveva nuovamente dicendole che le doveva parlare; la andava dunque a prendere in macchina direttamente sulla superstrada (...) dopo essere salita sull'auto di D., ( M.) si avvedeva della presenza anche di I.G. (...) i due si erano conosciuti nel 2011 quando M. aveva avuto bisogno del suo aiuto per addestrate il cane che aveva appena acquistato e che poi non vi erano più stati ulteriori contatti con lui. Lo stesso S., in sede di esame, ha affermato di aver conosciuto I. e di averlo iniziato a frequentare nel mese di febbraio/marzo 2014. La persona offesa ha ripercorso in modo lineare gli avvenimenti di quel giorno, facendo più volte riferimento - in occasione delle diverse udienze di incidente probatorio - allo sguardo minaccioso ("pauroso.. lo lo definisco tipo con gli occhi di fuori, quando una persona sembra tipo arrabbiata, gli esce tipo l'occhio di fuori") di I.. In particolare, quest'ultimo la avvertiva che avrebbe potuto dire quanto successo con V., N. e T. al padre. La minore era dunque costretta ad avere dapprima un rapporto sessuale in macchina con S. (mentre I. guardava) e, successivamente, con I. stesso. S. rassicurava poi I. dicendogli: "Non ti preoccupare, all'inizio è timida, poi ci sta". Invero lo sguardo di I. e le allusioni da lui fatte erano tali da fare sentire la minore come paralizzata, incapace di muoversi e di reagire, terrorizzata non solo al pensiero che i genitori potessero scoprire quanto accaduto con gli altri ragazzi, ma anche che i genitori medesimi potessero essere coinvolti "per altro- (Sì, perché all'inizio era solo una questione prima, nel senso che in giro...comunque i miei genitori sarebbero venuti a conoscenza di quello che avevo fatto, e poteva anche starci come cosa. Quando invece sono stati messi in mezzo anche per altro, ho detto: "Qua è una questione...che non si risolve facilmente"). Peraltro M. aveva riferito anche al padre, come da lui stesso riportato in sede di esame dibattimentale, che il primo incontro con I. era avvenuto in macchina, quando aveva trovato

inaspettatamente quest'ultimo all'interno dell'auto di S.. T.S. ha infatti dichiarato che la figlia gli aveva detto che I. le aveva espressamente chiesto di avere rapporti sessuali con lui, così come li aveva avuti con S., minacciando che- in caso contrario avrebbero detto tutto ai genitori o avrebbero comunque creato "problemi". La persona offesa ha poi dichiarato che, in quella stessa occasione, I. nominava " N." di (Omissis), lasciando intendere di essere a conoscenza di una sua relazione con lui. Poi I. e S. riaccompagnavano M. alla "Legea" e quest'ultima chiamava immediatamente il padre per andarla a prendere e poi accompagnarla con urgenza a (Omissis) (...) Pioveva. Io chiamo mio padre. Questo era nel tardo pomeriggio, verso le 6, forse, le 7, perché iniziava già a fare buio. Chiamo mio padre e gli dico: "Papà, vieni a prendermi, che dobbiamo andare in un posto". Mio padre mi viene a prendere con la macchina. Gli ho detto io: "Guarda, accompagnami a (Omissis) urgentemente perché devo sapere che cosa è successo, nel senso, cosa c'entra N. con G. e con D."".

5.79. Il Tribunale aveva collocato il fatto il giorno 10/03/2014 collegandolo all'aggressione subita dello S. ad opera proprio dello S. (e del V.; il fatto è rubricato al capo O per il quale la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela). Scrive il Tribunale: "La circostanza che i due fatti siano avvenuti nella medesima giornata trova un riscontro anche in alcuni bigliettini sequestrati a M.. Sono stati innanzitutto acquisiti alcuni post-it scritti dalla minore, uno dei quali riferito ad un episodio accaduto con I. e S.: "Arrivato giorno 10, ci siamo visti prima con lui e poi mi ha portato mio cugi G. e mi hanno costretta e poi ho chiamato mio papà e siamo andati da N. a chiarire". La teste, sentita in sede di incidente probatorio, ha chiarito che tali appunti erano stati da lei scritti gli stessi giorni in cui si verificano gli avvenimenti. Si ritengono dunque particolarmente affidabili nella misura in cui venivano annotati da M. spontaneamente e nell'immediatezza dei fatti, senza alcuna finalità successiva. Ancora. Sono stati acquisiti altri appunti scritti sempre dalla minore, ma invero copiati dalle note del cellulare. La minore ha infatti spiegato che era questo il motivo per cui erano ordinati dal più recente al più lontano nel tempo. Anche tali appunti, in quanto "presi" automaticamente dalle note del cellulare non modificabili dall'utente, risultano del tutto attendibili. Con riferimento alla data di lunedì 10 marzo 2014 l'appuntamento era: "Lunedì 10 marzo 2014 D. E G. STRADA VICINO AL (Omissis)". Ulteriore riscontro si rinviene nel calendario ove al punto 120 (p. 22), alla data del 10 marzo, è scritto "Cugi G. strada vicino al cimitero.. ". E' stato altresì acquisito il certificato medico di S.A. datato 9 marzo 2014 con diagnosi di "trauma distorsivo I dito mano destra". La circostanza assume qui rilievo nella misura in cui la minore ha collegato i due episodi (incontro con I. e S. e chiarimento con S. che le rivelava di essere stato picchiato) dal punto di vista temporale. Risulta dunque che, nonostante i ricordi vaghi di M. secondo i quali l'episodio sarebbe avvenuto all'inizio o metà del mese di febbraio, esso vada più correttamente collocato il giorno 10 marzo 2014. Ed invero (...) quando M. si recava a casa di S.A., questi le rivelava di essere stato picchiato da S. e dai suoi amici. Se vi è sovrapposizione fra il primo incontro con I. e quello con S. dal quale si recava con urgenza accompagnata dal padre, quest'ultimo avvenimento deve

necessariamente collocarsi in data successiva alle lesioni subite da S. e quindi in un giorno posteriore al 9 marzo. Tutti gli appunti scritti da M. in modo spontaneo convergono verso la data del 10 marzo, quale giorno in cui vi era l'appuntamento con I. e con S. al cimitero. Ciò trova peraltro ulteriore riscontro nell'analisi dei tabulati telefonici relativi alle celle di aggancio dell'utenza in uso alla minore ((Omissis)) e agli altri due soggetti coinvolti"

5.80. Analizzando i tabulati, il Tribunale era giunto alla conclusione che "tra le ore 16.48 e le ore 18:10 del 10 marzo 2014 tutte e tre le utenze telefoniche avevano agganciato, contemporaneamente, la medesima cella, ovvero quella di (Omissis). Dall'analisi dei tabulati telefonici relativi al 10 marzo 2014 è inoltre emerso che: a) non risultano contatti telefonici tra S.D. (...) e I.G. (...); b) sono presenti sessantatre contatti telefonici tra S.D. (...) e T.M. (...) nel periodo di corrispondenza delle tre utenze (di T.M., I.G. e S.D.), ossia dalle ore 16.48 alle ore 18.10 - vi sono dei periodi di assenza di contatti fra T.M. e S.D.. Tale circostanza non esclude dunque la possibile compresenza dei due soggetti (insieme a I.) negli intervalli di tempo fra le 16.42 e le 17.18, nonché fra le 17.23 e le 18.02. Si osserva inoltre, a riscontro di quanto affermato dalla minore (ossia che verso le sei/sette di sera, a seguito dell'incontro con I. e S., si recava con urgenza da N. a (Omissis)) che effettivamente, il giorno 10 marzo 2014, l'utenza di M. agganciava la cella di (Omissis) dalle ore 18.10 alle ore 19.10."

5.81. Quanto alla sussistenza della minaccia e alla consapevolezza degli imputati della mancanza del consenso della vittima, il Tribunale rimarcava il fatto che la T. aveva più volte espresso il terrore provato alla visione dello sguardo di I. cui avevano fatto seguito le parole minacciose sopra indicate.

5.82. La Corte di appello ha disatteso gli argomenti difensivi per le ragioni già illustrate nel "Ritenuto in fatto" della presente sentenza.

5.83. Tanto premesso, sulla dedotta incompatibilità logica tra la condanna per il reato di cui al capo E e l'assoluzione dal reato di cui al capo I è sufficiente evidenziare che tale assoluzione era stata decisa dal Tribunale non già perché aveva ritenuto la persona offesa non credibile (tutt'altro) ma per la mancanza di riconoscibilità del suo dissenso e per l'atteggiamento ambiguo serbato dalla T. ("Ed invero le dichiarazioni della persona offesa hanno introdotto il dubbio ragionevole non già sulla veridicità di quanto accaduto (entrambi gli imputati hanno peraltro confermato che vi erano stati dei rapporti sessuali con la minore, seppur mai posti in essere l'uno in presenza dell'altro, ma in via diacronica), bensì sulla riconoscibilità da parte degli imputati medesimi del dissenso manifestato dalla minore e sulla sussistenza di minacce tali da coartare M. ad avere rapporti sessuali"). Più in generale, leggendo le chiare pagine dedicate dal Tribunale al capo I della rubrica (pagg. 232-241), non emerge mai uno scollamento tra il fatto descritto dalla persona offesa e quello accertato dal primo Giudice; non vi è, insomma, una valutazione di non credibilità della ragazza, quanto, piuttosto, una sua diversa valutazione: è lo stesso materiale dichiarativo proveniente dalla vittima a condurre il

Giudice all'assoluzione, non la sua smentita ("Si deve dunque ribadire che, nel caso di specie, non si sono rinvenuti sufficienti elementi concreti in merito alla sussistenza, anche implicita, del dissenso di M. ad avere rapporti sessuali con gli imputati, palesando semmai la minore un atteggiamento ambiguo ed equivocabile e avendo ella affermato che, all'atto del rapporto, capitava di provare attrazione e piacere. La stessa, sentita in sede di incidente probatorio, ha cercato di chiarire il proprio stato d'animo e di giustificare i messaggi inviati, dichiarando che in quel periodo aveva perso "il senso delle cose" e che solo in un momento successivo realizzava quanto era accaduto. Lo stato di sconforto successivo ("mi facevo schifo da sola"), seppur evocativo della sofferenza provata dalla persona offesa, evidentemente tormentata dalle vicende vissute, non può costituire elemento probatorio atto a ritenere provata la riconoscibilità di un dissenso all'atto del rapporto. La costrizione e la violenza dello stesso non possono quindi ritenersi provate e gli imputati vanno assolti perché il fatto non sussiste, non essendosi rinvenuti elementi probatori sufficienti per pervenire ad un giudizio di colpevolezza").

5.84. Che la ragazza, successivamente al reato di cui al capo E, possa aver avuto rapporti sessuali consensuali con lo I. è circostanza che non può essere utilizzata per dimostrare il consenso al rapporto in esso descritto, sia perché si tratta di operazione giuridicamente sbagliata (il consenso è all'atto, non alla relazione con la persona), sia perché - come visto - era lo stesso Tribunale a dar conto dell'estrema confusione emotiva con cui la T. viveva quel periodo anche a causa della dipendenza affettiva dallo S.. Si obietta che le dichiarazioni rese dalla vittima in sede di incidente probatorio sono frutto anche della contestazione del contenuto dei messaggi scambiati con lo I. tra l'ottobre e il dicembre del 2014, messaggi dal contenuto inequivocabile; e tuttavia è agevole osservare che: a) questi messaggi riguardano periodi di non poco successivi al fatto di cui al capo E della rubrica; b) la ragazza non ne aveva mai disconosciuto il contenuto e la valenza; c) benché avesse sostanzialmente ammesso di aver avuto rapporti sessuali consenzienti con lo I., non v'era ragione alcuna per ribadire la violenza subita per la prima volta ad opera di questi. Si tratta, dunque, di argomento ambivalente che, proprio perché tale, non rende la assoluzione dal reato di cui al capo I illogicamente contrastante (perlomeno non in modo manifesto) con la condanna per il reato di cui al capo E. Va infine precisato che poiché l'esercizio dell'azione penale si è basato sostanzialmente sugli stessi elementi documentali e dichiarativi sulla scorta dei quali il Tribunale aveva adottato la propria decisione, appare evidente che il dissenso tra pubblico ministero e giudice non riguardava la credibilità della vittima, bensì il governo probatorio delle sue dichiarazioni.

5.85. Ne' il tentativo della persona offesa, vittima di violenza sessuale, di non rendere noti i suoi successivi rapporti sessuali consenzienti avuti con lo stesso autore della violenza costituisce argomento persuasivo. Che' anzi, una volta scoperta l'esistenza di tali rapporti, non si vede perché quest'ultima non dovesse ammettere che anche il primo rapporto era



consenziente. Va piuttosto rilevata, ancora una volta, l'ambivalenza del dato, non essendo manifestamente illogico, né contraddittorio l'atteggiamento di chi tenti di occultare i successivi rapporti sessuali per motivi legati alla successiva presa di coscienza dello stato in cui versava la vittima all'epoca dei fatti o anche solo per pudore.

5.86. Nel resto, le deduzioni difensive si risolvono, ancora una volta, in una non consentita rilettura, in questa sede, degli argomenti di prova indicati dalla Corte di appello a sostegno della propria decisione. Sostenere, peraltro, le neutralità degli elementi indicati dai Giudici distrettuali come "riscontri" del narrato della vittima equivale ad affermare che la testimonianza di quest'ultima si pone sullo stesso piano di coloro i quali, per legge, non possono essere creduti solo sulla parola (art. 192 c.p.p., commi 3 e 4), in pieno contrasto con quanto già ampiamente illustrato nella parte che ha preceduto l'esame dei singoli ricorsi.

5.87. Il quattordicesimo motivo riguarda i capi F ed H della rubrica (capo F, ascritto al solo S.: "del reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2, art. 600 quater c.p. perché, in più occasioni, induceva la minore T.M. ad effettuare delle fotografie di se stessa in pose equivocate o nelle parti intime facendosele trasmettere mediante la piattaforma WhatsApp e così procurandosi materiale pornografico utilizzando una minore di anni diciotto. In (Omissis)"; capo H, ascritto allo S. ed allo I.: "del reato di cui (agli artt.) 81,110,600 c.p., perché con la condotta descritta al capo che precede si procuravano materiale pornografico mediante l'utilizzo di una minore degli anni 18. In (Omissis)"). Il Tribunale, come anticipato nel "Ritenuto in fatto" della presente sentenza, ha ritenuto l'unicità del fatto-reato dichiarando la penale responsabilità di entrambi gli imputati. La Corte di appello ha confermato la pronuncia sul punto per le ragioni già pure sinteticamente illustrate nel "Ritenuto in fatto".

5.88. La condanna dello S. (e dello I.) si basa sulla interpretazione delle conversazioni intrattenute via chat con la minore (molto spesso caratterizzate - affermava il Tribunale - "dal reciproco scambio di immagini pornografiche") e su quanto dalla stessa riferito in sede di incidente probatorio; emerge un quadro di reciproci scambi di immagini pornografiche, ma anche di esplicite richieste di invio da parte degli imputati di immagini dello stesso tenore ritraenti la persona offesa. Degli elementi di fatto posti a fondamento della propria decisione il Tribunale aveva dato conto trascrivendoli in parte, inserendo nella motivazione gli screenshots delle conversazioni in questione.

5.89. Tanto premesso, il motivo è infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.

5.90. Benché il reato contestato ai ricorrenti non sia quello di cui all'art. 600-ter c.p., bensì quello di cui al successivo art. 600-quater, si pone comunque la questione relativa alla interpretazione del concetto di "utilizzo" del minore, quale modalità esecutiva della condotta di realizzazione del materiale pornografico che l'autore del reato detiene o si

procura, qualificando, tale modalità realizzativa, l'illiceità (e la rilevanza) penale dell'oggetto materiale della condotta incriminata.

5.91. Orbene, secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 51815 del 31/05/2018, Rv. 274087 - 02, in tema di pornografia minorile, non sussiste l'utilizzazione del minore, che costituisce il presupposto del reato di produzione di materiale pornografico di cui all'art. 600 ter c.p., comma 1, nel caso di realizzazione di immagini o video che abbiano per oggetto la vita privata sessuale di un minore, che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, nell'ambito di un rapporto che, valutate le circostanze del caso, non sia caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione dell'autore, sicché la stesse siano frutto di una libera scelta e destinate ad un uso strettamente privato.

5.92. Successivamente le stesse Sezioni Unite sono tornate sull'argomento essendo rimasto irrisolto, nella giurisprudenza della Corte di legittimità, il quesito sul se, e in quali limiti, la condotta di produzione di materiale pornografico realizzata con il consenso del minore ultraquattordicenne, nel contesto di una relazione con persona maggiorenne, configuri il reato di cui all'art. 600-ter c.p., comma 1, n. 1.

5.93. Con sentenza Sez. U, n. 4616 del 28/10/2021, dep. 2022, le Sezioni Unite hanno fornito la seguente risposta: "Si ha "utilizzazione" del minore allorquando, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale solo condotte realmente prive di offensività rispetto all'integrità psico-fisica dello stesso"

5.94. Viene in rilievo la centralità della condotta di "produzione di materiale pornografico" e del modo della produzione stessa: l'utilizzazione del minore. Le Sezioni Unite ne traggono due conseguenze: 1) la condotta di "produzione" esclude la rilevanza penale del materiale "autoprodotta" dal minore; 2) l'utilizzazione evoca la strumentalizzazione del minore e la sua riduzione a "res" per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri soggetti o per conseguire un utile. Se ricorre l'utilizzazione del minore, nel senso sopra indicato, nessuna valenza - esimente o scriminante - può essere riconosciuta al suo consenso. In questo caso, affermano le Sezioni Unite, il consenso non può essere ritenuto libero e si presume determinato proprio dall'abusività della condotta dell'adulto. In quest'ottica si spiega la mancanza di alcun riferimento, nel corpo dell'art. 600-ter c.p., comma 1, al consenso del minore cui, invece, attribuiscono rilievo le Convenzioni internazionali che riconnettono la liceità della condotta dell'adulto al "consenso" del minore, purché non ottenuto mediante comportamenti "abusivi" dell'adulto.

5.95. Come già affermato da Sez. U, n. 51815/2018, "il discrimine fra il penalmente rilevante e il penalmente irrilevante... non è il consenso del minore in quanto tale, ma la configurabilità

dell'utilizzazione". Ne consegue, ricorda Sez. U, n. 4616/2022, che è atipica solo la produzione di materiale pornografico realizzato senza la "utilizzazione" del minore e con il consenso espresso da colui che abbia raggiunto l'età per manifestarlo. Con riferimento alla condotta di "utilizzazione", le Sezioni Unite ribadiscono che essa sta ad indicare la condotta di chi manovra, adopera, strumentalizza o sfrutta il minore servendosi dello stesso e facendone uso nel proprio interesse, piegandolo ai propri fini come se fosse uno strumento. Con riferimento al consenso del minore, ritengono essenziale un attento e rigoroso accertamento del contesto in cui è stato espresso il consenso stesso ed una verifica specifica per escludere che lo stesso sia stato inficiato da condizionamenti. Le Sezioni Unite n. 51815/2018, ricorda la sentenza, avevano già indicato, in modo esemplificativo, una serie di elementi dai quali è possibile ricavare la condizione di "utilizzazione" del minore. Essi sono stati individuati nella abusività della condotta connessa alla posizione di supremazia rivestita dal soggetto agente nei confronti del minore; nelle modalità con le quali il materiale pornografico viene prodotto (ad esempio, minaccia, violenza, inganno); nel fine commerciale; nell'età dei minori coinvolti, se inferiore a quella prevista per la valida formulazione del consenso sessuale. La declinazione del concetto di "utilizzazione del minore", affermano le più recenti Sezioni Unite, deve armonizzarsi e trovare coerenza interpretativa con le disposizioni contenute nel Titolo 12<sup>o</sup>, Capo 3<sup>o</sup> "dei delitti contro la libertà individuale", Sezione 1<sup>a</sup> "dei delitti contro la personalità individuale" e Sezione 2<sup>a</sup> "dei delitti contro la libertà personale", rientrando in una comune logica di sistema sorretto dalle medesime finalità. Le disposizioni contenute nel Capo 3<sup>o</sup> del Titolo 12<sup>o</sup> perseguono anzitutto la finalità di assicurare che la determinazione del minore che ha compiuto quattordici anni sia "libera ed incondizionata" nelle scelte di natura sessuale. Assumono, pertanto, rilevanza penale quelle condotte finalizzate alla coercizione della volontà del minore determinate da costringimento, inteso come abuso o approfittamento delle sue condizioni, o da induzione e, cioè, attraverso il condizionamento delle scelte. A tal fine, la disposizione principale per definire i limiti del consenso del minore in relazione alla sua sfera sessuale è rappresentata, secondo le Sezioni Unite, dall'art. 609-quater c.p., recentemente modificato dalla L. n. 238 del 2021, art. 20, che disciplina il consenso del minore. Assumono, in particolare, rilevanza le condotte di violenza, minaccia, abuso di autorità, abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto e l'inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona indicati nell'art. 609-bis c.p. come condizioni negative dell'applicazione dell'art. 609-quater c.p.. Nei confronti dei minori che non hanno compiuto i sedici anni rilevano anche le situazioni elencate dall'art. 609-quater c.p., comma 1, n. 2, che, per la natura del rapporto esistente con l'autore del reato, viciano il consenso ("quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza"). Le medesime situazioni valgono per il minore che ha compiuto gli anni sedici se di esse l'autore abbia abusato (art. 609-quater c.p., comma 2). Il consenso del minore che ha compiuto quattordici anni è altresì viziato se frutto di abuso della fiducia riscossa presso di lui

o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità (art. 609-quater c.p., comma 2, come modificato dalla L. n. 238 del 2021, art. 20, comma 1, lett. d, n. 1, a decorrere dal 1 febbraio 2022). L'abuso di autorità presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali (in tal senso, Sez. U, n. 27326 del 2020). Il contesto normativo del Capo 3<sup>o</sup>, Titolo 12<sup>o</sup> impone, secondo le Sezioni Unite, di aggiungere alla elencazione dei casi nei quali la volontà del minore non può essere ritenuta scevra da condizionamenti, la dazione o la promessa di denaro in cambio dell'attività di ripresa o di registrazione delle immagini e l'approfittamento delle condizioni di natura economica del minore. Quanto al fatto che la volontà del minore possa subire un forte condizionamento per effetto della dazione di corrispettivo di denaro o di altra utilità, anche se solo promessa, la sentenza richiama l'art. 600-bis c.p. che persegue la finalità di reprimere anche isolati episodi di mercimonio muovendo dal presupposto della incapacità del minore ad opporsi validamente alla offerta di denaro o di altre utilità per la condizione di particolare fragilità in cui versa e che, infatti, non trova corrispondenza nella normativa relativa alla prostituzione del maggiorenne. L'insidiosità dell'approfittamento delle condizioni economiche del minore, tanto più se assurgano a vero e proprio stato di necessità, si desume dall'intero panorama normativo di riferimento (a tal fine le Sezioni Unite richiamano l'art. 602-ter c.p., comma 4, che prevede un aggravamento di pena "se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore", e l'art. 609-quater c.p., comma 3, che prevede un aggravamento della pena "se il compimento degli atti sessuali con il minore degli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solamente promessa"). In tutti questi casi deve essere esclusa qualsiasi rilevanza al consenso del minore per le riprese o le registrazioni dei suoi aspetti di intimità sessuale. Anche le condotte induttive rilevano per la nozione di "utilizzazione" del minore. A tal fine rilevano, in primo luogo, le condotte di istigazione, dovendosi intendere queste ultime come rafforzamento di un proposito già presente nel minore. L'induzione, invece, ricorre quando la determinazione del minore dipenda esclusivamente dalla condotta dell'agente. Sulle modalità di induzione si possono utilizzare, per la sovrapponibilità dei profili di interesse, le conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite con sentenza n. 16207/2014, che, pronunciando sull'induzione alla prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), hanno affermato il principio di diritto secondo il quale l'induzione consiste nella "attività, coscientemente finalizzata, di persuasione, di convincimento, di determinazione, di eccitamento, di rafforzamento della decisione", con la precisazione che "l'opera di convincimento può consistere anche in doni, lusinghe, promesse, preghiere e deve avere avuto una efficacia causale e rafforzativa della valutazione del minore". Le disposizioni relative alla pornografia ed alla prostituzione minorile sono accomunate, ricordano le Sezioni Unite, dalla necessità di proteggere il minore da richieste legate a fenomeni di perversione sessuale, a volte interdipendenti, potendo essere la produzione di materiale pornografico uno degli epiloghi del fenomeno della prostituzione del

minore. Le tecniche di persuasione del minore per raggiungere l'obiettivo possono essere comuni, in quanto finalizzate allo sfruttamento ed all'approfittamento della condizione di fragilità del minore necessariamente più sensibile a forme di pressioni subdole da parte dell'adulto. L'esegesi della nozione di "utilizzazione" non può prescindere, affermano le Sezioni Unite, da una specifica riflessione sulla maturità del minore. A tal fine, la sentenza rileva che il legislatore opera più volte la distinzione tra minore infra-quattordicenne, ultra-quattordicenne ma infra-sedicenne, e ultra-sedicenne in rapporto alla gradualità dello sviluppo del minore. Questa differenziazione, che, come visto, si coglie anzitutto nell'art. 609-quater, c.p., assume carattere di generalità per i reati di pornografia e di prostituzione minorile (art. 600-ter c.p., comma 5; art. 602-ter c.p., comma 6; art. 609-undecies c.p.). La tutela rafforzata del minore per la fascia di età ricompresa tra il quattordicesimo ed il sedicesimo anno di età comporta la necessità di una più specifica analisi dei fattori di condizionamento della sua volontà nell'assentire le richieste dell'adulto. Sul piano sistematico e concettuale non è possibile pervenire ad una assimilazione del minore infraquattordicenne a quello infrasedicenne, ma è indubbio che anche per quest'ultimo è molto elevato il rischio di condizionamento per il grado di maturità necessariamente limitato in quella fase dello sviluppo psico-fisico. Ed allora, ammoniscono le Sezioni Unite, l'accertamento sulla "utilizzazione" del minore infrasedicenne deve essere particolarmente rigoroso. Esso richiede un'attenta valutazione in ordine all'abuso del rapporto di fiducia da parte dell'adulto ed alle modalità di convincimento cui lo stesso ha fatto ricorso, parametrando le pressioni e l'insidiosità degli artifici necessari a vincere la resistenza psicologica del minore alla sua limitata capacità di cogliere le situazioni per sé svantaggiose. Le Sezioni Unite ritengono efficace la definizione del concetto di adescamento contenuta dell'art. 609-undecies c.p. sintetizzata "in qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce". La necessità di un'attenta verifica di tutti gli aspetti sinora illustrati è indispensabile anche in presenza di una relazione affettiva tra adulto e minore. Si rende, infatti, necessario verificare specificamente che l'adulto non abbia vinto le resistenze del minore inducendolo a superare le proprie riluttanze tramite tecniche di manipolazione psicologica e di seduzione affettiva, sfruttando la superiorità in termini di età, esperienza, posizione sociale o la condizione di inferiorità del minore. Quest'ultimo, nell'ambito della relazione, è suscettibile di essere esposto a varie forme di condizionamento che includono il "ricatto affettivo", potendo l'adulto fare leva sulla paura dell'abbandono, sul "senso del dovere", sulla colpevolizzazione del rifiuto o su paragoni impropri, per raggiungere il proprio obiettivo. E' inoltre importante verificare anche che il minore non sia rimasto vittima, nell'assentire le richieste dell'adulto, di minacce velate o di altre pressioni subdole o insidiose.

5.96. Nel caso di specie, si tratta di una condotta posta in essere quando la ragazza non aveva ancora compiuto quattordici anni di età (autore il solo S.) ed era proseguita fino a quando non aveva ancora compiuto quindici anni (autore anche lo I.). I due imputati erano, rispettivamente, diciannovenne (lo S. avrebbe compiuto venti anni nell'aprile 2014) e quasi

trentenne (lo I. avrebbe compiuto ventotto anni nel giugno del 2014). Fino al compimento del quattordicesimo anno di età la questione della esistenza o meno del consenso non rileva; per il periodo successivo rilevano le chiare parole spese dal primo Giudice: "I due imputati, infatti, nell'ambito delle conversazioni via WhatsApp che intrattenevano con la stessa - spesso a sfondo sessuale - avanzavano richieste di foto pornografiche facendo leva, D., sul sentimento che M. continuava a provare per lui, seppure in modo combattuto, stante la consapevolezza che tale sentimento non era ricambiato; l'altro, G., sul ruolo che M. le riconosceva quale mediatore nella sua storia travagliata con D. (probabilmente in virtù dell'amicizia che li legava ovvero dell'autorità che I.G., in quanto appartenente ad una storica famiglia di ndrangheta, rivestiva nel contesto di quel paese), oltre che sulle svariate esperienze sessuali che i due avevano già condiviso" (pag. 227).

5.97. Si tratta di affermazioni totalmente neglette nell'appello a firma dell'Avv. Ciampa il quale si era concentrato piuttosto sulla minimizzazione delle dichiarazioni rese dalla vittima in sede di incidente probatorio (benché documentalmente comprovate, osserva il Collegio) e sulla mancanza di prova della ricezione di tali fotografie la cui detenzione può certamente essere dimostrata aliunde, non necessariamente ed esclusivamente dal loro rinvenimento nei dispositivi elettronici in disponibilità dell'autore del reato. In ogni caso, appare evidente, per la fragile condizione psicologica della persona offesa, per il divario di età con uno degli autori del fatto, come il consenso da quest'ultima prestato fosse viziato nei termini indicati dalle Sezioni Unite n. 4616/2022. Va piuttosto rimarcata la circostanza che lo scambio di messaggi di questo tipo con lo S. sin dall'ottobre del 2013 (la datazione non è mai stata oggetto di contestazione) contraddice la difesa dell'imputato rendendo certo il possesso, da parte di questi, di immagini compromettenti della minore da epoca precedente la consumazione dei reati di cui ai capi A, B, C, D della rubrica e niente affatto credibile lo spostamento in avanti del rapporto sessuale contestato al capo A. Nel resto, le deduzioni difensive oggetto di doglianza si risolvono nell'inammissibile (e sostanziale) proposta di rivisitazione del materiale probatorio del quale non è stato dedotto il travisamento.

5.98. Il quindicesimo motivo riguarda il capo M della rubrica che così recita: "del reato di cui all'art. 61 c.p., n. 11 quinquies, artt. 110,582 c.p., art. 583 cpv. c.p., n. 1, art. 585 c.p. in relazione all'art. 576 cpv. c.p., n. 5 e 5.1 perché, mediante le condotte meglio descritte ai capi precedenti, cagionavano alla minore T.M. uno stato ansioso e disturbo post traumatico da stress con gesti autolesivi, dalla quale derivava una malattia della mente guaribile in un tempo superiore a quaranta giorni. Con le aggravanti di aver commesso il fatto in occasione dell'esecuzione di delitti contro la libertà personale sopra citati di cui agli artt. 609 quater e octies e 612 bis c.p. ed in danno di una persona minore di anni diciotto. In (Omissis)".

5.99. In ordine alla sussistenza del reato e alla (cor)responsabilità dello S., il Tribunale aveva indicato le seguenti prove: a) le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di incidente probatorio "relativamente: - allo stato di disagio e di sofferenza della stessa provocato (anche,

se non solo) dalle azioni dei due imputati ( S. e I.); - allo stato di indifferenza conseguente; - alla noncuranza totale verso il proprio corpo e, infine, alla inflizione, da parte di M. di atti di autolesionismo"; b) le dichiarazioni della Dott.ssa M., "psicoterapeuta della minore, (che) durante una visita, (aveva constatato) personalmente la presenza di tali segni, poiché M. in occasione di una delle visite - aveva le nocche delle mani un po' rovinate (il periodo era quello ricompreso fra il mese di maggio e quello di giugno 2015). M., in quella circostanza, le riferiva che era arrabbiata, che aveva dato dei pugni sul muro e che le capitava anche di provocarsi dei tagli. Secondo la valutazione specialistica della psicoterapeuta tale quadro era dovuto ad un disturbo post traumatico da stress: la minore palesava episodi di forte ira e aveva una scarsissima autostima, inoltre (avvertiva) la propria persona come inutile e senza valore. M. le aveva inoltre riferito che aveva già posto in essere atti di autolesionismo prima di andare nel suo studio nel maggio del 2015; continuava però a porre in essere tali atti anche dopo le prime sedute"; c) le dichiarazioni della Dott.ssa C. che aveva rilevato che "la minore mostrava dei sentimenti di inquietudine, impotenza, sconforto e rassegnazione per non aver saputo affrontare le aggressioni subite, oltre che una forte carenza di autostima e molta tensione interiore. La dottoressa M. le aveva inoltre riferito che la minore presentava dei segni sul corpo, dovuti ai tagli autoinflitti e ai pugni dati al muro; il dolore fisico provocato da tali azioni rendeva più sopportabile il dolore emotivo provato. Tali elementi, secondo l'opinione della psicologa, costitui(vano) degli indicatori - seppur aspecifici - ricollegati ad una situazione di maltrattamento o di abuso"; d) le dichiarazioni della madre della ragazza che aveva riferito "in ordine allo stato di apatia della figlia la quale spesso rimaneva sul divano senza fare nulla, o comunque faceva finta di dormire. Anche lei (aveva riscontrato) la presenza di segni di autolesionismo sulla schiena di M."; e) le dichiarazioni della professoressa S., che aveva dichiarato che un giorno la T. era andata nel bagno della scuola prorompendo in una crisi di pianto a seguito della quale aveva tirato dei pugni sul muro; f) le dichiarazioni dell'amica, V.D., che aveva notato dei "taglietti" sulle braccia di M., che quest'ultima le aveva confidato esserseli procurati da sola; g) le dichiarazioni della Dott.ssa F. che aveva affermato "che, in base a quanto raccontato dalla PO con riferimento agli atti di autolesionismo e al suo peggioramento scolastico, vi erano dei comportamenti associati ad una sofferenza, che poteva aver avuto origine da un trauma, senza però poter essere ricollegata ad un trauma specifico"; h) gli autoscatti della persona offesa che immortalavano i segni sul suo corpo.

5.100. Quanto al nesso di causalità, il Tribunale così argomentava: "Si deve rilevare che non si è raggiunta la certezza che gli abusi sessuali subiti e posti in essere dai due imputati siano stati l'unica causa della condizione di sofferenza della minore, dal momento che, alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, non si può escludere che ulteriori fattori abbiano inciso sulla minore: si pensi all'elemento del "giudizio" introdotto dal P. (cfr. deposizione Dott.ssa F.) o, ancora, alla situazione familiare complessa dovuta alla separazione dei genitori. Questo Tribunale ritiene tuttavia provato che gli abusi stessi hanno perlomeno concorso a determinare lo stato psicologico fortemente alterato della minore sopra descritto. Ed invero ex

art. 41 c.p. il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od omissione e l'evento. Ciò che rileva è che gli imputati, con le proprie condotte abbiano innescato un meccanismo che ha perlomeno concorso a provocare lo stato ansioso e post traumatico da stress con gesti autolesivi nella minore e che non sussiste alcun fattore sopravvenuto eccezionale e straordinario che possa essere valso ad interrompere il nesso causale con tale evento. Inoltre non si può non dare rilievo a quanto riferito dalla dottoressa M., ossia da colei che aveva in cura la minore proprio a ridosso della fine dei fatti, quando questi erano recentissimi e in un periodo in cui la minore portava ancora su di sé i segni tangibili ("i tagli") del dolore. La Dott.ssa M., a differenza delle Dott.sse F. e C., ha peraltro seguito la minore lungo un cammino durato vari mesi, accompagnandola attraverso una terapia che la costringeva a ripercorrere tutte le emozioni provate e ad affrontare la rabbia repressa dentro di sé. Tali considerazioni portano a ritenere la dottoressa M. una osservatrice "privilegiata" della condizione psichica di M.. E la psicoterapeuta ha espressamente rilevato la sussistenza di un disturbo post traumatico da stress, alla luce di tutti i segni e i sintomi riscontrati nella minore. Va peraltro osservato che correttamente il reato risulta contestato nel corso del 2015, anno in cui si manifestava la malattia (cfr. deposizione della teste M.), dal momento che il reato di lesioni si consuma nel momento in cui si verifica l'evento che caratterizza la tipologia di lesione provocata".

5.101. Nel confermare, sul punto, la decisione del Tribunale, la Corte di appello, oltre quanto già illustrato nel "Ritenuto in fatto" della presente sentenza, ha ribadito (ed aggiunto) che "non uno ma più professionisti che (avevano) seguito la ragazza non solo (avevano) riferito delle lesioni, ma le (avevano) ritenute indicatori di una situazione di maltrattamento e di abuso, situazioni che la minore (aveva) subito dagli odierni imputati". I Giudici distrettuali hanno altresì valorizzato le dichiarazioni della madre della ragazza che aveva riferito del mutamento (in senso peggiorativo) del carattere e dello stato d'animo della figlia a seguito delle condotte subite, oltre che sulle lesioni che la stessa si autoinfliggeva.

5.102. Il ricorrente lamenta il mancato espletamento di una perizia medico-legale che accertasse, con rigore scientifico, l'esistenza della malattia indicata dalla rubrica, essendo insufficienti, a suo dire, le dichiarazioni rese dalle Dott.sse M. e F., e denuncia la sostanziale apparenza della motivazione della sentenza impugnata che aveva "liquidato" le censure difensive facendo proprie le argomentazioni del primo Giudice e valorizzando oltremodo la testimonianza (non qualificata) della madre della persona offesa.

5.103. La perizia, osserva il Collegio, è mezzo di prova "neutro" che, potendo essere disposto d'ufficio o su richiesta di parte (art. 508 c.p.p.), è sottratto alla disponibilità di queste ultime e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936 - 01), il quale ben può ritenerla superflua quando pensi di poter giungere alle medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove (Sez. 5, n. 9047 del 15/06/1999, Larini, Rv.



214295 - 01). La relativa decisione può viziare il percorso argomentativo della sentenza nella parte in cui deve dar conto dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati con riferimento a tutti gli aspetti della regiodicanda: a) accertamento del fatto; b) accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali; c) punibilità e determinazione della pena e/o della misura di sicurezza; d) responsabilità civile derivante da reato (art. 546 c.p.p., comma 1). Ed è solo in tale contesto che la decisione del giudice può essere sindacata in sede di legittimità nei termini (e nei limiti) fissati dall'art. 606 c.p.p., lett. e).

5.104. Ora, in virtù del principio del libero convincimento del giudice, la perizia non costituisce l'unico né obbligato strumento per convogliare nel processo il sapere scientifico, né il mezzo di prova tipico-legale previsto a tal fine (nel senso che il reato di lesioni personali può essere dimostrato, per il principio del libero convincimento del giudice e per l'assenza di una gerarchia tra i mezzi di prova, sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, di cui sia stata positivamente valutata l'attendibilità, anche in mancanza di un referto medico che attesti la "malattia" derivata dalla condotta lesiva, si vedano Sez. 3, n. 43614 del 19/10/2021, Rv. 282088 - 01; Sez. 3, n. 42027 del 18/09/2014, Rv. 260986 - 01). Nel caso di specie, che la persona offesa serbasse condotte autolesionistiche cronologicamente successive alla consumazione degli abusi sessuali consumati ai suoi danni è questione non controversa. Il ricorrente lamenta che tali condotte non possano essere ritenute manifestazione di una "malattia" penalmente rilevante in assenza di una perizia.

5.105. Sennonché, in ossequio a quanto appena detto, nulla impedisce al giudice di ricorrere all'esame del teste "qualificato" quando reputi ciò necessario e sufficiente a ritenere la prova del fatto (dovendosi intendere per testimone "qualificato" non solo e non necessariamente il testimone accreditato per le proprie competenze scientifiche, ma anche quello che, per esempio, ha avuto in cura o si è occupato per ragioni professionali dello stato di salute mentale della persona offesa; Sez. 1, n. 6969 del 12/09/2017, dep. 2018, Rv. 272605 01; Sez. 3, n. 11096 del 10/12/2013, dep. 2014, Rv. 258891 - 01). Sotto altro profilo, questa Corte ha reiteratamente affermato il principio secondo il quale il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, dep. 2020, Cunsolo, Rv. 278086 - 01; Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Diuof, Rv. 264444 - 01; Sez. 2, n. 44326 dell'11/10/2010, Tavernari, Rv. 249180 - 01; Sez. 5, n. 38221 del 12/06/2018, Kofilova, Rv. 241312 - 01; Sez. 5, n. 42634 del 29/09/2004, Comberlato, Rv. 230330 - 01).

5.106. Deve dunque essere disattesa l'ulteriore deduzione difensiva per la quale la Dott.ssa M. non avrebbe potuto esprimere valutazioni o pareri sull'interpretazione dei dati di fatto introdotti con la sua testimonianza. Va piuttosto dato atto di quanto già il primo Giudice aveva affermato allorquando, descrivendo il contenuto della testimonianza della Dott.ssa M.

(testimonianza della quale non è mai stato dedotto il travisamento, nemmeno in appello), aveva riferito che quest'ultima aveva formulato la diagnosi di disturbo post-traumatico dopo alcune sedute con la ragazza e che aveva deciso di iniziare la tecnica E.D.M.R. proprio perché specifica per questo tipo di disturbo, così da consentire, come già detto, la rievocazione del ricordo senza alcun coinvolgimento emotivo (ricordare, cioè, senza soffrire).

5.107. Ciò che dunque occorre davvero chiedersi, in questa sede, è se sia manifestamente illogica oppure no la motivazione della sentenza impugnata che, facendo leva sulla testimonianza della Dott.ssa M. (come di tutte le altre testimonianze, anche non qualificate, sopra indicate), è giunta alla conclusione dell'esistenza della malattia "nella mente" che costituisce l'evento del reato ipotizzato. La risposta non può che essere negativa, non sussistendo alcuna evidente frattura logica tra le premesse di fatto del ragionamento indicate in sede di merito e le conclusioni che ne sono state tratte da entrambi i Giudici. Non rilevano, in questa sede, la maggiore o minore persuasività di strade alternative, di ulteriori possibili approfondimenti sull'argomento. Qui, come già detto, non rileva come il giudice avrebbe potuto decidere ma come ha deciso (in base al solo testo della motivazione, quando non "inquinata" da - in questo caso inesistenti - travisamenti della prova), sicché l'unica domanda da porsi è se tale decisione sia manifestamente illogica, intrinsecamente contraddittoria o carente su aspetti decisivi, non se il percorso probatorio suggerito da chi si duole della decisione stessa potesse condurre a conclusioni maggiormente persuasive o più tranquillizzanti. L'unico metro di giudizio cui deve ispirarsi la decisione del giudice (ed il ragionamento che la sorregge) è costituito dal "ragionevole dubbio", sicché alla domanda se sia ragionevole il dubbio che la persona offesa versasse in uno stato mentale tale da provocare persino gesti autolesionistici non può che fornirsi risposta negativa. E tanto basta a ritenere non necessaria, per vincere tale (inesistente) dubbio, la prova scientifica compulsata dal ricorrente in appello e in questa sede per escludere l'evento del reato contestato al capo M della rubrica.

5.108. Sul rapporto di causalità, il ricorso è del tutto generico (lo era anche l'appello). Già il Tribunale era stato chiaro sul punto: le condotte di S. e I. hanno certamente concorso a cagionare l'evento. Il dubbio nutrito dal primo Giudice non riguardava il nesso di causalità, ma la convergenza di altre possibili cause (il "giudizio" del P., la situazione familiare della vittima) nessuna delle quali, però, considerate da sole in grado di cagionare l'evento, tenuto altresì conto di quanto pure affermato dalla Dott.ssa M.. Sull'esistenza di cause successive alle condotte degli imputati da sole sufficienti a determinare l'evento, non una sola parola è stata spesa nel motivo di appello, sicché non di vede cosa la Corte territoriale avrebbe potuto aggiungere se non prendere atto dell'inesistenza di tali cause.

5.109. Il sedicesimo motivo è manifestamente infondato.

5.110. La Corte di appello ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche rimarcando la mancanza di positivi elementi di valutazione in tal senso. Il ricorrente se ne duole ma effettivamente gli indicatori della possibile attenuazione della pena erano oltremodo generici ed evidentemente già tenuti in conto dal primo Giudice che aveva applicato il minimo edittale (sei anni di reclusione) all'epoca previsto per il reato considerato più grave (violenza sessuale di gruppo aggravata di cui agli artt. 609-octies e 609-ter c.p.), aumentandola di un anno per la ritenuta circostanza aggravante di cui all'allora art. 609-ter c.p., comma 1, n. 1).

5.111. Come correttamente ricordato dalla Corte di appello, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti. Il loro diniego può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuzione non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339).

5.112. Peraltro, già da prima della suddetta modifica normativa, questa Corte, in tema di attenuanti generiche, aveva affermato il principio di diritto secondo il quale, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarla sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng S., Rv. 276044 - 01, che ha ribadito il principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza). Ne consegue che l'obbligo di motivazione non sussiste non tanto se la richiesta manca, quanto in

caso di richiesta generica che non allegghi gli specifici indicatori di una possibile attenuazione della pena (sulla necessità della specificità della richiesta, oltre le pronunce già citate, anche Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172; Sez. 1, n. 5917 del 12/03/1990, Bagli, Rv. 184129; Sez. 2, n. 2344 del 13/07/1987, Trocarico, Rv. 177678). La presunzione di non meritevolezza, in ultima analisi, non impone al giudice di spiegare le ragioni della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta generica (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460).

5.113. Nel caso di specie, la oggettiva ed evidente gravità dei fatti imponeva che indicatori di applicazione della pena in misura inferiore al minimo edittale fossero ben più specifici della generica allegazione dell'età, dell'incensuratezza, della mancanza di carichi pendenti e delle condizioni di vita dell'imputato.

5.114. Anche l'ultimo motivo è totalmente infondato.

5.115. Il ricorrente, insieme con gli altri imputati, è stato condannato al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili da liquidarsi in separata sede.

5.116. Ora, con riferimento alla condanna al risarcimento del danno in favore dei genitori e del fratello della vittima, il motivo è assolutamente generico per aspecificità. Lo era già l'appello, sicché bene ha fatto la Corte territoriale a confermare, facendole proprie, le articolate considerazioni del primo Giudice che alle pagine 273-274 della propria sentenza aveva indicato in maniera specifica i fatti produttivi delle conseguenze pregiudizievoli, in termini di costi morali e materiali, subite da tutti i famigliari della vittima (oltre quest'ultima), la cui liquidazione aveva rimesso al giudice civile. Tali fatti (integranti il cd. "danno evento") e della loro attitudine a produrre un danno risarcibile (cd. "danno conseguenza") non sono mai stati oggetto di contestazione.

5.117. Quanto al danno all'immagine riconosciuto agli enti territoriali, è appena il caso di osservare che la legittimazione alla costituzione di parte civile dell'ente territoriale che invoca un danno alla propria immagine è ammissibile anche in riferimento ad un reato commesso da privati in danno di privati, purché tale tipologia di danno sia in concreto configurabile (Sez. 5, n. 1819 del 27/10/2016, dep. 2017, Montefameglio, Rv. 269124 - 01; Sez. 2, n. 13244 del 07/03/2014, Lazzaro, Rv. 259560 - 01; nel senso che anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale qualora il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti, qual è il diritto all'immagine, determinando una diminuzione della considerazione dell'ente o della persona giuridica da parte dei consociati in genere, ovvero di settori o categorie di essi, con le quali il soggetto leso di norma interagisca, cfr. Cass. civ., Sez. L, n.

22396 del 01/10/2013, Rv. 627860 - 01). La risonanza mediatica che la vicenda ha avuto a livello nazionale costituisce danno indicato dai Giudici di merito e non contestato nella corrispondenza a vero; la deduzione difensiva secondo la quale la responsabilità del danno all'immagine sarebbe da imputare, piuttosto, ai mass media per il modo distorto con cui sarebbero state divulgate le notizie costituisce questione di fatto che non risulta dedotta in appello ed è in ogni caso del tutto infondata poiché non esclude la sussistenza del fatto generatore del danno (da non identificarsi nella divulgazione della sua notizia e, dunque, nel diritto di cronaca).

5.118. Con riferimento alla condanna al risarcimento del danno in favore del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria, va in primo luogo esclusa la dedotta "duplicazione" della voce di danno in tal modo asseritamente riconosciuta alla Regione Calabria. A quest'ultima, come detto, il danno riconosciuto è solo quello all'immagine; al Garante il danno risarcito è quello relativo alla lesione degli interessi da detto Ufficio tutelato.

5.119. Il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza è un'autorità indipendente di garanzia istituita in Calabria con la L.R. 12 novembre 2004, n. 28, che ne regola il funzionamento conferendo a tale figura specifici poteri e disciplinando le modalità di nomina, decadenza e cessazione. Viene infatti nominato dal Consiglio regionale per un mandato legato alla durata della legislatura, rinnovabile per una sola volta, e svolge la sua attività a tutela dei minori d'età in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e valutazione, senza vincoli di controllo gerarchico e funzionale. Di qui la sua legittimazione ad essere autonomo portatore di istanze risarcitorie in caso di reati commessi ai danni di infanti e adolescenti.

5.120. Inammissibile, infine, la doglianza relativa alla determinazione del "quantum" delle somme liquidate a titolo di provvisoria, trattandosi di provvedimento non impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722 - 01; nello stesso, in motivazione, la più recente Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016, Rv. 268180 - 01, che ritiene applicabile, anche all'istituto della provvisoria, la sospensione dell'esecuzione della condanna civile prevista dall'art. 612 c.p.p.).

Il ricorso dell'Avv. Nisi

5.121. Il primo motivo pone le medesime questioni oggetto del quarto motivo del ricorso a firma dell'Avv. Ciampa.

5.122. Il secondo motivo è del tutto infondato.

5.123. Va, in termini generali, ricordato che il testimone può essere autorizzato a consultare in aiuto alla memoria documenti anche da lui non formalmente redatti, purché abbia

partecipato alle operazioni, agli scambi o ai rapporti cui gli stessi si riferiscono, contribuendo così alla configurazione di quanto in essi riprodotto e manifestando allo stesso modo la volontà di farlo proprio (Sez. 1, n. 1364 del 08/11/2011, dep. 2012, Soccio, Rv. 251667 - 01; Sez. 2, n. 3317 del 26/11/2010, dep. 2011, Guzzo, Rv. 249039 - 01).

5.124. Nel caso di specie, gli appunti consultati dalla persona offesa nel corso del suo esame erano stati redatti direttamente dalla stessa oppure mediante dettatura al padre, non residuando dubbio alcuno sulla paternità di tali appunti.

5.125. Peraltro, il ricorrente non precisa nemmeno bene l'oggetto della deduzione: da un lato pare sostenere la mancanza di autorizzazione alla consultazione degli appunti (ma va in contrasto con quanto sostiene la Corte di appello), dall'altra l'impossibilità tecnica di fornire l'autorizzazione. Inoltre, non precisa: a) se si è opposto sin da subito all'utilizzo/acquisizione di tali appunti; b) quali parti del racconto sarebbero inficiate dalla dedotta nullità. La sentenza di primo grado (pag. 25) spiega bene che gli appunti furono utilizzati dalla PG per compiere i primi accertamenti, sicché resta comunque il risultato investigativo autonomamente acquisito dalla PG su delega del PM.

5.126. Va in ogni caso escluso che la consultazione degli appunti in assenza dell'autorizzazione del giudice determini l'inutilizzabilità dell'intera testimonianza: la violazione delle regole per l'esame dibattimentale del testimone non dà luogo né alla sanzione di inutilizzabilità, poiché non si tratta di prova assunta in violazione di divieti posti dalla legge, bensì di prova assunta con modalità diverse da quelle prescritte; né ad una ipotesi di nullità, atteso il principio di tassatività vigente in materia e posto che l'inosservanza delle norme indicate non è riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'art. 178 c.p.p. (Sez. 1, n. 32851 del 06/05/2008, Sapone, Rv. 241227 - 01; Sez. 1, n. 39996 del 14/07/2005, Grancini, Rv. 232941 - 01).

5.127. A non diversi rilievi si espone il terzo motivo che deduce questioni (violazione del divieto di porre domande nocive; illegittimo ricorso alla valutazione frazionata; utilizzo della tecnica EMDR) già oggetto di scrutinio in sede di esame del ricorso a firma dell'Avv. Ciampa. Qui sia sufficiente evidenziare come in realtà il tema introdotto con lo specifico motivo si risolva, di fatto, in una lettura alternativa (e diversa interpretazione) delle dichiarazioni della persona offesa non consentita in questa sede di legittimità.

5.128. Anche la questione dedotta con il quarto motivo è già stata esaminata in sede di scrutinio del ricorso a firma dell'Avv. Ciampa.

5.129. Il quinto motivo introduce un argomento inedito: l'utilizzabilità o meno dei tabulati acquisiti in violazione di legge.

5.130. Con sentenza del 02/03/2021, la Grande Chambre della C.G.U.E., pronunciando nel caso H.K (causa C-746/18 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, dalla Corte suprema estone), ha affermato che "1. L'art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli artt. 7,8 e 11 nonché dell'art. 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l'accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo. 2) L'art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce degli artt. 7, 8 e 11 nonché dell'art. 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l'azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione ai fini di un'istruttoria penale".

5.131. Con D.L. n. 132 del 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 178 del 2021, il legislatore è intervenuto stabilendo che: "Li) dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'art. 4 c.p.p., e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi" (art. 1, comma 1-bis).

5.132. Questa Corte, con sentenza Sez. 3, n. 11993 pronunciata All'Udienza pubblica del 16/02/2022, n. m., ha escluso l'inutilizzabilità tout court dei tabulati telefonici acquisiti dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore del decreto legge in questione richiamando in articolare il p. 43 della citata sentenza della CGUE a mente del quale "(p)er quanto riguarda

più in particolare il principio di effettività, occorre ricordare che le norme nazionali relative all'ammissibilità e all'utilizzazione delle informazioni e degli elementi di prova hanno come obiettivo, in virtù delle scelte operate dal diritto nazionale, di evitare che informazioni ed elementi di prova ottenuti in modo illegittimo arrechino indebitamente pregiudizio a una persona sospettata di avere commesso dei reati. Orbene, tale obiettivo può, a seconda del diritto nazionale, essere raggiunto non solo mediante un divieto di utilizzare informazioni ed elementi di prova siffatti, ma anche mediante norme e prassi nazionali che disciplinino la valutazione e la ponderazione delle informazioni e degli elementi di prova, o addirittura tenendo conto del loro carattere illegittimo in sede di determinazione della pena".

5.133. Tale principio è stato ribadito da Sez. 3, n. 11991 del 31/01/2022, Novellino, Rv. 283029 - 01, secondo cui la disciplina transitoria introdotta dal D.L. 30 settembre 2021, n. 132, art. 1, comma 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2021, n. 178, che ha consentito, a determinate condizioni, l'utilizzazione dei dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta pur acquisiti nei procedimenti penali in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. citato, è compatibile con l'art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni, modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, in quanto, in un'ottica di ragionevole ed equilibrato contemperamento di interessi diversi, persegue la finalità di non disperdere dati già acquisiti, subordinandone la utilizzazione alla significativa illiceità penale di predeterminate ipotesi per cui è consentita l'acquisizione a regime e alla sussistenza di "altri elementi di prova", quale requisito di compensazione della mancanza di un provvedimento giudiziale di autorizzazione all'acquisizione stessa, necessario nella disciplina a regime (in senso conforme, Sez. 6, n. 24770 del 10/02/2022, n. m.; Sez. 6, n. 9204 del 01/03/2022, n. m.).

5.134. Non vi è dunque alcuna necessità di sollevare la dedotta questione di legittimità costituzionale. Del resto, incontestata la oggettiva gravità dei reati per i quali si procede, è evidente che la prova della loro sussistenza non si fonda esclusivamente sui tabulati, i quali semmai, costituiscono solo uno dei tanti elementi di "riscontro" delle dichiarazioni della persona offesa.

5.135. Il sesto motivo muove da un dato del tutto errato: il telefono che il V. aveva a disposizione all'epoca della consumazione del reato di cui al capo A era un iPhone A6 (entrato in produzione nel 2012), non un iPhone 6 (entrato in produzione nel 2014). Nel resto, propone argomenti già esaminati in sede di scrutinio del primo e del nono motivo del ricorso a firma dell'Avv. Ciampa.

5.136. Anche il settimo, l'ottavo, il nono ed il decimo motivo deducono questioni già ampiamente esaminate in sede di scrutinio del ricorso dell'Avv. Ciampa.



5.137. L'undicesimo motivo riguarda il capo M della rubrica, già esaminato in sede di scrutinio del quindicesimo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Ciampa.

5.138. Richiamate le considerazioni ivi svolte, quanto al dolo del reato, il Tribunale aveva ritenuto sufficiente il dolo eventuale, osservando che il ricorrente e lo I. avevano accettato il rischio "del grave danno psicologico derivato alla minore che ha portato la stessa ad infliggersi dei gesti di autolesionismo". In sede di appello, l'Avv. Nisi aveva dedotto che gli imputati più che rappresentarsi le singole condotte poste in essere con (e ai danni di) T.M. (e ritenute antecedenti con-causali dell'evento ascritto al capo M) non avrebbero potuto fare, trattandosi di ragazza che già da undici anni aveva avuto rapporti sessuali con uomini di ogni età e con la quale essi stessi avevano avuto rapporti consenzienti ritenuti del tutto leciti. Non vi erano dunque segnali percepibili (e certamente non da persone culturalmente e psicologicamente non attrezzate) della futura malattia. La Corte di appello ha confermato, sul punto, il giudizio del tribunale, espressamente condiviso e fatto proprio.

5.139. Orbene, osserva la Corte di cassazione che le deduzioni difensive sono generiche (lo erano già in appello) e fattuali poiché, prima ancora della questione di diritto, pongono a fondamento del proprio ragionamento un fatto radicalmente diverso da quello ricostruito dai Giudici di merito; la postulazione che la persona offesa non avesse mai mostrato timidezza o imbarazzo o disagio contrasta irrimediabilmente con quanto accertato in sede di merito e mina dalle fondamenta il ragionamento difensivo rendendolo, appunto, parziale e generico.

5.140. Ne segue l'insostenibilità della possibile "riqualificazione" del reato ai sensi dell'art. 586 c.p. motivata, in sede di atto di appello, proprio con l'assenza di condotte violente e/o prevaricatrici ai danni della vittima, immotivatamente escluse dal (gravissimo) quadro di abusi e sfruttamento ai danni della ragazza emerso dalla completa lettura delle sentenze di primo e di secondo grado.

5.141. Il terzo profilo (erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 576 cpv. c.p., n. 5) è anch'esso infondato. La rubrica imputa al ricorrente ed allo I. di "aver commesso il fatto (di cui al capo M) in occasione dell'esecuzione di delitti contro la libertà personale sopra citati di cui agli artt. 609-quater e octies (...) c.p.". Il ricorrente deduce la dissociazione temporale tra la "malattia" (evento del reato di lesioni personali) e le specifiche condotte delittuose (antecedente casuale) contemplate dalla fattispecie aggravante, dissociazione che esclude il rapporto di "occasionalità" previsto quale elemento tipico (dovendosi intendere il requisito della "occasionalità" quale concomitanza, coincidenza cronologica).

5.142. Sennonché, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo abbandonato l'interpretazione proposta dal ricorrente, avendo escluso la necessità della contestualità tra condotte (così Sez. 1, n. 29167 del 26/05/2017, Nwajiobi, Rv. 270281 - 01, che ha rigettato il ricorso dell'imputato avverso la sentenza che riteneva sussistente il concorso tra i due reati, in

ragione della netta cesura temporale tra l'atto sessuale e l'omicidio successivamente commesso).

5.143. Va peraltro aggiunto che, in tema di lesioni personali volontarie, il "fatto" aggravato ai sensi dell'art. 576 c.p., comma 1, n. 5), deve essere inteso nella sua interezza, comprensivo, cioè, non solo dell'evento (la malattia) che costituisce elemento costitutivo del reato e che può prodursi anche a distanza di tempo dalla condotta che lo cagiona, ma anche la condotta (causa dell'evento). L'interpretazione proposta dal ricorrente è fuorviante perché si traduce in una "mutilazione" della fattispecie incriminatrice e di quella aggravante non potendosi tollerare artificiose scomposizioni del fatto stesso tali da escludere l'occasionalità (della condotta) quando l'evento si produca a distanza di tempo.

5.144. Sicché, ai fini della circostanza aggravante di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 5, è sufficiente che il rapporto di "occasionalità" tra il fatto lesivo dell'incolumità individuale (art. 582 c.p.) e quello lesivo della libertà sessuale (art. 609-bis, 609-quater, 609-octies, c.p.) riguardi anche solo la condotta in quanto comunque elemento costitutivo del fatto.

5.145. L'infondatezza del dodicesimo motivo è già stata illustrata in sede di esame del sedicesimo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Ciampa. Basti qui aggiungere che il ricorso propone una non consentita rivisitazione, in sede di legittimità, del criterio adottato dai giudici di merito per escludere l'ulteriore attenuazione della pena già fissata, come detto, in misura corrispondente al minimo edittale.

5.146. Il tredicesimo motivo sollecita una inammissibile rivalutazione dei fatti che i Giudici di merito hanno ritenuto produttivi del danno risarcibile, tant'è che il relativo motivo replica, quasi alla lettera, il corrispondente motivo di appello, con conseguente genericità delle odierne deduzioni difensive. Deve essere esclusa, come già detto, la possibilità di impugnare in questa sede, il capo relativo alla condanna alla "provvisionale". Valgano, nel resto, le considerazioni già svolte in sede di analogo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Ciampa.

5.147. I motivi nuovi di ricorso (in parte già esaminati) saranno scrutinati in sede di esame del ricorso dello I..

## 6. Il ricorso di I.G.

6.1. I primi sette motivi deducono gli stessi vizi oggetto del ricorso dello S. a firma dell'Avv. Nisi. E' sufficiente pertanto rimandare a quanto già osservato in sede di esame del predetto ricorso.

6.2. L'ottavo e il nono motivo (il settimo e l'ottavo nel ricorso) riguardano il capo L della rubrica che imputa al ricorrente di avere compiuto sulla persona offesa atti sessuali di gruppo insieme con l'allora minorenni G.G. (nei cui confronti si è proceduto separatamente). In particolare, il

G. - con il quale la T. aveva nel frattempo allacciato una relazione sentimentale dopo aver interrotto quella con lo S. - l'aveva portata presso l'abitazione dello I. che, con minaccia e con violenza (consistita nello spingere la minore contro il muro e sul letto e nel dirle "ora tu ti metti qua e facciamo quello che dobbiamo fare"), l'aveva costretta a subire un rapporto sessuale da parte di entrambi. Il fatto è contestato come commesso in (Omissis), con l'aggravante, per il ricorrente, di essersi avvalso di una persona minore per la commissione di un reato per il quale è previsto l'arresto in flagranza, nonché di aver arrecato alla predetta minore un pregiudizio psicologico grave.

6.3. Il Tribunale descrive il contesto nel quale è avvenuto il fatto e ricorda che "in quel periodo S. aveva instaurato una relazione sentimentale con un'altra ragazza ed era divenuto maggiormente scostante e che anche lei, nel frattempo, aveva deciso di smettere di avere tutti quei rapporti; non aveva infatti più sentito nessuno dei soggetti coinvolti nelle varie vicende. Era poi capitato che I.G. le inviasse dei messaggi chiedendole come stava e dove si trovava, messaggi ai quali la minore non aveva mai risposto. I., risentito per l'atteggiamento di chiusura della minore, le rispondeva "Ammazzati". L'esistenza di tale messaggio è stata peraltro confermata anche dalla G., poiché quest'ultima ricordava che in una circostanza la figlia glielo aveva fatto leggere". E' in questo periodo - ricorda il Tribunale - che la T. aveva conosciuto il G., "figlio di un barbiere del paese e più giovane rispetto agli altri; egli le aveva inizialmente chiesto l'amicizia su Facebook e poi manifestato il suo interesse. I due iniziavano così a scambiarsi dei messaggi dall'inizio del 2015 (...) Dal racconto di M. - affermano i primi Giudici - è emerso come la stessa sperasse in un rapporto normale e serio con il ragazzino dopo aver chiuso con le vicende pregresse; tuttavia, la persona offesa - alla luce di quanto già accaduto con altri ragazzi coinvolti - manifestava a G. il timore di essere presa in giro". Dunque, ribadisce il Tribunale sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa trascritte "in parte qua" nella sentenza, quest'ultima nutriva speranze pur temendo di essere presa in giro, timore che diventava realtà proprio quel (Omissis) allorquando fu consumata la violenza contestata al capo L. Quel giorno, scrive il Tribunale, la T. era uscita da scuola verso le 9,30 del mattino perché c'era assemblea di istituto e si era recata a casa della sua compagna di classe D. ove il G. sarebbe andata a prenderla con la "macchinina". Una volta salita in macchina, il ragazzo che, alle ore 9,16 di quello stesso giorno si era sentito con lo I. (pag. 252 della sentenza di primo grado), l'aveva portata a casa di quest'ultimo senza che la T. sapesse alcunché dell'intenzione del suo accompagnatore. In quella circostanza era stata costretta ad avere rapporti sessuali con i due.

6.4. Il Tribunale ha affermato la penale responsabilità dell'imputato ritenendo:

6.4.1. attendibile la versione fornita dalla minore in quanto coerente e dettagliata (l'unica imprecisione aveva riguardato un aspetto ritenuto del tutto secondario e, per di più, non oggetto di contestazione, ossia la vaghezza del ricordo in ordine alla presenza o meno, fuori dalla casa di I., dell'auto dello S.) nonché dotata di molteplici riscontri quali: a) la

testimonianza dell'amica dalla quale la minore si era recata dopo l'accaduto, che aveva confermato il dichiarato della persona offesa, sia con riferimento a quanto riportato in merito all'episodio in esame, sia con riferimento alle confidenze fatte dalla minore in quella stessa occasione in merito alle precedenti vicende di violenza sessuale subite; b) le note del cellulare della minore, ricopiate dalla stessa su un foglio, nelle quali risultava indicato l'incontro del (Omissis) con I. e G.; l'analisi dei tabulati telefonici (dai quali, con riferimento a quel giorno, era risultato: un contatto telefonico tra i due imputati e nessun contatto telefonico tra questi e la minore; che l'utenza della minore aveva, nelle prime ore del mattino, agganciato le celle di (Omissis) - confermando che la stessa era rimasta a scuola fino alle 9.30, orario di uscita - e, successivamente, quelle di (Omissis), in orario compatibile con quanto da lei indicato; che dalle ore 11.12 alle ore 12.25 del (Omissis) le utenze della minore e dei due coimputati erano agganciate alla stessa cella telefonica);

6.4.2. sussistente la condotta di costrizione realizzata da I. non solo perché la minore, in occasione della domanda che le era stata posta dal GIP al fine di individuare un discrimine tra i rapporti da lei voluti e quelli non voluti, aveva indicato proprio l'episodio in esame come quello in cui era stata costretta a subire il rapporto, ma anche perché, nel caso di specie, era dimostrata ogni oltre ragionevole dubbio la manifestazione del dissenso da parte della minore che, a differenza degli episodi contestati ai capi I), J) e K), aveva mostrato di aver mutato il proprio atteggiamento nei confronti di I. non avendo più avuto, con lui, alcun tipo di contatto, neanche telefonico (non rispondendo da tempo ai suoi messaggi). A riprova di tale chiusura e del netto distacco della minore, e conseguentemente della necessità, per I., di coartare la sua volontà per spingerla ad avere un rapporto sessuale, il Tribunale aggiunge sia la circostanza che I. aveva avuto la necessità di avvalersi di un altro soggetto, G., per farla tornare da lui, sia che, in tal caso, I. non si era limitato alle sole minacce, verbali o comunque espresse dallo sguardo intimidatorio, avendo dovuto, invece, far ricorso anche all'aggressione fisica (spingendo la minore sul letto quando la stessa voleva allontanarsi dalla camera da letto);

6.4.3. sussistente il dolo del reato contestato, avendo avuto, I., piena consapevolezza della partecipazione di G. e del dissenso della minore;

6.4.4. pienamente integrata la condotta tipica della violenza sessuale di gruppo in quanto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui non è necessario che ciascun partecipante compia personalmente atti sessuali con la vittima, pur a non voler ritenere dimostrata la consumazione del rapporto sessuale tra la minore e I. (stante la vaghezza manifestata, sul punto, dalla minore la quale, in un primo momento, ha negato il rapporto con quest'ultimo per poi, invece, confermarlo), deve comunque ritenersi sussistente un suo contributo effettivo alla consumazione del reato in ragione del già descritto comportamento minaccioso tenuto dallo stesso nonché della particolare insidiosità della sua condotta essendosi, come detto, servito di un soggetto minore ( G.) per raggiungere i suoi scopi;

6.4.5. per quanto detto, integrate le aggravanti di cui all'art. 112 c.p. (per essersi avvalso di un minore di anni diciotto e/o per avere, con lo stesso, partecipato alla commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza) e art. 609-ter c.p., n. 5-sexies, (per aver causato alla minore un pregiudizio grave).

6.5. La Corte di appello ha condiviso il giudizio del Tribunale in base agli ulteriori argomenti già illustrati nel "Ritenuto in fatto" della presente sentenza.

6.6. Il ricorrente deduce l'illogicità della decisione proponendo, in ultima analisi, un progetto di decisione alternativa fondato sulla maggiore persuasività degli argomenti difensivi, non senza incursioni nel materiale probatorio (le dichiarazioni della stessa persona offesa e della sua amica, il contenuto dei messaggi scambiati con il G.) del quale più che il travisamento viene in sostanza lamentata un'errata valutazione e che comunque, in violazione del principio di autosufficienze, non è allegato al ricorso. Per esempio, si dà per scontato un fatto che i Giudici di merito hanno concordemente escluso: che tra la persona offesa e uno degli autori della violenza (il G., appunto) fossero intercorsi messaggi dal contenuto distensivo, incompatibili, sul piano logico, con una violenza (definita dalla PO, la più brutta) appena subita. Nemmeno in appello il ricorrente aveva escluso del tutto, pur negandola sul piano logico (e non su quello del travisamento del dato probatorio), la possibile anteriorità di tali messaggi alla violenza (pag. 44, appello a firma Avv. Mondello; pag. 63, appello a firma dell'Avv. Nisi); l'informazione probatoria (collocazione temporale di tali messaggi), pur messa in dubbio nell'atto di appello, viene in questa sede data per certa e denunciata come travisata dalla Corte di appello: tali messaggi - si afferma - sono sicuramente successivi e l'informazione probatoria che ne è stata tratta è stata travisata. Appare evidente l'inammissibilità di un simile approccio.

6.7. Altro tema difensivo riguarda il malgoverno logico della prova costituita dai tabulati telefonici, dei quali tuttavia non viene dedotto il travisamento. Ciò esclude la possibilità della Corte di cassazione di trarne una qualunque conclusione, essendone precluso l'esame (ancorché prodotti in questa sede). Oltretutto, che dall'esame dei tabulati si dovesse evincere che la persona offesa si trovasse altrove al momento della riferita violenza è circostanza che nemmeno gli appelli dell'imputato avevano osato affermare con precisione e nettezza. L'appello a firma dell'Avv. Mondello non lo afferma affatto; quello dell'Avv. Nisi ne fa un intercalare, ma l'argomento difensivo era un altro (e non riprodotto in questa sede): l'assenza dello I. (pag. 62 dell'appello). Sicché, la risposta fornita dalla Corte di appello non è manifestamente illogica e comunque va coniugata con gli altri elementi di prova, pure indicati in sede di merito, alcuni dei quali nemmeno dedotti in questa sede. Ci si riferisce, in particolare: a) a quanto riferito dallo stesso ricorrente in sede di esame, allorquando aveva affermato che il G. un giorno gli aveva chiesto le chiavi di casa (pag. 173 della sentenza di primo grado); b) al certo e non contestato contatto telefonico che il G. e lo I. avevano avuto quella stessa mattina (se ne è fatto cenno sopra); c) allo sfogo con l'amica D., che comunque

vi era stato a conferma dello stato d'animo non certo sereno di una persona che, in tesi, avrebbe appena consumato un rapporto sessuale consenziente.

6.8. Se, dunque, la deduzione compendiata nell'ottavo motivo è la seguente: la Corte di appello ha disatteso gli argomenti difensivi travisando le prove, tale deduzione va rigettata, se non proprio dichiarata inammissibile.

6.9. Va infine ricordato che la violenza posta in essere nei confronti della vittima è stata fisica, non solo morale, con quanto ne consegue in termini di tenuta logica della dedotta impermeabilità della T. alle minacce dello I. (ché, anzi, proprio sul piano logico, quella asserita impermeabilità può aver determinato il ricorso alla violenza fisica, ciò che prova la non manifesta illogicità della decisione impugnata).

6.10. La questione dedotta con il nono motivo è inammissibile perché non risulta essere stata specificamente devoluta in appello. Non v'è traccia, nell'esposizione del motivo, della motivazione della sentenza di secondo grado oggi impugnata.

6.11. Il decimo motivo è infondato.

6.12. Il tema riguarda il rapporto tra la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter c.p., comma 1, n. 5-sexies, seconda parte, introdotta dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, art. 1, comma 2, e il delitto di lesioni personali di cui all'art. 582 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 576 c.p., comma 1, n. 5.

6.13. E' sufficiente osservare, al riguardo, che le lesioni personali di cui al capo M costituiscono l'evento (anche) delle violenze sessuali di gruppo descritte ai capi E) ed L) e che solo per quella rubricata al capo L) è stata ritenuta e applicata la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter c.p., comma 1, n. 5-sexies. Il che esclude la dedotta violazione del "ne bis in idem" sostanziale sotto il profilo del mancato assorbimento dell'una fattispecie (le lesioni) nell'altra (le violenza sessuale di gruppo aggravata): le lesioni sono conseguenza unica di plurime condotte, non tutte aggravate ai sensi dell'art. 609-ter, n. 5-sexies cit.

6.14. In termini più generali deve essere respinta la tesi difensiva del reato complesso o del rapporto di specialità tra fattispecie.

6.15. Il reato è complesso quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato (art. 84 c.p.). La dottrina suole distinguere il reato complesso in senso stretto da quello in senso lato: il reato complesso in senso stretto è quello per la cui sussistenza, secondo il tenore letterale dell'art. 84 c.p., sono necessari almeno due reati; il reato complesso in senso lato è quello per la cui sussistenza è sufficiente un solo reato con l'aggiunta di ulteriori elementi di per sé non costituenti reato. Un'ulteriore distinzione, non unanimemente condivisa dalla dottrina, riguarda

la classificazione dei reati complessi in "necessariamente complessi" o "eventualmente complessi", a seconda che sia possibile o meno realizzare la fattispecie "complessa" commettendo necessariamente il reato che la integra oppure no. Il reato necessariamente complesso non può prescindere, a fini della sua integrazione, dalla consumazione della condotta che di per sé costituisce autonomo reato; il reato eventualmente complesso può invece prescindere come nel caso, per esempio, dei reati a base violenta posti in essere senza commettere i delitti di percosse o lesioni (si pensi alla violenza sessuale consumata mediante il tocco repentino e fugace delle zone erogene della vittima).

6.16. La giurisprudenza di questa Corte è da tempo assestata su un approccio ispirato all'insegnamento, più volte autorevolmente ribadito, secondo il quale, nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art. 15 c.p., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668 - 01, che richiama, in motivazione, Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, Rv. 248722; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865; Sez. U., n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, Marino, Rv. 232302; Sez. U., n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771; Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, Tiezzi, Rv. 218874). La Corte ha sempre respinto il tentativo di ampliare il concorso apparente di norme alle figure dell'assorbimento, della consunzione e dell'ante-fatto o post-fatto non punibile in quanto "classificazioni ritenute (...) prive di sicure basi ricostruttive, poiché individuano elementi incerti quale dato di discriminazione, come l'identità del bene giuridico tutelato dalle norme in comparazione e la sua astratta graduazione in termini di maggiore o minore intensità, di non univoca individuazione, e per questo suscettibili di opposte valutazioni da parte degli interpreti" (così in motivazione, Sez. U, Stalla). Tale criterio, spiega la Corte, non è lesivo del divieto di "bis in idem" sostanziale sanzionato sia dall'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione EDU e dall'art. 50 della CDFUE, che dall'art. 649 c.p.p. (come "ridefinito" dalla sentenza della Corte Cost. n. 200 del 2016).

6.17. La questione dunque posta dal ricorrente deve essere valutata secondo i criteri risolutivi del concorso apparente di norme posti dagli artt. 15 e 84 c.p..

6.18. Il criterio di specialità (art. 15 c.p.) richiede che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle (Sez. U, Giordano, cit.).

6.19. Come precisato da Sez. U, Di Lorenzo, cit., la specialità tra fattispecie può essere declinata in vari modi: a) specialità unilaterale, che si realizza con la specificazione dei

requisiti dell'altra fattispecie (specialità per specificazione) o con l'aggiunta di elementi ulteriori rispetto all'altra fattispecie (specialità per aggiunta); b) specialità bilaterale o reciproca, che si realizza quando l'aggiunta o la specificazione si verificano con riferimento sia all'ipotesi generale che a quella specifica. Nel caso della specialità unilaterale se si elimina la specificazione o l'aggiunta si ricade nell'ipotesi generale; nel caso della specialità bilaterale, invece, sorgono maggiori difficoltà perché non esistono criteri, se non di ordine logico, idonei a spiegare in modo inequivoco che cosa si intenda per norma speciale.

6.20. Escluso il ricorso ai criteri di sussidiarietà e consunzione, in quanto non tipizzati e tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità, le Sezioni Unite Di Lorenzo ritengono applicabile il criterio regolatore della "stessa materia" espressamente indicato dall'art. 15 c.p.: "E' (...) da ritenere che per "stessa materia" debba intendersi la stessa fattispecie astratta, lo stesso fatto tipico di reato nel quale si realizza l'ipotesi di reato", non avendo immediata rilevanza l'interesse tutelato dalle norme incriminatrici, "perché si può avere identità di interesse tutelato tra fattispecie del tutto diverse, come il furto e la truffa, offensive entrambe del patrimonio, e diversità di interesse tutelato tra fattispecie in evidente rapporto di specialità, come l'ingiuria, offensiva dell'onore, e l'oltraggio a magistrato in udienza, offensivo del prestigio dell'amministrazione della giustizia". L'identità di materia - afferma la sentenza - si ha sempre nel caso di specialità unilaterale per specificazione perché l'ipotesi speciale è ricompresa in quella generale; ma ciò si verifica anche nel caso di specialità reciproca per specificazione (si veda per es. il rapporto tra artt. 581 e 572 c.p.) ed è compatibile anche con la specialità unilaterale per aggiunta (per es. 605 e 630) e con la specialità reciproca parte per specificazione e parte per aggiunta (art. 641 c.p. e L. Fall., art. 218). L'identità di materia è invece da escludere nella specialità reciproca bilaterale per aggiunta nei casi in cui ciascuna delle fattispecie presenti, rispetto all'altra, un elemento aggiuntivo eterogeneo (per es. violenza sessuale e incesto: violenza e minaccia nel primo caso; rapporto di parentela o affinità nel secondo). Perché possa ritenersi applicabile l'art. 15 c.p. - affermano le Sezioni unite - "e' necessario che i reati abbiano la stessa obiettività giuridica nel senso che deve trattarsi di reati che devono disciplinare tutti la medesima materia ed avere identità di struttura. Tale e', per es., il rapporto tra le fattispecie criminose previste dagli artt. 610 e 611 c.p. o tra quelle previste dagli artt. 624 e 626 c.p. Si è già visto invece che, nel caso di specialità bilaterale o reciproca, il problema è di meno agevole soluzione proprio perché entrambe le fattispecie (ma potrebbero essere anche più di due) presentano, rispetto all'altra, elementi di specialità. Giurisprudenza e dottrina si rifanno a indici diversi che possono così indicativamente riassumersi: - i diversi corpi normativi in cui le norme sono ricomprese (per es. c.c. e L. Fall.); specialità tra soggetti (per es. 616 e 619 c.p.); - la fattispecie dotata del maggior numero di elementi specializzanti. Nei casi di specialità reciproca spesso è la stessa legge a indicare quale sia la norma prevalente con una clausola di riserva che può essere: - determinata (al di fuori delle ipotesi previste dall'ad); - relativamente determinata (si individua



una categoria: per es.: se il fatto non costituisce un più grave reato); - indeterminata (quando il rinvio è del tipo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge)".

6.21. Alla luce delle considerazioni che precedono si deve escludere che tra il reato di cui all'art. 609-bis c.p. (ancorché aggravato ai sensi dell'art. 609-ter c.p., comma 1, n. 5-sexies, seconda parte) e quello di cui all'art. 582 c.p. (ancorché aggravato ai sensi dell'art. 576 c.p., comma 1, n. 5) sussista un rapporto di specialità.

6.22. Per quanto entrambi i reati possano essere commessi con violenza e generare le medesime conseguenze lesive, lo stesso legislatore esclude il reato complesso quando la violenza posta in essere ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale superi la soglia delle percosse (art. 581 cpv. c.p.).

6.23. Va inoltre escluso che il delitto di lesioni personali di cui all'art. 582 c.p., costituisca, nella sua interezza, circostanza aggravante tipica di cui all'art. 609-ter c.p., comma 1, n. 5-sexies, seconda parte, e ciò per vari motivi.

6.24. In primo luogo, il concetto di "pregiudizio grave" di cui all'art. 609-ter c.p., comma 1, n. 5-sexies è più ampio di (ed anche diverso da) quello di "malattia nel corpo o nella mente" di cui all'art. 582 c.p. La "malattia" può costituire una "species" del pregiudizio e, tuttavia, la circostanza aggravante in questione contiene un elemento specializzante (l'età della persona offesa) del reato di lesioni personali volontarie che non costituisce elemento integrante, né circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 582 c.p..

6.25. In secondo luogo, il pregiudizio tipizzato dall'art. 609-ter c.p., comma 1, n. 5-sexies, può essere conseguenza di una violenza sessuale non necessariamente commessa con violenza, non perlomeno con quella richiesta ai fini dell'integrazione del delitto di percosse. La violenza fisica tipizzata dall'art. 582 c.p. può costituire solo una delle modalità esecutive del reato di violenza sessuale ed in tal caso, come detto, la previsione contenuta nell'art. 581 cpv. c.p., esclude sempre e comunque l'assorbimento del reato di lesioni personali in quello di violenza sessuale, assorbimento implicitamente escluso anche dalla circostanza aggravante di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 5).

6.26. Infine, la diversa l'oggettività giuridica dei due reati (la libertà sessuale e l'incolumità personale) costituisce ulteriore argomento a sostegno del concorso formale tra reati.

6.27. Gli altri motivi di ricorso propongono questioni già esaminate in sede di scrutinio del ricorso dello S. a firma dell'Avv. Nisi.

6.28. Va solo precisato, quanto al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, che la Corte di appello ha rigettato la richiesta in base ad argomenti (pag. 139 della sentenza impugnata) non sindacabili in questa sede

perché tutt'altro che stereotipati e che fanno leva anche sulla congruità della pena irrogata in primo grado che, sia detto per inciso, è stata determinata ponendo a base del calcolo una pena prossima al minimo edittale del reato ritenuto più grave (art. 609-octies c.p., rubricato al capo L).

I motivi aggiunti.

6.29. Il primo motivo aggiunto è infondato.

6.30. Va, innanzitutto, ribadito l'insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale, in tema di testimonianza del minore vittima di abusi sessuali, il giudice non è vincolato, nell'assunzione e valutazione della prova, al rispetto delle metodiche suggerite dalla cd. "Carta di Noto", salvo che non siano già trasfuse in disposizioni del codice di rito con relativa disciplina degli effetti in caso di inosservanza, di modo che la loro violazione non comporta l'inutilizzabilità della prova così assunta; tuttavia, il giudice è tenuto a motivare perché, secondo il suo libero ma non arbitrario convincimento, ritenga comunque attendibile la prova dichiarativa assunta in violazione di tali metodiche, dovendo adempiere ad un onere motivazionale sul punto tanto più stringente quanto più grave e patente sia stato, anche alla luce delle eccezioni difensive, lo scostamento dalle citate linee guida (Sez. 3, n. 648 dell'11/10/2016, dep. 2017, Rv. 268738 - 01; Sez. 3, n. 39411 del 13/03/2014, Rv. 262976 - 01).

6.31. Nel caso di specie, come già visto, i Giudici di merito hanno diffusamente spiegato le ragioni della affermata credibilità della persona offesa con motivazione che, come già osservato da questa Corte in sede di esame dei ricorsi dello S. e dello stesso I., è immune dalle censure sin qui proposte.

6.32. Inoltre, la violazione di tali metodiche non può costituire di per sé motivo di ammissione della prova ai sensi dell'art. 190-bis c.p.p. E ciò sia perché la rinnovazione della prova dichiarativa potrebbe costituire essa stessa violazione delle predette linee-guida (che sconsigliano la reiterazione degli esami che potrebbe pregiudicare la credibilità del racconto), sia perché è necessario evitare fenomeni di cd. "vittimizzazione secondaria". Come già affermato da questa Corte, "fila Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, nota anche come Convenzione di Istanbul, dell'11 maggio 2011, all'art. 18, stabilisce che gli Stati firmatari si impegnano ad "evitare la vittimizzazione secondaria". Essa consiste nel far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato, ed è spesso riconducibile alle procedure delle istituzioni susseguenti ad una denuncia, o comunque all'apertura di un procedimento giurisdizionale. La vittimizzazione secondaria è una conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittima di reati di genere, e l'effetto

principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima stessa" (Cass. civ., Sez. U, n. 35110 del 17/11/2021).

6.33. Vero è che questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo il quale, nel giudizio di appello non è di per sé di ostacolo alla rinnovazione delle prova dichiarativa la condizione di "vulnerabilità" del teste già esaminato nel corso di incidente probatorio, non rilevando tale qualità soggettiva ai fini della valutazione del giudice circa la necessità della ulteriore escussione, sia pure con le opportune cautele che tutelino la serenità del teste debole (Sez. 3, n. 10378 del 08/10/2020, Rv. 278540 - 01). Tuttavia, in quel caso, veniva in rilievo la violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 3-bis, avendo il giudice dell'appello riformato la sentenza assolutoria di primo grado senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale.

6.34. Va piuttosto evidenziato che, con altra pronuncia, questa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 190-bis c.p.p., in relazione agli artt. 3,24 e 111 Cost. ed all'art. 6 della Convenzione EDU - nella parte in cui, in presenza di specifiche esigenze, sottrae al contraddittorio dibattimentale la persona offesa maggiorenne dichiarata particolarmente vulnerabile - atteso che tale peculiare regime, di carattere processuale, si giustifica per l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova, in tale ipotesi particolarmente stringente, e che si tratta di dichiarazioni provenienti da soggetti già esaminati nel rispetto della oralità e delle regole del contraddittorio, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli diversi di contraddittorio purché sia garantito il diritto di difesa (Sez. 3, n. 10374 del 29/11/2019, dep. 2020, Rv. 278546 - 02; con la stessa sentenza, la Corte ha affermato che la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p., come modificato dal D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che, nei procedimenti per reati sessuali, ha esteso alla vittima dichiarata vulnerabile, a prescindere dalla sua età, il particolare regime per la rinnovazione dell'assunzione della testimonianza, si applica anche alla prova dichiarativa assunta nel corso di incidente probatorio tenutosi in data antecedente alla sua entrata in vigore, in quanto disposizione processuale, priva di effetti sostanziali, incidente sulla modalità di assunzione della prova).

6.35. E' dunque superato e non più attuale il principio secondo il quale, in materia di reati sessuali in danno di minori, non si applica la disposizione di cui all'art. 190-bis c.p.p., comma 1 bis quando è richiesta la ripetizione in dibattimento dell'esame della persona offesa, già sentita in sede di incidente probatorio, divenuta nel frattempo maggiorenne (Sez. 3. n. 6095 del 22/05/2013, dep. 2014, Rv. 258825 - 01).

6.36. Deve essere inoltre ricordato che, ai fini della valutazione dell'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mediante l'assunzione della testimonianza di un minore vittima d'abusi sessuali già sentito in dibattimento o in sede di incidente probatorio, è necessario che nell'atto d'appello siano indicate specificamente le circostanze su cui dovrebbe vertere l'esame ai sensi dell'art. 190-bis c.p.p., non essendo sufficiente evidenziare genericamente

l'utilità di assumerne la testimonianza (Sez. 3, n. 24792 del 24792 del 29/01/2013, Rv. 256371 - 01; Sez. 3, n. 19728 del 03/04/2008, Rv. 240041 01).

6.37. Nel caso di specie, il ricorso non indica le specifiche circostanze sulle quali, ai sensi dell'art. 190-bis c.p.p., comma 1, avrebbe dovuto vertere il rinnovato esame dibattimentale della vittima, né la loro natura decisiva. Che', anzi, non risulta impugnata in appello, con autonomo e specifico motivo, l'ordinanza del 13/11/2017 del Tribunale che, nel rigettare la richiesta di ammissione della testimonianza della persona offesa: a) ne aveva dichiarato la particolare vulnerabilità ai sensi dell'art. 90-quater c.p.p.; b) aveva escluso la novità delle circostanze indicate quale oggetto di prova. Si tratta, in entrambi i casi, di questioni di fatto che avrebbero dovuto essere devolute al giudice dell'appello e che non risultano esserlo state (perlomeno ciò non è dedotto dal ricorrente, non risulta dall'esame dei suoi appelli e non costituisce motivo di ricorso per cassazione).

6.38. Ciò non esclude, ovviamente, che il giudice di primo grado possa ritenere necessario assumere d'ufficio la prova ai sensi dell'art. 507 c.p.p. o che a tanto possa determinarsi il giudice dell'appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p..

6.39. Al riguardo, ricorda il Collegio che la rinnovazione del giudizio in appello è istituito di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820 - 01; Sez. U., n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974; Sez. 2, n. 8106 del 26/04/2000, Rv. 216532 - 01; Sez. 3, n. 13071 del 19/10/1999, Rv. 214805 01); il rigetto della relativa istanza può essere censurato, in sede di legittimità, solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate con l'assunzione o la riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577 01; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, Rv. 261799 - 01; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236).

6.40. Con il che si torna all'esame delle ragioni della ribadita attestazione di credibilità (frazionata) della vittima, immune, come già detto, dalle critiche sin qui mosse.

6.41. I motivi aggiunti secondo, terzo, quarto e quinto pongono questioni già ampiamente sviluppate e scrutinate. Va solo precisato che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter c.p., comma 1, n. 5-sexies, è stata esclusa per il capo E, trattandosi di circostanza introdotta con legge successiva alla commissione del reato.

7. Il ricorso di V.A..

7.1. Il primo motivo propone le medesime questioni già poste dallo S. in ordine al travisamento della consulenza tecnica dell'ing. C.. E' sufficiente, pertanto, rimandare a quanto già osservato in sede di esame dei ricorsi dello S., anche con riferimento al più complessivo esame delle questioni relative alla credibilità della persona offesa in ordine al reato di cui al capo D, gran parte delle quali neglette dal ricorrente, per escludere la fondatezza del motivo.

7.2. Il secondo motivo pone la questione, già affrontata in sede di esame dei ricorsi dello S., della credibilità della persona offesa per il reato di cui al capo D. E' pertanto sufficiente rimandare alle considerazioni più ampiamente svolte in quella sede.

7.3. Qui vanno aggiunte le ulteriori seguenti considerazioni.

7.4. Il ricorrente pone la questione, oggetto anche del primo motivo, della compatibilità dell'assoluzione dello S. e del N. dal reato di cui al capo C con la condanna dei medesimi imputati e del V. per il reato di cui al capo D. Si contesta, in particolare, l'applicazione del criterio della "credibilità frazionata" ad un fatto (il reato di cui al capo D), confuso dalla ricorrente con quello di cui al capo C e in relazione al quale la persona offesa è stata giudicata inattendibile.

7.5. Il rilievo non è fondato.

7.6. Il reato di cui al capo C imputava allo S. ed al N. (non al V.) il reato cui agli artt. 110 e 609-quater c.p., perché "in concorso tra loro, dopo aver trasportato T.M. a bordo dell'autovettura Hyundai Getz targata (Omissis) dello S. presso un'abitazione sita in località (Omissis) nella disponibilità del N., a turno consumavano un rapporto completo con T.M., persona minorenni che all'epoca dei fatti non aveva ancora compiuto gli anni 14. In (Omissis)".

7.7. Il Tribunale aveva assolto i due imputati rilevando che "fila persona offesa, in sede di esame, nonostante sia stata sollecitata più volte a ripercorrere quell'episodio, non è stata in grado di descrivere i fatti con accuratezza: M., infatti, inizialmente dice di essersi recata due volte a (Omissis), una volta con la macchina di M. e un'altra con la macchina di D., e di aver chiesto alla sua compagna di classe M.E. di "coprirla" con i suoi genitori, ai quali avrebbe detto che sarebbe rimasta a casa dell'amica quel pomeriggio; ma non riesce, tuttavia, a focalizzare il ricordo di ciò che sarebbe accaduto la prima volta che si era recata a (Omissis) con D. e M., finendo per sovrapporlo con l'episodio successivo, quello in cui mentre era a (Omissis) con D. e M., li aveva raggiunti anche V.A. (episodio contestato al capo d) dell'imputazione) (...) E' evidente - prosegue il Tribunale - che, sulla scorta del tenore delle dichiarazioni della persona offesa - che fornisce, quale unico elemento per distinguere i due episodi avvenuti a (Omissis), il tipo di autovettura con cui i due ragazzi erano andati a prenderla, e cioè una volta la macchina di S.D. e una volta quella di N.M.- non si può ritenere

raggiunta la prova, in termini di certezza, che vi sia stato un ulteriore incontro a (Omissis), oltre a quello in cui è rimasto coinvolto anche V.A., e che questo si sia concretizzato in condotte di atti sessuali tra i due ragazzi e la minore, secondo le modalità descritte nel capo c) dell'imputazione. Ne' a tal fine - affermano i primi Giudici - si ritiene sufficiente il contenuto della conversazione tra T.M. e N.M., cristallizzata in uno degli screenshot versati in atti (...) in cui si fa riferimento ad un incontro sessuale avvenuto proprio tra M.. D. e M.: non si può escludere, infatti, che quella conversazione si riferisca all'episodio contestato al capo d) dell'imputazione, e ciò perché sulla base di quanto dichiarato dalla persona offesa, in sede di incidente probatorio, in merito a quell'episodio, le modalità descritte nella conversazione appaiono compatibili con quella descrizione (...).

7.8. Le motivazioni della Corte di appello sul punto sono state sinteticamente riportate nel "Ritenuto in fatto" della presente sentenza ed ulteriormente riportate e scrutinate in sede di esame dei ricorsi dello S..

7.9. Il punto nodale, dal quale il ricorrente prescinde, è costituito dalla chiara affermazione della Corte di appello della sua presenza a (Omissis) in occasione del rapporto sessuale oggetto di contestazione al capo D (pag. 85). E' un dato di fatto che la persona offesa non ha mai coinvolto il V. nel rapporto sessuale consenziente contestato al capo C. Altro elemento di prova dal quale il ricorrente prescinde (se ne è parlato in sede di esame dei ricorsi dello S.) è la specifica rimostranza della vittima che si era lamentata con il N. del sopraggiungere del V., fatto che, come già visto, aveva determinato la modifica del suo atteggiamento di favore e consenso verso l'iniziale rapporto sessuale con il T. ed il N..

7.10. Ora, l'assoluzione dal reato di cui al capo C (ascritto, si ribadisce, a persone diverse dal V.) non è stata motivata dal Tribunale con l'attestazione di non credibilità della vittima bensì con l'impossibilità di isolare ed enucleare un rapporto sessuale ulteriore e diverso rispetto a quello rubricato al capo D e ciò in base al racconto stesso della vittima, non alla presenza di elementi di segno contrario che, in tesi, l'avevano smentita. Erano, cioè, state le stesse incertezze nel ricordo che avevano indotto il Tribunale ad un epilogo assolutorio, laddove le ben diverse modalità del fatto ascritto al V., il riscontro relativo alla sua presenza e al conseguente disappunto mostrato dalla vittima, supportano la condanna del ricorrente.

7.11. Non si tratta, dunque, di (in tesi difensiva, illegittima) valutazione frazionata delle medesime dichiarazioni rese dalla persona offesa in ordine ad uno specifico episodio, bensì di valutazione ragionata di tali dichiarazioni che abbracciavano, in tesi accusatoria, più fatti ma che, alla luce, del vaglio critico del giudice sono state ritenute insufficienti in relazione ad uno di essi e comprovate per l'altro. Vi è del resto, una profonda differenza tra i due fatti che giustifica, sul piano logico, i "non ricordo" e le imprecisioni relative al primo (capo C) e le certezze relative al secondo (capo D): il primo episodio riguardava un rapporto sessuale consensuale con i soli S. e N. non contraddistinto da particolari tali da rimanere fissati nella

mente a distanza di anni; il secondo era caratterizzato dall'intervento inaspettato del V. che la persona offesa aveva compreso essere per niente casuale (si ricorderà la scusa delle sigarette) e che aveva comportato un radicale mutamento di atteggiamento nei confronti (anche) dello S. e del N. e che aveva determinato il ricorso, da parte dei tre, alla violenza (fatto questo che più difficilmente può essere dimenticato). Non c'e', dunque, nulla di (manifestamente) illogico nella decisione, condivisa dalla Corte di appello, di ritenere fondata l'accusa relativa al capo D nonostante l'assoluzione dal capo C. Non corrisponde poi a vero che il messaggio WhatsApp scambiato con il N. era stato ricondotto dal Tribunale ai fatti di cui al capo C; è sufficiente leggere il testo della motivazione della sentenza, come sopra trascritto, per rendersene conto.

7.12. Nel resto, le deduzioni difensive propongono l'inammissibile rilettura dei messaggi scambiati tra la persona offesa e il N. e si fondano, anch'esse (come già lo S.), su inaccettabili astrazioni delineanti una sorta di codice di condotta della vittima del reato sessuale (la cd. "vittima modello") in base al quale parametrare il giudizio sulla credibilità della vittima stessa. Sicché, ogni qual volta la vittima devia da tale condotta è per ciò stesso non credibile. E, ancora una volta, c'e' da chiedersi a quali valori si ispiri tale codice e a quale retroterra culturale si ispiri, non esistendo, al riguardo, una massima di esperienza condivisa e condivisibile. Simili astrazioni rischiano di spostare l'indagine del giudice penale da quel che è a quel che non è, svilendo, in tal modo, i dati offerti dal processo sulle ragioni dell'agire umano. Non è dunque un parametro valido al quale affidare il giudizio sulla manifesta illogicità della motivazione quello che si fonda su tali astrazioni. Nel caso di specie, è sufficiente evidenziare che la persona offesa era una persona minorenni psicologicamente fragile, instabile e devastata, vittima della propria "dipendenza" dallo S. ma anche aperta a nuove esperienze e, tuttavia, non per questo giudicabile, nemmeno sul piano morale, ma facile preda, questo sì, di appetiti altrui. Questo quadro, che emerge con evidenza dalla lettura integrale delle sentenze di merito, consegna all'interprete una chiave di lettura della vicenda che rende tutt'altro che illogico (e certamente non manifestamente illogico) il governo della prova dichiarativa da parte dei giudici di merito.

7.13. A non diversi rilievi si espone la questione relativa alla collocazione temporale del fatto oggetto di precedente scrutinio.

7.14. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo sono infondati per le medesime ragioni già illustrate in sede di esame degli analoghi motivi dei ricorsi dello S..

7.15. Il sesto motivo pone due argomenti: il primo riguarda la capacità di testimoniare della vittima e deduce i vizi del procedimento tecnico-scientifico con il quale è stata accertata e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di nuova perizia collegiale; il secondo, il rigetto della richiesta di nuovo esame

della persona offesa alla luce degli elementi di novità emersi dopo che la sua testimonianza era stata assunta in sede di incidente probatorio.

7.16. Di entrambe le questioni si è già ampiamente detto, tanto con riferimento alla capacità di testimoniare (e al governo dell'art. 603 c.p.p.), quanto al governo dell'art. 190-bis c.p.p. e all'ordinanza del Tribunale (non specificamente impugnata) che aveva negato la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimavano la richiesta di nuovo esame della persona offesa.

7.17. Il settimo motivo è infondato per le ragioni già illustrate in sede di esame dei ricorsi dello S..

7.18. L'ottavo motivo è generico, manifestamente infondato e inammissibilmente fattuale. Il ricorrente postula l'affidamento al perito del compito di stabilire l'attendibilità della persona offesa, affermazione, che, però, non trova riscontro alcuno dalla lettura delle sentenze di merito dalle quali emerge, al contrario, che l'attendibilità della minore è stata scrutinata alla luce dei criteri (credibilità frazionata/riscontri del narrato) che sono stati oggetto di ampie e articolate censure anche degli altri ricorrenti. Ciò che il ricorrente confonde è il giudizio conclusivo di attendibilità del testimone (la sintesi: di pertinenza esclusiva del giudice) con l'accertamento sulla esistenza di elementi scientificamente in grado incidere sulla sua credibilità (l'analisi, che si estende anche allo studio delle modalità di assunzione della prova). Il giudizio di attendibilità appartiene alla fase della valutazione della prova; gli elementi in grado di minare, sul piano scientifico, la credibilità razionale del racconto forniscono al giudice la base fattuale del criterio utilizzato per valutare la prova, ma tali elementi devono essere necessariamente forniti dal perito (o dal consulente), quando di natura scientifica, senza che ciò equivalga a dire che il giudizio di attendibilità sia stato espresso da quest'ultimo. Ma quand'anche ciò avvenga, anche cioè a voler ipotizzare che il perito o il consulente abbiano effettivamente reso un parere puro e semplice sulla attendibilità del testimone, ciò che rileva è il governo che di tale parere fa il giudice. Nel caso di specie, come detto, l'affidamento al perito di compiti esclusivi del giudice deve essere escluso in radice.

7.19. Il nono motivo è infondato.

7.20. La Corte di appello ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità del fatto e della mancanza di elementi positivi di valutazione, non potendosi ritenere tale lo stato di incensuratezza. Vero è che in appello il ricorrente aveva effettivamente dedotto anche la propria giovane età, il fatto di aver conseguito la laurea in costanza di detenzione ed altri indicatori (i pregressi rapporti con la vittima, l'aver omesso ogni altro "comportamento di disvalore" nei cinque anni precedenti l'appello) di una possibile attenuazione della pena ulteriori e diversi dallo stato di incensuratezza. E, tuttavia, nel rimodulare la pena a seguito dell'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo N e del suo proscioglimento da quello di cui al capo O, la Corte di appello ha applicato al V. una pena



assai vicina al minimo edittale del reato aggravato ai sensi dell'art. 609-ter c.p., comma 1, n. 1), (nella versione vigente all'epoca del fatto), e praticamente identica a quella applicata al T. per l'unico reato a lui ascritto (quello di cui al capo B) ancorché attenuata a seguito dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il V., dunque, non può dolersi della disparità di trattamento con il T.; sotto altro profilo, appare evidente che la valutazione di gravità del reato ha prevalso sugli altri indicatori di una possibile attenuazione della pena non al punto, però, di impedirne il contenimento appena al di sopra della soglia minima edittale dell'ipotesi aggravata.

7.21. L'ultimo motivo è inammissibile riguardando capi della sentenza non impugnabili in questa sede.

8. I ricorsi di T.L..

Il ricorso a firma dell'Avv. Fabrizi.

8.1. I primi sei motivi e l'ottavo deducono questioni già ampiamente esaminate in sede di esame dei ricorsi dello S. e del V..

8.2. Il settimo motivo è infondato.

8.3. L'imputato è stato condannato in primo grado alla pena di sei anni di reclusione previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter cpv. c.p., n. 1). Le circostanze attenuanti erano state applicate in considerazione dello stato di incensuratezza, della giovane età dell'imputato e dell'unicità dell'episodio criminoso. In sede di appello l'imputato aveva invocato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza al fine di meglio adeguare la pena "agli effettivi contorni della vicenda" (la dinamica dei fatti, l'assenza di qualsivoglia comportamento di disvalore posto in essere dall'appellante dopo i fatti e nel corso dei cinque anni precedenti il giudizio di primo grado, trattandosi di elementi di indubbia rilevanza per quanto attiene l'intensità del coefficiente psicologico e di conseguenza la gravità del reato e la capacità a delinquere dell'imputato). La Corte territoriale ha rigettato la richiesta osservando che "le evidenziate circostanze di tempo, luogo e modalità dell'azione (erano) state correttamente valutate ai fini precisi dell'applicazione dell'art. 133 c.p. e non si rinviene alcun motivo per discostarsi da tale valutazione. Peraltro, la concessione delle attenuanti generiche per come applicate ha già consentito una graduazione della pena in favore dell'imputato". La Corte di appello, in buona sostanza, ha ritenuto che l'applicazione di una pena inferiore al minimo edittale (come espressamente chiesto dall'appellante) fosse inadeguata. Si tratta di giudizio insindacabile in questa sede.

8.4. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità

qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).

Il ricorso a firma degli Avv.ti Iaria-Fabrizi.

8.5. Il secondo ed il terzo motivo deducono questioni già scrutinate.

8.6. Anche il primo motivo pone questioni relative alla attendibilità della persona offesa già ampiamente esaminate. Tuttavia, esso non solo si avvale di corposi richiami al contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (delle quali, peraltro, non deduce il travisamento), ma sembra riguardare, nella sua prima parte, più la sentenza di primo grado che quella di appello proponendo un'interlocuzione con questa Corte di cassazione non mediata dalla sentenza di appello e dai rilievi critici al contenuto di quest'ultima. In ogni caso, quanto al ricorso al metodo della valutazione frazionata non può che ribadirsi quanto già ampiamente affermato in sede di esame degli analoghi motivi posti dagli altri ricorrenti. Il T. lamenta, nello specifico, la non correttezza di tale metodo in considerazione della stretta connessione del fatto di cui al capo B con quelli di cui ai capi N ed O dai quali è stato assolto. Il rilievo è del tutto infondato. I fatti di cui ai capi N ed O riguardano l'aggressione fisica posta in essere ai danni dello S. la cui materiale sussistenza non è mai stata messa in discussione e che, secondo quanto aveva affermato il Tribunale, era dovuta al fatto che egli non era accettato dal "branco", "non sapeva stare al posto suo" (giudizio corretto dalla Corte di appello secondo cui, invece, non si poteva escludere che l'aggressione costituisse una reazione al fatto che lo S. aveva "messo in giro maldicenze sul conto degli imputati"). Non si vede, dunque, in che modo l'assoluzione del ricorrente in primo grado dai reati di cui ai capi N ed O possa aver ricadute sulla credibilità della persona offesa relativamente alla violenza sessuale rubricata al capo B; non si comprende quale sia l'interferenza logica tra i due fatti che osta, in ottica difensiva, alla adozione della valutazione frazionata. Che' anzi l'aggressione allo S. costituisce ulteriore argomento a favore della credibilità della vittima perché emersa proprio a seguito delle sue dichiarazioni. L'assoluzione del T. deriva, in prima battuta, da una ragione "tecnica": la mancanza stessa, nella rubrica, di una condotta a lui ascrivibile; il PM lo ha indicato come concorrente nel reato ma non ha descritto la condotta che avrebbe posto in essere. In seconda battuta dal fatto che la stessa PO, sentita in sede di incidente probatorio, non aveva ricordato di aver indicato, in sede di audizione protetta, il ricorrente tra i possibili autori del reato sicché l'assoluzione di questi deriva dallo stesso racconto della vittima non perché tale racconto fosse stato smentito da elementi di segno contrario.

## 6. Il ricorso di N.M..

6.1. Il primo motivo propone questioni già ampiamente affrontate in sede di esame dei ricorsi dello S. e degli altri imputati.

6.2. Va piuttosto aggiunto che con la richiesta di incidente probatorio avanzata nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 392 c.p.p., comma 1-bis, (tra i quali quelli di cui agli artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p.), il pubblico ministero deve depositare tutti gli atti di indagine compiuti (art. 393 c.p.p., comma 2-bis), compresi i verbali delle dichiarazioni precedentemente rese dalla persona da escutere. Il giudice, dunque, si trova, in questi casi, in una posizione particolare perché è già a conoscenza del contenuto di tali dichiarazioni che certamente può utilizzare per ottenere chiarimenti, precisazioni, porre domande, nell'ambito dei poteri a lui attribuiti dall'art. 506 c.p.p., a maggior ragione quando deve condurre direttamente l'esame ai sensi dell'art. 498 c.p.p., comma 4. Più in generale, nulla impedisce al giudice di utilizzare, per lo svolgimento delle funzioni sue proprie nella fase di assunzione della prova nel contraddittorio delle parti, le informazioni già contenute nei verbali di prova precedentemente e legittimamente acquisiti al fascicolo del dibattimento (basti pensare alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in caso di mutamento della persona fisica del giudice o alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello). Lamentare, di conseguenza, la proposizione di domande che richiamavano il contenuto delle dichiarazioni precedentemente rese dalla persona offesa è questione che non coglie nel segno, soprattutto se tali domande vengono poste dal giudice il quale non deve, né può assumere una posizione preconcepita nei confronti del testimone nei cui confronti deve valere la presunzione di veridicità del narrato, mai del suo contrario.

6.3. Tutti gli altri motivi, oltre a contenere inammissibili richiami al contenuto dei verbali di prova, deducono questioni analoghe a quelle già esaminate in sede di scrutinio degli altri ricorsi (capacità di testimoniare, credibilità della persona offesa, valutazione frazionata delle sue dichiarazioni, interpretazione del contenuto dei messaggi scambiati via telefono con la persona offesa) e che, di fatto, si risolvono nella richiesta di una diversa e alternativa valutazione del materiale probatorio del quale, però, non viene nemmeno dedotto il travisamento.

## 7. Il ricorso di P.D..

7.1. Il P. risponde del reato di cui all'art. 378 c.p. (rubricato al capo Q) perché, al fine di aiutare, tra gli altri, gli odierni ricorrenti, ad eludere le investigazioni a loro carico, escusso in qualità di testimone in data 11/01/2016 dagli ufficiali di P.G. della Stazione Carabinieri di Melito Porto Salvo in relazione alle vicende a lui riferite dalla minore T.M. asseriva di non voler rispondere a nessuna domanda.

7.2. P.D. aveva avuto una relazione con la persona offesa dal mese di aprile 2015 al mese di dicembre dello stesso anno. La ragazza gli aveva raccontato tutti i fatti "circa un mese dopo l'inizio della loro storia e, a seguito di richiesta di P. che si mostrava possessivo, gli mostrava vari screenshot relativi a conversazioni intercorse con vari ragazzi, così come richiesto dallo stesso. Gli mostrava il messaggio inviatole da G. ("Ehì..") e anche quello mandato da I.G. del 9.06.15 in cui le diceva: "ehi pazza scatenata, che fine hai fatto?". P. memorizzava il contatto di M. con l'appellativo " C.", poiché diceva che era una zingara, poi con quello di "troia". La minore ha riferito che dopo i primi due mesi era sempre in conflitto e litigava frequentemente con D." (pag. 87 e seg., sent. Trib.). E' a seguito della relazione con il P. che la T. comincia ad avere delle crisi: " P. le poneva delle domande per sapere cosa era successo e lei gli rispondeva, raccontando quanto accaduto anche nel dettaglio, poiché voleva instaurare un rapporto di fiducia con lui e sentirsi meglio. La minore ha precisato che, esasperata dalle sue continue domande e delle sue accuse, quali "te la sei andata a cercare, iniziava a provare dei sensi di colpa e che cominciava anche a porre in essere atti di autolesionismo con un coltello sulle braccia, sulle gambe e, talvolta, sulla pancia. La madre se ne accorgeva dopo un po' di tempo un giorno in cui, facendo il solletico alla figlia, le faceva alzare maglietta e constatava la presenza di segni. A seguito di tali crisi, la minore intraprendeva anche una terapia con una psicologa dal mese di maggio del 2015" (pag. 95, sent. Trib.). Nel mese di luglio di quel 2015 la T. aveva scritto al P. informandolo dell'intenzione di sporgere denuncia: "Nel luglio del 2015 la minore scriveva al fidanzato che i suoi genitori, alla luce dei numerosi litigi con lui, "hanno detto di valutare noi che cosa vogliamo fare, se vogliamo continue, se siamo disposti nonostante le difficoltà a non fare tutti quei litigi come è successo, se dopo che verrà la denuncia siamo in grado di superarla insieme, di salutare noi, se abbiamo intenzione di continuare se no ora ci allontaniamo e poi ci ritroviamo, di valutare noi che cosa è meglio e che cosa vogliamo fare". Ha quindi precisato che già in quel periodo stavano affrontando il discorso sulla denuncia, se spargerla o no" (pag. 95, sent. Trib.).

7.3. Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che il P., convocato dopo l'audizione protetta della sua ragazza, "si era reso reticente rifiutandosi di riferire quanto era a sua conoscenza relativamente ai fatti di causa" (pag. 27, sentenza di primo grado). In particolare, aveva risposto alle numerose sollecitazioni affermando: "di questa storia non ne voglio sapere assolutamente niente perché non riguarda la mia persona" (pag. 270, sent. Trib.).

7.4. Nel ribadire la condanna la Corte di appello ha osservato che "non si vede a quale diversa interpretazione (peraltro nemmeno proposta) di tali dichiarazioni, se non a quella letterale, potrebbe accedersi: da tale interpretazione, peraltro, non poteva certo prescindere, atteso che, in ogni caso, le parole del P. non presentavano alcun significato recondito. Ne' può accogliersi la prospettazione difensiva per la quale, considerando il vissuto e il breve periodo di relazione con la T., doveva ritenersi che l'imputato non avesse creduto alle dichiarazioni della ragazza, per cui dichiarare di essere a conoscenza dei fatti sarebbe stato

equivalente a dire il falso, e, comunque, non era a diretta conoscenza dei fatti, quindi per timore di riferire fatti non veri, aveva preferito non rispondere. Tale prospettazione, infatti, è smentita dalla netta risposta del P., compendiata nell'unica frase da lui pronunciata e sopra testualmente riportata, dalla quale emerge in modo inequivocabile l'intenzione di non fornire alcun contributo alle indagini, in tal modo aiutando gli indagati. L'imputato - aggiunge la Corte di appello -, a differenza di quanto dedotto dalla difesa, non ha assolutamente evidenziato le circostanze riportate nel gravame, ossia quella di non aver creduto alle confidenze rivoltegli dalla T. ovvero quella di non essere a conoscenza diretta dei fatti, ma, come detto, non ha risposto ad alcuna domanda e si è limitato a pronunciare una secca frase, nella quale palesava la volontà di non essere coinvolto nella vicenda. Anche la circostanza, sempre dedotta esclusivamente in sede di gravame, di non avere mai avuto confidenze dai pretesi rei si appalesa del tutto influente, posto che l'imputato aveva ricevuto tali confidenze dalla persona offesa e, come detto, avrebbe dovuto quanto meno riferire tale circostanza".

7.5. Tanto premesso, il primo motivo è manifestamente infondato.

7.6. Il ricorrente reitera, in buona sostanza, le questioni già devolute in appello proponendo un diversa interpretazione della sua condotta, prospettazione alternativa già respinta dalla Corte di appello con motivazione tutt'altro che manifestamente illogica e dunque insindacabile in questa sede. La Corte di appello ha inoltre correttamente stigmatizzato il fatto che, a fronte del chiaro (ed inequivocabile) tenore letterale delle sue parole, il ricorrente non ha mai fornito spiegazioni alternative plausibili, spiegazioni che sono frutto di mere deduzioni (ipotesi) difensive. Non si tratta, come erroneamente sostiene il ricorrente, di un'inaccettabile inversione dell'onere della prova. E' piuttosto vero il contrario: a fronte di una propria affermazione esplicita nella sua valenza di un rifiuto a rispondere, il ricorrente si rifugia in spiegazioni astratte prive di agganci alla realtà processuale.

7.7. Il dubbio circa la fondatezza di una possibile lettura alternativa del medesimo quadro probatorio deve essere "ragionevole" e dunque verificabile. La motivazione è posta a garanzia non solo dell'imputato, ma anche della possibilità di controllare l'operato del giudice in base a elementi razionali, verificabili e controllabili (art. 187 c.p.p., art. 192c.p.p., comma 1, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e).

7.8. Soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101 Cost., comma 2), esercizio della funzione giurisdizionale da parte di magistrati autonomi e indipendenti (artt. 102,104 e 106 Cost.), attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo regolato per legge (art. 111 Cost., comma 1), obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost., comma 6), controllo esercitabile dalla Corte di cassazione su tutte le sentenze e su tutti i provvedimenti che incidono sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali (art. 111 Cost., comma 7), sono valori che qualificano, sul piano processuale, il "quomodo" della giurisdizione, e che sono posti, sul piano sostanziale, a presidio e garanzia del principio di

legalità e, con specifico riferimento alla materia penale, del principio di riserva assoluta di legge (art. 25 Cost., comma 2), nonché dell'inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.), del domicilio (art. 14 Cost.), della libertà e segretezza della corrispondenza (art. 16 Cost.), del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

7.9. In questo contesto, la motivazione assolve all'onere di chiarire se, e come, la regola generale e astratta (la legge, in senso lato) sia stata esattamente applicata al caso concreto e di evitare, attraverso il controllo di merito e, infine, di legittimità, che essa affondi le sue radici in una volontà diversa da quella della legge cui il giudice è soggetto; essa assolve all'onere di spiegare perché il diritto inviolabile ha potuto esser compreso, se ed in che modo sia stato rispettato il diritto di difesa, se ed in che modo l'esercizio di tale diritto abbia potuto contribuire a confezionare la regola del caso concreto. La motivazione è la riaffermazione della funzione di garanzia del giudice, connaturale alla sua indispensabile terzietà, è il mezzo che consente di ripercorrere, sul piano razionale, la strada che collega la regola astratta al fatto concreto.

7.10. Orbene, nel caso di specie la valenza evocativa del dato processualmente certo della risposta fornita dall'imputato agli ufficiali di polizia giudiziaria rende non manifestamente illogica la conclusione che questi avesse opposto un chiaro e netto rifiuto alle domande che gli venivano poste, rendendo altrettanto irragionevole qualsiasi ipotesi alternativa, fondata solo su affermazioni fideistiche e dunque irragionevoli e non verificabili.

7.11. Utilizzare, in questo contesto, l'argomento del silenzio dell'imputato che priva di sostanza le deduzioni difensive sulle possibili spiegazioni alternative della condotta, non costituisce una violazione del principio di presunzione di innocenza. In totale assenza di fatti/prove che rendano altrettanto ragionevole l'ipotesi alternativa a lui favorevole, è onere dell'imputato stesso (persona la più prossima alla prova) introdurre o allegare elementi che rendano "ragionevole" il dubbio riportandolo all'ordine naturale delle cose e alla normale razionalità umana.

7.12. In ogni caso, per la sussistenza del delitto di favoreggiamento personale non occorre che l'agente sia spinto da un movente particolare o anche da un interesse suo proprio o improntato persino a una malintesa pietà, essendo, invece, sufficiente la consapevolezza nell'agente di fuorviare con la sua condotta le ricerche poste in essere dalla competente autorità nei confronti dell'indiziato (Sez. 1, n. 11159 del 10/06/1982, Valpreda, Rv. 156302 - 01; Sez. 3, n. 34 del 14/01/1971, Ferrando, Rv. 118642 - 01; Sez. 3, n. 726 del 29/05/1967, Zeni, Rv. 105111 - 01). Il dubbio nutrito dall'imputato sulla corrispondenza a vero dei fatti riferitigli dalla sua (all'epoca) fidanzata, pur se, in ipotesi, tali da convincerlo dell'innocenza delle (allora) persone sottoposte a indagine, non legittimano il suo rifiuto, né hanno alcuna incidenza sulla consapevolezza di ostacolare le indagini non fornendo le informazioni comunque richieste dalla PG precedente. Si tratta, come detto, di convincimenti personali che non riguardano nessuno degli elementi costitutivi del reato e spiegano, al più, le irrilevanti

motivazioni della condotta. Stabilire se le confidenze ricevute dalla persona offesa siano vere oppure no (e dunque se la vittima sia credibile) non è compito del testimone o della persona informata dei fatti; tanto più che, nel caso di specie, lo stesso P. risulta aver informato la persona offesa di riprese video effettuate in occasione dei fatti rubricati al capo A (pag. 38, sent. Trib.), condotta che mal si concilia con il dedotto dubbio sulla credibilità della vittima.

7.13. In ultima analisi, la convinzione dell'innocenza degli imputati o anche solo il dubbio della loro colpevolezza, quand'anche astrattamente fondati, non escludono il dolo generico del reato di favoreggiamento (Sez. 5, n. 50206 dell'11/11/2019, Vaccarino, Rv. 278316 - 01; Sez. 2, n. 20195 del 09/03/2015, Aquino, Rv. 263524 - 01; Sez. 2, n. 5842 del 10/02/1995, Cavataio, Rv. 201332 - 01; Sez. 2, n. 4436 del 17/01/1985, Vari, Rv. 169099 - 01; Sez. 1, n. 2001 del 10/07/1976, dep. 1977, Milone, Rv. 135246 - 01).

7.14. E' invece fondato il secondo motivo.

7.15. La stessa Corte di appello dà conto, nell'illustrare i motivi di impugnazione, della richiesta del P. di concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario. Nell'affrontare l'argomento relativo al trattamento sanzionatorio, i Giudici distrettuali danno conto della congruità della pena infitta in primo grado e di come il ricorrente avesse già beneficiato della sospensione condizionale della pena, ma non prendono specifica posizione sulla richiesta di concessione dell'ulteriore beneficio della non menzione, affermando, in modo generico, che egli non era meritevole di "ulteriori benefici".

7.16. Pur nella diversità dei relativi presupposti (la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale; la non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato; in tal senso, Sez. 6, n. 34489 del 14/06/2012, Del Gatto, Rv. 253484; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251509; Sez. 1, n. 45756 del 14/11/2007, Della Corte, Rv. 238137), la positiva concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena imponeva una spiegazione più articolata delle ragioni del diniego.

7.17. Tuttavia, ritiene il Collegio di poter direttamente emendare l'omissione provvedendo, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. I), a concedere direttamente il beneficio richiesto tenuto conto della prognosi di non recidivanza favorevolmente espresso dal Tribunale che ben si concilia, avuto riguardo alla episodicità del fatto e alla sua ontologica diversità rispetto a quelli commessi dagli altri imputati, con la complessiva finalità rieducativa della pena che presiede all'applicazione congiunta dei due benefici.

7.18. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio limitatamente all'omessa applicazione del beneficio della non menzione, beneficio che concede; nel resto il ricorso del P. deve essere dichiarato inammissibile.

8. Al rigetto dei ricorsi di S.D., I.G., V.A., N.M. e T.L. consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili T.M., T.A.C. T.S.F., G.M. e Comune Melito di Porto Salvo, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di P.D., limitatamente alla omessa pronuncia in ordine alla non menzione della condanna, beneficio che dispone.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Rigetta i ricorsi di S.D., I.G., V.A., N.M. e T.L. e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, S.D., I.G., V.A., N.M., T.L. alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili T.M. e T.A.C. ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Reggio Calabria con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Condanna inoltre S.D., I.G., V.A., N.M., T.L. alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio, dalle parti civili T.S.F., G.M. e Comune Melito di Porto Salvo che liquida in Euro tremilacinquecento per ciascuna parte civile, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2023



